

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	16
GIUSTIZIA (II) .....	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	94
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	95
FINANZE (VI) .....	»	124
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	143
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	153
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	178
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	192
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	194
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	200
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	215

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	241
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA . . . . .	»	247
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	248

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Subemendamenti approvati</i> ) .....	15
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 17 maggio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

**Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nell'ultima seduta di martedì 15 maggio, sono stati accantonati gli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.27 e Sisto 0.9.500.109, diretti a sopprimere la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9, e il subemendamento Ferranti 0.9.500.72, che incide sulla medesima lettera *a*).

Sono stati inoltre accantonati gli identici subemendamenti Di Pietro 0.9.500.28 e Sisto 0.9.500.110, i subemendamenti Bocchino 0.9.500.3, Ferranti 0.9.500.73 e Contento 0.9.500.118, che riguardano la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9.

La Commissione ha poi respinto il subemendamento Sisto 0.9.500.111. L'esame riprende pertanto dagli identici subemendamenti 0.9.500.29 Di Pietro e 0.9.500.105 sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Avverte che l'onorevole Garavini ha scritto una lettera nella quale comunica di ritirare tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi a sua firma riferiti all'articolo 9.

Lorenzo RIA (UdCpTP) ritira il proprio subemendamento 0.9.500.105.

Federico PALOMBA (IdV) rileva come tutti i subemendamenti del suo gruppo –soppressivi o sostitutivi di parti dell'emendamento 9.500 del Governo – sono ispirati ad una filosofia differente rispetto a quella seguita dall'Esecutivo. Si ritiene, infatti, che per rendere più efficace e severa la lotta contro la corruzione sia opportuno prevedere un unico reato per i fenomeni di concussione e di corruzione, ai sensi dell'articolo 317 del codice penale, prevedendo pene « a cascata » nei confronti del corruttore e del concusso per induzione. Rileva quindi che tutti gli emendamenti formulati dal suo gruppo sono ispirati a tale finalità.

Enrico COSTA (PdL) fa presente come l'emendamento in discussione affronti un tema di particolare rilevanza nell'ambito del provvedimento in esame. Ricorda che il nuovo rapporto tra concussione e le altre figure di reato è stato definito nell'emendamento 9.500 del Governo.

Rileva come vi siano diverse chiavi di lettura della questione: il Governo ha fatto una scelta nell'ambito di una « piramide », ponendo il reato di concussione al vertice e, subito dopo, quello di induzione indebita a dare o promettere utilità, ai sensi del nuovo articolo 319-*quater* del codice penale.

Ricorda come la *ratio* dell'intero provvedimento in discussione sia anche quella di intervenire sul rapporto tra il reato di concussione ed il reato di corruzione, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione internazionale in materia e di quanto evidenziato dai gruppi degli Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa sulla materia.

Evidenzia come, dall'esame approfondito della relazione svolta dai suddetti gruppi del Consiglio d'Europa, emerge una rappresentazione del reato di concussione in Italia che necessita una revisione. Ritiene che le risposte fornite dalle autorità italiane non siano state del tutto convincenti, avendo sottolineato come il reato di concussione costituisca un valido strumento per il perseguimento del reato di corruzione.

Ritiene che la scelta del Governo sia stata di carattere tecnico e debba essere rispettata. Il ministro ha illustrato la strada seguita, in cui ha ritenuto rifarsi ad un'impostazione piramidale. A suo avviso, tuttavia, non si danno risposte adeguate ai richiami delle autorità europee.

Ritiene che sia stato comunque fatto un passo in avanti importante ma probabilmente una configurazione diversa avrebbe potuto evitare delle distinzioni che saranno invece a carico dell'interprete.

Ricorda, quindi, che sono stati presentati alcuni emendamenti migliorativi del testo del Governo ed auspica che se ne tenga conto nel prosieguo dell'*iter*. Tra questi richiama anche un emendamento, poi ritirato, che aveva un approccio più coerente rispetto alle indicazioni dei gruppi degli Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo ri-

spetto al subemendamento Di Pietro 0.9.500.29 perché segue un'impostazione sistematica diversa da quella contenuta nella proposta di legge presentata dal suo gruppo e dall'emendamento 9.500 del Governo, sul quale il suo gruppo ha presentato specifici subemendamenti, nel rispetto dell'impostazione di fondo.

Manlio CONTENTO (Pdl) richiama le considerazioni testé svolte dal collega Costa, che ha fatto riferimento a quanto evidenziato dai gruppi degli Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa e dall'OCSE. Nell'ambito di un incontro di una loro delegazione con i componenti della Commissione giustizia è stato infatti ribadito che, ad avviso dell'OCSE, appare anomala l'attuale configurazione del reato di concussione nell'ordinamento italiano. Esprime quindi la propria contrarietà al subemendamento Di Pietro 0.9.500.29, volto a sopprimere la nuova formulazione del reato di concussione contenuta nell'emendamento del Governo.

In questa fase va infatti dato atto al ministro di aver tenuto conto degli orientamenti emersi in sede internazionale; cosa diversa è invece quanto è stato previsto riguardo alla concussione per costrizione. Ribadisce quindi un giudizio favorevole sulla prima parte dell'emendamento del Governo, per la sua coerenza con gli orientamenti internazionali. Lo stesso non può invece dirsi con riguardo al nuovo articolo 319-*quater*, che disciplina l'induzione indebita a dare o promettere utilità, tema che potrà essere approfondito ulteriormente nel prosieguo dell'*iter*.

Ricorda poi che, con riferimento alla questione dei minimi edittali, il ministro Severino aveva espresso la propria disponibilità rispetto alle decisioni che le Commissioni avrebbero assunto. Nella precedente seduta tuttavia è stata affrontata una proposta di modifica relativa al minimo della pena per il reato di peculato ed in tale sede il sottosegretario ha espresso un parere contrario, associandosi a quello già espresso dal ministro in precedenza, probabilmente perché riguardava un arti-

colo precedente rispetto a quelli su cui vi sono molti subemendamenti che riguardano i limiti minimi di pena. Auspica quindi che il ministro della giustizia riveda tale impostazione nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, anche con riferimento al reato di peculato. In tale caso, il suo gruppo prenderà atto favorevolmente dell'atteggiamento dimostrato, anche ai fini del successivo esame parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) si sofferma sulla filosofia che è alla base della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9 dell'emendamento del Governo, svolgendo considerazioni di metodo e di merito.

Sotto il profilo metodologico richiama l'orientamento di parte della dottrina, tra cui gli studi del professor Francesco Palazzo, in cui si sottolinea come nell'ambito del dibattito sui reati contro la pubblica amministrazione l'attenzione andrebbe concentrata sul versante della prevenzione amministrativa mediante un reale ed effettivo potenziamento degli strumenti amministrativi. La preoccupazione sollevata è infatti quella che le forme tradizionali del simbolismo penale non siano sufficienti a garantire l'effettività della tutela. Non si è infatti mai svolto un intervento di ampio respiro sul versante preventivo ritenendo invece opportuno incidere subito sul piano più vistoso dei reati e delle pene. Ciò premesso, si chiede quindi se la nuova formulazione dell'articolo 317 consenta di superare tale preoccupazione.

Ritiene altresì non conforme al vero affermare che l'intervento previsto dal Governo sia quasi una strada obbligata per dare seguito a quanto evidenziato dagli organismi internazionali competenti alla materia, quali, in particolare, l'OCSE e il gruppo degli Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa. Questi infatti non impongono una soluzione obbligatoria ma richiamano una serie di principi da applicare compatibilmente con gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati. Si richiede, in particolare, un intervento normativo affinché venga evitata ogni possibilità che chi compie condotte illecite in quest'ambito non ne risponda penalmente.

La formulazione del nuovo articolo 317 del codice penale, proposta dal Governo, non sembra tenere conto di tale principio considerato che viene conservata la non punibilità del soggetto « costretto ».

Occorre quindi chiedersi se tale scelta non sia clamorosamente collidente rispetto alle prescrizioni internazionali. In tale direzione andava un emendamento della collega Ferranti, poi ritirato.

Ricorda come parte della dottrina, anche con un'impostazione garantista, ha detto chiaramente che nel momento in cui si sono stigmatizzate le leggi *ad personam*, per coerenza si deve avere il coraggio di fare una riforma che non tenga conto dei processi pendenti, cosa che invece sembra stia accadendo.

Ribadisce quindi che gli organismi internazionali chiedono di superare ogni forma di non punibilità del privato: di fronte a tale impostazione la nuova formulazione dell'articolo 317 presenta dunque una serie di profili inaccettabili. Ci si sottrae infatti alla volontà del Consiglio d'Europa e si indica nella « costrizione » una forma autonoma di condotta diversa dalla « induzione », senza alcuna giustificazione.

Raffaele VOLPI (LNP), a nome del gruppo, chiede la chiusura della discussione sul subemendamento in esame, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del regolamento.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'articolo 44 del regolamento si applica nella discussione in Assemblea e, per quanto riguarda le Commissioni, solo nell'esame in sede legislativa. L'istituto non appare infatti compatibile con i lavori in sede referente, che, ancor più a seguito delle riforme regolamentari del 1997, devono essere organizzati secondo principi di economia procedurale tali da garantire che l'esame dei provvedimenti si concluda in tempo utile per assicurare il rispetto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Antonio DI PIETRO (IdV), rilevato che i lavori delle Commissioni procedono con

particolare lentezza, ritira tutti i subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo presentati dal suo gruppo, in modo da evitare che questo possa essere considerato in qualche modo corresponsabile di un eventuale ritardo nell'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, si dichiara disponibile a ritirare a propria volta i propri subemendamenti all'emendamento 9.500 del Governo, salvo eventualmente ripresentarli in Assemblea, ove ciò consentisse di arrivare alla immediata votazione del predetto emendamento.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara che il suo gruppo avrebbe auspicato sull'emendamento 9.500 del Governo una discussione rapida ancorché costruttiva, ma che, se questo non è possibile, è disponibile a ritirare i propri subemendamenti, salvo eventualmente ripresentarli in Assemblea, per arrivare in tempi utili al voto del predetto emendamento.

Enrico COSTA (Pdl) chiede alla presidenza di valutare la possibilità di una breve sospensione dei lavori che consenta di fare il punto sulla situazione.

Lorenzo RIA (UdCpTP), premesso che il suo gruppo ha presentato diversi subemendamenti migliorativi del testo del Governo, li ritira tutti, ritenendo essenziale e prioritario che il provvedimento arrivi in Assemblea nel termine previsto dal calendario dei lavori.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, illustra il suo subemendamento 0.9.500.10, che accorpa in un'unica fattispecie la corruzione e la concussione, includendo tra i soggetti attivi del reato, oltre al pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e ne raccomanda l'approvazione.

Alfredo MANTOVANO (Pdl) ricorda che le indicazioni provenienti dagli orga-

nismi internazionali riguardano la prevenzione tanto quanto la repressione della corruzione e, al momento della costituzione del Governo, che il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha istituito una commissione di studio sul fenomeno della corruzione, la quale ha reso note le proprie conclusioni in due recenti relazioni. Si chiede, quindi, per quale ragione le indicazioni contenute nelle relazioni in questione, le quali attingono a misure di contrasto preventivo della corruzione, non siano state tenute in considerazione dal Governo, il cui emendamento insiste esclusivamente sul profilo repressivo e penale. Ritiene che l'adozione di misure di prevenzione, unitamente a quelle penali di repressione, avrebbe conferito un maggiore equilibrio alla proposta del Governo e le avrebbe guadagnato un consenso più ampio.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) dopo avere preannunciato di avere intenzione di svolgere un intervento che durerà tutto il tempo necessario per approfondire adeguatamente la complessa materia in esame, fa presente come il proprio gruppo sin dall'inizio della legislatura non abbia mai utilizzato gli strumenti che il Regolamento fornisce per comprimere il dibattito parlamentare. Tale atteggiamento responsabile è stato tenuto soprattutto quando si sono discusse norme importanti. Si dichiara stupito della richiesta di chiusura della discussione avanzata dall'onorevole Volpi, ritenendo significativo che questa sia stata fatta quando il suo gruppo si trova all'opposizione e mai quando faceva parte della maggioranza. Si dichiara inoltre stupito del fatto che molti dei colleghi che oggi fanno parte della maggioranza insistano per votare immediatamente, mentre quando erano all'opposizione insistevano sistematicamente per discutere, riflettere e approfondire.

Si sofferma quindi sull'emendamento 9.500 del Governo, pur premettendo di non essere un giurista e che la sua esperienza del processo penale deriva dall'essere un giornalista che più volte è stato imputato per reati di diffamazione, anche

se tali procedimenti una volta sola si sono conclusi con una condanna. Ritiene, in particolare, che il principale errore metodologico che caratterizza l'emendamento in questione sia quello di essere espressione di un panpenalismo esasperato e inaccettabile.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Stracquadanio che le Commissioni stanno esaminando il subemendamento 0.9.500.10 della relatrice per la II Commissione e lo invita pertanto a contenere il proprio intervento in questo ambito.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) precisa di volere intervenire sull'emendamento 9.500 del Governo e non sul subemendamento del relatore per la II Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura all'onorevole Stracquadanio che, se questa è la sua intenzione, avrà senz'altro la possibilità di intervenire in seguito.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che la presenza di un parere contrario del Governo sul subemendamento 0.9.500.10 del relatore per la II Commissione rappresenti un'anomalia e sia un sintomo dell'esistenza di un serio problema politico nella maggioranza. Precisa inoltre come la richiesta di chiusura della discussione precedentemente presentata avesse il preciso scopo di superare l'ostruzionismo di quella parte della maggioranza che sta paralizzando i lavori delle Commissioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) invita l'onorevole Angela Napoli a ritirare il subemendamento 0.9.500.10.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul subemendamento 0.9.500.10 della relatrice per la II Commissione.

Francesco Paolo SISTO (Pdl) ritiene che il subemendamento della relatrice per la II Commissione, pur raccogliendo talune



indicazioni provenienti dall'Europa, sia comunque formulato in maniera non accettabile, atteso che accomuna condotte difficilmente compatibili e non prevede la punibilità dei soggetti privati. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio gruppo.

Federico PALOMBA (IdV) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul subemendamento 0.9.500.10.

Le Commissioni respingono il subemendamento 0.9.500.10 del relatore per la II Commissione.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ripropone la richiesta di una breve sospensione della seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, invita l'onorevole Costa a motivare la richiesta di sospensione ed i gruppi a pronunciarsi sulla richiesta medesima.

Enrico COSTA (PdL) chiarisce che il ritiro delle proposte emendative da parte del gruppo dell'IdV ha determinato una modifica del quadro emendativo e che tale sopravvenuta modifica rende necessario compiere nuove valutazioni ed approfondimenti.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la richiesta di sospensione sia priva di una reale motivazione e, quindi, meramente ostruzionistica.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la richiesta di sospensione possa essere accolta ove serva al PdL per condurre un esame ragionato degli emendamenti e purché la sospensione non sia superiore a dieci minuti.

Roberto RAO (UdCpTP) si esprime a favore della richiesta di una breve sospensione.

Pierguido VANALLI (LNP) non si oppone alla richiesta dell'onorevole Costa, purché la sospensione sia breve.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, dichiara di adeguarsi all'orientamento prevalente dei gruppi e quindi di non opporsi alla richiesta di una breve sospensione.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto dell'orientamento emerso dal dibattito, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.50, riprende alle 16.05.**

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede l'accantonamento del suo subemendamento 0.9.500.112.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che il subemendamento Sisto 0.9.500.112, propone una diversa formulazione della lettera *d*) del comma 1, avverte che si intendono accantonati tutti gli emendamenti riferiti alla medesima porzione di testo. Avverte inoltre che i subemendamenti Siliquini 0.9.500.5 e Contento 0.9.500.98 si intendono ritirati.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, ritira il suo subemendamento 0.9.500.11.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.9.500.74, che affronta lo stesso punto trattato dal subemendamento Bocchino 0.9.500.4, vale a dire quello delle pene accessorie da prevedere per i reati contro la pubblica amministrazione.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti in tema di pene accessorie. Fa presente infatti che il codice penale prevede pene accessorie sia in via generale, sia in via speciale e che, oltre all'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, sono possibili altre pene accessorie, quali l'estinzione del rapporto di lavoro o d'impiego. A suo avviso sarebbe necessario, per evitare deliberazioni contraddittorie, una discussione congiunta sulle diverse proposte subemendative che riguar-



dano il profilo delle pene accessorie. Preannuncia in ogni caso il proprio voto contrario sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4 in quanto ritiene che prevedere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici anche per fatti minimi sia una misura eccessiva, draconiano, contrastante con la finezza della tradizione giuridica italiana.

Federico PALOMBA (IdV), premesso che il suo gruppo ha ritirato tutti i propri subemendamenti per non contribuire a ritardare l'iter del provvedimento, chiarisce che il gruppo non intende tuttavia rinunciare a spiegare la propria posizione sulle diverse questioni in discussione. Per quanto riguarda, nello specifico, le pene accessorie, dichiara che il suo gruppo ritiene necessaria la massima severità contro il fenomeno della corruzione, il cui costo per la collettività è enorme. Ritiene pertanto che nei confronti dei soggetti condannati per questo tipo di reati si debbano irrogare le sanzioni più severe, anche quelle accessorie.

Ciò premesso, preannuncia il voto contrario sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4, motivato da una contrarietà non sul contenuto sostanziale — che, come detto, condivide — bensì sulla formulazione tecnica: il testo del subemendamento in questione fa infatti riferimento anche a una serie di reati che non sono stati ancora introdotti nell'ordinamento, ma sono per il momento previsti soltanto dall'emendamento del Governo non ancora votato.

Sottolinea in ogni caso come il suo gruppo ritenga che la corruzione e la concussione debbano essere punite nello stesso modo e come debbano essere sanzionati, insieme ai concussori, anche i concussi.

Francesco Paolo SISTO (PdL) nell'esprimere il proprio dissenso rispetto al subemendamento Bocchino 0.9.500.4, ri-

leva come la non automaticità dell'interdizione perpetua sia, a suo avviso, condivisibile.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sul subemendamento Bocchino 0.9.500.4 il parere della relatrice per la II Commissione è favorevole, mentre il parere del Governo è contrario.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bocchino 0.9.500.4.

Il ministro Paola SEVERINO ricorda che sul subemendamento Ferranti 0.9.500.74 si era rimessa alle valutazioni delle Commissioni, suggerendo per altro che lo stesso fosse riformulato sopprimendo i rinvii agli articoli 318 e 322 del codice penale e prevedendo per l'articolo 314 del codice penale un rinvio solo al primo comma.

Donatella FERRANTI (PD) esprime la disponibilità a fare un « passo indietro » sull'istigazione e sulla corruzione per abuso delle funzioni per tenere conto di quanto testé richiesto dal ministro della giustizia. Riformula di conseguenza il proprio subemendamento 0.9.500.74.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce che il suo gruppo avrebbe voluto discutere anche in Commissione le proposte subemendative presentate, ma, per una precisa scelta politica, al fine di evitare il rischio che non si riesca a votare l'emendamento 9.500 del Governo e che in Aula giunga l'articolo 9 del disegno di legge C. 4434 presentato dall'allora ministro della giustizia Angelino Alfano, ha ritirato tutti i propri subemendamenti.

Intervenendo in merito al subemendamento Ferranti 0.9.500.74, rileva come si sia dato per scontato lo « spacchettamento » previsto con l'articolo 319-*quater*, che tuttavia non è ancora stato approvato.

Manlio CONTENUTO (PdL) propone alle Commissioni di procedere all'accantonamento del subemendamento Ferranti 0.9.500.74, considerato che questo fa rife-

rimento a nuovi articoli del codice penale su cui le Commissioni non hanno ancora deliberato. Prospetta quindi l'opportunità di procedere dapprima alle votazioni dei subemendamenti che riguardano le fattispecie sostanziali.

Raffaele VOLPI (LNP) condivide la proposta di accantonamento testé formulata rilevando che forse il subemendamento in discussione non doveva essere posto in votazione considerato che fa riferimento ad articoli del codice penale che non sono vigenti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che il subemendamento in questione rientri in una logica ragionevole, che appare condivisibile.

Francesco Paolo SISTO (PdL) concorda sulla proposta di accantonamento del subemendamento in discussione in attesa della deliberazione sul nuovo articolo 319-*quater* del codice penale. Inviata inoltre il Governo a svolgere un'ulteriore riflessione in merito al subemendamento in discussione, ricordando che nella valutazione sull'articolo 317-*bis* si è ritenuto di escludere l'articolo 319-*quater* del codice penale.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene deleteri e non corretti rispetto al Governo interventi come quello testé svolto dal collega Sisto. Ricorda infatti che il Governo ha ritenuto opportuno seguire un'impostazione, che il suo gruppo ha presentato subemendamenti nel rispetto di tale impostazione e si è dichiarato disponibile a fare un passo indietro nella formulazione del subemendamento in esame per tenere conto della richiesta formulata dal ministro Severino.

Sull'accantonamento richiesto dal collega Contento, anche alla luce di quanto già deciso con riguardo ai subemendamenti che fanno riferimento alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 9 si rimette alle valutazioni delle Commissioni.

Francesco Paolo SISTO (PdL) precisa di essersi limitato a svolgere una valutazione

puramente tecnica ricordando che nell'emendamento del Governo non era presente il richiamo all'articolo 319-*quater*.

Le Commissioni deliberano di accantonare il subemendamento Ferranti 0.9.500.74.

Manlio CONTENUTO (PdL), alla luce della possibilità di valutare nel prosieguo dell'*iter* parlamentare una formulazione differente, ritira il proprio subemendamento 0.9.500.119.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, ritira il proprio subemendamento 0.9.500.12.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede l'accantonamento del proprio subemendamento 0.9.500.113 per le medesime ragioni emerse con riferimento ai precedenti subemendamenti.

Manlio CONTENUTO (PdL) chiede che si proceda all'accantonamento dei propri subemendamenti 0.9.500.120 e 0.9.500.121, così come degli altri subemendamenti che riguardano la lettera *f*) del comma 1.

Sottoscrive quindi i subemendamenti Siliquini 0.9.500.6 e 0.9.500.200, che ritira riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di accantonare i subemendamenti Sisto 0.9.500.113, Contento 0.9.500.120 e 0.9.500.121, Ferranti 0.9.500.75, Lussana 0.9.500.24 e Contento 0.9.500.99.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva come il subemendamento Ferranti 0.9.500.76 investa il tema dei limiti delle pene e ne chiede quindi l'accantonamento.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, ritiene che in questo modo, continuando ad accantonare subemendamenti, le Commissioni non arriveranno mai a votare l'emendamento 9.500 del Governo. Ritiene quindi che sia necessaria maggiore chiarezza.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che, come emerge da agenzie di stampa, la relatrice per la II Commissione ha dichiarato di non voler partecipare ad « inciuci » come quello che vi è appena stato nell'ambito dell'incontro di rappresentanti dei gruppi del Popolo della libertà e del Partito democratico con il ministro Severino. Ritiene che, se tali incontri servono a chiarire aspetti che attengono al provvedimento in esame, la relatrice andrebbe coinvolta. Il suo gruppo certamente non parteciperà a tali incontri.

Sottolinea peraltro come il ruolo del relatore non possa essere prettamente politico e suscettibile di continue modifiche negli orientamenti: forse è per tali ragioni che il provvedimento ha un *iter* alquanto tortuoso nelle Commissioni. Ricorda che il suo gruppo è intervenuto nel dibattito solo se necessario e sta lavorando seriamente sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda di aver acquisito l'assenso di tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione sulla richiesta di sospensione.

Rileva che oltretutto brevi sospensioni sono di norma utili per un confronto informale tra i gruppi o con il rappresentante del Governo così da procedere meglio nei lavori della Commissione.

Rileva come quello in esame sia un argomento certamente importante, come d'altronde lo sono tutti quelli all'esame del Parlamento: non vede quindi per quali ragioni lo si stia « caricando » di significati ulteriori. Ritiene inoltre che la politica non sia sede di scontro – come probabilmente ritiene chi parla di « inciuci » – quanto luogo di ricerca di mediazioni.

Raffaele VOLPI (LNP) precisa che il riferimento agli « inciuci » è stato fatto dalla relatrice della II Commissione e non di certo dal suo gruppo.

Donatella FERRANTI (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.9.500.76, fa presente come questo riguardi la lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 e non ha correlazione con altri

subemendamenti. Esso parte dal presupposto che il reato di concussione debba avere un'idonea sanzione penale, investendo quindi una valutazione sulla congruità della pena. Per tali ragioni chiede che si proceda alla votazione del subemendamento in questione.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, prende atto che l'esame del provvedimento in titolo da alcuni viene svolto, in parte, in Commissione e, in altra parte, sulle agenzie di stampa. È noto il percorso tortuoso del provvedimento in questione, ma resta ferma l'esigenza che l'Assemblea possa avviarne la relativa discussione nei tempi previsti. Per tale ragione il suo gruppo sta cercando di individuare soluzioni – e ringrazia per questo il ministro per la disponibilità dimostrata – affinché sia possibile concludere in tempi congrui l'*iter* in Commissione.

Per la medesima ragione, quindi, è stata chiesta una breve sospensione dei lavori così da poter procedere ad un confronto informale con il rappresentante del Governo.

Come relatrice per la I Commissione esprime un parere contrario rispetto a tutti quei subemendamenti ed emendamenti volti ad aumentare le pene minime per i reati previsti. Ricorda come il ministro Severino avesse già espresso la propria « apertura » riguardo a taluni aspetti tra cui quelli che riguardano le pene minime edittali. Il suo gruppo ritiene infatti opportuno insistere affinché non si pervenga ad un incremento delle pene minime, diversamente dalle pene massime che hanno invece un'incidenza rispetto alla prescrizione.

Federico PALOMBA (IdV) fa presente che il suo gruppo era contrario ad una sospensione dei lavori. Ritiene peraltro che legittimamente si sia deciso di svolgere un breve incontro e di questo si vedranno i risultati. Ritiene che quello in esame sia il provvedimento con maggiore valenza politica tra quelli all'attenzione del Parlamento. Esprime quindi la pro-

pria solidarietà alla collega Angela Napoli, che sta svolgendo egregiamente le proprie funzioni di relatrice senza per questo rinunciare ad esprimere le proprie opinioni politiche.

Intervenendo in merito al subemendamento Ferranti 0.9.500.76, preannuncia il proprio voto favorevole. Sottolinea infatti come i reati contro la pubblica amministrazione tradiscano il giuramento effettuato dai pubblici ufficiali e richiedano pertanto una reazione sociale, e quindi una pena, la più forte possibile. Ritiene inoltre opportuno che si proceda subito alla votazione non essendovi correlazioni rispetto ad altri subemendamenti.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come il subemendamento Ferranti 0.9.500.76 sia volto ad aumentare le pene relative all'articolo 319 del codice penale prevedendo che siano da quattro a otto anni: su questo la relatrice per la II Commissione ha espresso parere favorevole mentre il ministro si è rimesso alle Commissioni.

Il subemendamento Sisto 0.9.500.114 individua le pene edittali in questione da due a sei anni e su questo vi è stato un parere contrario della relatrice della II Commissione e del Governo.

Infine, sul proprio subemendamento 0.9.500.100, volto a ridurre da tre a due anni la pena minima in questione la relatrice per la II Commissione ha espresso un parere contrario mentre il ministro si è rimesso alle valutazioni delle Commissioni.

Ritiene che sulla materia vada svolta un'attenta riflessione tenendo conto anche delle pene previste per gli altri reati. Auspica quindi un accantonamento dei subemendamenti in questione affinché sia possibile affrontare la questione nel suo insieme, cercando di individuare una soluzione adeguata. Ciò a meno che il ministro ritenga opportuno modificare il proprio parere.

Il ministro Paola SEVERINO intende illustrare la *ratio* seguita nei pareri espressi sui subemendamenti in questione. Il Governo si è rimesso alle valutazioni

delle Commissioni per quanto riguarda le pene minime, ad accezione del peculato. Ha invece ritenuto opportuno esprimere parere contrario su tutti i subemendamenti e gli emendamenti volti a ridurre i massimi di pena previsti, per l'impatto che vi può essere sull'istituto della prescrizione.

Rileva inoltre come, a suo avviso, è quanto mai importante assicurare che l'intervento normativo in questione mantenga la propria sistematicità e razionalità: il rischio è infatti che l'approvazione di subemendamenti su singole parti tolga razionalità al sistema complessivo. Per tale ragione concorda sulla proposta di accantonamento dei subemendamenti che riguardano la misura delle pene per i reati in discussione.

Donatella FERRANTI (PD) insiste nella richiesta di votazione del proprio subemendamento 0.9.500.76, considerato che tutte le valutazioni al riguardo sono già state svolte ed è opportuno fare un passo in avanti nelle votazioni. Rileva come sulla definizione delle condotte si sia convenuto di procedere in questa fase ad un accantonamento e come la definizione dei minimi di pena riguardi un'altra questione.

Ad avviso del suo gruppo, elevare la pena per un reato che produce un danno di settanta miliardi di euro annui è quanto mai opportuno. L'aumento della pena minima per le fattispecie di particolare gravità è inoltre opportuno per garantire l'effettività delle condanne.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO intervenendo sul subemendamento Ferranti 0.9.500.76, precisa che ad un aumento di pena del reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio dovrebbe conseguire, per mantenere la coerenza del sistema, un aumento di pena anche per altri reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali sicuramente anche quelli oggetto dell'emendamento del Governo nonché di subemendamenti accantonati. Ritiene quindi che l'accantonamento della proposta emendativa potrebbe essere funzionale ad una riflessione di

sistema, volta a garantire il rispetto del principio di proporzionalità delle pene.

Donatella FERRANTI (PD) chiede che il proprio subemendamento sia posto in votazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) contesta integralmente l'impostazione dell'onorevole Ferranti, secondo la quale sostanzialmente l'aumento dei minimi di pena servirebbe a garantire l'effettività della pena e ritiene che una simile impostazione sia gravemente lesiva dei principi costituzionali alla base del diritto penale.

Oriano GIOVANELLI (PD) interrompe l'onorevole Sisto ritenendo che la posizione del gruppo del PDL sia ormai chiara e che il subemendamento debba essere posto in votazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ribadisce che ogni fattispecie di reato deve essere graduata e modulata in base alla sua gravità e che la proposta emendativa si pone al di fuori di questo sistema, prevedendo una sanzione abnorme e sproporzionata.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ricorda che secondo l'articolo 27 della Costituzione le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Rita BERNARDINI (PD) interrompe l'onorevole Sisto, invitandolo a ricordare le sue ultime affermazioni anche quando si tratti di immigrati.

Enrico COSTA (PdL) osserva che il subemendamento Ferranti 0.9.500.76 comporta un ulteriore inasprimento delle pene e ricorda di avere già evidenziato come la scelta del Governo di non esprimere un parere favorevole o contrario, ma di rimettersi alla valutazione delle Commissioni sulle proposte emendative relative ad aumenti o riduzioni di pene, potesse favorire, nel corso dell'esame di un provve-

dimento tanto delicato come quello sulla corruzione, la nascita di una maggioranza diversa da quella che sostiene il Governo. Ritiene quindi che l'eventuale approvazione del subemendamento in esame sarebbe la prova che ciò si è verificato. Invita tutti i colleghi ad un ulteriore momento di riflessione e dialogo che, senza forzature, possa condurre all'approvazione di un testo condiviso e propone che il subemendamento in esame sia posto in votazione all'inizio della prossima seduta.

Federico PALOMBA (IdV), premesso che il suo gruppo ha ritirato tutti i subemendamenti presentati per contribuire ad accelerare i lavori, a differenza di altri che hanno preferito mantenere i propri per ragioni di immagine davanti all'opinione pubblica, dichiara che il suo gruppo non intende però rinunciare a chiarire la propria posizione sulle diverse questioni e quindi ad intervenire ogni volta che lo ritenga necessario.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul subemendamento Ferranti 0.9.500.76, non perché non ne condivida il merito, ma perché ritiene che sarebbe stato più opportuno discutere di subemendamento insieme con gli altri vertenti su questa materia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione sul subemendamento Ferranti 0.9.500.76, che, a suo parere, dimostra lo stato di confusione della maggioranza e la determinazione non tanto a lavorare per un testo equilibrato, quanto a lanciare un determinato messaggio all'opinione pubblica.

Le Commissioni approvano il subemendamento Ferranti 0.9.500.76.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sono così preclusi i subemendamenti Sisto 0.9.500.114 e Contento 0.9.500.100. Quindi, come concordato nella riunione

dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 17.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

**Atto n. 466.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.25.**



ALLEGATO

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.**

**SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

*All'articolo 9, lettera g), sostituire le parole: da tre a sette con le seguenti: da quattro a otto.*

**0. 9. 500. 76.** Ferranti, Orlando, Rosso-  
mando, Tenaglia, Capano, Cavallaro,  
Samperi.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	16
Comunicazioni del Presidente .....	16

##### SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	18
AVVERTENZA .....	18

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.*

##### **La seduta comincia alle 17.25.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la XIV Commissione non ha ancora espresso il parere di competenza sul documento in esame.

Rinvia pertanto l'esame e la votazione della proposta di documento finale presentata dalla relatrice alla seduta da convocare per giovedì 24 maggio.

##### **La seduta termina alle 17.30.**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

##### **La seduta comincia alle 17.30.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 10 maggio 2012, ha concluso l'esame in sede

referente del testo unificato delle proposte di legge C. 4826 Iannaccone ed abbinata, concernente « Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali », conferendo ai relatori il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il 15 maggio è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge d'iniziativa popolare C. 5198 recante « Abrogazione dei rimborsi elettorali in occasione di elezioni per il rinnovo della Camera, del Senato, del Parlamento europeo, degli organi regionali », vertente su materia identica a quella del testo unificato delle proposte di legge C. 4826 ed abbinata.

Propone pertanto che la proposta di legge C. 5198 sia considerata ricompresa nella relazione già svolta in Assemblea.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 17.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.*

**La seduta comincia alle 17.35.**

**Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

**C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 maggio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, dichiara di aver necessità, in considerazione dell'elevato numero di proposte emendative presentate e dell'importanza e del rilievo del tema, di un maggior tempo di riflessione. Propone, quindi, il rinvio dell'espressione dei pareri alla prossima seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea delle proposte di legge in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione è previsto per lunedì 27 maggio prossimo.

Gianclaudio BRESSA (PD), concorda con la proposta del relatore, anche alla luce della fitta attività della Commissione. La delicatezza del tema richiede una attenta valutazione delle proposte emendative che potrebbero anche differire dalle posizioni espresse in sede di discussione generale.

Piorguido VANALLI (LNP) concorda sulla necessità di approfondimento. Non vorrebbe però che poi qualcuno accusasse il suo gruppo di voler perdere tempo e di rallentare l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per martedì 22 maggio, fermo restando che in tale seduta dovranno essere resi i pareri da parte del relatore e del Governo.

**La seduta termina alle 17.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 17 maggio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.45.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**SEDE REFERENTE**

*Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.*  
*C. 4998 approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.*

*Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.*

*C. 4834 cost. Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e C. 5148 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.*

*Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale.*

*C. 4664 Palomba, C. 4711 cost. Consiglio regionale della Sardegna e C. 5149 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.*

*Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.*

*C. 4856 cost. Assemblea regionale siciliana e C. 5150 cost., approvata, in prima deliberazione, dal Senato.*

ALLEGATO

**Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli).**

### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

#### ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: partiti politici, aggiungere le seguenti: e movimenti politici.*

*Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole: partiti politici o: partito, aggiungere le seguenti: e movimenti politici o: e movimento politico.*

1. 1. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

#### ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 2.

*(Natura giuridica dei partiti politici).*

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.

2. A tal fine i partiti politici:

a) organizzano la partecipazione dei cittadini alla formazione degli orientamenti e degli indirizzi sulle questioni di interesse collettivo, che verranno sostenute dai loro rappresentanti nelle sedi locali, regionali, nazionali ed europee;

b) formano i cittadini alla trattazione delle questioni di interesse collettivo e alla assunzione di responsabilità pubbliche;

c) partecipano mediante la presentazione di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli organi collegiali e monocratici dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni nonché per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

d) svolgono ogni altra attività politica coerente con le proprie finalità.

3. Nei limiti stabiliti dalla legge, i partiti ricevono rimborsi pubblici per le loro spese elettorali, nonché contributi privati fiscalmente agevolati e contributi pubblici commisurati a una quota di quelli privati per lo svolgimento delle altre attività indicate dal presente articolo.

4. Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.

2. 1. Il Relatore.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 2.

1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che concorrono con me-

todo democratico a determinare la politica nazionale.

2. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

**2. 2.** Maurizio Turco.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Natura giuridica dei partiti politici).*

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

**2. 3.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, liberamente formate da cittadini che, in modo permanente, o comunque per un periodo prolungato, intendono concorrere a determinare la politica nazionale, praticando il metodo democratico al proprio interno e nel rapporto con le altre forze politiche.

2. Un'associazione perde lo status giuridico di partito politico qualora non abbia partecipato per un periodo di sei anni con proprie liste ad un'elezione per il Parlamento nazionale, per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo o per un Consiglio Regionale.

**2. 4.** Vassallo.

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: determinare aggiungere la seguente: con metodo democratico.*

**2. 5.** Mantini, Tassone, Libè.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: politica nazionale aggiungere le seguenti: e locale.*

**2. 6.** Mantini, Tassone, Libè.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: e legislativa in ambito nazionale e internazionale.*

**2. 7.** Mantini, Tassone, Libè.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita politica, la parità di genere, l'accesso dei giovani.*

**2. 8.** Mantini, Tassone, Libè.

*Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: organizzando con la seguente: promuovendo.*

**2. 9.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: i cittadini aggiungere le seguenti: affinché siano.*

**2. 10.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

*Al comma 1 sopprimere la lettera e).*

**2. 11.** Maurizio Turco.

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: partecipando con le seguenti: organizzando la partecipazione alla vita politica.*

**2. 12.** Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: dei comuni, aggiungere le seguenti: delle province,

**2. 13.** Pastore, Bragantini, Vanalli, Volpi, Meroni.

Al comma 1, aggiungere infine, la seguente lettera:

f) favorendo il dibattito pubblico attraverso l'uso delle tecnologie informatiche.

**2. 14.** Mantini, Tassone, Libè.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

2. Ai partiti possono aderire le persone fisiche e, in qualità di sostenitori, le associazioni senza scopo di lucro.

**2. 15.** Mantini, Tassone, Libè.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Statuto dei partiti politici).

1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di

partecipazione, anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia;

e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;

f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;

g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;

n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;



o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;

p) un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

4. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.

5. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.

6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

7. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

### 3. 1. Vassallo.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a presentare copia del proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che li inoltrano alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, da istituire con la legge in materia di contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici e di misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.



1-bis. La Commissione di cui al comma 1, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni della presente legge, iscrive il partito o il movimento politico nel registro, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi della presente legge.

1-ter. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione di cui al comma 1 invita il partito o il movimento politico ad apportarvi le conseguenti modifiche.

1-quater. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione di cui al comma 1 secondo la medesima procedura.

1-quinquies. Accedono ai contributi pubblici previsti dall'ordinamento in favore dei partiti e dei movimenti politici esclusivamente i partiti e movimenti iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, fermi restando gli altri requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.

1-sexies. Ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro di cui al comma 1-bis, in quanto enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1-septies. I partiti o movimenti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi la disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica a partire dall'esercizio finanziario relativo all'anno successivo.

**3. 48.** Calderisi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'Interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

**3. 2.** Maurizio Turco.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che sono trasmessi, fino alla fine del periodo.*

**3. 3.** Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ogni partito politico destina una quota dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali alle attività necessarie a favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle donne alla politica.

**3. 4.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Al comma 2, lettera a), in fine, sostituire le parole: e la durata degli incarichi, con le seguenti: , la durata degli incarichi e le relative deroghe.*

**3. 5.** Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

*Al comma 2 lettera a) aggiungere, infine, le seguenti parole: , che sono conferiti a tempo determinato.*

**3. 6.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: , che, con esclusione di eventuali incarichi onorifici, sono conferiti a tempo determinato.*

**3. 7.** Vassallo.

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: , anche attraverso referendum o altre forme di consultazione.*

**3. 8.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: all'anagrafe degli iscritti *aggiungere le seguenti*: la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto.

**3. 9.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: nel rispetto *aggiungere le seguenti*: della trasparenza e.

**3. 10.** Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine il seguente periodo*: Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia.

**3. 11.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente*:

*d-bis*) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;

**3. 12.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, *sopprimere la lettera e*).

**3. 13.** Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

Al comma 2, *sostituire la lettera e) con la seguente*:

*e*) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli or-

gani collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

**3. 14.** Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: presenza delle, *aggiungere la seguente*: eventuali.

**3. 15.** Meroni, Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere infine le parole seguenti*: e le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini.

**3. 16.** Vassallo.

Al comma 2, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente*:

*e-bis*) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

**3. 17.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera g) *aggiungere infine le seguenti parole*: , assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

**3. 18.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

Al comma 2, *sopprimere la lettera h*).

**3. 19.** Volpi, Vanalli, Pastore, Bragantini, Meroni.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole modalità di selezione aggiungere le seguenti: , anche attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti,.

- 3. 20.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: le modalità di selezione aggiungere le seguenti: attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti.

- 3. 21.** Vassallo.

Al comma 2, lettera h), dopo le parole per i consigli regionali aggiungere le seguenti: , provinciali.

- 3. 22.** Mantini, Tassone, Libè.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

*h-bis)* il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;

- 3. 23.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: il simbolo e la denominazione del, con le seguenti: i simboli e le denominazioni che identificano il.

- 3. 24.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni.

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: le modalità con le quali, con le seguenti: le modalità e i requisiti con i quali.

- 3. 25.** Pastore, Volpi, Vanalli, Pastore, Meroni.

Al comma 2, lettera l) sostituire la parola interne con le seguenti: assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

- 3. 26.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera l, aggiungere, in fine le parole: specificando se e in quali casi è previsto il voto segreto e come si organizza per garantirne l'effettiva segretezza.

- 3. 27.** Maurizio Turco.

Al comma 2, lettera l) aggiungere, infine, le seguenti parole: assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

- 3. 28.** Vassallo.

Al comma 2 dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

*l-bis)* un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole: , e un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi.

- 3. 29.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2 sostituire la lettera m) con le seguenti:

*m)* l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità;

n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

**3. 30.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

m) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

**3. 31.** Vassallo.

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

m) l'organo competente ad approvare il bilancio e il rendiconto di esercizio a livello nazionale e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria a livello nazionale, regionale e provinciale.

**3. 32.** Mantini, Tassone, Libè.

*Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti lettere:*

n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli

esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

p) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

**3. 33.** Vassallo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

n) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

**3. 34.** Maurizio Turco.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

n) le modalità sull'ammissione, la dimissione, la decadenza e l'eventuale espulsione degli iscritti.

**3. 35.** Maurizio Turco.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

n) le modalità sull'organizzazione di eventuali elezioni primarie e le condizioni per la partecipazione e l'esclusione.

**3. 36.** Maurizio Turco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie.

**3. 37.** Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche.

**3. 38.** Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito.

**3. 39.** Vassallo.

Al comma 3, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito.

**3. 40.** Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche.

**3. 41.** Vassallo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo statuto può altresì disciplinare le modalità di selezione delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione, anche prevedendo lo svolgimento di elezioni primarie.

**3. 42.** Meroni, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.

**3. 43.** Maurizio Turco.

Sopprimere il comma 5.

**3. 44.** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Zaccaria.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Allo statuto del partito o del movimento politico sono allegati, anche in forma grafica, i simboli e le denominazioni che li identificano, tali da non essere confondibili con altri già esistenti.

**3. 45.** Vanalli, Bragantini, Meroni, Pastore, Volpi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro forma-

zione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

**3. 46.** Vassallo.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* che non possono comunque sostituire o impedire il ricorso alla magistratura ordinaria.

**3. 47.** Maurizio Turco.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

ART. 3-bis.

*(Pari Trattamento).*

1. Quando un soggetto giuridico titolare di potere pubblico mette a disposizione di partiti strutture od eroga altre prestazioni pubbliche tutti i partiti devono ricevere lo stesso trattamento.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di *referendum* e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti

e movimenti politici che hanno presentato liste di candidati o, se del caso, candidature nei collegi uninominali e ai comitati promotori di richieste di *referendum* l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.

**3. 01.** Maurizio Turco.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 1.** Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 2.** Maurizio Turco.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 3.** Tassone.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4.

*(Elezioni primarie).*

1. Lo Statuto può disciplinare la scelta di candidati al Parlamento europeo, nazionale, ai consigli regionali e alle cariche di presidente di regione, provincia e di sindaco attraverso elezioni primarie, aperte o chiuse, di partito o di coalizione, specificando modalità e procedure, senza alcun onere per lo Stato.

**4. 4.** Mantini, Tassone, Libè.

*Al primo periodo, al comma 1, sostituire le parole da:* delle proposte *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dei candidati nelle assemblee rappresentative e, ove previste dall'ordinamento elettorale, delle figure di capo della lista o della coalizione di liste.

**4. 5.** Briguglio, Giorgio Conte.



Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: depositano un apposito regolamento inserire le seguenti: e comunicano i nomi dei componenti del collegio dei garanti di cui al comma 1-bis.

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In caso di indizione di elezioni primarie, è istituito un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore. ».

4. 6. Zaccaria, Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti politici o coalizioni di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno e ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.

4. 7. Vassallo.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nello stesso giorno.

4. 8. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono

superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse. ».

4. 9. Zaccaria, Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie. Esso può altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito politico o della coalizione di partiti che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 35 per cento dei componenti del medesimo organo.

6. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o per reati contro la pubblica amministrazione, anche recependo integralmente il codice di autoregolamentazione approvato dalla Com-



missione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

7. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 1, sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti procede a dichiarare il vincitore.

8. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

9. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti nelle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'estensione del diritto di elettorato attivo anche ad altri soggetti, in particolare agli stranieri residenti, a persone di età inferiore a diciotto anni, a lavoratori e a studenti fuori sede, prevedendo che tali soggetti debbano preventivamente registrarsi per poter partecipare alle elezioni primarie. Il collegio dei garanti, entro sette giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, rende pubblico l'elenco degli elettori che vi hanno preso parte.

10. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare a una sola di esse.

11. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti.

12. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.”

**4. 10.** Vassallo.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Tutti i contributi pubblici riconosciuti ai partiti dalla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per i partiti politici che non prevedano nel loro statuto l'adozione in forma stabile, eccezionalmente derogabile solo a maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispondente, della procedura di cui al presente articolo per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste le elezioni nell'ambito di collegi uninominali. I risparmi derivanti dall'applicazione della disposizione del presente comma sono portati a copertura delle eventuali spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle elezioni primarie.

**4. 11.** Vassallo.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Istituzione e compiti della sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti).*

1. È istituita la sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti, di seguito denominata « sezione ».

2. La sezione provvede al controllo dei bilanci annuali dei soggetti di cui all'articolo 1 che godono di finanziamenti, rimborsi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente.

3. I controlli e le sanzioni saranno comminate secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati.

**4. 01.** Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.  
(Trasparenza).

1 Ciascun partito politico assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito *internet* che rispetta i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Nel sito *internet* di cui al comma 1 e in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale della Camera dei deputati, entro il 31 luglio di ogni anno, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio del partito politico corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

3. Nelle medesime forme di cui al comma precedente sono pubblicati lo statuto, il codice etico e gli eventuali regolamenti interni, i nomi dei titolari delle cariche statutariamente previste di ambito nazionale e regionale, le scadenze dei successivi adempimenti statutarî, il numero degli iscritti, le modalità per l'iscrizione al partito.

**4. 02.** Vassallo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici).

1. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per singole fattispecie,

possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni previste a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti che:

a) hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della presente legge;

c) hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei Deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi su base nazionale o alle elezioni di un consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti che godono di una qualsiasi delle provvidenze pubbliche previste dalla legge a vantaggio di partiti o movimenti politici sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

**4. 03.** Vassallo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Pubblicazione dello statuto).

1. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro

delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.

2. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.

#### 4. 04. Vassallo.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

##### ART. 4-bis.

1. Qualsiasi forma di provvidenza pubblica o agevolazione disposta a vantaggio di partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, dalla legislazione in materia, può essere erogata solo a partiti o movimenti politici costituiti e riconosciuti ai sensi della presente legge che, nelle più recenti consultazioni, hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un consiglio regionale.

#### 4. 05. Vassallo.

##### ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 5.

*(Cessazione del partito politico).*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, si considera cessata l'attività del partito politico che non presenta liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, di un consiglio regionale e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per più di un mandato consecutivamente.

2. Al momento della cessazione delle attività ovvero all'atto dello scioglimento del partito politico devono essere indicati uno o più soggetti aventi personalità giuridica senza fini di lucro a cui viene trasferito il patrimonio del partito. In mancanza di tale determinazione, il patrimonio è incamerato dallo Stato a riduzione del debito pubblico.

#### 5. 1. Vassallo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Lo statuto del partito o movimento politico deve prevedere le norme per la cessazione delle proprie attività e la destinazione di eventuali beni mobili e immobili.

#### 5. 2. Maurizio Turco.

*Al comma 1 sopprimere le parole da: ivi fino alla fine del comma.*

5. 3. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Sopprimere il comma 2.*

#### \* 5. 4. Maurizio Turco.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **5. 5.** Pastore, Vanalli, Bragantini, Volpi, Meroni.

*Al comma 2, dopo le parole: spettanti all'Italia, aggiungere le seguenti: nonché degli organi collegiali e monocratici degli enti locali e delle Regioni.*

**5. 6.** Volpi, Vanalli, Bragantini, Pastore, Meroni.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico).*

1. L'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e la pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* costituiscono condizione per poter partecipare alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali.

2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto con il proprio simbolo l'elezione di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni.

**5. 0.1** Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Costituzione delle fondazioni politico culturali).*

1. Per lo sviluppo, in Italia e all'estero, di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturali e politiche, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, ciascun partito politico costituisce una fondazione politico-culturale disciplinata ai sensi del presente articolo. I membri del Parlamento e del Governo, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri delle giunte e dei consigli regionali, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di regione non possono rivestire incarichi amministrativi, di gestione o di controllo all'interno delle fondazioni.

2. La fondazione è costituita con atto pubblico del quale fa parte integrante lo statuto. L'atto costitutivo e lo statuto devono espressamente prevedere:

a) la denominazione, la natura giuridica di fondazione politico-culturale ai sensi del presente articolo e la sede legale;

b) l'oggetto della fondazione;

c) la rappresentanza legale e i soggetti ai quali essa può essere attribuita;

d) il patrimonio e le modalità di finanziamento e di rendicontazione;

e) gli organi e le modalità di funzionamento.

3. Le fondazioni, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità e sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta, in base al controllo dei bilanci

trasmessi dalle fondazioni medesime. La mancanza dei predetti requisiti o irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta in caso di incompatibilità successive alla costituzione della fondazione e non rimosse entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte dell'organo vigilante.

4. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di erogazione di servizi ai partiti, i cui importi sono evidenziati nei bilanci delle fondazioni.

5. Tra le fonti di finanziamento necessarie al funzionamento, lo statuto delle fondazioni può prevedere:

*a)* eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;

*b)* conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione;

*c)* entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;

*d)* entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;

*e)* proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari.

6. Alle fondazioni iscritte nell'elenco cui al comma 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo 31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**5. 02.** Sposetti.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-06758 Bernardini: Sull'esclusione di alcuni impiegati direttivi dalla nomina a dirigente penitenziario .....	35
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	46
5-06759 Bernardini: Sulla carenza di organico di personale del carcere di Messina .....	35
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	48

#### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai (Seguito dell'esame e rinvio) .....	36
ALLEGATO 3 (Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	50
Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. C. 5117 Governo (Esame e rinvio) .....	36
AVVERTENZA .....	45

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**5-06758 Bernardini: Sull'esclusione di alcuni impiegati direttivi dalla nomina a dirigente penitenziario.**

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, sot-

tolineando come questa ricalchi in gran parte il testo dell'atto di sindacato ispettivo senza scioglierne il nodo fondamentale, consistente nel fatto che i soggetti che si sono rivolti al TAR hanno visto respingere i propri ricorsi mentre quelli che hanno adito il giudice ordinario hanno ottenuto il riconoscimento dei propri diritti ed il riconoscimento della qualifica di dirigenti penitenziari.

**5-06759 Bernardini: Sulla carenza di organico di personale del carcere di Messina.**

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).



Rita BERNARDINI (PD), replicando, osserva come la risposta riconosca sostanzialmente lo stato di abbandono e totale degrado nel quale versa il carcere di Messina, nel quale, tra l'altro, in violazione di quanto previsto dalla legge, la vigilanza sulle detenute è effettuata da personale maschile, non essendovi un numero sufficiente di agenti donne. Rileva peraltro come la risposta dia qualche speranza di miglioramento delle condizioni del citato carcere sul versante dell'incremento delle unità di personale, anche se sarà necessario verificare come i nuovi assunti saranno dislocati sul territorio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 Maggio 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.**

**C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento C. 3900, approvato dal Senato, e adottato come testo base (*vedi allegato 3*).

Dopo avere avvertito che l'esame degli emendamenti avrà inizio prossima settimana, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento.**

**C. 5117 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesca CILLUFFO (PD), *relatore*, preliminarmente ritiene opportuno soffermarsi sull'iter legislativo nel quale va inserito il provvedimento in esame, volto a modificare la legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Ricorda che il 1° aprile 2009, il Senato approvò il disegno di legge di iniziativa parlamentare AS 307-B (« Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento »).

Ben diciotto mesi dopo – il 26 Ottobre 2011 – il testo del disegno venne approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati. L'iter si è concluso solo il 17 Gennaio 2012, giorno in cui il Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva.

Nelle more dell'approvazione definitiva al Senato, il Governo, in data 22 dicembre 2011, è intervenuto con il decreto legge n. 212 del 2011 (recante « Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile »), anticipando l'introduzione nell'ordinamento degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Il testo del Governo riproduceva sostanzialmente le disposizioni già approvate dalla Camera dei deputati ed in attesa di approvazione in terza lettura dal Senato.

Poiché, infatti, il disegno di legge 307-B raccoglieva un ampio consenso della maggioranza, i gruppi parlamentari giunge-

vano ad un accordo inteso a favorire la rapida approvazione definitiva del disegno di legge n. 307-B, avente contenuto pressoché corrispondente al Capo I del decreto legge n. 212 del 2011.

In questa parte del provvedimento d'urgenza, in effetti, il Governo aveva fatto confluire le disposizioni del disegno di legge n. 307, approvato dal Senato quasi tre anni prima, ed in seguito modificato dalla Camera. Il Capo I del decreto legge 212/2011 e il disegno di legge n. 307-B erano sovrapponibili per quanto riguardava la parte relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Il Senato fu, dunque, costretto ad accelerare l'approvazione del disegno di legge AS 307-B. Al contempo, la Camera, in sede di conversione, decise di sopprimere dal decreto legge 212/2011 i primi 11 articoli, relativi appunto al sovraindebitamento, dati gli strettissimi tempi in cui avrebbe dovuto procedere al loro esame.

Ricorda che il predetto decreto-legge veniva emanato al fine di rimediare a gravi situazioni di sovraindebitamento che colpiscono soggetti non sottoponibili alle ordinarie procedure concorsuali, situazioni che nell'attuale contesto di crisi economica sono di molto aumentate (un recente studio realizzato dal Forum ANIA-Consumatori insieme all'Università degli studi di Milano, intitolato « La vulnerabilità economica delle famiglie », ha evidenziato come il 94 per cento delle famiglie sia in condizioni di debolezza economica e il 24 per cento abbia difficoltà nelle spese impreviste). Su questo punto appare utile ricordare che, alla luce della vigente normativa, sono soggetti alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942 (c.d. « Legge Fallimentare »), solo gli imprenditori commerciali che superino congiuntamente i requisiti quantitativi fissati dall'articolo 1 del precitato decreto ((a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la

data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Si sofferma quindi sul contenuto originario del menzionato decreto legge 212/2011.

Il Capo I era relativo alla materia del cd. sovraindebitamento e si rivolgeva a due categorie di soggetti colpiti dal sovraindebitamento: 1) debitore generico non in grado di adempiere alle obbligazioni contratte; 2) il consumatore, inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Era previsto un accordo tra debitore e creditori (almeno il 70 per cento per il debitore generico ed il 50 per cento per i consumatori) raggiunto con l'intervento di organismi di composizione della crisi. L'accordo necessitava di omologa da parte del Tribunale per produrre effetti, che potevano consistere nella dilazione dei termini di pagamento, nella cessione dei beni o nella stipulazione di nuovi mutui per adempiere ai debiti precedenti, ed in alcuni casi era prevista la nomina di un fiduciario o di un liquidatore per raggiungere il risultato. Risultato che, tuttavia, non portava mai alla esdebitazione del debitore.

Il Capo II recava, invece, una serie di modifiche alla disciplina del processo civile, al fine di ridurre il contenzioso civile, andando principalmente a modificare la legge sulla mediazione civile (D. Lgs. 28/2010) ed alcune norme del codice di procedura civile. In particolare in relazione alla mediazione civile l'articolo 12 modificava la disciplina della mediazione (D. Lgs. 4/3/2010, n. 28), rendendo più veloce la sanzione nel caso di ingiustificata mancata comparizione delle parti dinanzi al mediatore (ordinanza pronunciata dal giudice alla prima udienza di comparizione invece che con la sentenza che definisce il giudizio).

Per ripercorrere cronologicamente l'ordine delle fasi procedurali succedutesi,

ricorda che il 12 gennaio 2012 la Commissione giustizia del Senato, con l'accordo dell'Esecutivo, decide di approvare rapidamente, in sede deliberante, il disegno di legge n. 307-B e di procedere successivamente in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 212 alla eventuale modifica o correzione anche del testo di iniziativa parlamentare medio tempore pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. La proposta di legge, d'iniziativa del senatore Centaro, è stata approvata definitivamente in Commissione giustizia in sede deliberante il 17 gennaio 2012. Trattandosi di una terza lettura in sede deliberante, la proposta è divenuta legge (legge 27 gennaio 2012, n. 3; entrata in vigore il 29 febbraio u.s.). L'accordo cui si è fatto cenno in apertura si concretizzava il 1° febbraio 2012 nell'approvazione, da parte della Commissione (a cui l'Aula aveva rinviato i soli articoli da 1 a 11), dell'emendamento 1.1000 (testo 2) che sostituisce i primi 11 articoli – quelli contenuti nel capo I del decreto-legge – con ventuno articoli che, dall'articolo 1 all'articolo 11-*undecies*, disciplinano le composizioni delle crisi da sovraindebitamento soltanto del consumatore, definito come dal codice del consumatore « persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta », nonché nella profonda modifica della legge 3/2012. Il 2 febbraio 2012 l'Assemblea del Senato approvava definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge come sopra modificato.

Una modifica rilevante apportata al Senato ha riguardato, poi, la natura dell'esito della procedura che nell'impianto originario era un « accordo » tra debitore e creditori, mentre successivamente è diventato un « piano » ossia un atto unilaterale del debitore; nella legge Centaro è rimasto (si parla di) l'accordo.

Alla luce delle considerazioni appena esposte che evidenziano, a suo parere, l'assenza di linearità e la complessità di questo iter travagliato, è sorta la necessità di migliorare l'attuale testo della legge

vigente, e di integrarlo parzialmente con alcune delle disposizioni contenute nel decreto legge 212/2011.

Svolge quindi alcune osservazioni preliminari sul merito del provvedimento in esame che si propone di garantire l'accesso ai meccanismi per la ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti a favore di due categorie di soggetti: il debitore-consumatore – inteso come persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta – e il debitore che definiremo « generico » – ovvero il debitore non assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942.

Così facendo, il provvedimento conferma la *ratio* della cosiddetta legge Centaro, volta ad estendere procedure solitamente applicate nell'ambito societario o nei confronti di persone esercenti un'attività economica, a privati persone fisiche. Sistemi simili, ad esempio, si rinvennero già in numerosi paesi anglosassoni, ed in gran parte dei paesi europei. La normativa in esame, peraltro, prevede che queste procedure possano essere attivate solo su istanza del debitore.

Il provvedimento in esame ha tre obiettivi centrali: il primo consiste nell'ampliare le categorie di soggetti che possono avere accesso alle procedure previste dalla legge Centaro – per la verità creando a seconda delle categorie coinvolte, alcune differenze sul piano dei procedimenti –; il secondo è volto a regolare più compiutamente gli « organismi di composizione della crisi », chiamati a svolgere un ruolo decisivo nell'espletamento delle procedure, fungendo principalmente da raccordo tra giudice, creditori e debitore; il terzo tende al conseguimento di un esito definito delle nuove procedure, introducendo il procedimento di esdebitazione, in analogia con la normativa di cui al r.d. 267/1942.

Per quanto attiene al primo obiettivo, l'articolo 2 prevede l'introduzione – già prevista dal decreto-legge 212/2011 – della figura del « debitore consumatore », che va quindi ad affiancare quella di debitore ordinario (Legge Centaro, articolo 6.2, (a)),

inteso come debitore non assoggettabile alle procedure previste dalla normativa in materia di fallimento di cui al regio decreto n. 267/1942.

La nuova figura di « debitore consumatore », viene individuata dal disegno di legge nel « debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta » (articolo 2. 1(c)(b)).

Su questo punto non vi sono particolari osservazioni critiche, se non forse che l'addenda in questione sembra superflua, in quanto sussistono ragionevoli motivi per ritenere che la figura del debitore-consumatore già avrebbe potuto essere ricondotta alla figura di debitore prevista dalla legge Centaro. Si giungerebbe a una differente conclusione qualora il disegno di legge aggiungesse un *quid pluris* alla definizione di debitore appena richiamata. Infatti, se l'intento del legislatore fosse quello di consentire l'accesso del debitore-consumatore ad un procedimento « privilegiato », che non prevede come necessario il consenso dei creditori, al fine di dissuadere la concessione di crediti per beni « superflui », apparirebbe opportuna la menzione di tale finalità nel testo del disegno di legge, introducendo un criterio attraverso il quale sia possibile individuare la categoria di beni in questione. Infatti nella categoria di debitore-consumatore attuale, ricade contemporaneamente colui che si indebita per acquistare la camera da letto del figlio, e colui che si indebita per l'acquisto di un megaschermo al plasma di ultima generazione.

Il secondo obiettivo, tradotto nell'articolo 16 del disegno di legge, è volto a modificare la legge Centaro rafforzando l'organo-perno delle suddette procedure – ovvero gli « Organismi di composizione della crisi » – che vengono definiti come: « enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale » determinati con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Questi organi sono incaricati – *inter alia* – di: inoltrare la proposta di accordo di ristrutturazione agli uffici fiscali competenti (nuovo articolo 9); ricevere la dichiarazione scritta del consenso dei creditori circa l'accordo di ristrutturazione (nuovo articolo 11); inoltrare le comunicazioni previste attinenti il piano del consumatore (nuovo articolo 12); curare la trascrizione del decreto di omologazione del piano (nuovo articolo 12); proporre idonea persona da nominare come liquidatore per l'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore (nuovo articolo 13); predisporre una relazione indicante le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'adempimento delle obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del debitore; esprimere un giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione integrale del patrimonio (nuovo articolo 14-ter).

Il meccanismo è stato introdotto al fine di rendere meno gravoso il carico di lavoro del giudice e degli altri operatori giuridici coinvolti nei procedimenti di cui sopra. Tale finalità, tuttavia, appare poco ponderata. In primis, risulta contraddittorio prevedere la possibilità di ricorrere al sistema giustizia con ulteriori procedimenti, che facilmente si tradurranno in un ulteriore allungamento dei tempi della giustizia civile, e prevedere dei meccanismi incidentali volti a sgravare parte dei nuovi compiti affidati al giudice. Tale considerazione potrebbe essere smentita solo da una riforma complessiva volta ad aumentare significativamente l'organico dei magistrati, cancellieri ed ufficiali giudiziari, nonché ammodernare rendendo più efficienti le strutture e gli strumenti tecnici attualmente esistenti.

Al di là delle precedenti considerazioni, il meccanismo di cui sopra appare farraginoso, e difficilmente potrà comportare un effettivo sgravio del carico di lavoro del giudice, traducendosi invece in un significativo innalzamento del costo delle procedure previste dalla legge Centaro.

In proposito, per quanto riguarda il piano di ristrutturazione dei debiti, appare assai più efficiente il meccanismo previsto dall'articolo 182-*bis* del r.d. 267/1942. Infatti secondo tale disposto, l'imprenditore che intende presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti, deve allegarvi una relazione sull'attuabilità dell'accordo, redatta da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili. Su quest'ultimo punto sembra tuttavia irragionevole prevedere una simile limitazione dei soggetti abilitati alla redazione della relazione, categoria che andrebbe pertanto estesa a quella dei dottori commercialisti, avvocati e notai. Inoltre, nulla osterebbe al fatto che il soggetto scelto dal debitore all'inizio della procedura, si faccia carico anche degli altri adempimenti attribuiti agli organismi di composizione della crisi.

Il terzo ed ultimo obiettivo, fissato nel nuovo articolo 16, è quello di rendere « definitivo » l'esito delle nuove procedure, prevedendo quindi l'introduzione di un meccanismo di esdebitazione. Il giudice, infatti, dispone su istanza del debitore, la inesigibilità dei crediti anteriori all'apertura delle procedure di accordo di ristrutturazione o di omologazione del piano del consumatore. Le principali condizioni di ammissibilità sono: la cooperazione del debitore all'efficace svolgimento della procedura, e l'aver soddisfatto almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. Si noti che l'istituto in esame funge proprio da norma di chiusura, essendo volto a consentire un « *fresh start* » al soggetto coinvolto. In mancanza di una simile previsione, rimarrebbe infatti sempre aperta ai creditori la via del procedimento esecutivo per i crediti non soddisfatti, paralizzando così l'impianto di tutta la normativa in esame.

In conclusione, quindi, si segnala il pregio di aver introdotto con l'istituto dell'esdebitazione un efficiente norma di chiusura, mentre appare invece opportuna un'ulteriore riflessione sia per quanto riguarda la definizione dei debitori ammessi alle nuove procedure, che il ruolo degli organismi di composizione della crisi.

Passa quindi all'esame delle disposizioni del testo.

L'articolo 1 sostituisce la rubrica del capo II della legge 3/2012 con: « Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ». Inoltre, inserisce dopo la rubrica del capo II: « Sezione prima – Procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento ».

Infine, dopo la rubrica della sezione prima del capo II l'articolo in esame aggiunge: « 1 Disposizioni generali ».

L'articolo 2 prevede una addenda all'articolo 6 della legge 3/2012, introducendo una nuova figura di debitore-consumatore. La definizione contenuta nel testo in esame riprende quella del codice del consumo (il « debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ») escludendo però l'estraneità degli scopi con riferimento all'attività commerciale e artigianale, prevista invece dal codice. Tale figura va ad affiancarsi a quella di debitore prevista dall'articolo 3 (vedi *infra*). Per questa categoria di debitore-consumatore, è prevista l'introduzione di una procedura differenziata, disciplinata dall'articolo 11, nota come « piano del consumatore », che non prevede come necessario il consenso dei creditori ai fini dell'esecuzione della procedura. Si è già segnalato come questa dicotomia di figure di debitore sia poco chiara, e possa, a tratti, essere fuorviante. Si noti, infatti, che mentre la categoria di debitore consumatore è definita chiaramente, ed è inserita nell'articolo 6 della legge 3/2012, la categoria residuale di debitore « generico » si deve ricavare dall'articolo 7.2 della richiamata legge, come debitore non soggetto alle venticinque procedure concorsuali.

L'articolo 2, inoltre, restringe la definizione di « sovraindebitamento », che viene quindi a coincidere con « una situazione di definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, escludendo quindi la « situazione di perdurante squilibrio tra le ob-



bligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte», di cui all'articolo 6.2 della legge 3/2012.

Questa disposizione è volta a modificare l'articolo 7 della legge 3/2012, ed introduce nuovi e più dettagliati presupposti di ammissibilità per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. In particolare, l'accordo deve contenere un piano che assicuri: la soddisfazione dei titolari di crediti impignorabili; preveda le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori (anche suddivisi in classi); indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

La norma prosegue, precisando che il piano possa – sebbene la rubrica della norma parli di presupposti di ammissibilità, e non di contenuto – prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura – e qui si apre un complesso meccanismo di valutazione – «non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi».

Innovativa anche l'addenda prevedente la sola possibilità di dilazione del pagamento, per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea (quali ad esempio: le imposte indirette sulla raccolta di capitali, la tassazione degli autoveicoli pesanti e delle autovetture, o ancora, una percentuale di IVA), per l'IVA e per le ritenute operate e non versate.

L'articolo 3 prosegue, modificando il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3/2012, prevedendo che la proposta non sia ammissibile quando il debitore, anche consumatore, è soggetto alle vigenti procedure concorsuali; ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012; ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (risoluzione o revoca dell'accordo); ha for-

nito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. Si noti quindi, che il disegno di legge esclude dal proprio campo di applicazione la persona fisica soggetta alle vigenti procedure concorsuali, ma che si sia indebitata prevalentemente, o addirittura esclusivamente, per spese non inerenti l'attività professionale o imprenditoriale svolta.

Infine, la norma prevede l'applicazione delle stesse procedure anche all'imprenditore agricolo. La precisazione si è resa necessaria in quanto l'articolo 23, comma 43 del decreto legge 98/2011 (convertito con la legge 111/2011) aveva esteso a questa categoria di imprenditori, il ricorso agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del r.d. 267/1942. Tale riferimento avrebbe quindi potuto far pensare ad un'esclusione dell'imprenditore agricolo dalle nuove procedure, essendo infatti in virtù del richiamato decreto legge, un imprenditore non rientrante nei requisiti generici di ammissibilità fissati dall'articolo 7, comma 2, della legge Centaro.

L'articolo 4 abroga il quarto comma dell'articolo 8 della legge 3/2012, eliminando la possibilità di prevedere una moratoria della durata non superiore ad un anno, per il pagamento dei creditori estranei all'accordo.

L'articolo 5 è volto a modificare l'articolo 9 della legge 3/2012, regolando l'iter per il deposito della proposta di piano del consumatore, che deve essere depositata presso il tribunale, e presentata, entro tre giorni a cura di un organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (nonché agli altri enti locali) competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

L'articolo 5 prevede inoltre l'introduzione di un nuovo comma 3-bis. L'addenda comporta la necessità di allegare una relazione particolareggiata (predisposta dall'organismo di composizione della crisi) contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volon-



tariamente le obbligazioni; le ragioni dell'incapacità di adempiere del debitore; il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui ai novellati articoli 14-ter e seguenti della legge Centaro.

Questa norma affida all'organismo di composizione della crisi preposto un ruolo di fondamentale importanza. La relazione, infatti, oltre ad avere un contenuto estremamente dettagliato – e che facilmente si tradurrà in un costo significativo per il debitore – diventa indispensabile per una valutazione prima facie circa l'ammissibilità e l'opportunità di procedere al piano proposto.

Gli articoli 6 e 7 non prevedono modifiche di rilievo, tranne quella di cui all'articolo 7, consistente nell'inserimento di un nuovo comma 3-bis all'articolo 10 della legge 3/2012. La disposizione prevede che, a decorrere dalla data di emanazione del decreto, sino alla data di omologazione dell'accordo, siano sospese le azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ex articolo 10.3 della legge 3/2012, e che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice a pena di nullità.

L'articolo 8 introduce un meccanismo di silenzio-assenso nei confronti dei creditori che non abbiano fatto pervenire al giudice, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine assegnato con il decreto di cui all'articolo 10.3 della legge 3/2012, proposte di modifica al piano del debitore.

Inoltre, il disegno di legge riduce al sessanta per cento, la percentuale di creditori necessari per l'approvazione dell'accordo ex articolo 11 della legge 3/2012. Viene inoltre specificato che ai fini del calcolo del quorum, non sono computati i

creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento del credito.

L'articolo 8 prevede poi l'aggiunta di una nuova ipotesi di revoca dell'accordo, individuata nel caso in cui si siano verificati atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, ovvero vengano a mancare per qualsivoglia motivi le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il provvedimento di revoca è reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

L'articolo 9 del disegno di legge modifica l'articolo 12 della legge 3/2012, prevedendo che il giudice proceda con l'omologazione dell'accordo dopo aver accertato il quorum necessario dei creditori, dopo aver risolto le eventuali contestazioni, e dopo aver verificato l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili. In caso vi sia una contestazione dei creditori che non hanno aderito all'accordo, di quelli che ne sono rimasti esclusi, o di « qualsiasi altro interessato », il disegno di legge introduce un'ulteriore condizione per l'omologazione, individuata nell'idoneità dell'accordo a soddisfare i soggetti appena richiamati, in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria di cui ai novellati articoli 14-ter e seguenti (procedimento di liquidazione).

La norma prevede inoltre che i creditori con titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la prescritta pubblicità del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 10.1 e 10.2 della legge 3/2012, non possano procedere esecutivamente sui beni e sui crediti oggetto del piano. Questa limitazione viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili. L'accertamento del mancato pagamento è proposto con ricorso al tribunale, e il provvedimento di accoglimento o di rigetto è reclamabile.

Dopo l'articolo 12 della legge 3/2012, il disegno di legge inserisce numerose nuove disposizioni volte a regolare il c.d. « piano del consumatore », procedura a cui può fare ricorso solo il debitore consumatore.

Il nuovo articolo 12-*bis* introduce un procedimento di omologazione per certi versi simili a quello previsto per l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il giudice, dopo il deposito della proposta di piano del consumatore (nei termini previsti dal nuovo articolo 7. 1-*bis*), procede con decreto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, previa verifica di assenza di atti in frode ai creditori, disponendo altresì la comunicazione del decreto ai creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza (a cura dell'organismo di composizione della crisi). Nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti esecutivi può essere sospesa, qualora siano tali da arrecare un potenziale pregiudizio all'attuazione del piano.

Il comma terzo del novellato articolo 12-*bis* prevede, a prescindere dal consenso dei creditori, e quindi a differenza di quanto visto nel caso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, che il giudice omologhi il piano dopo averne accertato l'attuabilità e l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, purché il debitore consumatore non abbia assunte le obbligazioni oggetto del piano senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero senza aver colposamente determinato il sovraindebitamento. I creditori o terzi interessati possono opporsi all'omologazione del piano, da cui tuttavia il giudice non può sottrarsi qualora ritenga che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria prevista dai nuovi articolo 14-*ter* e seguenti.

Il nuovo articolo 12-*ter*, invece, disciplina gli effetti dell'omologazione. Essenzialmente, a partire dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ai tre anni (la cui durata precisa verrà quindi determinata dal giudice), i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o sequestri conservativi. Questi effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili, previo accertamento chiesto con ricorso al tribunale.

L'articolo 12 inserisce dopo l'articolo 12-*ter* della legge 3/2012 la e sezione relativa alla esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore ».

L'articolo 13, invece, modifica l'articolo 13 della legge 3/2012 apportando le seguenti modificazioni: la rubrica è sostituita da: « Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore »; al comma 1 dopo la parola: « accordo » sono inserite le seguenti: « o dal piano del consumatore ». Inoltre, al comma 3 del medesimo articolo, le parole: « creditori estranei » sono sostituite dalle seguenti: « crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo ». Al medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 2 e 12-*bis*, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. ».

L'articolo 14 modifica l'articolo 14 della legge 3/2012, apportando le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo la parola: « dolosamente » sono inserite le seguenti: « o con colpa grave ». Dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. ». Al comma 5 del medesimo articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ma il tribunale provvede in composizione monocratica ».

L'articolo 15 prevede l'introduzione nella legge 3/2012 di un nuovo articolo 14-*bis*, disciplinante la revoca e la cessazione degli effetti del piano del consumatore. La revoca dell'omologazione si verifica nelle ipotesi contemplate dal novellato articolo 11.5 della l. 3/2012, quindi nel caso in cui il debitore non esegua entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ovvero durante la procedura siano stati com-

più atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o siano venute a mancare le condizioni di ammissibilità previste.

La cessazione degli effetti dell'omologazione, su istanza dei creditori, si verifica invece in due ipotesi. In primis, allorché sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, o ancora qualora siano state dolosamente simulate attività inesistenti. In secundis, se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, ovvero se le garanzie non vengono costituite, ovvero ancora nell'ipotesi in cui l'esecuzione del piano diventi impossibile anche per cause non imputabili al debitore. La dichiarazione di cessazione, tuttavia, non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi.

L'articolo 16 prevede l'aggiunta di una nuova sezione, intitolata «Liquidazione del patrimonio».

La sezione introduce in primo luogo un nuovo articolo 14-ter, disciplinante il procedimento di liquidazione dei beni a cui può fare ricorso il debitore di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), ovvero il debitore non soggetto alle vigenti procedure concorsuali e che non abbia già fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad una delle procedure di omologazione di accordo di ristrutturazione o di piano del consumatore.

Alla domanda di liquidazione va allegato un inventario di tutti i crediti e beni del debitore, accompagnato da una relazione dell'organismo di composizione della crisi contenente: l'indicazione delle cause dell'indebitamento; le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere; il resoconto sulla solvibilità del debitore; l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata. Il nuovo articolo 14-decies prevede che i beni e crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione non costituiscano oggetto della stessa.

L'articolo 16 prevede l'introduzione di un nuovo articolo 14-quater, volto a disci-

plinare la conversione in liquidazione, su istanza del debitore o di uno dei creditori, della procedura di composizione della crisi o del piano del consumatore, in caso di annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti. La conversione è disposta altresì in caso di revoca o risoluzione dell'accordo, ovvero di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano per cause imputabili al debitore. La norma specifica inoltre che i beni e crediti sopravvenuti nel patrimonio, non ricadono nella procedura liquidatoria.

Ai sensi del novellato articolo 14-quinquies, la procedura di liquidazione viene dichiarata aperta dal giudice con apposito decreto. Contestualmente, egli nomina un liquidatore e dispone che non possano essere iniziate o proseguite, per un periodo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali o sequestri conservativi. Il liquidatore, prosegue il nuovo articolo 14-sexies, provvede alla formazione dell'inventario dei beni e dei crediti da liquidare, e comunica ai creditori la possibilità di partecipare alla procedura. Questi possono partecipare depositando o spedendo entro il termine stabilito dal liquidatore, una domanda di partecipazione con il contenuto di cui al nuovo articolo 14-septies. I sintesi, secondo la norma, la domanda deve contenere: le generalità creditore; la determinazione della somma su cui ci si vuole rivalere; l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; l'indicazione di un numero di telefax, indirizzo email o elezione di domicilio nel circondario del tribunale competente. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui viene effettuata la pubblicità del decreto di cui sopra sono esclusi dalla procedura (articolo 14-duodecies).

In seguito il liquidatore, ai sensi del nuovo articolo 14-octies, provvede alla formazione del passivo, e, in caso di contestazioni non superabili, ne rimette la determinazione definitiva al giudice. Segue la liquidazione del patrimonio, sulla base del programma di liquidazione così determinato, tramite il ricorso a procedure « com-

petitive» (articolo 14-*novies*). Infine, il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare (nuovo articolo 14-*decies*).

L'articolo 15 prevede disciplina, come anticipato precedentemente, gli organismi di composizione della crisi. Si è già avuto modo di discutere il ruolo e i profili critici di questi organismi.

L'ultima disposizione da esaminare disciplina il procedimento di « esdebitazione » (nuovo articolo 16). Il giudice, infatti, dispone con decreto su istanza del debitore (reclamabile ex articolo 739 c.p.c.), la inesigibilità dei crediti anteriori all'apertura delle procedure di accordo di ristrutturazione o di omologazione del piano del consumatore. Le condizioni di ammissibilità sono: la cooperazione del debitore all'efficace svolgimento della procedura, il non aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda, il non aver riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dal novellato articolo 17 (sanzioni), l'aver soddisfatto almeno in parte i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. L'esdebitazione è in ogni caso esclusa qualora sia imputabile al debitore che ha avuto accesso alla procedura di liquidazione un ricorso colposo al credito e sproporzionato alle sue capacità patrimoniali, ovvero qualora egli abbia posto in essere atti in frode ai creditori o simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favori alcuni creditori. Per i debiti fiscali che pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di ristrutturazione e di esecuzione del piano del consumatore, non opera l'esdebitazione se sono stati accertati successivamente, in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

In conclusione rileva che il disegno di legge in esame presenta indubbi pregi. Primo fra tutti, l'introduzione della procedura di liquidazione, volta a disciplinare la conversione delle procedure di ristrutturazione dei debiti e di attuazione del

piano del consumatore, e più in generale l'ampliamento dell'accesso a procedure di composizione della crisi. Un ulteriore pregio del procedimento di liquidazione è la previsione di una singola figura di liquidatore nominata direttamente dal giudice, che rende più snella ed efficiente la procedura.

Sussistono, tuttavia, ancora alcune criticità che dovrebbero essere al più presto corrette. Primo fra tutti, l'impianto scricchiolante con il quale il disegno di legge definisce le categorie di debitori, e, in secondo luogo, il ruolo degli organismi di composizione della crisi, che introducono un allungamento dei tempi delle procedure, ed un innalzamento significativo dei costi. Quest'ultimo punto potrebbe essere agevolmente corretto prevedendo una figura singola simile a quella del liquidatore. L'incarico, infatti, potrebbe essere affidato a professionisti che già ricoprono ruoli importanti nel processo esecutivo italiano, quali i dottori commercialisti, gli avvocati e i notai.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.*  
C. 1777 Di Pietro e C. 1895 Palomba.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.*

Atto n. 455.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-06758 Bernardini: Sull'esclusione di alcuni impiegati direttivi dalla nomina a dirigente penitenziario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in discussione si rappresenta quanto segue, sulla base degli elementi informativi forniti dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

La legge 27 luglio 2005, n. 154 ha delineato un nuovo assetto ordinamentale per la dirigenza penitenziaria, attribuendo all'Amministrazione la facoltà, in fase di prima attuazione, di nominare quale dirigente « il personale inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso » (articolo 4 – comma 1).

Allo stesso modo, anche il comma 2 dell'articolo 4 della citata legge ha limitato gli aventi diritto all'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, in virtù dell'inquadramento nella carriera dirigenziale, a coloro che avevano avuto accesso alle posizioni economiche C1 e C2 dei medesimi profili professionali mediante concorso pubblico.

La norma, quindi, ha individuato la posizione giuridica del personale destinatario del beneficio richiedendo, congiuntamente, l'ulteriore requisito dell'accesso mediante concorso pubblico.

In tal senso, con provvedimento 30 settembre 2005, registrato alla Corte dei Conti il 31 ottobre 2005, sono stati nominati, in attuazione delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 4, comma 1, della legge 27 luglio 2005 n. 154, 233

dirigenti, di cui 46 unità già appartenenti al profilo professionale di direttore coordinatore di servizio sociale.

In tale circostanza, il beneficio è stato attribuito, con provvedimento *ad hoc*, anche ai funzionari di servizio sociale (sette unità) che con decorrenza 1° novembre 1986 erano stati inquadrati nel profilo professionale di Direttore di servizio sociale – VIII q.f. – ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1987, n. 436, di conversione del decreto-legge n. 356 del 1987.

Tale disposizione prevedeva che « i reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 10 gennaio 1984 erano preposti alla direzione dei centri medesimi e che lo sono da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, con decorrenza giuridica dal 10 novembre 1986 ed economica dalla data del decreto di inquadramento ». Va rilevato, in proposito, che quando è entrata in vigore la legge Meduri (legge 2005 n. 154), tale personale risultava appartenere, per espressa disposizione normativa, alla carriera direttiva ed era inquadrato nella posizione economica C3 che consentiva l'ingresso immediato nella dirigenza penitenziaria. Successivamente il personale in questione, con decorrenza dal 31 dicembre 1990, è stato nominato direttore coordinatore di servizio sociale IX q.f., inquadrato nella posizione economica C3, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254.



Diversa è la situazione di quei funzionari di servizio sociale C3 che sono stati esclusi dalla legge Meduri.

L'esclusione, infatti, è stata motivata dalla circostanza che alcuni funzionari non avevano avuto accesso al profilo a seguito di pubblico concorso nella carriera direttiva, bensì a seguito di concorso nella carriera di concetto ed il loro inquadramento nella posizione economica C3 derivava esclusivamente dall'aver partecipato a dei percorsi di riqualificazione.

In altri termini, è stato escluso dall'applicazione del beneficio tutto il personale che non risultava aver avuto accesso alla categoria in questione mediante concorso pubblico, in quanto questo presupposto ha carattere assolutamente vincolante per l'Amministrazione.

In particolare, è rimasto escluso il personale assunto a seguito di concorso pubblico nella qualifica di assistente sociale, della ex carriera di concetto, che è stato successivamente inquadrato nella VII qualifica funzionale per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 8 (c.d. ricompattamento), della legge n. 312 del 1980, che aveva introdotto un nuovo

sistema di classificazione del personale, distinto non più per carriere, ma per qualifiche funzionali.

Lo stesso personale è stato poi inquadrato nella posizione economica C3, a seguito dei processi di riqualificazione, ai sensi dell'articolo 15 del C.C.N.L. del comparto ministeri che, anche in sede giurisdizionale, non sono stati riconosciuti equiparabili a dei concorsi.

Analoga situazione è riferibile a 6 direttori penitenziari, i quali non sono rientrati tra i beneficiari della normativa in questione, perché inquadrati in tale qualifica a seguito del superamento dei percorsi di riqualificazione e non per aver superato un concorso pubblico.

Per completezza di informazione, si evidenzia che avverso l'esclusione dalla dirigenza sono stati presentati, dagli interessati, diversi ricorsi in sede contenziosa, tutti vinti dall'Amministrazione ad eccezione di un ricorso presentato da un assistente sociale. Nei confronti della pronuncia emessa dal giudice di primo grado l'Amministrazione ha proposto appello lo scorso 9 marzo e l'udienza è stata fissata per il 22 gennaio 2015.



## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06759 Bernardini: Sulla carenza di organico di personale del carcere di Messina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta alle criticità segnalate dall'onorevole Bernardini con riguardo alla Casa Circondariale di Messina e con particolare riguardo alla lamentata carenza di personale di polizia penitenziaria in servizio presso quell'istituto, riferisco i dati e gli elementi informativi, che sono stati acquisiti al riguardo dal competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Dalle verifiche tempestivamente espletate risulta che la forza di polizia penitenziaria complessivamente presente nell'istituto messinese è di 221 unità, al netto dei provvedimenti di distacco in entrata e in uscita. La carenza di organico è pari a 68 unità e corrisponde, in misura percentuale, al 25 per cento della previsione tabellare. Dalle rilevazioni effettuate risulta, altresì, che a fronte delle 59 detenute donne e dei 301 detenuti uomini attualmente ristretti in istituto, sono attualmente in servizio 25 unità di personale femminile di polizia penitenziaria.

Detto ciò intendo, comunque, evidenziare che la situazione di diffusa criticità degli organici è seguita attentamente e costantemente dalla competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria che, pur nella consapevolezza dell'attuale carenza di personale in tutti i ruoli, si adopera con ogni possibile iniziativa per migliorare il lavoro del personale.

In ogni caso, faccio presente che le evidenziate esigenze del personale penitenziario della Casa Circondariale di Messina potranno essere prese in considerazione a breve, in occasione dell'assegnazione delle nuove risorse umane, pari a 1001 e 545 unità, a conclusione dei 164° e 165° corsi di formazione, i cui termini

sono presumibilmente e rispettivamente previsti per il prossimo mese di luglio e per dicembre 2012.

Per quanto concerne, invece, il lamentato aumento dei carichi di lavoro che potrebbe essere derivato dalla recente apertura presso l'ospedale Papardo del reparto ospedaliero per detenuti, mi corre l'obbligo di segnalare che – contrariamente a quanto paventato nell'atto ispettivo – la riattivazione di tale reparto ha fatto registrare notevoli benefici in termine di ottimizzazione delle risorse umane, oltre che in termini di una maggiore sicurezza.

Ed infatti, nel primo mese di operatività e cioè dal 14 marzo al 15 aprile 2012, è stato ottenuto un risparmio di circa 500 unità di personale, pari a 15 unità al giorno, rispetto al numero di personale che, nel medesimo arco temporale, avrebbe dovuto garantire gli stessi piantonamenti in corsia.

Quanto, poi, ai provvedimenti di « sorveglianza a vista », intendo ricordare che trattasi di valutazioni squisitamente sanitarie, che vengono adottate a tutela dell'incolumità personale dei soggetti nei confronti dei quali sono disposte: si è in presenza, infatti, di misure connotate da valutazioni che escludono giudizi di merito e che, nell'immediato, devono essere eseguite, attesa l'assoluta prevalenza del bene tutelato cui sono preposte.

Relativamente, infine, all'adozione di provvedimenti disciplinari, segnalo che nel carcere di Messina, dal mese di gennaio 2010 al mese di gennaio 2012, sono stati avviati 97 procedimenti.

Di questi soltanto 14 sono ancora in corso, mentre gli altri si sono conclusi: 15

con provvedimento di archiviazione; 37 con censure del direttore; 29 con sanzione del Consiglio regionale di disciplina; 2 con sanzione del Consiglio centrale di disciplina.

Ad ogni buon conio, ai fini di una complessiva valutazione del dato numerico

espresso, ricordo che la legittimità dell'esercizio del potere disciplinare può sempre essere verificata mediante l'utilizzo degli strumenti di gravame, che il diritto pone a disposizione di quanti ritengano di essere stati destinatari di un ingiusto provvedimento sanzionatorio.

## ALLEGATO 3

**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Al comma 2 lettera e) aggiungere dopo le parole: favorisce l'accesso alla professione d'avvocato le seguenti: con criteri di valorizzazione del merito.*

**1. 250.** Cavallaro.

*Sostituire il numero 3 con il seguente:*

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF e la Cassa Forense per quanto di competenza esprimono i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi individuate come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, corredati dei pareri di cui al primo periodo, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

**1. 251.** Cavallaro.

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, sentito il CNF e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.*

**1. 200.** Cilluffo.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

**1. 252.** Cavallaro.

## ART. 2.

*Sopprimere i commi 2 e 4.*

**2. 200.** Cilluffo.

*Al comma 2, sopprimere la parola: concreta.*

**2. 250.** Cavallaro.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ogni attività di assistenza e consulenza direttamente ed indirettamente legata all'attività giurisdizionale ed in cui vengano in questione l'esercizio e la tutela dei diritti anche potenziale.

Conseguentemente al sesto comma, primo periodo, sopprimere la parola: stragiudiziale.

**2. 201.** Cilluffo.

Al comma 6, dopo le parole: assistenza legale sopprimere la parola: stragiudiziale.

Conseguentemente, sopprimere da le parole: è altresì consentita sino a giuridiche.

**2. 202.** Cilluffo.

#### ART. 4.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 4.

*(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).*

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.

3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:

a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;

b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;

c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una *holding*, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;

d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;

e) le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della pro-

fessione forense e la consulenza legale deve prevedere che:

a) il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;

b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;

c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;

d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto;

e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società;

g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto

con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci *pro quota* così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrispondere alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera c) del comma precedente.

6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti.

7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci

dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.

13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.

#### 4. 150. Contento.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 4.

*(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).*

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.



3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti sti-

pulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

#### **4. 250. Cavallaro.**

##### *Sostituirlo con il seguente:*

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o attraverso la partecipazione ad associazioni tra professionisti o attraverso la costituzione di società ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e, in ragione della specialità, con le limitazioni di cui al comma 3. La partecipazione ad un'associazione o ad una società non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle associazioni professionali si applicano le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale.

3. La costituzione di società di capitali tra professionisti avente come oggetto sociale l'attività forense o la consulenza legale in ragione della specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta è subordinata alle seguenti regole:

a) deve essere specificato nella denominazione della società tra professionisti se alla società partecipano soci non professionisti;

b) il socio di capitale deve dichiarare le società controllate o collegate o il gruppo di cui fa parte e deve essere sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista, devono essere dichiarati, con comunicazione all'Ordine degli Avvocati, i patti parasociali ed i sindacati di voto, nonché ogni rapporto di collegamento tra società tra professionisti;

c) è vietata la partecipazione alle società tra professionisti delle società fiduciarie o comunque per conto terzi; è vietato che il professionista socio possa svolgere attività personale a titolo professionale esterna alla società. È vietato costituire una *holding*, anche per il tramite di società fiduciarie, che detenga una frazione o l'intero capitale di più società di professionisti;

d) è fatto divieto alla società di trattare affari o incarichi del socio non professionista o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato o che lo controlla. È fatto altresì divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti;

e) Le società devono avere come attività prevalente nel proprio oggetto sociale l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

4. L'atto costitutivo delle società di capitali tra professionisti che ha nel proprio oggetto sociale l'esercizio della pro-

fessione forense e la consulenza legale deve prevedere che:

a) Il voto in assemblea deve essere proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta. Sono vietati i patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista;

b) gli utili siano distribuiti in misura sempre proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote;

c) è possibile la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni;

d) gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale devono essere approvati con una maggioranza pari ai due terzi del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità che consenta il superamento dei limiti di quota previsti nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche. È fatto altresì divieto di emettere azioni o quote rappresentative del capitale che non consentano il voto.

e) la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovo socio di capitale deve essere prevista la clausola di gradimento da parte dei soci professionisti; non è esercitabile il recesso del socio di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio di capitale che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

f) solo i soci professionisti possono assumere cariche amministrative nella società.

g) lo statuto sociale non deve contenere norme che si pongano in conflitto

con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato.

5. La società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci professionisti ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa Forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendoli dagli utili dovuti allo stesso. La società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci professionisti, a corrisponderlo alla Cassa Forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera *c)* del comma precedente.

6. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia.

7. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *l)*. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci

dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

8. L'avvocato ed il socio non professionista possono essere associati o soci in una sola associazione o società tra professionisti che abbia nel suo oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale.

9. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

10. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

11. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

12. Le associazioni e le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale devono contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 11.

13. L'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società tra professionisti aventi come oggetto l'esercizio della professione forense e la consulenza legale può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo; la designazione del socio professionista è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificate al cliente tutte i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società,

anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati.

**4. 251.** Cavallaro.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o società.*

*Conseguentemente al secondo periodo sopprimere le parole: o ad una società.*

**4. 100.** Vitali.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 101.** Vitali.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o alle società.*

*Conseguentemente, all'ultimo periodo sopprimere le parole: o società.*

**4. 102.** Vitali.

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo sopprimere le parole: « o società »;*

*b) al secondo periodo sopprimere le parole: « e le società »;*

*c) al terzo periodo sopprimere le parole: « o della società »;*

*d) al quarto periodo sopprimere le parole: « e i soci »;*

*e) all'ultimo periodo sopprimere le parole: « o dai soci ».*

**4. 103.** Vitali.

*Al comma 5 sopprimere le parole: o società.*

**4. 104.** Vitali.

*Al comma 6 sopprimere le parole: o le società e o i soci.*

**4. 105.** Vitali.

*Sopprimere il comma 7.*

**\* 4. 106.** Vitali.

*Al comma 9 sopprimere le parole: e delle società.*

**4. 107.** Vitali.

*Al comma 10 sostituire le parole: , le associazioni e le società con le seguenti: e le associazioni.*

**4. 108.** Vitali.

*Al comma 11 sopprimere le parole: o l'associato.*

**4. 109.** Vitali.

*Al comma 12 sopprimere le parole: e le società.*

**4. 110.** Vitali.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**ART. 4-bis.**

*(Delega legislativa per l'esercizio informata societaria della professione forense).*

1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria,

secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.

2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;

*b)* l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;

*c)* l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;

*d)* l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;

*e)* l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;

*f)* l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

*g)* l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;

*h)* la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;

*i)* i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

*j)* la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;

*k)* è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

*l)* alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

*m)* è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;

*n)* la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;

*o)* la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.

**4. 0100.** Vitali.



## ART. 8.

*Sostituire l'articolo 8 col seguente:*

## ART. 8.

*(Specializzazioni).*

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

*a)* l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali e delle specificità formative imposte dall'autonomia, anche interdisciplinare, di singole materie del diritto, da aggiornare almeno ogni tre anni;

*b)* percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

*c)* in alternativa alla frequenza dei percorsi di cui alla lettera *b)* i requisiti necessari per accertare l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite nelle materie di specializzazione riconosciute, sempreché sia stata maturata una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;

*d)* le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

*e)* le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

*f)* i requisiti richiesti ai fini del mantenimento del titolo del titolo di specialista.

3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il CNF non può organizzare corsi ai sensi del comma 2, lettera *b)*, del presente articolo.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.

5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento, le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i corsi annuali per il cui conseguimento devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, organizzano con cadenza annuale, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.



7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude include espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera d).

11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano

iscritti all'albo da almeno venti anni, sulla base dell'esperienza effettivamente maturata, come pure delle conoscenze acquisite possono conseguire il titolo di specialista; con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo si determinano i requisiti ed i titoli di merito e curriculari richiesti ai fini del conferimento da parte del CNF del titolo di specialista, sentito il consiglio dell'ordine dell'iscritto.

**8. 150.** Contento.

ART. 10.

*Al comma 2, sopprimere le parola da: gli avvocati sino a: materie giuridiche*

**10.200.** Cilluffo.

ART. 11.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11.

*(Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile).*

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Con decreto del Ministero della giustizia sono fissati ogni tre anni i massimali, le condizioni generali essenziali e le

tariffe massime delle polizze a copertura della responsabilità civile degli avvocati e degli altri soggetti tenuti ai sensi della presente legge.

3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. La stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per le compagnie e società assicuratrici nel rispetto dei massimali e delle tariffe determinate ai sensi del comma 2.

**11. 250.** Cavallaro.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo del primo comma col seguente:*

L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono rendere nota al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa al momento di affidamento dell'incarico o, se richiesto, al momento della formulazione del preventivo di massima.

*Al comma 2 dopo le parole al consiglio dell'ordine aggiungere le seguenti:* nonché al cliente per gli incarichi in corso.

**11.150.** Contento.

ART. 12.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 12.

*(Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali)*

1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della

complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo manifestamente non adeguato all'opera prestata comporta la nullità dell'accordo e costituisce, altresì, illecito deontologico.

3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia.

4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.

5. Sono abrogate nelle disposizioni vigenti i riferimenti ad ogni rinvio alle tariffe professionali per la determinazione del compenso del professionista.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo che

preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

9. L'eccezione di nullità di cui al comma 2 e di cui al comma 6 non può essere sollevata decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi dallo stesso cliente o da società a lui collegate o da lui controllate.

## 12. 150. Contento.

*Sostituire con il seguente:*

### ART. 12.

*(Conferimento dell'incarico e compenso professionale).*

1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifesta-

mente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.

3. Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.

4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.

5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati

costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

**12.250.** Cavallaro.

*Sostituire con il seguente:*

1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo o massimo manifestamente non adeguato o sproporzionato all'opera prestata costituisce illecito deontologico.

3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale e per tutte le prestazioni officiose, il compenso del professionista è determinato con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia da emanare ogni due anni o con riferimento alle tariffe applicate per le specifiche prestazioni.

4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con una valutazione preventiva di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deon-

tologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati o sproporzionati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.

5. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia. Deve essere redatto per iscritto ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

6. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

7. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

**12. 251.** Cavallaro.

*All'articolo 12 sostituire:*

Il comma 2 con il seguente: « L'Avvocato è tenuto a rendere nota la complessità e la presumibile durata dell'incarico, fornendo

le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del CNF, sentiti il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del Ministro della Giustizia dell'8 aprile 2004 n. 127. ».

Il comma 5 « gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti per la magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze. Gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti nel rapporto tra cliente e Avvocato, salva la determinazione consensuale del compenso risultante da atto scritto e salvo quanto previsto dall'articolo. 5-*bis*.

Il comma 5-*bis* « consentito che con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura e della modesta entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto nell'ipotesi in cui sia modesta l'entità dell'attività professionale da svolgere, della situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un familiare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'Avvocato di tutte le spese sostenute. ».

**12.500.** Baccini.

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

« In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a

parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF. ».

**12. 101.** Vitali.

*Al comma 3, dopo le parole la complessità dell'incarico, inserire le seguenti: e a fornire, se richiesto, un preventivo di massima.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**12. 102.** Vitali.

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. I parametri di cui al comma 1, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1. ».

**12.103.** Vitali.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*12. 104.** Vitali.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, quantunque redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia. ».

**12. 105.** Vitali.



*Al comma 9, sostituire le parole: secondo le voci ed i criteri della tariffa con le seguenti: secondo i parametri ministeriali di cui al comma 1.*

**12.106.** Vitali.

*Al comma 10 sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 7 con le seguenti: degli accordi relativi alla determinazione del compenso.*

**12.107.** Vitali.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

10-bis. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile la parola « tariffe » è sostituita dalla seguente: « parametri. ».

**12.108.** Vitali.

*Alla rubrica, sostituire la parola tariffe con la seguente: parametri.*

**12. 100.** Vitali.

ART. 13.

*Sopprimere il comma 4.*

**13.200.** Cilluffo.

*Al comma 5 aggiungere le parole: salvo quanto previsto all'articolo 22-bis.*

**13. 150.** Contento.

ART. 15.

*L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

ART. 15.

*(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie*

*del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).*

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate « decreto legislativo n. 271 del 1989 » è sostituito dal seguente: « 1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari ».

2. Ai fini di garantire la preparazione e competenza specifica in materia penale dei difensori d'ufficio, il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente: « 1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza. Il Consiglio dell'Ordine provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio ».

3. Di seguito al comma 1 bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente: « 1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio ».



4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

**15. 250.** Frassinetti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART.15.

*(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).*

1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio, di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale, in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari ».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio, di cui al comma, 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza e provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, an-

che in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio ».

È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano esercitato da almeno due anni.

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:

« 1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste, di cui al comma 1, è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio ».

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

**15. 251.** D'Ippolito Vitale.

ART. 16.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con: un mese.*

**16.200.** Cilluffo.

ART. 17.

*All'articolo 17 comma 1, lettera a) dopo le parole: artistico e culturale sono aggiunte le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.*

**\*17.250.** Ronchi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: artistico e culturale, aggiungere le seguenti: e con l'esercizio dell'attività di notaio.*

**\*17. 251.** Angela Napoli.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: con poteri di gestione aggiungere la seguente: , salvo quanto previsto nella presente legge per le società tra professionisti,*

**17. 150.** Contento.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**17. 200.** Cilluffo.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: attività di lavoro subordinato aggiungere la seguente: , salvo quanto previsto nella presente legge all'articolo 22-bis.*

**17. 151.** Contento.

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: lavoro subordinato inserire le seguenti: pubblico.*

**17. 155.** Froner.

*Il comma 3 dell'articolo 18 (eccezioni alle norme sulla incompatibilità) è sostituito dal seguente:*

3. È fatta salva l'iscrizione negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 22 e 22-bis.

**18. 250.** Rossomando.

*Al comma 1, dopo le parole: 500.000 abitanti, aggiungere le seguenti parole: ; l'avvocato eletto nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo.*

**19. 200.** Cilluffo.

ART. 20.

*Sostituire con il seguente:*

ART. 20.

*(Obbligo di iscrizione alla Cassa Forense).*

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense.

2. Il consiglio dell'ordine annualmente compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza; della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica della permanenza dei requisiti o compia omissioni nel provvedervi, il CNF nomina un commissario scelto tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritto presso altri ordini, affinché provveda in sostituzione. Al commissario spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. Il regolamento della Cassa Forense stabilisce le modalità e gli importi dei versamenti previdenziali per gli avvocati sospesi di diritto o a richiesta dall'albo.

D'intesa con gli organi istituzionali di appartenenza, possono essere previste modalità specifiche di versamento figurative o forfetarie dei contributi previdenziali per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo

sociale di particolare complessità ed intensità, ove decidano di richiedere la sospensione volontaria dall'albo.

**20. 250.** Cavallaro.

*Al comma 6, sopprimere le parole da: e per gli avvocati sino a Parlamento europeo,.*

**20. 200.** Cilluffo.

#### ART. 22.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel disciplinare l'organizzazione delle rispettive avvocature, stabiliscono lo *ius postulandi* per gli enti e le società dipendenti dalle stesse.

**22. 250.** Zeller, Brugger.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

#### ART. 22-bis.

*(Avvocati dipendenti di studio legale).*

1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di avvocato, alle dipendenze altro avvocato o di società di professionisti avente come oggetto esclusivo la professione forense e la consulenza legale, possono costituire con l'avvocato o la società ed a favore esclusivo del datore di lavoro un contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato dipendente oltre che un adeguato trattamento economico.

2. Gli avvocati dipendenti presentano ogni anno consiglio dell'ordine una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la specifica individuazione degli affari legali trattati e dei compensi percepiti.

3. Gli avvocati iscritti come dipendenti da altro studio legale o da società tra

professionisti forensi sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine ed il rapporto di lavoro è esclusivamente soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.

4. I praticanti avvocati possono sottoscrivere dei contratti di apprendistato professionalizzante esclusivamente con lo studio legale presso cui svolgono la pratica, secondo le norme vigenti; il rapporto di apprendistato è soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.

**22. 02.** Contento.

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

#### ART. 22-bis.

*(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).*

1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'apparte-

nenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

**22. 03.** Rossomando.

ART. 24.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**24. 200.** Cilluffo.

ART. 25.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*25. 100.** Vitali.

ART. 27.

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: consecutivamente fino a: anno con le seguenti: per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando siano trascorsi un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.*

**27. 200.** Cilluffo.

*Al comma 10, dopo le parole: e assistenza forense, aggiungere le seguenti: di membro del Consiglio istruttore di disciplina e membro del Collegio giudicante.*

**27. 201.** Cilluffo.

ART. 28.

*Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina: Consiglio territoriale di disciplina, ovun-*

*que ricorrano, e sostituire la parola: elegge con la seguente: nomina.*

**28. 100.** Vitali.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da; elegge sino a: dall'articolo 49.*

**28. 200.** Cilluffo.

ART. 29.

*Sopprimere il comma 5.*

**29. 200.** Cilluffo.

*Al comma 5 sostituire le parole: degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento con le seguenti: dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF, ridotti al 50 per cento.*

**29. 1.** Cilluffo.

ART. 32.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.*

**\*32. 100.** Vitali.

*Sopprimere al comma 2 le parole in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila.*

**\*32. 150.** Contento.

*Sopprimere al comma 2 il periodo Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia*

riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto.

**32. 151.** Contento.

*Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.*

**32. 101.** Vitali.

ART. 33.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: le tariffe professionali con le seguenti: la revisione dei parametri per la liquidazione del compenso di cui al comma 2 dell'articolo 12.*

**33. 100.** Vitali.

ART. 34.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 34.

1. Il CNF pronuncia in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali.

**34. 200.** Cilluffo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.*

**34. 100.** Vitali.

ART. 35.

*Sopprimere i commi 1, 2, e 4.*

**35. 200.** Cilluffo.

*Al comma 2 sostituire le parole: dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali con le seguenti: dei Consigli territoriali di disciplina.*

**35. 100.** Vitali.

*Al comma 5, sopprimere le parole: non giurisdizionale.*

**35. 201.** Cilluffo.

ART. 36.

*Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:*

Il Consiglio Nazionale forense si divide in due sezioni una disciplinare ed altra sezione amministrativa. La sezione disciplinare svolge le esclusivamente le funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 33 e di cui all'articolo 34; i componenti della sezione disciplinare del CNF sono incompatibili con lo svolgere ogni altra funzione o competenza attribuita al CNF. Il numero dei componenti di ciascuna sezione e le modalità di elezione degli stessi sono regolate per ciascuna sezione dall'articolo 32 ai commi 2 e 3.

**36. 150.** Contento.

ART. 38.

*Sostituire l'articolo 38 con il seguente:*

ART. 38.

*(Accordi tra Ministero dell'istruzione, università e ordini forensi).*

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

3. Il Ministero dell'Istruzione, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.

**38. 251.** Cavallaro.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.

**38. 250.** Cavallaro.

ART. 39.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 39.

*(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).*

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento tecnico e giuridico, a contenuto teorico e pratico, del praticante

avvocato finalizzato a fargli conseguire, nella consapevolezza del ruolo dell'avvocato nella società e nella giurisdizione, le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il Ministro della giustizia disciplina con regolamento, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, e acquisiti il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario e il parere del CNEL per gli aspetti di carattere economico e sociale:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente Consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea;

d) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, definite d'intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di assicurare al praticante avvocato un'adeguata formazione sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Presso il Consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le disposizioni previste dall'articolo 16.



5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, può comportare la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, i primi sei mesi del tirocinio potranno svolgersi, in presenza di apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il MIUR, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il CNF e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

6. Il tirocinio può essere svolto:

1) presso un avvocato, con funzioni di *dominus*;

2) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

3) in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, per un periodo non superiore a sei mesi, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

4) presso uffici giudiziari aventi sede nel distretto di Corte di appello cui appartiene l'Ordine di iscrizione, per un periodo non superiore ad un anno;

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di *dominus* per più di due praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore. Il praticante avvocato può esercitare attività professionale anche presso altro avvocato che ne faccia richiesta, In tali casi il *dominus* deve esserne informato e il praticante svolge l'attività in sostituzione sotto il controllo e la responsabilità del delegante, dal quale riceve un giusto compenso per l'apporto professionale prestato.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.

**39. 200.** Cilluffo.

*Sostituire l'articolo 39 con il seguente:*

ART. 39.

*(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).*

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati,

l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 16.

4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.

7. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, può essere riconosciuto con apposito contratto al praticante avvocato una indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

**39. 250.** Cavallaro.

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*1-bis.* Il tirocinio professionale in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra il CNF e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alla durata di sei mesi, può essere svolto, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi. La durata del tirocinio non può mai essere inferiore a dodici mesi di effettiva pratica presso uno studio legale.

**39. 150.** Contento.

*Al comma 5, sostituire la parola: ventiquattro con: diciotto ed aggiungere subito*

*dopo le parole: , salvo quanto previsto al comma 1-bis,*

**39. 151.** Contento.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.*

**39. 100.** Vitali.

*Al comma 6 lettera b), sostituire le parole: per non più di dodici mesi con: per non più di sei mesi*

**\*39. 152.** Contento.

*Al comma 6 aggiungere la seguente lettera:*

*d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi.*

**39. 250.** Cavallaro.

*Al comma 8, sostituire il periodo:*

« Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorsi il primo anno, l'avvocato, l'associazione professionale o la società tra professionisti, riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio » con il seguente: « Al praticante avvocato è dovuto, ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta

decorsi non più di sei mesi dall'inizio della pratica. Tale compenso è esclusivamente soggetto alla contribuzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. ».

**39. 153.** Contento.

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: decorso il primo anno con le seguenti: decorsi i primi sei mesi*

**39. 101.** Vitali.

ART. 41.

*Sopprimerlo.*

**41. 200.** Cilluffo.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 41.

*(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).*

1. Il tirocinio professionale può essere svolto, per un periodo non superiore a un anno, anche frequentando con profitto corsi di formazione a contenuto professionalizzante.

2. Il Ministro della giustizia sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali disciplina con regolamento:

1) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle Facoltà di Giurisprudenza e di altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di corsi, di regola, su base distrettuale e tendenzialmente a carattere gratuito, garantendo altresì e la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

2) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in

quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca nonché la legislazione relativa alle modalità di esercizio della professione di avvocato;

3) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per la verifica finale del profitto che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato.

**41. 201.** Cilluffo.

*Sostituire con il seguente:*

ART. 41.

*(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).*

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.

2. Il CNF disciplina con regolamento:

a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti

giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;

c) i contenuti formativi dei corsi di formazione devono includere la deontologia forense e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario;

d) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.

4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.

5. Il CNF vigila sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.

#### **41. 150.** Contento.

*Sostituire con il seguente:*

#### ART. 41.

*(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).*

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.

2. Il CNF disciplina con regolamento:

a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricompendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico e le teorie e tecniche di comunicazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca, la deontologia e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché le materie attinenti all'organizzazione dello studio professionale anche nei suoi aspetti fiscali e previdenziali;

b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;

c) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.

4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.

5. Il CNF vigila sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.

#### **41. 250.** Cavallaro.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Al tirocinio svolto presso uno studio professionale, può essere affiancata la frequenza, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge ».

#### **41. 100.** Vitali.



*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: per l'intero biennio con le seguenti: nei diciotto mesi.*

**41. 101.** Vitali.

ART. 43.

*Al comma 1, sostituire le parole: il biennio con le seguenti: il periodo.*

**43. 100.** Vitali.

*Aggiungere il seguente comma:*

4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi cinque anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.

**43. 150.** Contento.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

4. Il certificato di compiuto tirocinio e il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 perdono ogni efficacia decorsi dieci anni dal loro rilascio se non sono seguiti dal superamento dell'esame di stato o dall'iscrizione all'albo, salvo per quest'ultimo caso la sussistenza di una giusta causa impeditiva.

**43. 250.** Cavallaro.

ART. 44.

*Sostituire l'articolo 44 con il seguente:*

ART. 44.

*(Disposizioni generali).*

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, per la prova di preselezione e per gli esami orali e presso un'unica sede nazionale in Roma da designare con il decreto del Ministro della giustizia per le prove scritte. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

**44. 250.** Cavallaro.

ART. 45.

*Sostituire l'articolo 45 con il seguente:*

ART. 45.

*(Esame di Stato).*

1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione, due prove scritte ed in una prova orale.

2. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame distrettuale. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Non è ammessa l'assegnazione di formulari o test a risposta multipla o altre forme di selezione informatica. Il Ministro di Giustizia con proprio regolamento disciplina le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.

3. Le prove scritte consistono nella redazione di due elaborati, riguardanti il diritto e la procedura civile, il diritto e la



procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.

4. Le prove scritte si svolgono in un'unica sessione nazionale una volta l'anno in Roma, indetta con decreto del Ministro della Giustizia.

5. La prova orale si svolge per ciascun candidato nella sede distrettuale in cui ha svolto la prova di preselezione o, in caso di esonero dalla stessa, in quella presso la quale ha svolto il tirocinio; in caso di periodi di tirocinio svolti in più sedi si considera quella in cui il praticante risulta iscritto al momento del compimento della pratica.

6. Nella prova orale il candidato deve dimostrare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto fallimentare.

7. La prova di preselezione si conclude con un giudizio succintamente motivato di idoneità o inidoneità a partecipare alla sessione d'esame di stato per l'abilitazione professionale, senza alcun punteggio numerico.

8. Le prove scritte sono valutate mediante punteggio numerico e sintetica motivazione riassuntiva, nella quale se necessario si annotano anche le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di (...) punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle due prove scritte, un punteggio compless-

sivo di almeno punti (...) e un punteggio non inferiore a punti (...) in ciascuna prova.

9. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle preselezione e delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

10. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

11. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

12. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia

alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

13. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

14. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

15. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

**45. 250.** Cavallaro.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione e due prove scritte ed in una prova orale. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Il Ministro di Giustizia regola ai sensi dell'articolo 1 le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.

**45. 150.** Contento.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41,

l'esame si articola nella prova scritta di cui al successivo comma 2, lettera c) e nella prova orale

**45. 101.** Vitali.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Per coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 41, l'esame consiste nella sola prova orale

**45. 100.** Vitali.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. I candidati possono accedere alle prove scritte solo se hanno superato con esito positivo la prova di preselezione di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 41. La prova scritta riguardante la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La prova scritta riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato si svolge con il l'ausilio dei testi di legge con citazioni giurisprudenziali senza commenti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

**45. 151.** Contento.

*Al comma 10, sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale*

**45. 102.** Vitali.

*Sopprimere il comma 13.*

**45. 200.** Cilluffo.

## ART. 46.

*Sostituire l'articolo 46 con il seguente:*

## ART. 46.

*(Commissioni di esame).*

1. La commissione nazionale d'esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente scelti fra i magistrati di cassazione anche in pensione; un effettivo e un supplente scelti fra i professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una commissione distrettuale avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio e con la medesima composizione delle commissioni principali sottocommissioni nazionali e sottocommissioni distrettuali per gruppi sino a cinquecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione, del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, del CNF e

degli organi di disciplina nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della Giustizia può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione nazionale rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia permanente ai fini dell'iscrizione negli albi.

**46. 250.** Cavallaro.

## ART. 47.

*Sopprimerlo.*

**47. 200.** Cilluffo.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è condizionato fino a: 41 con le seguenti: resta disciplinato dalle disposizioni vigenti, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.*

**47. 100.** Vitali.

## ART. 48.

*Sopprimere l'articolo.*

**48. 200.** Cilluffo.

## ART. 49.

*Sostituire gli articoli da 49 a 61 con i seguenti:*

## TITOLO V

## PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

## CAPO I

## NORME GENERALI

## ART. 49.

*(Consigli distrettuali di disciplina).*

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali compresi nel distretto; ciascun consiglio dell'ordine elegge un numero di membri del consiglio distrettuale disciplinare pari alla metà dei suoi componenti, arrotondata per difetto. Per l'elezione, ciascun consigliere dell'ordine può indicare non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dare notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale

di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

## ART. 50.

*(Procedimento disciplinare e notizia del fatto).*

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 71.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto;

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

## ART. 51.

*(Contenuto della decisione).*

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni radiazione.

ART. 52.

*(Sanzioni).*

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 75. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 53.

*(Rapporto con il processo penale).*

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valu-

tazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

ART. 54.

*(Riapertura del procedimento).*

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.



3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

## ART. 55.

*(Prescrizione dell'azione disciplinare).*

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 68, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

## ART. 56.

*(Divieto di cancellazione).*

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

## ART. 57.

*(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale).*

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 63, comma 4, il presidente del consiglio di

strettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

## CAPO II

## PROCEDIMENTO

## ART. 58.

*(Procedimento disciplinare).*

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'incolpazione,



ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'incolpato contiene: 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) la data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni

delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e

i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo,

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

#### ART. 59.

*(Sospensione cautelare).*

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non delibera il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al

consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché gli dia esecuzione.

ART. 60.

*(Impugnazioni).*

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso entro trenta giorni dal deposito della sentenza avanti il CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della Corte di Appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale della corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

ART. 61.

*(Esecuzione).*

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto, è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

**49. 155.** Contento.

## ART. 49.

*Sostituire l'articolo 49 con il seguente:*

## ART. 49.

*(Consigli territoriali di disciplina).*

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio territoriale di disciplina.

2. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, ciascun Consiglio dell'Ordine nomina il Consiglio territoriale di disciplina.

3. Il Consiglio territoriale di disciplina è composto da sette membri, nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari.

4. La carica di membro del Consiglio territoriale di disciplina è incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'Ordine e con quella di Consigliere nazionale, nonché con quella di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio territoriale di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica.

5. Il Consiglio territoriale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.

6. Il Consiglio territoriale di disciplina è organo dell'Ordine territoriale ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine.

7. Nella riunione di insediamento, convocata dal presidente del consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

8. I componenti del Collegio territoriale di disciplina possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

9. Per la validità delle riunioni del Consiglio territoriale di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

10. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese per il funzionamento dei Consigli territoriali di disciplina.

11. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al competente Consiglio territoriale di disciplina.

**49. 100. Vitali.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## « ART. 49.

*(Consiglio di disciplina).*

1. La funzione disciplinare è esercitata dal Consiglio di disciplina, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello.

2. Il Consiglio di disciplina è composto dal Consiglio istruttore e dal Collegio giudicante, nell'ambito del quale una sezione è destinata a deliberare solo sulle richieste di archiviazione o di rinvio al dibattimento disciplinare.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da avvocati, con anzianità non inferiore ai dieci anni, che non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare. Ciascun Consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i membri del Collegio di disciplina in numero e con le modalità previste con regolamento del

CNF, adottato a norma del comma 14. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto ed ogni consigliere dell'ordine esprime il voto di preferenza in numero non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, arrotondato per difetto; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

6. La riunione di insediamento del Consiglio di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine territoriali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio di disciplina elegge, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti il presidente e il segretario, designa i membri componenti del Consiglio istruttore e del Collegio giudicante e ne elegge i presidenti. Al Presidente del Consiglio di disciplina sono attribuiti compiti organizzativi e di coordinamento.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina è composta da membri effettivi e da supplenti, mediante criteri predeterminati, disciplinati, nel numero e con le modalità previste, con regolamento del CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, adottato a norma del comma 14.

8. Il Collegio giudicante si articola in più sezioni, composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a cinque oltre due supplenti. Il Consiglio di disciplina designa i membri delle sezioni che compongono il Collegio giudicante, compresi quelli della sezione deliberante sulle richieste di archiviazione o rinvio al dibattimento, nominandone il relativo presidente. Le designazioni e le nomine avvengono sulla base di criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Ministro della giustizia, adottato a norma del comma 14, che determina il numero dei componenti del consiglio di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti agli ordini territoriali del distretto.

9. La carica di componente delle Sezioni del Collegio giudicante è incompatibile con quella di componente del Consiglio istruttore. Sussiste, inoltre, incompatibilità, nell'ambito del Collegio giudicante, tra le funzioni di componente delle Sezioni giudicanti e della Sezione che delibera sulle richieste di archivi azione o di rinvio al dibattimento.

10. Ciascuna Sezione giudicante delibera in composizione collegiale di tre persone e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e nel caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

11. Alle attività del Consiglio istruttorio e del Collegio giudicante di disciplina non possono partecipare componenti eletti dal Consiglio dell'ordine di appartenenza della persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata nel procedimento trattato. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura penale, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Il regolamento del CNF, adottato a norma dell'articolo 14, disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.



13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine territoriali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, disciplina con regolamento i criteri di designazione e nomine e il funzionamento, l'organizzazione e i criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente ».

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 51, comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina con le seguenti: Consiglio di disciplina;*

*b) all'articolo 61, comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante con le seguenti: Consiglio di disciplina competente per il procedimento.*

**49. 200.** Cilluffo.

*Sostituire l'articolo 49 con il seguente:*

ART. 49.

*(Consigli distrettuali di disciplina).*

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti da tutti gli avvocati dei consigli dell'ordine compresi in ciascun distretto, che eleggono tra loro il presidente.

3. Il Ministro della Giustizia sentito il C.N.F. con apposito regolamento disciplina il numero e le modalità di elezione dei componenti dell'organo di disciplina, tenendo conto della necessità di garantire

una partecipazione di genere, di consentire un voto limitato a non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da cinque supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dare notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF.

**49. 250.** Cavallaro.

ART. 50.

*Sostituire l'articolo 50 con il seguente:*

ART. 50.

*(Competenza).*

1. La competenza del Consiglio territoriale di disciplina è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

2. Nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circoscrizionale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, è competente il Consiglio territoriale di disciplina istituito presso il Consiglio dell'Ordine distrettuale.



Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

3. Nell'ipotesi in cui l'indagato, l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio territoriale di disciplina, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

**50. 1.** Vitali.

ART. 51.

*Sostituire l'articolo 51 con il seguente:*

ART. 51.

*(Azione disciplinare).*

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio territoriale di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al corrispondente Consiglio territoriale di disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in

merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette la notizia al Consiglio territoriale di disciplina nel termine di cui alla lettera a).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio territoriale di disciplina. E in ogni caso fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al comma 2, lettera a).

4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

**51. 100.** Vitali.

*Sopprimere il comma 4.*

**51. 200.** Cilluffo.

ART. 53.

*Al comma 1, sostituire le parole: Consiglio istruttore con le seguenti: Consiglio territoriale e sopprimere le parole da: e assegna a indagato.*

*Conseguentemente, al comma 2, al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: collegio istruttorio con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina;*

*Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: collegio di appartenenza con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina;*

*Conseguentemente, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: collegio istruttorio con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina.*

**53. 100.** Vitali.

*Al comma 5, sopprimere le parole da: al CNF sino a: sanzione e sostituirle con le seguenti: a norma dell'articolo 56.*

**53. 200.** Cilluffo.

#### ART. 54.

*All'articolo 54, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire la parola: istruttore con la seguente: territoriale;

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4, sostituire le parole da: « dell'Ordine » a « giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

d) al comma 5, sostituire le parole da: « dell'Ordine » a « giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

e) al comma 6, sostituire le parole da: « dell'Ordine » a « Giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina » e sopprimere le parole: « al consiglio istruttore di disciplina »;

f) al comma 6, lettera c), sostituire le parole: « collegio giudicante » con le seguenti: « Consiglio territoriale di disciplina »;

g) al comma 6, lettera e), sostituire la parola « collegio » con la seguente: « Consiglio »;

h) al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola « collegio » con la seguente: « Consiglio »;

i) al comma 8, sostituire le parole da « dell'Ordine » a « giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

l) al comma 11, sostituire la parola « collegio » con la seguente: « Consiglio »;

m) al comma 13, sopprimere le parole « del collegio »; al terzo periodo sopprimere le parole « , al consiglio istruttore di disciplina »; all'ultimo periodo, sostituire le parole da « dell'Ordine » a « Giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

n) al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da « dell'Ordine » a « Giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina » e, al secondo periodo, sopprimere le parole da « o » a « giudicante »;

**54. 100.** Vitali.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: competente sino a in.*

*Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:*

al comma 4, sopprimere le parole da: « presidente » sino a: « in »;

al comma 5, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

al comma 6, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

al comma 8, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

al comma 13, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

al comma 15, sopprimere le parole da: « consiglio » sino a: « in »;

**54. 201.** Cilluffo.

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione, pari a venti giorni, che decorre dalla notifica della decisione all'interessato.

**54. 200.** Cilluffo.

#### ART. 55.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: consiglio sino a: in.*

**55. 200.** Cilluffo.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.*

**55. 100.** Vitali.

ART. 56.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

ART. 56.

*(Impugnazioni).*

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso alla Corte d'appello del distretto da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. Il ricorso si propone nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.

4. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.

5. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.

6. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.

7. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

**56. 200.** Cilluffo.

*All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sopprimere le parole « , e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento;

b) al comma 2, sopprimere le parole « e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina »;

c) al comma 3, sostituire le parole « opera il Collegio giudicante » con le seguenti: « è istituito il Consiglio territoriale di disciplina ».

Vitali.

ART. 57.

*Al comma 2 sostituire le parole: Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell'ordine costituito in Collegio giudicante hanno con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina ha.*

**57. 1.** Vitali.

ART. 58.

*All'articolo 58, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera b), sostituire le parole da « dell'Ordine » a « Giudicante » con le seguenti: « territoriale di disciplina »;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole « dell'Ordine » con le seguenti « territoriale di disciplina »;

c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

**58. 1.** Vitali.

ART. 59.

*Nella rubrica dell'articolo eliminare la seguente parola: volontaria.*

**59. 200.** Cilluffo.

ART. 60.

*Al comma 1, sostituire le parole: consiglio dell'ordine con le seguenti: Consiglio territoriale di disciplina.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: In tale caso il consiglio territoriale di disciplina prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto.*

**60. 100.** Vitali.

ART. 61.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. La decisione emessa dal Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza di cui all'articolo 56 sono immediatamente esecutive.

*Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:*

il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l'impugnazione, per le decisioni del Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 56.

*al comma 3, sopprimere la parola: CNF e sostituire con le seguenti: Consiglio di disciplina.*

**61. 200.** Cilluffo.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: dell'Ordine a Giudicante con le seguenti: territoriale di disciplina.*

**61. 100.** Vitali.

ART. 62.

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Consigli istruttori con le seguenti: territoriali.*

**62. 100.** Vitali.

ART. 64.

*Al comma 2, sostituire le parole: del secondo anno con le parole: dell'anno.*

**64. 200.** Cilluffo.

## **III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e comunitari)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	94
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 17 maggio 2012.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
9.05 alle 9.20.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 473 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	96
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 474 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	97
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 475 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	98

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo C. 278 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	99
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> ) .....	100
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo – A (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i> ) .....	103
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 e abb. – A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	105

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 (Rilievi alle Commissioni I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	106
--	-----



Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole con osservazione</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 e abb. - A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti</i> ) .....	108
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	117

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 473.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione - Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, ricorda preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati alla tabella 1 allegata alla legge stessa, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di

previsione di ciascun Ministero interessato. Segnala altresì che il comma 3 del medesimo articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base in cui confluiscono gli importi dei contributi statali è quantificata annualmente in sede di legge finanziaria in Tabella C. Il riparto dei contributi così stabiliti è effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro competente, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul cui schema è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. In proposito, ricorda che gli enti beneficiari dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze sono la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto e l'Istituto di contabilità nazionale. Nella tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 gli enti e istituti interessati dalla ripartizione dei contributi di competenza del Ministero dell'economia e finanze erano originariamente individuati nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nell'Opera campana dei caduti di Rovereto. Ad essi l'articolo 80, comma 53, della legge finanziaria per il 2003 ha aggiunto, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale, mentre l'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato soppresso dall'articolo 28 del decreto legge n. 112 del 2008, che ha previsto l'istituzione dell'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), cui sono state trasferite le funzioni e le risorse finanziarie, strumentali e di personale di una serie di enti, tra cui l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, osserva che gli schemi di decreto n. 473 e 474 recano le proposte di riparto, rispettivamente, per l'anno 2010 e per l'anno 2011 degli stanziamenti iscritti in conto residui 2010 e 2011 sul capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, relativo ai contributi in oggetto. Segnala, al riguardo, che gli schemi di decreto risultano del tutto identici a due precedenti schemi di decreto presentati dal Governo alle Camere lo scorso anno concernenti il riparto dello stanziamento relativo ai contributi agli enti del Ministero dell'economia per l'anno 2010 e per l'anno 2011, sui quali la V Commissione bilancio della Camera ha espresso nulla osta. Rileva, tuttavia, che il Ministero dell'economia non ha proceduto al riparto delle disponibilità di bilancio, ritenendo che la procedura per l'emanazione dei due decreti di ripartizione non fosse perfezionata, in considerazione del fatto che la 5a Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere su tali schemi.

Esprime quindi forti dubbi in merito all'effettiva impossibilità per il Governo di procedere comunque all'assegnazione dei fondi, una volta decorso il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, rilevando come il tal modo l'inerzia delle Commissioni produrrebbe effetti equivalenti alla espressione di un potere di veto rispetto ad atti, nella fattispecie amministrativi che rientrano nell'esclusiva responsabilità del Governo. Segnala che il Governo ha comunque ritenuto di dover nuovamente presentare, unitamente allo schema concernente il riparto per l'anno 2012, nello stesso contenuto, gli schemi di decreto contenenti le proposte di ripartizione degli stanziamenti relativi all'anno 2010 e 2011, iscritti in conto residui sul

capitolo 1613 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012.

Per quanto riguarda lo schema di decreto riferito all'anno 2010, fa presente che si prevede la destinazione alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto di 22.519 euro, mentre all'Istituto di contabilità nazionale sono attribuiti 3.365 euro. Come precisato nella relazione allo schema di decreto, il riparto delle risorse complessive tra gli enti è effettuato in misura proporzionale rispetto al contributo originario, secondo le medesime percentuali utilizzate gli anni precedenti.

Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sullo schema in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 474.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, richiamando, per quanto attiene ai profili di carattere generale, il contenuto della propria relazione sull'atto n. 473, fa presente che lo schema di decreto in esame è del tutto identico allo schema di decreto legislativo trasmesso lo scorso anno dal Governo, sul quale la Commissione ha già espresso nulla osta, ribadendo le proprie perplessità in merito agli effetti attribuiti del Governo alla mancata espressione del parere. Nel segnalare che, con-

fermando la percentuale di ripartizione applicata negli anni precedenti, alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto sarebbero attribuiti 15.924 euro, mentre all'Istituto di contabilità nazionale spetterebbero 2.388 euro, propone di esprimere nulla osta sullo schema in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

Atto n. 475.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, richiamando, per quanto attiene ai profili di carattere generale, il contenuto della propria relazione sull'atto n. 473, fa presente che lo schema in esame, confermando la percentuale di ripartizione applicata negli anni precedenti, alla Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto sarebbero attribuiti 10.870 euro, mentre all'Istituto di contabilità nazionale spetterebbero 1.630 euro. Propone di esprimere nulla osta sullo schema in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, considerata l'esiguità degli importi dei quali si prevede la ripartizione, dovrebbe seriamente valutarsi l'opportunità di un'iniziativa legislativa dei compo-

nenti della Commissione volta a sopprimere il meccanismo di attribuzione delle risorse, i cui oneri amministrativi rischiano di superare i benefici per gli enti destinatari dei contributi.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, concorda con il presidente.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 8.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 maggio 2012. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.**

**Nuovo testo unificato C. 124 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2012.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che, in data 12 aprile 2012, la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 124 e abbinate, recante norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di una settimana. Fa presente che il relativo termine di presentazione è scaduto lo scorso 19 aprile. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che, allo stato, la relazione tecnica richiesta non è ancora disponibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel chiedere al rappresentante del Governo di farsi carico di sollecitare la trasmissione della relazione tecnica, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.**

**Ulteriore nuovo testo C. 278 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2012.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda che in data 4 aprile 2012 la Commissione ha avviato l'esame dell'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278 e abb., recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di venti giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 24 aprile. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento, sottolineando come esso rechi interventi molto attesi dal mondo della sanità per i loro effetti positivi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la relazione tecnica è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, riservandosi di rappresentare quanto comunicato dal sottosegretario al presidente della XII Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**Testo unificato C. 2618 e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, ricorda che in data 4 aprile 2012 la Commissione ha avviato l'esame dell'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 278 e abb., recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale e ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di venti giorni. Fa presente che il termine per la presentazione è scaduto lo scorso 24 aprile. Chiede, pertanto, al Governo se sia disponibile la relazione tecnica, al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che, allo stato, la relazione tecnica richiesta non è ancora disponibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel chiedere al rappresentante del Governo di farsi carico di sollecitare la trasmissione della relazione tecnica, rinvia il seguito del provvedimento ad altra seduta.

**Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.**

**Testo unificato C. 1172 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rolando NANNICINI (PD) *relatore*, con riferimento all'articolo 3, relativo ai compiti attribuiti al servizio veterinario pubblico e ai responsabili degli animali, giudica opportuno acquisire chiarimenti circa il possibile impatto organizzativo e finanziario delle norme che estendono ai gatti e alle colonie feline gli obblighi di registrazione attualmente previsti soltanto per i cani. In particolare, considerata l'entità significativa delle popolazioni animali da sottoporre a registrazione anagrafica, ritiene che andrebbero chiarite le modalità di finanziamento delle spese connesse all'applicazione dei microchip, all'inserimento nella banca dati e alla gestione dell'anagrafe. Ciò sia nel caso dei privati cittadini responsabili degli animali sia nel caso del servizio veterinario pubblico, che è inoltre tenuto ad iscrivere all'anagrafe i gatti delle colonie feline e i cani randagi. Riguardo alle comunicazioni di cessione, di smarrimento e di ritrovamento degli animali di affezione, giudica opportuno che il Governo chiarisca se i compiti individuati dalla norma siano già esercitati dal servizio veterinario pubblico. Rileva, infatti, che l'esercizio di tali attività presuppone l'utilizzo di appositi uffici, a cui dedicare personale e strutture, preposti alla raccolta, elaborazione e conservazione delle comunicazioni pervenute. Relativamente all'articolo 4, recante anagrafe degli animali di affezione e banca dati nazionale, ribadisce la richiesta di chiarimenti in precedenza formulata con riferimento all'articolo 3, circa il possibile impatto delle norme che estendono ai gatti gli obblighi di registrazione attualmente pre-

visti solo per i cani. Con riferimento all'istituzione del registro dei produttori di *microchip*, giudica opportuno che il Governo fornisca, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, gli elementi necessari a verificare la compatibilità della disposizione con la clausola di invarianza degli oneri prevista dal testo. Con riferimento all'articolo 5 recante disposizioni in materia di soccorso degli animali, osserva che l'attribuzione al Servizio veterinario pubblico delle funzioni di soccorso per gli animali appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. In merito all'articolo 7, relativo all'attività di prevenzione e controllo delle morsicature, fa presente che le attività previste dalla disposizione costituiscono una facoltà per le regioni e non un obbligo. Relativamente all'articolo 8, recante presidi di igiene urbana veterinaria e formazione, ferma restando la richiesta di chiarimenti già formulata con riferimento al possibile impatto finanziario del nuovo sistema di anagrafe, ritiene necessario che il Governo chiarisca se i compiti assegnati dai commi 1 e 2 agli enti del servizio sanitario nazionale in materia di servizi veterinari rientrino fra quelli attualmente svolti da tali enti e se, di conseguenza, le disposizioni in esame possano essere attuate a parità di effetti finanziari rispetto alla normativa vigente. Riguardo al comma 3, giudica necessario acquisire una quantificazione degli effetti finanziari determinati dalle attività di formazione degli studenti in medicina veterinaria. Inoltre, con particolare riferimento all'utilizzazione di una quota delle risorse stanziata dalla legge n. 434 del 1998, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a chiarire l'attuale destinazione di tali risorse e, conseguentemente, la loro effettiva disponibilità per la nuova finalizzazione indicata dal testo. Riguardo al comma 4, che prevede attività di formazione universitaria presso le strutture di accoglienza per cani e gatti, andrebbe chiarito a carico di quali soggetti le relative convenzioni do-



vrebbero essere finanziate. Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni in materia di cani randagi o ritenuti pericolosi, segnala che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo con riferimento ai seguenti aspetti: il comma 5 non precisa a carico di quale soggetto debbano essere sostenute le spese di mantenimento presso le strutture di ricovero nel caso dei cani ritenuti pericolosi e confiscati ai proprietari; riguardo all'obbligo di tenuta del registro dei cani pericolosi, non è chiaro se si tratti di un'attività già attualmente esercitata dalle strutture del servizio veterinario pubblico; il comma 10 non precisa con quali modalità dovrebbero essere determinate le tariffe per la frequenza dei corsi di formazione in modo tale che l'intero costo gravi sui proprietari dei cani. Relativamente agli articoli 10 e 26, recanti disposizioni in materia di canili e gattili sanitari, segnala che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'impatto delle previsioni di cui al comma 1 rispetto al servizio veterinario pubblico, al fine di chiarire se tali norme abbiano un contenuto effettivamente innovativo.

Analogamente, con riferimento al comma 4 andrebbe chiarito, al fine di escludere effetti finanziari, se la funzione di osservatorio epidemiologico sia già attualmente esercitata dai gattili e canili pubblici. Riguardo all'individuazione di precisi parametri per le strutture di ricovero, osserva che tale previsione può comportare oneri a carico dei canili e dei gattili pubblici, per le eventuali necessità di adeguamento. Segnala inoltre che effetti onerosi potrebbero determinarsi in relazione all'obbligo, per le strutture pubbliche, di garantire un servizio di reperibilità, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. Su tali aspetti giudica comunque opportuno acquisire chiarimenti dal Governo. Relativamente all'articolo 11, recante disposizioni in materia di rifugi, osserva che le norme sulla conformità tecnico-strutturale dei rifugi e sulle prestazioni obbligatorie di assistenza veterinaria, con la presenza di medici veterinari accreditati ed esperti in medicina comportamentale, appaiono suscettibili di deter-

minare effetti onerosi con riferimento ai rifugi di natura pubblica. Relativamente all'articolo 12 in materia di affidamento dell'animale in caso di morte del proprietario, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione possa comportare maggiori oneri in termini di aggravio dell'ordinaria attività dei tribunali. Con riferimento agli articoli 14 e 15 relativi ai compiti dei comuni, ritiene che andrebbe chiarito se dalla previsione di obblighi o di responsabilità in capo ai comuni possa derivare effetti onerosi per la finanza pubblica, ovvero se si tratti di obblighi già rientranti – in base alla normativa vigente – nella responsabilità dei predetti enti. Relativamente all'articolo 16, recante disposizioni in materia di impiego di cibo residuo per animali, ritiene che non vi siano osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma del Governo, che l'applicazione della legge n. 155 del 2003 non comporti effetti negativi a carico della finanza pubblica. Relativamente all'articolo 17 recante disposizioni in materia di attività economiche, osserva che l'obbligo per le regioni di organizzare corsi di formazione potrebbe determinare oneri a carico della finanza pubblica. Gli altri compiti previsti dalle disposizioni appaiono rientrare nelle attività già attualmente svolte dal servizio pubblico veterinario. Sul punto giudica in ogni caso opportuna una conferma del Governo. Con riferimento all'articolo 21 relativo ai cimiteri per animali di affezione, rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare un aggravio di competenze a carico dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche in considerazione del limite di tempo posto per l'espressione del prescritto parere. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 21, recante disposizioni riguardanti casi di avvelenamento di animali di affezione, giudica opportuno che il Governo precisi se le attività e i compiti delineati dalle disposizioni in esame e la relativa tempistica rientrino nelle competenze già attualmente attribuite agli istituti zooprofilattici ed al sindaco. Diversamente, gli



obblighi in esame potrebbero determinare effetti onerosi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 26, relativo alla medicina sanitaria di base, fa presente di non avere rilievi da formulare dal momento che le disposizioni prevedono una facoltà e non un obbligo in capo alle regioni, da attuare con risorse proprie. Relativamente all'articolo 28, in materia di vigilanza e attività delle guardie zoofile, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'organizzazione, da parte delle regioni, dei corsi di formazione per le guardie giurate zoofile. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se l'attribuzione al personale del servizio veterinario pubblico delle funzioni di polizia giudiziaria possa costituire il presupposto per l'assegnazione al medesimo personale di emolumenti aggiuntivi e determinare un impatto organizzativo con riflessi negativi sull'ordinaria attività di controllo. Relativamente all'articolo 29 recante disposizioni riguardanti le associazioni per la protezione degli animali, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo in ordine alla tipologia dei registri e degli albi regionali cui la norma fa riferimento. Andrebbe inoltre chiarito se l'iscrizione a tali registri possa comportare l'accesso, da parte delle organizzazioni iscritte, a provvidenze di tipo finanziario ovvero al diritto a benefici fiscali per i contribuenti che effettuino erogazioni in favore delle stesse. Con riferimento all'articolo 30, recante disposizioni in materia di poteri sostitutivi, osserva che la norma non prevede che gli oneri conseguenti all'esercizio del potere sostitutivo da parte del prefetto siano coperti a valere sulle risorse dei comuni inadempienti: potrebbero pertanto determinarsi oneri per il bilancio dello Stato. Sul punto giudica necessario acquisire un chiarimento del Governo. Relativamente all'articolo 31 in materia di programmazione degli interventi per la prevenzione del randagismo, segnala che sarebbero opportuni chiarimenti del Governo sulle modalità specifiche di attuazione delle misure previste dalle disposizioni in esame, con partico-

lare riferimento alle modalità di finanziamento. Con riferimento agli articoli 35 e 38 recanti disposizioni in materia di sanzioni, osserva che l'articolo 5, comma 6, della legge n. 281 del 1991, abrogata dal testo in esame, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative affluiscono al Fondo per l'attuazione della medesima legge. Tali disponibilità sono ripartite tra le regioni secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 6 maggio 2008. L'abrogazione di tale normativa, che non viene riproposta nel testo in esame, comporta quindi il venir meno di entrate che, a legislazione vigente, sarebbero confluite nei bilanci delle regioni. Sul punto giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Relativamente all'articolo 37 in materia di finanziamento degli interventi disposti dal testo, allo scopo di verificare l'idoneità delle somme autorizzate dalla normativa vigente ad assicurare la copertura degli oneri recati dal testo unificato in esame, giudica necessario che il Governo fornisca dati e parametri dettagliati utili ai fini della quantificazione delle singole voci di spesa previste dalle disposizioni. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 434 del 1998 sono iscritte nel capitolo 5340 dello stato di previsione del Ministero della salute. La suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità. La legge di stabilità per il 2012 prevede uno stanziamento di 779.000 euro per l'anno 2012 e di 335.000 euro a decorrere dall'anno 2013. A tale proposito, ferma rimanendo l'identità delle finalità alle quali sono destinate le medesime risorse, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se le suddette risorse siano congrue a far fronte alla nuova disciplina prevista dal provvedimento. Occorrerebbe, inoltre, valutare se rimettere la copertura del provvedimento ad un meccanismo che non garantisce uno stanziamento minimo sia compatibile con la natura degli oneri derivanti dalle sue diverse disposizioni. Dal punto di vista formale, segnala, comunque, che la disposizione andrebbe riformulata aggiornando il riferimento alla

legge di stabilità per il 2012. Infine, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente in norma il quantum delle risorse iscritte in bilancio per il finanziamento della legge n. 434 del 1998 del quale è previsto l'utilizzo, anche se l'ammontare delle suddette risorse, iscritte in bilancio come spese rimodulabili, potrebbe essere modificato nel corso dell'esercizio finanziario. Alla luce di queste considerazioni, esprime apprezzamento per il contenuto e la stesura del provvedimento, ritenendo necessario un approfondimento sui suoi profili finanziari, che auspica possa concludersi in tempi ragionevolmente contenuti.

Lino DUILIO (PD) osserva come la materia oggetto del provvedimento sia meritevole di interesse, evidenziando, come lo stanziamento di cui al provvedimento in esame rischi di essere insufficiente, specie rispetto al numero effettivo di animali randagi effettivamente presenti sul nostro territorio. Invita quindi il relatore ed il Governo ad un supplemento di riflessione per valutare la congruità della copertura.

Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Duilio in ordine alla criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario, evidenzia che le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per il controllo del randagismo sono assai rilevanti e rappresentano un onere spesso insopportabile, specialmente per i comuni di minori dimensioni. Nel ritenere, pertanto, necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, osserva come, al fine di reperire le risorse necessarie alla sua copertura finanziaria, potrebbe valutarsi la possibilità di concedere ai comuni la facoltà di istituire una tassa sugli animali da compagnia, di importo massimo fissato dalla legge statale, osservando come ciò consentirebbe anche un migliore monitoraggio del numero di tali animali.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel concordare in linea di principio con

l'istituzione di una nuova tassa sugli animali domestici, rileva come sia opportuna la predisposizione di una relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Claudio D'AMICO (LNP) esprime il proprio totale disaccordo rispetto all'introduzione di una nuova tassa, rilevando come, tra le tasse introdotte dal Governo Monti, manchi solo quella sull'aria.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ricorda come la tassa in discussione fosse già presente nell'ordinamento per poi essere soppressa. Concorda con la richiesta di relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone alla Commissione di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, la richiesta di una relazione tecnica sul provvedimento, da trasmettere nel termine ordinario di 30 giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

#### **Legge comunitaria 2012.**

#### **C. 4925 Governo – A**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che in riferimento al disegno di legge comunitaria esiste una specifica procedura di esame parlamentare disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento e che secondo tale procedura, alle Commissioni in sede consultiva è riconosciuta la capacità di approvare emendamenti da trasmettere alla Commissione politiche del-

l'Unione europea, competente in sede referente, la quale li può respingere unicamente per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Fa presente tuttavia che, in base alla prassi, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria da parte della Commissione bilancio non si procede alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e alla votazione degli stessi, in quanto si ritiene preferibile esprimere le valutazioni della Commissione in ordine ad eventuali modifiche al testo del provvedimento attraverso l'inserimento di condizioni nella relazione sul disegno di legge, poiché, le condizioni contenute nei pareri espressi dalla Commissione assumono una particolare valenza procedurale. Ricorda, peraltro, che nel prosieguo dell'esame del disegno di legge comunitaria la Commissione sarà chiamata ad esprimersi sugli emendamenti presentati presso la Commissione XIV, ivi compresi quelli approvati dalle Commissioni di settore, aventi profili finanziari e trasmessi dalla stessa alla Commissione bilancio. Alla luce di tali considerazioni, avverte che, come negli scorsi anni, non verrà stabilito un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge comunitaria e la Commissione potrà quindi procedere all'approvazione della relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la propria proposta di relazione.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, richiamando i contenuti della propria relazione introduttiva, formula la seguente proposta:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2012 (C. 4925);

rilevata la necessità di spostare la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, dall'allegato A all'allegato B al fine di consentire che il relativo schema di decreto legislativo sia sottoposto al parere

delle Commissioni parlamentari competenti con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame;

considerato che occorre coordinare l'attuazione della richiamata direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, con le disposizioni di cui alla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che riserva alla legge di cui al nuovo articolo 81, sesto comma, della Costituzione, tra l'altro, l'istituzione di un Organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'adozione di specifiche regole di bilancio;

delibera di riferire favorevolmente,

con le seguenti condizioni:

*All'Allegato A, sopprimere le parole:* 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013);

*Conseguentemente, all'Allegato B, aggiungere, in fine, le parole:* 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (scadenza 31 dicembre 2013).

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis (*Criterio direttivo di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri*). – 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, anche il seguente criterio direttivo specifico: coordinare l'attuazione del capo IV della direttiva con le disposizioni della

legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, da approvare entro il 28 febbraio 2013, cui sono riservate in particolare l'istituzione di un organismo indipendente, al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione sull'osservanza delle regole di bilancio, nonché l'introduzione di specifiche regole di bilancio. ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sulla relazione proposta dal relatore.

La Commissione approva la relazione proposta del relatore.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la propria proposta di parere.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata per le parti di propria competenza la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5);

valutata positivamente l'analiticità delle informazioni recate dalla relazione rispetto alla posizione italiana sui diversi

temi dell'azione del Governo presso le istituzioni europee e per la determinazione delle relative politiche;

ritenuto che l'esame della relazione possa costituire un importante strumento di controllo a disposizione del Parlamento per valutare a in sede consuntiva i risultati della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

rilevato che, in questa ottica, la Relazione consente di verificare *a posteriori* l'efficacia della partecipazione del Parlamento alla fase ascendente di formazione del diritto dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.**

**C. 4826 e abb. – A ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato nella seduta del 15 maggio.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, fa presente che, al momento, non sono ancora pervenute le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato sulle proposte emendative approvate dalla I Commissione e propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma che le richiamate proposte emendative sono al vaglio della Ragioneria generale dello Stato e le relative valutazioni saranno trasmesse in tempi rapidi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta che sarà convocata 15 minuti dopo il termine delle votazioni previste nella seduta antimeridiana dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 9.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 9.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

**Atto n. 466.**

(Rilievi alle Commissioni I e II).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Alberto GIORGETTI (PdL), *relatore*, illustra brevemente il contenuto dello schema di decreto legislativo, ricordando come la Commissione europea abbia avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione per il mancato recepimento della direttiva in esame, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi

terzi il cui soggiorno è irregolare. Quanto ai profili finanziari del provvedimento, richiama il contenuto della relazione tecnica, che fornisce elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria del recepimento della direttiva, in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo. Propone, pertanto, di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.**

**Atto n. 463.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, ricorda che nel corso della seduta del 9 maggio 2012, l'onorevole Borghesi ha chiesto chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 12 dello schema di decreto in oggetto. In proposito, evidenzia che tale articolo introduce nel codice delle comunicazioni elettroniche gli articoli 14-*bis* e 14-*ter*, concernenti, rispettivamente, il riesame delle limitazioni esistenti e il trasferimento o affitto di diritti individuali d'uso delle radio frequenze. Con riferimento, in particolare, al nuovo articolo 14-*bis* del codice



delle comunicazioni elettroniche, rileva che lo stesso prevede che il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possano consentire, fino alla data del 25 maggio 2016, ai titolari di diritto d'uso delle radiofrequenze, concessi prima del 30 giugno 2011 e che rimarranno validi fino alla predetta data del 25 maggio, di richiedere un riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 14, commi da 4 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, come novellato dal presente schema di decreto. Considerato che la relazione tecnica non prende in considerazione tale disposizione e che la relazione illustrativa si limita a una mera descrizione della stessa, andrebbe approfondita la portata dell'articolo 14-*bis*, volto a chiarire se il procedimento di riesame di cui sopra consenta la possibilità, per gli attuali titolari dei diritti d'uso di una frequenza, di utilizzarla con ogni tecnologia disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, eventualmente determinando un aumento del valore delle concessioni in essere. Premesso che il comma 4 dell'articolo 14-*bis* stabilisce che le misure adottate in applicazione del medesimo articolo non concedono alcun nuovo diritto d'uso, rileva che non vengono tuttavia fornite indicazioni in ordine alla trasformazione dei diritti esistenti. A suo avviso, potrebbe pertanto risultare opportuno specificare, al citato articolo 14-*bis*, che qualora la procedura del riesame delle limitazioni esistenti determini un aumento apprezzabile del valore delle concessioni in essere, debba essere corrisposto allo Stato, da parte dei titolari dei relativi diritti d'uso, un congruo canone.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, richiamando le osservazioni già svolte nella seduta del 9 maggio 2012, esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (atto n. 463);

preso atto della conferma, da parte del Governo, in merito all'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rispetto ai compiti ad essa assegnati,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula la seguente osservazione:

al fine di garantire un utilizzo proficuo delle radiofrequenze con conseguenti benefici per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere che qualora la procedura di riesame delle limitazioni esistenti – disposta dal nuovo articolo 14-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 – determini un aumento apprezzabile del valore economico delle concessioni in essere aventi ad oggetto le radiofrequenze, sia introdotto l'obbligo per i beneficiari di corrispondere all'erario un congruo canone.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 9.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.



**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.**

**C. 4826 e abb. — A ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso la Commissione bilancio ha esaminato la relazione tecnica, richiesta dalla Commissione medesima, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, per inidoneità della copertura finanziaria indicata all'articolo 4, comma 1, e per assenza di copertura finanziaria dell'articolo 8, comma 2. Il Comitato dei nove della Commissione di merito, nella medesima giornata, a seguito di un lavoro istruttorio di natura informale svolto dai relatori in collaborazione con gli uffici della Camera e del Governo, ha approvato 21 emendamenti volti in parte a superare le criticità evidenziate dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica. Rileva quindi che la Commissione

dovrà ora procedere all'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, osserva in primo luogo come sia stato ridotto dal 38 al 24 per cento, nel 2013, e al 26 per cento, a decorrere dal 2014, l'ammontare delle detrazioni fiscali relative alle contribuzioni volontarie relative ai partiti politici ed alle ONLUS che erano all'origine delle censure rivolte dalla Ragioneria generale dello Stato agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 2, del testo inizialmente trasmesso dalla I Commissione. Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, relativo alle ONLUS, ricorda che il testo all'esame dell'Assemblea contiene una norma di delega legislativa e risulta del tutto sprovvisto di copertura finanziaria.

Segnala, pertanto, che gli emendamenti 2.502 e 9.500 della Commissione di merito sono appunto volti a porre rimedio alle criticità evidenziate. Segnala, in proposito, come il primo di tali emendamenti, nel modificare la misura della detrazione d'imposta nei termini suesposti, preveda un onere finanziario valutato in 8,7 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 6,1 milioni a decorrere 2016, che trova copertura nei risparmi determinati della riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti previsti a legislazione vigente. La norma di copertura è inoltre corredata da una clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi della quale, qualora l'onere stimato risulti inferiore a quello effettivo, ritiene che si dovrà procedere ad una riduzione di pari importo della quota dei contributi destinati ai partiti a titolo di cofinanziamento. In altri termini, qualora aumentasse la contribuzione privata ai partiti, evidenzia che diminuirebbe quella pubblica e l'onere per le casse dello Stato rimarrebbe invariato. Relativamente al secondo di tali emendamenti, osserva che esso, nel modificare la misura della detrazione d'imposta nei termini suesposti, prevede un onere finanziario valutato in 47,4 milioni di euro per l'anno 2014, 37,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 33,2 milioni di euro a decorrere dal 2016, che trova copertura nei risparmi determinati

della riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti previsti a legislazione vigente. La norma di copertura è inoltre corredata da una clausola di salvaguardia finanziaria ai sensi della quale, qualora l'onere stimato risulti inferiore a quello effettivo, all'ulteriore onere si provvederà utilizzando un apposito fondo costituito da quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti non utilizzati a copertura delle due disposizioni in esame. Riguardo ad entrambe le proposte emendative, rileva come, applicando il procedimento e le ipotesi proposte dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica depositata in data 15 maggio 2012, si determinerebbe un onere maggiore in termini di competenza. In proposito osserva tuttavia come le stime contenute nella relazione tecnica ipotizzassero, in particolare, un raddoppio della propensione alla contribuzione volontaria in favore dei partiti politici e delle ONLUS conseguente ad un'elevazione della detrazione d'imposta di ben 19 punti percentuali. Pertanto, a fronte di un incremento della detrazione più contenuto, pari a 7 punti percentuali, proposto dagli emendamenti in questione, considera ragionevole ritenere che la propensione ad effettuare contribuzioni volontarie sia destinata ad aumentare in misura assai più contenuta. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di fornire una quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 2.502 e 9.500 e di chiarire se essi possano trovare compensazione nei risparmi derivanti dall'articolo 1 del provvedimento. Riguardo all'emendamento 9.500, rileva come nel parere occorrerà chiarire, attraverso una specifica condizione, che, per quanto riguarda le ONLUS, la detrazione d'imposta pari al 19 per cento continuerà ad applicarsi sino al 31 dicembre 2012. Qualora il Governo confermi la congruità della quantificazione degli oneri previsti dagli emendamenti 2.502 e 9.500 e l'idoneità della relativa copertura finanziaria, ritiene di poter esprimere un parere favorevole sul testo a condizione che siano approvati i suddetti emendamenti. Infine, sempre con riferimento al testo all'esame

dell'Assemblea, segnala che l'emendamento 6.502 supera i rilievi relativi al comma 3 dell'articolo 6, che non indicava espressamente che ai componenti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata.

Con riferimento agli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo le proposte emendative, che appaiono prive o carenti di idonea quantificazione o copertura. In primo luogo, ricorda l'emendamento Brugger 1.216, che sopprime le disposizioni transitorie per l'erogazione dei rimborsi riferiti alle elezioni svoltesi tra il 2008 e il 2011. Sottolinea come la soppressione di tale disciplina transitoria e la contestuale abrogazione delle disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi elettorali, prevista dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Rileva, poi, che l'emendamento Brugger 1.217 sopprime la disposizione che prevede la riduzione di un ulteriore 50 per cento dei rimborsi riferiti alle elezioni svoltesi tra il 2008 e il 2011, rappresentando che la soppressione di tale disciplina transitoria e la contestuale abrogazione delle disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi elettorali, prevista dal comma 3, è suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria. Osserva, poi, che l'emendamento Maurizio Turco 2.204 sopprime il comma 2 che garantisce il rispetto del limite di spesa dei contributi ai partiti nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti a ciascun partito o movimento politico, mentre l'emendamento Maurizio Turco 2.210 prevede una serie di disposizioni fiscali e di agevolazioni per i partiti e i movimenti politici senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria.

Passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In particolare, rileva che l'emendamento Vannelli 1.2 sopprime le disposizioni in ma-

teria di rimborsi elettorali contenute nella legge 3 giugno 1999, n. 157, abrogando tra l'altro anche la copertura finanziaria di tale legge, che contiene anche altre disposizioni onerose, come l'articolo 4, che modificava la normativa in materia di detrazione delle erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF ai finanziamento dei partiti e movimenti politici. Al riguardo, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla nuova agevolazione fiscale, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, unitamente alla relativa copertura finanziaria, non appare possibile determinare gli oneri derivanti dalla proposta emendativa e, conseguentemente, non è possibile verificare se essi trovino copertura nei risparmi derivanti dalla soppressione dei rimborsi elettorali; con riferimento agli emendamenti Donadi 1.219 e 1.218, rileva che essi sopprimono le disposizioni in materia di rimborsi elettorali contenute nella legge 3 giugno 1999, n. 157, mantenendo solo quelle relative al rimborso delle spese per le consultazioni referendarie. Per altro verso, si prevede un rimborso, rispettivamente di 500 mila euro e un milione di euro, per le spese sostenute in occasione delle campagne elettorali relative alle Camere, al Parlamento europeo e ai Consigli regionali, senza peraltro precisare se esso sia erogato ai soli partiti e movimenti che abbiano avuto un eletto o a tutte le forze che abbiano preso parte alla competizione elettorale. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF ai finanziamento dei partiti e movimenti politici e un meccanismo di finanziamento integrativo che garantisca l'erogazione ai partiti di almeno 20 centesimi per ogni voto conseguito nelle elezioni per il rinnovo delle Camere. Non è peraltro chiaro se tale ultimo contributo sia erogato annualmente o in unica soluzione. Al riguardo, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con pre-

cisione l'onere derivante dal nuovo meccanismo di finanziamento, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, unitamente alla relativa copertura finanziaria, non appare possibile determinare gli oneri derivanti dalla proposta emendativa e, conseguentemente, non è possibile verificare se essi trovino copertura nei risparmi derivanti dalla soppressione dei rimborsi elettorali. Parimenti, anche in considerazione della formulazione della disposizione, ritiene che non sia possibile quantificare gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dalle proposte emendative in esame.

Con riferimento all'emendamento Giachetti 1.5, osserva che esso prevede che i fondi per i rimborsi elettorali siano commisurati non al numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati, ma al numero dei voti espressi nell'ultima consultazione elettorale, disponendo altresì che il versamento delle quote annuali dei rimborsi sia interrotto qualora non siano presentate liste di candidati nelle successive elezioni. È inoltre prevista l'introduzione di un meccanismo di devoluzione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei partiti e movimenti politici, che dovrebbe trovare copertura nei risparmi derivanti dalla nuova disciplina dei rimborsi elettorali. Al riguardo, fermo restando che non appare chiaro il rapporto tra la nuova disciplina dei rimborsi e le recenti disposizioni che hanno ridotto l'ammontare dei rimborsi medesimi, osserva che, in assenza di una relazione tecnica, non è possibile verificare se la nuova agevolazione fiscale possa trovare copertura nei risparmi, peraltro limitati, derivanti dalla nuova disciplina dei rimborsi. Relativamente all'emendamento Maurizio Turco 1.10, evidenzia come esso preveda che i contributi ai partiti e movimenti politici siano pari ad un euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate. Al riguardo, ritiene necessario valutare se il criterio di determinazione del rimborso previsto dalla proposta emendativa sia compatibile con l'importo dei fondi pre-

visto dal comma 2 dell'articolo 1. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 1.18, che prevede che l'ammontare dei fondi destinati ai rimborsi per i partiti e movimenti politici siano pari ad un euro per il numero dei votanti, rileva come occorra valutare se il criterio di determinazione dei fondi previsto dalla proposta emendativa sia compatibile con lo stanziamento di 63,7 milioni di euro previsto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 1. Ritiene, peraltro, necessario valutare se il criterio non determini un incremento degli oneri rispetto alla legislazione vigente. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 1.26, che prevede che in via transitoria le rate per i rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 siano corrisposte fino al raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate, ritiene che occorra valutare se la nuova disciplina transitoria sia suscettibile di determinare risparmi almeno pari a quelli derivanti dalle disposizioni abrogate dal comma 3.

In relazione all'articolo aggiuntivo Stracquadanio 2.01, il quale prevede, tra le altre cose, l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un elenco nazionale nel quale devono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 2, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Con riferimento all'emendamento Maurizio Turco 4.4, volto a modificare le modalità di riparto dei contributi pubblici per i partiti e movimenti politici, presupponendo peraltro un sistema elettorale basato su collegi uninominali, al momento non previsto, sopprimendo l'attuale ripartizione che tiene conto delle differenti modalità di elezione della Camera e del Senato, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. Relativamente all'emendamento Stracquadanio 5.3, che sostituisce l'articolo 5 prevedendo un credito d'imposta, anziché una detrazione fiscale, per i contributi volontari in denaro a favore dei movimenti politici, osserva che, in assenza di una relazione

tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare se la soppressione della detrazione d'imposta per oneri di cui all'articolo 78 del testo unico n. 917 del 1986 costituisca una idonea copertura. Ritiene, inoltre, ultronea la clausola di invarianza prevista dal comma 1 dell'articolo 5-*bis*. Con riferimento all'emendamento Rubinato 5.4, che sostituisce l'articolo 5 in materia di disposizioni fiscali per le erogazioni liberali nei confronti dei partiti, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare se la soppressione dell'articolo 78 del testo unico n. 917 del 1986 costituisca una idonea copertura. Relativamente all'emendamento Vassallo 5.203, che sostituisce il capoverso 1-*bis* in materia di disposizioni fiscali per le erogazioni liberali nei confronti dei partiti, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare l'idoneità della copertura prevista dal comma 2. Con riferimento agli emendamenti Maurizio Turco 5.12 e Giachetti 5.200, che eliminano il requisito del candidato eletto per il riconoscimento delle detrazioni per le erogazioni liberali previste dall'articolo 5, osserva che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi con precisione l'onere derivante dalla proposta emendativa, che in ogni caso andrebbe indicato espressamente anche nella disposizione, non appare possibile determinare l'idoneità della copertura prevista dal comma 2. Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere il parere sugli emendamenti presentati in Assemblea, illustra due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, la prima delle quali, concernente le proposte emendative approvate dalla I Commissione, consente di superare le criticità sollevate dalla relazione tecnica riferita al testo approvato dalla stessa Commissione (*vedi allegato*).

Antonio BORGHESI (IdV) lamenta un diverso trattamento tra le proposte emendative presentate dai gruppi e quelle proposte dalla Commissione di merito, per le quali vi è stata una specifica valutazione da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiede quindi di approfondire gli effetti derivanti dagli emendamenti Donadi 1.218 e 1.219, che, a suo avviso, non producono effetti negativi per la finanza pubblica.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha, come di prassi, richiesto una valutazione tecnica solo sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Fa presente in proposito che la relazione tecnica è obbligatoriamente predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, solo in riferimento alle proposte emendative di iniziativa governativa, mentre per le altre essa è predisposta solo su richiesta della Commissione. In ogni caso, rileva come le richiamate proposte emendative non recano una quantificazione degli oneri e pertanto esse dovrebbero essere comunque valutate negativamente dalla Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, considerando che l'esame in Assemblea del provvedimento proseguirà nella seduta di martedì 22 maggio, vi siano le condizioni per una valutazione più approfondita degli effetti finanziari degli emendamenti Donadi 1.218 e 1.219, ritenendo che essi determinino senza dubbio un onere minore rispetto all'articolo 1 del provvedimento. Fa presente, infatti, che gli emendamenti sopprimono i rimborsi previsti dall'articolo 1 e prevedono, al loro posto,

un sistema incentrato su un contributo corrisposto in unica soluzione per ciascuna campagna elettorale e su un contributo del 5 per mille, aggiuntivo rispetto a quanto dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Massimo VANNUCCI (PD), pur manifestando condivisione per la relazione svolta dal presidente, osserva come la Commissione abbia rinunciato a svolgere fino in fondo il proprio lavoro. In particolare, rileva come sarebbe stato preferibile esprimersi sul testo approvato dalla Commissione sulla base della relativa relazione tecnica, sopprimendo le modifiche al regime delle detrazioni fiscali per i partiti e per le associazioni non lucrative, che lungi dal rappresentare un effettivo strumento per fare aumentare risorse a disposizione di queste ultime, nella presente fase storica, saranno solo una rinuncia parziale di gettito per lo Stato.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), pur condividendo sul piano formale le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci, osserva come, nella sostanza, poco sarebbe cambiato, se la Commissione avesse seguito la linea da lui indicata, perché la Commissione di merito avrebbe, a suo avviso, comunque raggiunto la soluzione oggi prospettata in tema di detrazioni fiscali per le liberalità verso partiti e associazioni non lucrative. Rileva come sarebbe stato peraltro preferibile mantenere l'assetto attualmente vigente delle detrazioni al 19 per cento e evidenzia come, con la modifica delle soglie per fruire della detrazione, si corra il rischio che i partiti configurino le quote di iscrizione come atto di liberalità al fine di consentire ai propri iscritti la detrazione del 26 per cento a regime.

Antonio BORGHESI (IdV) preannuncia sin d'ora il proprio orientamento contrario sul provvedimento in esame, osservando come i risparmi derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico previsto a legislazione vigente siano in larghissima parte vanificati dalle agevolazioni fiscali



previste dagli articoli 2 e 9 del provvedimento. Ritiene, quindi, che si stia realizzando un'operazione essenzialmente cosmetica, in quanto si annunciano tagli, mentre le risorse risparmiate vengono destinate all'incremento delle detrazioni per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, che permangono più vantaggiose di quelle previste in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dei soggetti ad esse equiparati.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, osservando come, a suo avviso, nessuno vuole fare addebitare alla Commissione la responsabilità di una dilazione nell'approvazione del provvedimento e facendo presente che in ogni caso la Commissione dovrà esprimersi sulle ulteriori proposte emendative che l'Assemblea trasmetterà, avverte che gli emendamenti Donadi 1.219 e 1.218 saranno accantonati e il relativo parere sarà espresso nella seduta che sarà convocata nella giornata di martedì. Formula quindi, in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4826 e abb.-A recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, ad eccezione degli emendamenti 1.218 e 1.219, gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 2.501, 2.502, 2.503, 2.504, 3.500, 3.501, 4.500, 5.500, 5.501, 5.502, 6.500, 6.501, 6.502, 7.500 e 9.500 e l'articolo aggiuntivo 2.0500;

considerata la relazione tecnica trasmessa dal Governo in data 15 maggio 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota trasmessa in data 17

maggio 2012, secondo il quale i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle modifiche previste dall'articolo 1 del progetto di legge alla legge n. 157 del 1999, e successive modificazioni, comprese quelle contenute nell'emendamento 1.500, ammonterebbero a 91,2 milioni di euro nell'anno 2012, 69,3 milioni di euro nell'anno 2013, 58,4 milioni di euro nell'anno 2014 e a 50,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

ritenuto che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, l'approvazione degli emendamenti 2.502 e 9.500 consentirebbe di superare i problemi di copertura finanziaria del provvedimento;

rilevato che, con riferimento all'emendamento 9.500, occorre precisare che la soppressione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi decorre dal 2013, anno nel quale entreranno in vigore le nuove aliquote previste dalla medesima proposta emendativa;

considerato che l'emendamento 6.502 supera le criticità del comma 3 dell'articolo 6, che non indicava espressamente che ai componenti della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese per l'attività prestata ai sensi del presente provvedimento,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

sia approvato l'emendamento 2.502;

sia approvato l'emendamento 6.502;

sia approvato l'emendamento 9.500;



e con la seguente condizione:

all'emendamento 9.500, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a decorrere dal 1° gennaio 2013.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.5, 1.10, 1.18, 1.26, 1.200, 1.216, 1.217, 2.204, 2.210, 4.4, gli identici emendamenti 5.12 e 5.200, 5.3, 5.4, 5.203 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Guido CROSETTO (Pdl) ritiene che, a seguito dell'intervento dell'onorevole Borghesi, sia necessario chiarire se la nuova disciplina comporti effettivamente dei risparmi rispetto alla legislazione vigente.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, richiama la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in cui sono chiaramente indicati i risparmi di spesa che deriverebbero dall'entrata in vigore del testo in esame a seguito della riduzione dei contributi ai partiti politici.

Pier Paolo BARETTA (PD) considera opportuno raccogliere la sollecitazione dell'onorevole Crosetto, in quanto, al termine di una discussione particolarmente ampia e complessa, sarebbe grave che permanessero dubbi o incertezze circa gli effetti economici complessivi delle modifiche alla normativa in materia di contributi pubblici ai partiti e movimenti politici previste dal provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene che sia doveroso segnalare in primo luogo che all'articolo 1 si prevede un sostanziale dimezzamento dei contributi rispetto alla normativa vigente, stabilendosi altresì anche che una quota di tali contributi sia commisurata alle risorse

acquisite dai partiti a titolo di quote associative o erogazione liberale. Segnala, inoltre, che si è provveduto ad un sensibile ridimensionamento del limite massimo di detraibilità delle erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti, che passa da oltre 103.000 euro a 10.000 euro. A fronte di tale ridimensionamento, si è inoltre provveduto – con gli emendamenti da ultimo presentati dalla Commissione – ad un limitato incremento dell'aliquota di detrazione, che passa dal 19 per cento al 24 per cento nel 2013 e al 26 per cento a decorrere dal 2014, che viene esteso anche alle ONLUS. Sottolinea come tale ultima modifica colmi una delle lacune della normativa vigente, determinando un sensibile riavvicinamento tra la normativa fiscale applicabile alle erogazioni liberali in favore dei partiti e quella riferita ai soggetti senza scopo di lucro. Quanto agli effetti finanziari di tali modifiche, sottolinea come l'abbassamento del limite massimo di detrazione dall'IRPEF delle erogazioni liberali in favore dei partiti determini risparmi non computati nei documenti elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, evidenziando altresì come la parte preponderante delle minori entrate derivanti dalle modifiche proposte sia attribuibile all'incremento delle detrazioni previste per le ONLUS. Ritiene, pertanto, che non si possa negare che la nuova normativa determini sensibili risparmi a valere su risorse in precedenza destinate ai partiti rispetto alla disciplina vigente, a meno di voler giudicare ogni sforzo insufficiente, per poter continuare ad alimentare sentimenti di critica pregiudiziale al mondo politico.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva come la gente si sarebbe aspettata un'equiparazione del regime delle detrazioni previste per le erogazioni liberali ai partiti politici a quello previsto per le associazioni non lucrative.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva come la gente chieda piuttosto una effettiva riduzione del finanziamento ai partiti, come previsto dalla proposta di legge in esame.

Simonetta RUBINATO (PD), nel condire le finalità della proposta di legge in esame, che produrrà un sostanziale dimezzamento del finanziamento ai partiti politici, pur mantenendo qualche riserva sulle modalità applicative, differenti da quelle da lei proposte, chiede di riconsiderare il parere sull'emendamento a sua prima firma 5.4, che sarebbe idoneo a produrre effetti positivi per la finanza pubblica, escludendo le persone giuridiche dalla possibilità di fruire delle detrazioni per le somme erogate ai partiti politici. Ritiene come il solo comma 3 del suo emendamento potrebbe produrre maggiori oneri, a suo avviso, comunque compensati dalle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni, e chiede quindi al presidente di valutare la possibilità di esprimere un parere contrario limitatamente a tale disposizione.

Antonio MISIANI (PD) ritiene che una semplice lettura dei documenti predisposti dalla Ragioneria generale dello Stato sia sufficiente a chiarire che la nuova normativa determinerà, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015, risparmi di spesa quantificabili in circa 269 milioni di euro, a fronte di oneri derivanti dalle modifiche alle agevolazioni fiscali in favore dei partiti e delle ONLUS, quantificabili, prudenzialmente, in circa 101 milioni di euro. In particolare, sottolinea come il risparmio netto derivante dalla nuova disciplina nel solo anno 2012 ammonti a oltre 91 milioni di euro, evidenziando come le modifiche alla normativa in materia di detrazioni non solo perseguano l'obiettivo di incentivare le donazioni di medio o modesto importo, che non rischiano di condizionare le scelte dei partiti, ma diano anche un importante segnale di attenzione al mondo delle organizzazioni senza scopo di lucro, in quanto attenuano fortemente le difformità di trattamento esistenti nel trattamento fiscale delle erogazioni liberali in favore dei partiti e di quelle in favore delle ONLUS.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, pur comprendendo le osservazioni dell'onore-

vole Rubinato, fa presente che la Commissione esprime, di norma, un parere sul complesso dell'emendamento, senza condizionare il proprio assenso a modifiche di parti del medesimo. Fa tuttavia presente che, essendo ancora aperto il termine per la presentazione di emendamenti in Assemblea, a seguito del rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, l'onorevole Rubinato potrebbe valutare una formulazione dell'emendamento che non contenga la disposizione di cui al comma 3.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che uno degli elementi di maggiore difficoltà presenti nella quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame è rappresentato dalla circostanza che, mentre i risparmi sono esattamente quantificabili nella loro misura minima, in quanto sono riferiti a disposizioni che prevedono limiti massimi di spesa, le disposizioni di carattere oneroso sono costituite da agevolazioni fiscali delle quali è difficile prevedere *a priori* gli effetti finanziari. Osserva, a titolo di esempio, che nella stima degli effetti delle modifiche previste alla disciplina delle detrazioni fiscali dovrebbe tenersi conto tanto dell'attuale situazione di crisi, che riduce il reddito disponibile per le erogazioni liberali, quanto del generale atteggiamento di prudenza dell'opinione pubblica nei confronti della politica. Ritiene, pertanto, che le stime contenute nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato siano assolutamente prudenziali, osservando, in ogni caso, come siano previste due clausole di salvaguardia per far fronte ad eventuali errori di previsione che dovessero manifestarsi ad un controllo in sede di consuntivo. Per quanto attiene, comunque, agli effetti delle modifiche al sistema di contribuzione pubblica previste dall'articolo 1, conferma che i risparmi ammontano a 91,2 milioni di euro nell'anno 2012, a 69,3 milioni di euro nell'anno 2013, a 58,4 milioni di euro nell'anno 2014 e a 50,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sul parere proposto dal presidente, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ribadisce come, nel caso si fosse mantenuto l'attuale regime di detrazione al 19 per cento, si sarebbero conseguiti maggiori risparmi per la finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali (C. 4826 e abb.-A).

## DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, 17 MAG. 2012

Prot. n. 44022  
Entrata prot. n. 43933  
Allegati:  
Riferimento a nota n.

All'Ufficio coordinamento  
legislativo - Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e, p.c. All'Ufficio coordinamento  
legislativo - Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

OGGETTO: A.C. 4826 e abb. - Disegno di legge recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali".  
Emendamenti approvati.

Sono stati esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in ordine al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue:

**emendamento 1.500:** si rinvia a valutazioni politiche segnalando, tuttavia, che dall'emendamento derivano minori risparmi di spesa per effetto del ripristino dell'incremento dei fondi per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, pari all'1,5% del loro ammontare previsto dal citato articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, in relazione ai rimborsi dovuti per le elezioni nelle circoscrizioni estere. In particolare, il maggior onere, rispetto a quello previsto dall'A.C. 4826 nel testo approvato dalla Commissione (di cui alla relazione tecnica negativamente verificata dallo scrivente con nota n. 41922 del 10 maggio 2012), è quantificabile in euro 477.750 a decorrere dall'anno 2013 [(15.925.000\*1,5%) x2].

**emendamento 2.501:** nel merito, non si hanno osservazioni da formulare, segnalando tuttavia che l'ultima locuzione contenuta nel primo periodo del comma primo, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento, appare ripetitiva della frase anteposta al periodo medesimo;

**emendamento 2.502:** preliminarmente si fa presente che, sebbene il secondo comma rechi la parola "*conseguentemente*", le disposizioni ivi contenute non sembrano raccordarsi con quelle del primo comma. Infatti la clausola di salvaguardia è prevista dall'emendamento 5.500, laddove introduce il comma 2-bis all'articolo 5 del provvedimento in esame.

La disposizione in esame stabilisce che a decorrere dal 2013, l'aliquota della detrazione relativa alle erogazioni liberali indicate nel comma 1-bis dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia elevata al 24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento a partire dagli anni successivi. La detrazione spetta a condizione che tali erogazioni liberali siano effettuate mediante versamento bancario o postale e per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui.

In proposito, la legislazione vigente prevede per tali erogazioni liberali la detrazione di imposta pari al 19 per cento per importi compresi tra euro 51,65 ed euro 103.291,38 effettuate mediante versamento bancario o postale.

Dagli elementi di quantificazione trasmessi dal competente Dipartimento delle finanze risulta quanto segue.

Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2011, risulta un ammontare di erogazioni liberali in esame, attualizzate all'anno 2013, di circa 45,3 milioni di euro, con un importo medio di circa 2.600 euro.

Dal momento che la norma proposta determina l'aumento dell'aliquota della detrazione vigente, si ipotizza, ai fini prudenziali, un effetto incentivante all'effettuazione di tali erogazioni liberali tale da incrementare gli importi suddetti del 25%. Si ipotizza inoltre che il nuovo limite massimo di importo di detraibilità non comporti alcun effetto di riduzione degli ammontari indicati. In base a tale ipotesi, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -5 milioni di euro  $((-45,3 \text{ mln} \times 1,25 \times 24\%) - (-45,3 \text{ mln} \times 19\%))$  per l'anno 2013 e di circa -6,1 milioni di euro  $((-45,3 \text{ mln} \times 1,25 \times 26\%) - (-45,3 \text{ mln} \times 19\%))$  a partire dagli anni successivi.

In considerazione dell'entrata in vigore a partire dall'anno 2013, la stima dell'andamento di cassa risulta il seguente:

	2013	2014	2015	2016
	0	-8,7	-7	-6,1

*Milioni di euro*

**Emendamento 9.500:** l'emendamento interviene sull'articolo 15 del DPR n. 917/1986 (TUIR) e dispone che l'aliquota di detraibilità delle erogazioni liberali in favore delle Onlus e di soggetti e delle iniziative di carattere umanitario nei Paesi non OCSE, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR, attualmente al 19 per cento, sia innalzato al 24 per cento per l'anno 2013 e del 26 per cento per gli anni successivi.

Dagli elementi di quantificazione trasmessi dal competente Dipartimento delle finanze risulta quanto segue.

Dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2011, risulta un ammontare di erogazioni liberali in esame, attualizzate all'anno 2013, di circa 206 milioni di euro, con un importo medio di circa 220 euro. Poiché la norma proposta porta ad ipotizzare, come sopra detto, un aumento dell'aliquota della detrazione vigente, prudenzialmente è ragionevole ritenere che tale armonizzazione sia foriera di un effetto incentivante all'effettuazione di tali erogazioni liberali tale da incrementare gli importi suddetti di circa 1/3.

In base a tale ipotesi, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -27 milioni di euro per l'anno 2013 e di circa -33,2 milioni di euro a partire dagli anni successivi.

In considerazione dell'entrata in vigore a partire dall'anno 2013, la stima dell'andamento di cassa risulta il seguente:

	2013	2014	2015	2016
	0	-47,4	-37,9	-33,2

*Milioni di euro*



\* \* \*

Complessivamente, dal provvedimento in esame derivano risparmi complessivi di spesa, rispetto alla legislazione vigente, ricapitolati nel seguente prospetto, che tiene conto anche dell'onere derivante dall'emendamento 1.500:

	Oneri legislazione vigente	Oneri AC 4826 Testo Commissione	Emendamento 1.500	Totale oneri AC 4826	Risparmio di spesa rispetto a l.v.
2013	160.712.631,28	90.902.440,72	477.750,00	91.380.190,72	69.332.440,56
2014	149.885.227,69	90.966.929,78	477.750,00	91.444.679,68	58.440.548,01
2015	141.670.761,72	90.999.733,30	477.750,00	91.477.483,30	50.193.278,42
2016	141.670.761,72	90.999.733,30	477.750,00	91.477.483,30	50.193.278,42

Gli effetti finanziari complessivi, derivanti dalle proposte emendative 2.502 e 9.500, indicati nella seguente tabella, risultano dunque compensati dai risparmi di spesa derivanti dal provvedimento in esame:

	2013	2014	2015	2016
<b>Emend. 2.502</b>	0	-8,7	-7	-6,1
<b>Emend. 9.500</b>	0	-47,4	-37,9	-33,2
<b>Totale</b>	0	-56,1	-44,9	-39,3

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conti*



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

17 MAG. 2012

Roma,

Prot. n. 44422  
Rif. Prot. Entrata n. 43514  
Allegati:  
Risposta a Nota:

All'Ufficio del  
coordinamento legislativo -  
Ufficio legislativo Economia  
Sede

e, p.c. All'Ufficio del  
coordinamento legislativo -  
Ufficio legislativo Finanze  
Sede

OGGETTO: A.C. 4826 e abb. - Disegno di legge recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali". Emendamenti e nota tecnica.

Sono stati esaminati gli emendamenti (fascicolo n. 1) al provvedimento indicato in oggetto, nonché la relativa nota tecnica della Commissione bilancio della Camera.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica quanto segue:

**emendamento 1.216:** la proposta emendativa è volta a sopprimere le disposizioni transitorie per l'erogazione dei rimborsi riferiti alle elezioni svoltesi tra il 2008 e il 2011; al riguardo, si esprime **parere contrario**, in quanto l'emendamento in esame è suscettibile di comportare oneri non coperti;

**emendamento 1.217:** l'emendamento, che sopprime il comma che prevede la riduzione di un ulteriore 50 per cento dei rimborsi, è suscettibile di determinare oneri privi di copertura e, pertanto, si esprime **parere contrario**;

**emendamento 2.204:** l'emendamento sopprime il comma che prevede il limite di spesa entro cui è garantito il diritto al contributo ai partiti; al riguardo, si esprime **parere contrario**, in quanto la proposta è suscettibile di comportare nuovi oneri non coperti;

**emendamento 2.210:** la proposta volta a prevedere disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici è suscettibile di determinare oneri non coperti; pertanto, si esprime **parere contrario**;

**emendamenti 1.2, 1.5, 1.219, 1.218, 5.3, 5.4, 5.12, 5.200 e 5.203:** si esprime **parere contrario** in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, necessaria al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria. In ogni caso, si rinvia al competente Dipartimento delle Finanze la valutazione delle norme in materia fiscale e tributaria;

**emendamento 1.10, 1.18, 1.26 e 4.4:** si esprime **parere contrario** in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, necessaria al fine di verificare l'idoneità della copertura finanziaria;

**emendamento 2.01:** la proposta emendativa prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un elenco nazionale nel quale devono essere iscritti i soggetti – persone fisiche o enti – che erogano contributi a partiti o movimenti politici. La Commissione chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta. Al riguardo, si fa presente che l'istituzione e la tenuta dell'elenco prodotto determina oneri di personale e di funzionamento. Pertanto, si esprime **parere contrario**.

Sui restanti emendamenti, si fa presente quanto segue:

**emendamento 1.200:** diretto a sopprimere gli articoli 1 e 2 del testo in esame. Al riguardo, si esprime **parere contrario** in quanto la proposta fa venir meno i risparmi previsto dall'A.C. 4826 nel testo approvato dalla Commissione, la cui relazione tecnica è stata, peraltro, negativamente verificata dallo scrivente con nota n. 41922 del 10 maggio 2012;

**emendamento 5.14:** si esprime **parere contrario** in quanto la proposta determina oneri non quantificati privi di copertura finanziaria (comma 1-quinquies);

**emendamento 6.18:** si esprime **parere contrario** in quanto la proposta emendativa determina oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria (comma 4-bis);

**emendamento 6.20:** la proposta emendativa è diretta ad istituire presso la Corte dei Conti una "sezione del controllo delle associazioni" per lo svolgimento di controlli dei documenti contabili relativi alle spese elettorali di tutti i soggetti destinatari di finanziamenti, contributi esenzioni etc. Al riguardo, si rappresenta che l'istituzione della predetta sezione dovrà avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Carli*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	124
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	128
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	131
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	129
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio ..	130
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	136
5-06864 Fluvi: Trasferimento del colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto ..	130
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	138

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di passare,

dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 5076, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2011, e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 5076 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5076, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.

L'Accordo, che si compone di 53 articoli organizzati in dieci titoli, intende contribuire a rafforzare il dialogo politico, nonché i rapporti economici tra l'Unione europea e la Corea del Sud, Paese nel quale la UE costituisce il primo investitore, rappresentando altresì il secondo mercato di sbocco delle esportazioni coreane.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, l'articolo 1 enumera i valori fondamentali che le Parti contraenti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in risalto il rispetto dei principi democratici, la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite, mentre l'articolo 2 individua le finalità e gli ambiti della cooperazione.

In tale ambito segnala, per i profili di interesse della Commissione Finanze, il comma 2, lettera *c*), che prevede il rafforzamento della cooperazione nei settori della fiscalità e delle dogane, nonché il comma 2, lettera *f*), che riguarda la cooperazione per la lotta al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed al finanziamento del terrorismo.

Per quanto riguarda il titolo II, relativo al dialogo politico e la cooperazione, l'articolo 3 individua gli obiettivi del dialogo politico (tra i quali hanno particolare rilievo la promozione della democrazia e della soluzione pacifica delle controversie) nonché le modalità della sua attuazione.

L'articolo 4 impegna le parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. La UE e

la Corea del Sud, in particolare, adotteranno le misure necessarie per la firma, la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e la piena applicazione di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti; le parti convengono che il dialogo politico accompagni i suddetti elementi. L'articolo 5 impegna le Parti a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, di cui riconoscono la pericolosità al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

L'articolo 6 mira al rafforzamento della cooperazione alla lotta ai crimini internazionali, anche nell'ambito della Corte penale internazionale, della quale le Parti si impegnano a sostenere lo statuto.

L'articolo 7 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, che deve essere svolta conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale, prevedendo che la collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni ONU, attraverso scambi di informazioni, esperienze.

L'articolo 8 impegna le Parti alla cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, come le Nazioni Unite, l'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro), l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'OMC (Organizzazione mondiale del commercio), l'ASEM (vertice Asia-Europa) e il forum regionale ASEAN-UE.

Per quanto riguarda la cooperazione in materia di sviluppo economico, l'articolo 9 definisce i termini generali della cooperazione in tema di commercio e investimenti, facendo rinvio all'accordo di libero scambio e stabilendo che essa dovrà principalmente consistere nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad accrescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie.

L'articolo 10 intende favorire il dialogo fra le Parti sulla politica economica: in tale ambito richiama, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'impegno al dialogo per



migliorare i sistemi contabili e di revisione dei conti, nonché di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e negli altri comparti del settore finanziario.

Sempre per quanto attiene agli aspetti rilevanti per la Commissione Finanze, l'articolo 11 regola la cooperazione tra imprese, individuando, tra le possibili forme, gli scambi di informazioni per il miglioramento della competitività delle piccole e medie imprese, l'incentivazione alla costituzione di *joint ventures*, la facilitazione all'accesso ai finanziamenti.

Ancora per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 12 impegna le Parti a rispettare, nel campo della fiscalità, i principi della trasparenza e della leale concorrenza fiscale, sottolineando la necessità di sviluppare in tale ambito un quadro normativo adeguato e di migliorare la cooperazione internazionale, nonché di agevolare la riscossione del gettito tributario legittimo, mentre l'articolo 13 prevede una cooperazione nel settore doganale, su base sia bilaterale sia multilaterale, al fine di semplificare le relative procedure ed aumentare la trasparenza.

L'articolo 14 promuove la concorrenza leale, anche in conformità all'Accordo tra la Comunità europea e la Corea.

Gli articoli 15 e 16 si occupano invece di cooperazione nel campo della società dell'informazione, della scienza e della tecnologia, prevedendo che tale collaborazione sia finalizzata, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della *privacy* e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e della Corea e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione.

Gli articoli 17 e 18 si occupano di energia e trasporti, stabilendo come obiettivi principali la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. In materia di trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi

della circolazione delle merci e della sicurezza dei trasporti marittimi e aerei.

L'articolo 19 fissa l'obiettivo dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale e ne stabilisce le condizioni per la sua realizzazione; la disposizione fa inoltre rinvio ad eventuali accordi specifici per quanto riguarda le attività delle società di navigazione nell'UE e in Corea.

In tale ambito segnala, in merito ai profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 2, lettera c), in base alla quale ciascuna Parte concede alle navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto alle proprie navi, anche con riferimento alle agevolazioni doganali.

La tutela dei consumatori è oggetto dell'articolo 20, con il quale le Parti si impegnano, tra l'altro, a rendere più compatibili le reciproche normative e ad evitare barriere commerciali.

Nell'ambito del titolo V, che si occupa di cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile, l'articolo 21 affronta il tema della tutela della salute, impegnando le Parti a collaborare nei settori di reciproco interesse, quali pandemie e malattie infettive, sicurezza alimentare e dei prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari, campagne contro il fumo, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni.

L'articolo 22 prevede invece la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali attraverso scambi di informazioni, programmi e progetti specifici, in materia di lavoro, integrazione sociale e previdenza.

Ai sensi dell'articolo 23 le Parti si impegnano ad una collaborazione mirata alla gestione sostenibile delle riserve naturali e della diversità biologica, con particolare riguardo per gli aspetti del cambiamento climatico, l'adesione agli accordi internazionali in materia, il contrasto al traffico di rifiuti pericolosi e l'adozione di tecnologie e servizi ambientali. Con l'arti-

colo 24 le Parti si impegnano altresì ad una specifica cooperazione nell'ambito della lotta al cambiamento climatico.

Gli articoli 25 e 26 prevedono numerose forme di cooperazione sugli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura e alla gestione sostenibile dell'ambiente marino e alla pesca.

In base all'articolo 27, relativo agli aiuti allo sviluppo, le Parti, tra l'altro, si impegnano a rispettare i valori sanciti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.

Nell'ambito del titolo VI, che regola la cooperazione nel settore dell'istruzione e della cultura, gli articoli 28 e 29, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, impegnano le Parti a promuovere la cooperazione — attraverso scambi e iniziative comuni in tali materie, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione si pone in particolare l'accento sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus.

Il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza, nel cui ambito le Parti convengono, ai sensi dell'articolo 30, nell'annettere fondamentale importanza alla promozione dello stato di diritto, all'indipendenza della magistratura, all'accesso alla giustizia e ad un processo equo.

In particolare, l'articolo 31 regola la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per la quale si incoraggiano la ratifica e il rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale, le Parti si impegnano a migliorare gli strumenti internazionali sulla reciproca assistenza e l'estradizione.

Al fine di migliorare gli standard relativi alla tutela dei dati personali, l'articolo 32 prevede forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.

Con riferimento alla cooperazione in materia di migrazione, l'articolo 33 prevede il contrasto della migrazione illegale e della tratta di esseri umani, nonché misure per la riammissione dei propri

cittadini anche attraverso l'eventuale conclusione di un accordo che disciplini i gli obblighi specifici delle parti.

Gli articoli 34 e 35 regolano la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, nonché contro il traffico di stupefacenti, prevedendosi che le Parti concordino tra loro gli opportuni metodi di cooperazione.

In tale ambito, assume rilevanza per la Commissione Finanze l'articolo 35, il quale affronta, tra l'altro, il tema della cooperazione nella lotta alla criminalità economica e finanziaria.

Ancora con riguardo agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 36 stabilisce che le Parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, anche attraverso l'applicazione di norme equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali competenti, quali il FATF (Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio del denaro).

Gli articoli 37 e 38 sono invece dedicati, rispettivamente, alla lotta contro la criminalità informatica ed alla cooperazione tra le autorità delle Parti nell'attività di contrasto alla criminalità.

Con riferimento al titolo VIII, che disciplina la cooperazione in altri settori, l'articolo 39 regola la cooperazione nel settore del turismo, al fine di favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire alla reciproca comprensione.

L'articolo 40 prevede la promozione di un dialogo effettivo con la società civile e la sua effettiva partecipazione, mentre l'articolo 41 disciplina la cooperazione nel settore della pubblica amministrazione, al fine di favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Per quanto riguarda il settore statistico, l'articolo 42 prevede che la collaborazione in materia sia volta all'ottenimento di dati statistici comparabili a livello internazionale e affidabili.

Nell'ambito del titolo XI, che disciplina il quadro istituzionale, l'articolo 43 abroga l'Accordo quadro di commercio e di coo-

perazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea del 1996, entrato in vigore il 1° aprile del 2001. Tale accordo è sostituito da quello di cui si propone la ratifica, che può essere integrato, a norma dello stesso articolo 43, da altri accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nelle materie da esso disciplinate.

A tale proposito ricorda che il 6 ottobre 2010 è stato firmato a Bruxelles un Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, applicato provvisoriamente a partire dal 1° luglio 2011.

L'articolo 44 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle due parti, a livello di alti funzionari, che avrà, in particolare, il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, formulare proposte su questioni di interesse comune, prevenire eventuali problemi nei settori affrontati dall'Accordo, nonché di risolvere per consenso le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 45 riguarda le modalità di attuazione dell'Accordo, che è fondata sul consenso e il dialogo. In tale ambito si prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie in base al quale, nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si possono adottare le misure del caso, prima di assumere le quali, tuttavia, si fa ricorso al Comitato misto istituito dall'articolo 44. In caso di urgenza, la misura è notificata direttamente all'altra Parte e al termine del periodo di consultazioni (di massimo 20 giorni, e solo su richiesta di quest'ultima), l'altra Parte può richiedere un arbitrato, le cui procedure sono disciplinate dall'articolo 46.

Per quanto riguarda il titolo X, recante le disposizioni finali dell'Accordo, gli articoli 47 e 52 sono rispettivamente dedicati alla definizione delle Parti contraenti e all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 49 prevede l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra, ai sensi dell'articolo 50, l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, e stabilisce inoltre la sua applicazione provvisoria. La durata dell'Accordo è illimitata, salva la possibilità di denuncia in qualunque momento da una delle Parti mediante preavviso scritto all'altra, con estinzione dell'Accordo a sei mesi dalla ricezione della notifica.

L'articolo 48 esclude che alcuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata nel senso di obbligare un delle Parti a fornire informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali di sicurezza della Parte stessa.

L'articolo 53 individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue, tutte egualmente facenti fede.

Rileva, infine, come l'Accordo non presenti profili problematici per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

#### **Legge comunitaria 2012.**

#### **C. 4925 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che non sono state presentate proposte emendative alle parti del disegno di legge Comunitaria afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2011 (*vedi allegato 1*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Antonio PEPE (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per l'approfondimento da lui svolto del provvedimento.

Concorda quindi, in particolare, con l'esigenza, segnalata nella proposta di parere, di far sì che le istituzioni nazionali siano maggiormente in grado, in particolare nell'attuale difficilissima congiuntura internazionale, di rappresentare in modo incisivo, nelle sedi dove sono decisi i contenuti della normativa europea, gli interessi dell'Italia, tenendo conto delle specificità che caratterizzano molti aspetti del Paese.

In tale contesto ritiene altresì condivisibile la necessità, segnalata del resto anche dal Presidente della CONSOB in occasione del recente Incontro annuale con il mercato finanziario, di rivedere l'approccio cui si è finora ispirata la disciplina europea in materia di mercati finanziari, la quale si è dimostrata, al contempo, da un lato eccessivamente farraginosa e dettagliata e, dall'altro, non in grado di garantire un'adeguata trasparenza dei mercati e di proteggere i risparmiatori dalle conseguenze nefaste degli eccessi speculativi compiuti da molti operatori finanziari.

Evidenza quindi come molti passi debbano essere ancora compiuti, sia a livello europeo sia a livello internazionale, per rimettere ordine in un settore, quello della finanza, cruciale per le prospettive e gli equilibri dell'economia mondiale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione predisposta dal relatore e nomina il deputato Soglia quale relatore presso la XIV Commissione.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 maggio scorso.

Gerardo SOGLIA (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul documento in titolo (*vedi allegato 2*).

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere concernente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Antonio PEPE (Pdl) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, come di consueto puntuale e chiara, dichiarandosi tuttavia insoddisfatto, in quanto la stessa, escludendo la possibilità di regolarizzare l'omissione del preventivo invio della comunicazione di inizio lavori al centro operativo di Pescara anche in relazione ai lavori iniziati in data antecedente al 1° gennaio 2011, minimizza la portata innovativa dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012 e ne contraddice la *ratio*.

In particolare, invita il Governo a riflettere sul fatto che, mentre la norma citata attribuisce efficacia preclusiva della fruizione dei benefici fiscali soltanto all'avvenuta constatazione della violazione, ovvero all'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inaidempimento abbia avuto formale conoscenza, il riferimento all'effettuazione della comunicazione omessa entro il termine di presentazione della « prima di-

chiarazione utile » non comporta, di per sé, che non possano essere sanate, nel 2012, le omissioni riferite a periodi di imposta precedenti al 2011, anche in considerazione del fatto che la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia è ripartita in più annualità.

Considera comunque positivo che il Governo abbia chiarito la propria posizione in materia, poiché ciò consentirà ai contribuenti di applicare correttamente la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, evitando, così, di incorrere in sanzioni.

**5-06864 Fluvi: Trasferimento del colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta, il cui contenuto si riserva di approfondire, rilevando, tuttavia, come il colonnello Rapetto non sia stato trasferito ad altro incarico di comando, ma destinato alla frequenza di un corso di formazione presso il Centro Alti Studi Difesa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**



## ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2012 (C. 4925 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 4925, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012;

rilevato come, anche quest'anno, l'esame del disegno di legge comunitaria 2012 sia stato avviato quando non è ancora stato approvato in via definitiva il disegno di legge comunitaria 2011, il quale è attualmente all'esame del Senato, dopo essere già stato approvato in prima lettura dalla Camera;

evidenziato come gli articoli del disegno di legge non rechino disposizioni direttamente rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

considerato come l'Allegato B contempli invece, per quanto attiene ai profili di competenza della VI Commissione, la direttiva 2011/89/UE, in materia di vigilanza sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario;

rilevato come la predetta direttiva intenda garantire la necessaria uniformità nelle normative e nelle prassi nazionali di vigilanza sui conglomerati finanziari, colmando inoltre le distanze che si sono create tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi;

sottolineato come i conglomerati finanziari, per la rilevanza delle loro dimensioni e l'importanza, anche sistemica, della loro operatività, debbano essere assoggettati a una vigilanza supplementare

rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso;

rilevato come la citata direttiva 2011/89/UE intenda opportunamente affrontare il delicato problema delle sovrapposizioni e dei potenziali conflitti di competenza tra gli organi chiamati a vigilare sui conglomerati, che operano, anche a livello sovranazionale, in molteplici comparti dell'attività finanziaria;

sottolineato in particolare come la direttiva sia volta a realizzare una più razionale divisione dei compiti tra le diverse autorità europee di vigilanza sui settori bancario (Autorità bancaria europea – ABE), assicurativo (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP) e degli strumenti finanziari (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), al fine di giungere ad un coordinamento tra tali autorità, nonché, attraverso il Comitato congiunto delle autorità (CERS), all'emanazione di orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza sui conglomerati;

rilevato, al riguardo, come una maggiore coesione nelle scelte adottate a livello UE, un più marcato accentramento delle decisioni in capo alle autorità di settore, il ricorso ad una più chiara ripartizione di competenze tra le autorità stesse secondo il principio della vigilanza per finalità, dovrebbero favorire la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie, scongiurando il rischio che alcuni Paesi o soggetti



possano avvantaggiarsi degli arbitraggi normativi e delle lacune esistenti, a danno della stabilità dei mercati, e, soprattutto, dei risparmiatori nel loro complesso;

evidenziato come la gravissima crisi economico – finanziaria mondiale, le cui vicende sono tuttora fonte di forte preoccupazione, dimostri come il rafforzamento della normativa prudenziale e della vigilanza sui principali attori del sistema finanziario internazionale, tra i quali sono certo da annoverarsi i conglomerati finanziari, rappresenti un obiettivo cui occorre puntare con determinazione, sia a livello nazionale sia a livello globale, al fine di evitare che le distorsioni ed i rischi eccessivi emersi nell’operatività di molti operatori finanziari determini conseguenze distruttive per gli stessi mercati, e conseguentemente, per le prospettive dell’economia mondiale;

rilevato, sotto il profilo della tecnica legislativa nel settore della disciplina dei mercati finanziari, come l’approccio spesso compromissorio di molti interventi normativi adottati in materia negli ultimi anni a livello europeo, la pretesa di dettare in ogni caso regole di dettaglio su fenomeni spesso molto variabili e diversificati, nonché gli spazi di discrezionalità lasciati in fase di recepimento della normativa europea ai singoli Stati membri, abbiano determinato risultati insoddisfa-

centi, consentendo la diffusione tra i risparmiatori di prodotti finanziari tossici;

evidenziata, a fronte di tale ultima constatazione, l’esigenza di passare ad un diverso approccio regolamentare, che preveda anche divieti specifici rispetto ad alcune tipologie di strumenti finanziari, lo snellimento delle normative, il miglioramento della sua comprensibilità, nonché il miglioramento della capacità delle autorità di vigilanza europee e nazionali di applicare in modo uniforme tali discipline e di cogliere per tempo le novità che di volta in volta emergano sui mercati finanziari;

sottolineata, in linea generale, l’esigenza che le istituzioni nazionali, sia a livello governativo sia a livello parlamentare, siano in grado di rappresentare in termini più efficaci, in tutte le competenti sedi europee, gli interessi del Paese, evitando che, soprattutto nella fase di formazione degli atti normativi, le scelte compiute dal legislatore europeo siano dettate da logiche meramente tecnocratiche ovvero da interessi di parte di singoli Stati membri, tradendo lo spirito democratico ed autenticamente comunitario che dovrebbe informare costantemente le decisioni dell’Unione,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
IN SENSO FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. (Doc. LXXXVII, n. 5).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5);

sottolineato positivamente come anche nel 2011 si sia registrato un miglioramento della posizione dell'Italia rispetto agli altri Stati membri, sia per quanto riguarda il tempo medio di trasposizione della normativa comunitaria, sia per quanto attiene all'eliminazione dei ritardi di attuazione di tale normativa superiori a due anni;

rilevato, peraltro, come non risulti ancora soddisfacente sia il dato concernente il livello di tempestività nella trasposizione delle direttive nell'ordinamento nazionale, sia, soprattutto, il dato relativo al deficit di conformità della legislazione italiana rispetto alla normativa UE, nel quale l'Italia risulta ancora in ritardo nel confronto con gli altri *partner* europei;

evidenziato positivamente come risulti ulteriormente in calo, rispetto all'anno precedente, il numero totale di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, sebbene si sia registrato un incremento delle procedure giunte ad uno stadio di aggravamento piuttosto avanzato, per le quali sussiste il concreto rischio che vengano comminate sanzioni pecuniarie a carico del Paese;

segnalata in particolare l'esigenza di ridurre il numero delle infrazioni pendenti concernenti tematiche afferenti alla fiscalità ed alle dogane, settore che rappresenta il secondo per numero di procedure in atto;

rilevato come i pur positivi passi in avanti compiuti sulle tematiche dell'IVA, che hanno portato alla presentazione, da parte della Commissione, del Libro Bianco « Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente », il quale fa seguito al Libro Verde precedentemente predisposto in materia ed esaminato dalla Commissione Finanze, non siano ancora sufficienti a dare soluzione alle gravi problematiche che si registrano in tale settore cruciale per la fiscalità della UE e dei Paesi membri;

ribadita, a tale ultimo proposito, l'esigenza di affrontare in termini incisivi il sempre più preoccupante fenomeno dell'evasione IVA, in particolare attraverso: una riforma del regime IVA sulle transazioni intracomunitarie che veda la definitiva adozione del principio della tassazione nel luogo di destinazione del bene o del servizio; la riduzione dei regimi di esenzione e delle aliquote ridotte; l'abbattimento degli oneri amministrativi; il miglioramento dei metodi di riscossione e accertamento anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie informatiche; il rafforzamento ulteriore dei meccanismi di cooperazione tra le amministrazioni finanziarie;

sottolineato come il tema dell'istituzione di un'imposta comune sulle transazioni finanziarie nell'Unione europea, sul quale la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva, debba rappresentare l'occasione per uniformare i diversi regimi nazionali vigenti in materia, nonché per creare una nuova risorsa propria per il bilancio dell'UE che possa

essere utilizzata per interventi di rilancio delle economie europee;

condiviso, in tale contesto, l'obiettivo di porre un freno ai fenomeni speculativi nel settore dei mercati finanziari, nella misura in cui essi costituiscono una forma di distorsione nell'allocazione efficiente dei redditi, un elemento di destabilizzazione dei mercati stessi, nonché uno strumento di condizionamento delle decisioni di politica economica degli Stati, al di fuori di ogni circuito di legittimazione democratica;

rilevato, peraltro, come tale questione debba essere affrontata seguendo un approccio unitario a livello UE, superando gli egoismi che caratterizzano la posizione di alcuni Stati membri, nonché coinvolgendo tutti i Paesi sedi delle principali piazze finanziarie mondiali, al fine di evitare distorsioni nelle dinamiche a livello globale dei flussi e delle transazioni finanziarie, che potrebbero risolversi in un ulteriore, grave svantaggio competitivo per i Paesi che applicassero in via unilaterale tale forma di imposizione, nonché, almeno potenzialmente, in un fattore di criticità per la gestione dei debiti pubblici;

segnalata, sempre nel medesimo contesto, l'esigenza di giungere in tempi rapidi all'approvazione di una serie di atti normativi concernenti aspetti cruciali della disciplina dei mercati finanziari, tra i quali si richiamano, in particolare, la proposta di regolamento sulle vendite allo scoperto e sui *credit default swap* (CDS) e la proposta di regolamento sui contratti derivati over the counter (OTC), nella consapevolezza che il ricorso indiscriminato e non trasparente a tali strumenti ed a tali pratiche ha costituito uno dei principali elementi scatenanti della gravissima crisi economico – finanziaria ed una delle cause delle turbolenze che stanno caratterizzando da tempo l'andamento dei mercati;

segnalata altresì l'esigenza di concludere al più presto i lavori a livello di autorità di vigilanza europee per definire un più efficace contesto normativo e di

vigilanza relativamente ad alcuni elementi innovativi introdotti nella pratica quotidiana dei mercati finanziari, costituiti dall'*high frequency trading* (HFT) e dagli exchange traded funds (ETF), che presentano, secondo la condivisibile valutazione espressa recentemente dal Presidente della CONSOB, profili di rischio sistemico tali da pregiudicare l'integrità dei mercati;

rilevata la necessità di seguire con la massima attenzione, al fine di cogliere le opportunità che dovessero aprirsi in tale materia, il dibattito in corso in seno agli organismi comunitari relativamente agli accordi bilaterali tra Stati membri dell'UE e la Svizzera (già conclusi da alcuni Paesi) per quanta riguarda i meccanismi di tassazione dei redditi, pregressi e futuri, derivanti dalle attività detenute all'estero da cittadini italiani, tenendo conto delle difficoltà ad approvare la proposta di direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi, ed al fine di contrastare l'evasione e l'elusione in materia, nonché di recuperare all'Erario risorse finanziarie che potrebbero rivelarsi preziose per far fronte alle attuali difficili condizioni dei bilanci pubblici e per alimentare meccanismi di concreto sostegno all'economia ed alle fasce sociali in difficoltà;

evidenziata l'esigenza di dedicare speciale attenzione ai problemi delle piccole e medie imprese, in particolare per quanto riguarda i temi dell'accesso al credito e della maggiore capitalizzazione, attraverso un'azione volta al sostegno degli strumenti di finanziamento non bancari, quali, ad esempio, il meccanismo del *venture capital* e le cambiali finanziarie, al cui rilancio tendono talune proposte di legge (C. 4790 e C. 4795), all'esame della Commissione Finanze;

rilevata, in tale contesto, l'esigenza di provvedere urgentemente ad una rivalutazione dei contenuti dell'Accordo cosiddetto « Basilea 3 » e delle decisioni assunte dall'*European banking authority* (EBA) relativamente alla disciplina ed alla vigilanza sui requisiti di patrimonial-

lizzazione delle banche, al fine di porre rimedio alle conseguenze negative che esse stanno determinando sulla disponibilità di credito per le imprese e le famiglie;

segnalata, a tale ultimo riguardo, la necessità di tenere conto, in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali, delle differenze nelle dimensioni, nei modelli organizzativi e nell'operatività, esistenti tra gli operatori del settore del credito, evitando

che un approccio normativo indifferenziato finisca per pregiudicare proprio quegli istituti di credito che non hanno fatto ricorso a strumenti speculativi o a modelli di ingegneria finanziaria, ma che si sono invece caratterizzati per un maggiore orientamento al finanziamento delle attività produttive,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione degli adempimenti prescritti per la fruizione della detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.

Il riconoscimento della predetta detrazione d'imposta è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, tra cui era previsto, in origine, l'obbligo di invio preventivo della comunicazione di inizio lavori, mediante raccomandata, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Gli onorevoli interroganti evidenziano che, a seguito dell'emanazione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), a partire dal 14 maggio 2011, l'obbligo di comunicazione preventiva di inizio lavori è stato abrogato, prevedendo la nuova disciplina l'obbligo di indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile, oggetto degli interventi, nella dichiarazione dei redditi.

Gli Onorevoli interroganti precisano, altresì, che, per i lavori iniziati dal 1° gennaio al 13 maggio 2011 l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 offre la possibilità di sanare l'omesso invio, trasmettendo la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando con il modello F24 la sanzione minima di

258 euro, a condizione che non siano state avviate attività di accertamento a carico del contribuente.

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono di sapere se, ai fini dell'agevolazione del 36 per cento in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio, la suddetta sanatoria per l'omesso preventivo invio della comunicazione di inizio lavori possa essere riconosciuta anche per i lavori iniziati in data antecedente il 1° gennaio 2011.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha rappresentato quanto segue.

L'articolo 7, comma 2, lettera *q*), del decreto-legge n. 70 del 2011, nel quadro degli interventi di semplificazione, ha sostituito la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 41 del 1998, richiedendo di « indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ».

In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la disposizione ha sostituito l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori con l'obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista

dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011.

Per i lavori iniziati in data antecedente il 1° gennaio 2011, in base all'impianto normativo allora vigente, la comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate costituiva una condizione in assenza della quale era precluso il riconoscimento della detrazione.

Detta preclusione non si ritiene che possa essere superata invocando l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui «la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: [...] *b*) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [...]».

La disposizione in argomento si applica in primo luogo per la regolarizzazione di omissioni verificatesi successivamente al 2 marzo 2012, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, ed è, altresì, suscettibile di una limitata efficacia «retroattiva» per la regolarizzazione di omissioni realizzate in un periodo di imposta in relazione al quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è scaduto alla data del 2 marzo 2012.

Conseguentemente, non possono essere oggetto di regolarizzazione le comunicazioni che avrebbero dovuto essere effettuate nei periodi d'imposta 2010 e antecedenti, in relazione ai quali i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (il 30 settembre 2011 per il periodo di imposta 2010) sono scaduti prima del 2 marzo 2012.

L'Agenzia delle entrate, infine, riferisce che con una circolare di prossima emanazione saranno forniti chiarimenti in ordine alla regolarizzazione delle eventuali omesse comunicazioni relative ai lavori iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 13 maggio 2011, tenendo conto che la comunicazione preventiva di inizio lavori è stata sostituita dall'obbligo di indicazione di taluni dati nella dichiarazione dei redditi.



ALLEGATO 4

**5-06864 Fluvi: Trasferimento del colonnello della Guardia di Finanza  
Umberto Rapetto.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla rimozione del colonnello Rapetto dal Nucleo speciale frodi telematiche per la frequenza della sessione I.A.S.D. presso il Centro alti studi difesa.

Al riguardo, il Comando generale della guardia di finanza riferisce quanto segue.

In ordine al ruolo della Guardia di finanza, e nel suo ambito del Nucleo speciale frodi telematiche, nel contrasto ai crimini informatici deve preliminarmente rappresentarsi che il Corpo opera, al riguardo, su due distinti livelli: attraverso la componente territoriale (i comandi dislocati su tutto il territorio nazionale) e mediante il Nucleo speciale frodi telematiche.

In particolare, tale ultimo reparto ha il compito di operare a supporto della componente speciale e territoriale nel contrasto agli illeciti economico-finanziari perpetrati per via telematica, fornendo ai reparti competenti ogni possibile spunto informativo suscettibile di sviluppo operativo. In siffatta prospettiva, al Nucleo in parola è stata più specificamente assegnata la funzione di:

intrattenere relazioni operative con autorità, enti ed istituzioni di riferimento nei propri settori d'intervento, al fine di orientare ovvero innescare attività di servizio;

garantire supporto di conoscenze agli altri reparti, acquisendo e aggiornando costantemente il patrimonio conoscitivo e tecnico-specialistico utile alla loro azione;

assicurare ausilio tecnico-logistico, ponendo a disposizione delle unità opera-

tive che lo richiedano mezzi di tecnologia avanzata e personale in possesso di specifiche conoscenze professionali e/o tecniche.

Da un punto di vista strettamente operativo, il menzionato nucleo ha acquisito e consolidato nel tempo una spiccata competenza tecnica, spaziando trasversalmente in differenti segmenti istituzionali, relativamente ai quali ha conseguito soltanto una parte dei risultati ottenuti dal corpo nel suo complesso. Si tratta, più nel dettaglio, di operazioni che:

per la loro specificità, hanno frequentemente attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, soprattutto da un punto di vista mediatico;

sono state talvolta concepite, organizzate e condotte dai reparti operativi sul territorio, ai quali il Nucleo speciale frodi telematiche ha fornito supporto;

sono riconducibili a moduli operativi che vedono parimenti impegnata, spesso in via prevalente, la componente territoriale, nell'espletamento dell'ordinaria attività di servizio svolta sui diversi fronti di pertinenza della Guardia di Finanza.

In proposito, a mero titolo esemplificativo, si ponga mente al fatto che: in uno dei segmenti operativi ove più significativa è la diffusione delle violazioni perpetrate tramite la rete *internet* (ovvero la contraffazione e la pirateria), a fronte di n. 2.378 prodotti sequestrati nell'ultimo quinquennio dal Nucleo speciale frodi telematiche, la componente territoriale del corpo ha

adottato analoghi provvedimenti per oltre 320 milioni di merce falsificata.

Le unità territoriali del corpo, con riferimento al solo settore della contraffazione, hanno di per sé portato a termine nell'ultimo quinquennio n. 775 operazioni in materia di commercio elettronico.

Inoltre, a fronte dei 29 siti *web* sottoposti a sequestro dallo stesso nucleo speciale nel predetto arco temporale, complessivamente gli altri reparti operativi hanno provveduto ad oscurarne 119.

In prospettiva, il predetto nucleo, anche conformemente alle disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 aprile 2006 (cosiddetto decreto-Pisanu), in tema di riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, lungi dall'effettuare attività di servizio connotata da profili di « consulenza tecnica » in settori anche non strettamente coerenti con la missione istituzionale del Corpo di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001, sarà strutturato e prioritariamente orientato all'esecuzione di attività di servizio in ambiti connessi alle funzioni di polizia economico-finanziaria, proprie della Guardia di finanza.

A tal fine, di recente, il nucleo speciale in questione è stato sensibilmente potenziato sotto i profili organizzativo, ordinamentale e delle dotazioni di personale, sol che si consideri la sua nuova configurazione su ben n. 3 gruppi di sezioni (in luogo delle attuali n. 2 sole sezioni) e con una forza ufficiali che passerà da n. 3 a n. 8 unità. Ciò anche nell'ottica di valorizzare ulteriormente, rafforzandola in modo significativo, l'operatività del reparto, ivi compresa quella relativa al supporto fornito alle Autorità giudiziarie che si sono avvalse, o tuttora si avvalgono, delle sue professionalità.

Circa il contributo fornito dal colonnello Umberto Rapetto nell'elevare gli *standard* di qualità del reparto e la professionalità maturata nel peculiare settore, il corpo evidenzia che, nel periodo trascorso alla guida del Nucleo speciale frodi telematiche, il predetto colonnello ha fornito un contributo significativo nell'affermazione del reparto, anche grazie alle sue cognizioni specialistiche e tecnico-profes-

sionali, elemento di cui l'amministrazione ha tenuto ampiamente conto sia confermandolo nell'incarico per un tempo molto prolungato, sia valorizzandolo in sede di avanzamento, se si considera che l'ufficiale è stato promosso al grado di colonnello.

Ciò premesso, con specifico riferimento al suo trasferimento, si rappresenta, preliminarmente, che il menzionato colonnello appartiene al ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, per il quale sono previsti profili d'impiego caratterizzati da versatilità, diversificazione delle esperienze di comando, esigenza da parte dell'amministrazione di sperimentare le capacità dei singoli nel ricoprire incarichi nei diversi settori operativi, di staff, addestrativi, di stato maggiore, eccetera, soprattutto allorquando si verta, come nel caso di specie, su figure di rango dirigenziale.

Il quadro normativo di riferimento e la fisionomia della struttura ordinamentale della Guardia di finanza comportano l'impossibilità di prevedere l'infungibilità/inamovibilità di singoli ufficiali, in particolare del ruolo normale, pur se caratterizzati da peculiari competenze professionali in determinati settori operativi (ad esempio: antiriciclaggio, verifiche fiscali, frodi comunitarie, frodi informatiche), tenuto conto, d'altra parte, dell'opportunità di mettere a frutto tali professionalità nelle diverse realtà territoriali in cui si esplica l'attività del corpo.

In tale contesto, la mobilità del personale ufficiali costituisce uno dei principali e tra i più efficaci processi adottati dall'amministrazione militare in generale, per garantire, nell'interesse pubblico, la massima efficienza e funzionalità della sua azione su tutto il territorio nazionale:

assicurando periodiche rotazioni alla testa delle varie unità e, come accennato, la sperimentazione dei comandanti in diversificate esperienze professionali;

evitando eccessivi radicamenti sul territorio ovvero in uno stesso contesto di servizio;

agevolando il travaso dei patrimoni professionali acquisiti nel tempo.

Lungo siffatta prospettiva, partendo dal presupposto per il quale è preferibile che nessuna delle risorse sia da ritenersi indispensabile ma, al contrario, tutte siano fungibili in qualsivoglia ambito di servizio, l'amministrazione tende ad evitare eccessive personalizzazioni soggettive in capo ad una medesima realtà operativa.

A ciò è da aggiungere che i movimenti disposti nel contesto delle manovre annuali d'impiego sono altresì motivati dalla necessità di soddisfare insopprimibili esigenze di servizio connesse, ad esempio:

all'assolvimento, da parte di tutti gli ufficiali, degli incarichi di comando o equipollenti, indispensabile per legge ai fini dell'inclusione nelle aliquote di avanzamento al grado superiore;

al reimpiego degli ufficiali raggiunti da turno di promozione in incarichi adeguati al nuovo grado rivestito;

ai provvedimenti di collocamento in congedo;

alle intervenute modifiche ordinarie che comportino l'istituzione o la soppressione di reparti/articolazioni.

Da ultimo, giova evidenziare che la complessa dinamica dei trasferimenti degli ufficiali si ispira a regole e criteri di carattere generale volti a garantire equità e trasparenza nelle determinazioni assunte dall'amministrazione.

Il corpo ha, nel tempo, tenuto in più che debita considerazione gli aspetti connessi al peculiare profilo professionale del colonnello Rapetto. Quest'ultimo, infatti, ha diretto il Nucleo speciale frodi telematiche (già Gruppo anticrimine tecnologico e Nucleo speciale anticrimine tecnologico) per un periodo di oltre 10 anni, di cui 8 senza soluzione di continuità, maturando una permanenza nell'incarico di comando del tutto eccezionale e singolare se confrontata con quelle degli altri ufficiali del corpo.

In merito, non può sottacersi che il colonnello Rapetto, da un lato, nel corso della propria carriera (circa 30 anni dopo il periodo di formazione in accademia, di

cui 24 alla sede di Roma), ha prestato servizio in 3 sole sedi (Portoferraio, Trieste e Roma, a fronte di una media di 7 sedi per gli altri ufficiali con la sua stessa anzianità) e, dall'altro, come detto, ha retto il Nucleo speciale per 8 anni, a fronte di una permanenza tendenziale negli incarichi di comando di rango dirigenziale pari a circa 4 anni (come indicato anche nelle disposizioni interne al corpo).

Ad esempio, nell'ultimo triennio, sono stati movimentati n. 122 colonnelli comandanti di reparto, di cui 96 che ricoprivano l'incarico da 2 a 5 anni, per una permanenza media di circa 3,5 anni; di talché, ne deriva che il menzionato colonnello Rapetto è stato avvicinato dopo un periodo più che doppio rispetto agli altri colleghi.

D'altra parte, l'ufficiale superiore ricopre, come dinanzi esposto, un incarico di comando di livello dirigenziale, che, in quanto tale, non può essere caratterizzato, per sua natura, da profili prettamente specialistici, né deve essere connotato da esclusive competenze di carattere tecnico.

Ciascun comandante, vieppiù se con funzioni dirigenziali, ha innanzitutto l'onere di conseguire gli obiettivi e/o compiti assegnati dall'amministrazione, di organizzare e razionalizzare le risorse disponibili a tal fine, dirigendole, impiegandole e coordinandole nell'ottica di massimizzare le potenzialità del proprio reparto, affinché i militari dipendenti (questi sì chiamati in via principale ad esprimere capacità specialistiche) possano costituire il fulcro dell'operatività del singolo reparto sia sotto l'aspetto tecnico-professionale, sia per quanto riguarda la dovuta continuità nelle investigazioni effettuate.

D'altra parte, l'elevato numero di attività extraprofessionali notoriamente svolte da molti anni dal colonnello Rapetto (partecipazione a convegni, conferenze, docenze, attività pubblicistica, eccetera, di certo di gran lunga superiori alla media di quelle tenute dalla generalità dei colleghi) dimostra la capacità del Nucleo speciale frodi telematiche di espletare le attività

demandategli indipendentemente dalla costante e continua presenza del comandante.

In relazione alla frequenza della sessione I.A.S.D. presso il Centro alti studi difesa da parte del predetto colonnello, il Comando generale della guardia di finanza rappresenta che la sessione I.A.S.D. è un corso di «alta formazione» in cui sono approfondite materie che evidentemente non si limitano affatto a quelle di peculiare conoscenza del colonnello Rapetto e per le quali il medesimo ha svolto funzioni di insegnamento.

L'Istituto alti studi difesa conduce, infatti, sessioni annuali di aggiornamento professionale che vertono sull'analisi di problematiche di ampio respiro principalmente a carattere geopolitico e geostrategico, al precipuo scopo di:

aggiornare il *background* professionale e culturale degli ufficiali di alto rango e dei dirigenti civili della difesa

promuovere l'osmosi culturale e scientifica con le maggiori realtà istituzionali e produttive del Paese.

I seminari di studio prevedono la partecipazione di eminenti conferenzieri nonché relatori italiani e stranieri, esponenti politici, autorità di Governo, docenti universitari, autorità militari, alti funzionari pubblici, magistrati, qualificate personalità nel campo dell'economia, dell'industria e della finanza.

I frequentatori dello IASD, circa 40-60 per sessione, dei quali almeno il 25 per cento stranieri, sono ufficiali nel grado di generale o colonnello, dirigenti civili del Ministero della difesa o di altri Ministeri, nonché dirigenti o professionisti provenienti da differenti settori della società civile.

Le molteplici attività dell'istituto comprendono seminari di studio in materia, tra l'altro, di strategia globale e scenari internazionali nonché relativi all'approfondimento del sistema industriale, del sistema Paese e dell'Unione europea, conferenze su problematiche di attualità, tenute dai più illustri esperti italiani e

stranieri, sia militari che civili, attività congiunte con omologhi centri di studio e ricerca, nazionali e stranieri, inerenti a problematiche riguardanti la difesa, incontri individuali o collettivi e attività con istituti stranieri paritetici, quali il NATO *Defence College*, il *Marshall Center* ed altri similari, nonché viaggi di studio in Italia ed all'estero, per consentire ai frequentatori di valutare i differenti aspetti sociali, politici, economici e militari dei vari Paesi.

L'avvio alla frequenza del corso in parola del colonnello Rapetto è pertanto finalizzato ad arricchirne il patrimonio di conoscenze a livello dirigenziale in un contesto altamente qualificato e con una spiccata vocazione internazionale e multidisciplinare, anche in funzione dei prossimi incarichi cui l'ufficiale potrà essere destinato.

Infine circa la sostituzione al comando del Nucleo speciale frodi telematiche, il Comando generale della guardia di finanza sottolinea che l'ufficiale designato per la sostituzione del colonnello Rapetto al comando è caratterizzato da assoluto spessore e professionalità, nonché da comprovata e sperimentata esperienza nella gestione di reparti complessi a vocazione investigativa, avendo egli ricoperto, da ultimo, gli incarichi di comandante provinciale di Reggio Calabria e di vice-comandante del Servizio centrale investigativo sulla criminalità organizzata (S.C.I.C.O.).

Si tratta di due reparti che, pur con caratteristiche diverse, richiedono entrambi il possesso di notevoli doti manageriali per l'entità delle risorse di cui dispongono, per la delicatezza dei compiti assegnati e per l'elevata valenza strategica che li contraddistingue.

L'ufficiale in questione ha frequentato il corso di «alta qualificazione» presso l'Istituto superiore stato maggiore interforze, conseguendo il relativo titolo, uno dei più prestigiosi per gli ufficiali delle forze armate, ivi compresa l'Arma dei carabinieri. Compito dell'ISSMI è sviluppare e migliorare l'addestramento professionale e la conoscenza culturale degli

Ufficiali delle forze armate e della Guardia di finanza destinati ad assumere incarichi di particolare rilievo anche in sede interforze e internazionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, in ossequio al quadro normativo vigente, che demanda al comandante generale le decisioni in tema di mobilità del personale, la Guardia di finanza ritiene che l'avvicendamento del colonnello Rapetto non solo risulta coerente con i criteri d'impiego adottati nei confronti della generalità degli ufficiali, non solo dirigenti, ma rientra,

altresì, nella «normalità» delle vicende che interessano tutti gli ufficiali della Guardia di finanza.

Tale sostituzione non arrecherà pregiudizio alcuno alla funzionalità del Nucleo speciale frodi telematiche, per il quale è stato già disposto un rilevante potenziamento nei termini di cui si è in precedenza accennato, affinandone, in tale contesto, compiti e attribuzioni al fine di meglio attagliare la sua operatività alle funzioni di polizia economico-finanziaria proprie della Guardia di finanza.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	143
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 Distaso ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	144
ALLEGATO ( <i>Emendamenti del relatore</i> ) .....	152

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012. Atto n. 467 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.*

##### La seduta comincia alle 8.30.

**Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.**  
 Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.  
 (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che, sul riesame del nuovo testo della proposta di legge in esame, la II Commissione (Giustizia) ha espresso un parere contrario.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, suggerisce di accogliere la condizione contenuta nel parere della I Commissione (Affari costituzionali), riformulando il testo mediante l'approvazione di appositi emendamenti, onde potere poi proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.



**Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 Distaso ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame la Commissione V ha espresso parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione. Alla luce di ciò segnala che il relatore ha provveduto a predisporre emendamenti volti a recepire tale condizione (*vedi allegato*). In sostituzione del relatore, raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il sottosegretario Roberto CECCHI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.2 e 1.3.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.2 e 1.3 del relatore.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, si riserva quindi di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame, come modificato in sede referente, una volta perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012.**

**Atto n. 467.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI, *presidente e relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame reca il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Ricorda, quindi, che il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ha disposto l'istituzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero, e il decreto legislativo n. 213 del 2009, nel procedere al riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, ha fissato nuove regole per la ripartizione dello stesso Fondo. In particolare, il decreto legislativo n. 204 del 1998 ha stabilito, all'articolo 1, che il Governo, nel Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi, è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE, le cui funzioni in materia sono coordinate dal Ministero, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi. L'articolo 7 del medesimo decreto ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), agli enti di ricerca di minori dimensioni già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'articolo 1, commi 40-44, della legge n. 549 del 1995,

e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN, (poi soppresso e confluito nel CNR ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 127 del 2003), fossero determinati con unica autorizzazione di spesa e affluissero ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziato dal Ministero, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFN e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Programma nazionale di ricerche in Antartide, Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, ora soppresso. Ricorda che sempre l'articolo 7 ha stabilito che l'ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria (ora, legge di stabilità) ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati – sulla base dei programmi pluriennali, che il Ministro è chiamato ad approvare – con uno o più decreti, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere parlamentare. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

Successivamente, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 213 del 2009 ha stabilito che la ripartizione del Fondo è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR. Il medesimo articolo 4, comma 2, ha stabilito, altresì, che, a decorrere dal 2011, una quota del fondo ordinario non inferiore al 7 per cento – con progressivi incrementi negli anni successivi – è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, sulla base di criteri e motivazioni di

assegnazione disciplinati con decreto del Ministero avente natura non regolamentare. Ricorda, poi, che ancora in seguito, l'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 ha previsto che a valere, tra l'altro, sul medesimo Fondo ordinario per gli enti di ricerca possono essere riservate risorse all'ANVUR, sentita la CRUI, in relazione alle esigenze connesse alle attività di valutazione. Da ultimo, l'articolo 11 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) ha disposto che il Ministero assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti di ricerca sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario.

Evidenzia, quindi, che la Corte dei conti ha svolto una indagine, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, sulla gestione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca negli anni 2008-2011, adottando la relazione finale – trasmessa anche alle Camere – il 22 marzo 2012 (Deliberazione n. 3/2012/G). Nel documento la Corte ha sottolineato, in particolare: il costante ritardo del procedimento di assegnazione delle risorse, che si conclude nell'anno successivo a quello di riferimento, « con l'ovvia conseguenza che, l'incertezza sui tempi e sulle risorse, si riverbera sull'efficienza di un settore caratterizzato da una forte dinamicità »; il rilevante accumulo di residui (pur in diminuzione nel triennio 2008-2010, e riferiti soprattutto ai grandi enti) e la difficoltà manifestata nello smaltimento, che esige un intervento strutturale volto ad evitare che gli stanziamenti in favore della ricerca di base non raggiungano gli obiettivi ai quali sono finalizzati; la necessità che il PNR sia puntualmente adottato e aggiornato; la circostanza che il riparto della quota premiale 2011 avviene senza che sia stato emanato il decreto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009; la necessità che i progetti bandiera e di interesse strategico siano

svolti all'interno degli enti e non con il ricorso a professionalità esterne, in modo che le risorse allocate sul capitolo 7236 siano effettivamente destinate agli enti di ricerca. Infine, il Ministero è stato invitato a descrivere in modo più analitico i progetti strategici, corredandoli con l'indicazione di obiettivi, costi previsti, tempistica, eventuali aree critiche e personale necessario. La stessa relazione evidenzia che il Ministero ha concordato con le osservazioni della Corte sottolineando, in particolare, che il ritardo della procedura deriva dalla sua complessità; che sarà assicurata ampia diffusione del quadro globale delle risorse disponibili, oltre quelle di cui al Fondo ordinario, in modo da consentire agli enti di ricerca di elaborare una programmazione strategica preventiva di medio periodo; che proprio per consentire la piena operatività dell'ANVUR, lo schema di decreto per il 2012 – redatto con anticipo – prevede un contributo di 1 milione di euro per il suo funzionamento; che il decreto di natura non regolamentare contenente i criteri per l'attribuzione della quota premiale è in fase di revisione, a seguito di rilievi formulati dall'Ufficio di controllo preventivo della Corte dei conti; che, per quanto l'aggiornamento annuale del PNR sia difficoltoso per la complessità del procedimento, per il 2013 è ipotizzabile un suo rinnovo, al fine dell'adeguamento ai documenti approvati in sede europea. Ricorda che, come prevede l'articolo 6, comma 3, della legge n. 20 del 1994, le Amministrazioni interessate dovranno inviare alla Corte, entro 6 mesi del ricevimento della relazione, le misure consequenziali adottate, ovvero, qualora non ritengano di ottemperare ai rilievi, dovranno adottare, entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 3, comma 64, della legge n. 244 del 2007, un provvedimento motivato.

Osserva, quindi, che lo schema di decreto, composto di 17 articoli, è corredato di una nota che illustra sinteticamente le caratteristiche dei progetti destinatari dei contributi. Allo schema sono allegati i Piani triennali di attività

2012-2014 degli enti di ricerca, nonché alcune tabelle riepilogative. Al riguardo, la nota illustrativa evidenzia che, nelle more dei risultati della Valutazione della Qualità della ricerca 2004-2010, di recente avviata dall'ANVUR – e che si concluderà con la relazione finale entro il 30 giugno 2013 – la verifica dei contenuti scientifici dei piani triennali è svolta dalla Direzione Generale del Ministero sulla base dei citati Piani triennali di attività. L'importo stanziato per il 2012 sul capitolo 7236 ammonta a euro 1.824 milioni che comprende, oltre al consueto importo di euro 14 milioni destinato alla società Sincrotrone di Trieste, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005 (legge n. 43 del 2005), anche per la prima volta – come evidenziato nella tabella C della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e nella scheda illustrativa del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca del disegno di legge di bilancio 2012-2014, tabella 7 – le risorse relative all'organico dell'Istituto nazionale di geofisica (ora, INGV), quale determinato dall'articolo 23-*septies* del decreto-legge n. 6 del 1998 (legge n. 61 del 1998; 220 unità), pari a euro 1.291.142 milioni provenienti dal soppresso capitolo 1681 e le risorse relative al piano straordinario di assunzione di ricercatori di cui all'articolo 1, commi 651 e 652, della legge n. 296 del 2006, pari a euro 30 milioni, provenienti dal soppresso capitolo 1714. Al riguardo, la premessa dello schema di decreto evidenzia che tali nuove somme integrano le assegnazioni ordinarie degli enti interessati, anche se, nella parte in cui si ricapitolano le assegnazioni ai singoli enti, le stesse somme sono indicate come distinte dal contributo ordinario. Segnala che si tratta di una distonia.

Con particolare riguardo alle risorse relative al piano straordinario di assunzione dei ricercatori, la ripartizione è proposta sulla base delle somme assegnate con decreto ministeriale 3 dicembre 2008, n. 1403/Ric, non allegato allo schema, relativo al riparto tra quegli enti vigilati dal Ministero che prevedono in

organico personale afferente al profilo di ricercatore: si tratta di CNR, INFN, INGV, INAF, OGS, INRIM, Stazione zoologica «Anton Dohrn», Museo storico della fisica. La proposta di riparto per il 2012 tiene conto per tutti gli enti, tranne che per l'INGV, delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto ministeriale di riparto per il 2011 (decreto ministeriale 28 novembre 2011 n. 1031/Ric., registrato dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2012, non allegato allo schema), che ha fissato quale riferimento per la predisposizione dei bilanci di previsione degli enti per il 2012 il 100 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2011. Per l'INGV non è stato, infatti, compreso l'importo di euro 1,5 milioni attribuito quale integrazione alle assegnazioni ordinarie per il 2011 dall'articolo 6, lettera *a*), del decreto ministeriale 28 novembre 2011 e, conseguentemente, non escluso, ai fini del calcolo per il 2012, dall'articolo 13 dello stesso decreto. Pertanto, la proposta di assegnazione ordinaria 2012 – al netto delle somme destinate alle assunzioni straordinarie dei ricercatori e dell'integrazione disposta per il 2012 sempre in favore dell'INGV – risulta inferiore al 100 per cento dell'assegnazione ordinaria 2011 per un importo di euro 1,5 milioni. Al riguardo riterrebbe, dunque, opportuno un chiarimento. L'articolo 14 del medesimo decreto di riparto 2011 ha stabilito, altresì, che, per il 2012, il 7 per cento del Fondo è destinato, con apposito decreto, ai sensi del già citato articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti, e che un'ulteriore quota, pari all'8 per cento, è destinata a finanziare i progetti bandiera inseriti nel PNR e progetti di ricerca di particolare interesse.

Con riguardo al contenuto del testo, osserva che l'articolo 1 dello schema in esame reca la ripartizione del Fondo ordinario fra gli enti di ricerca – al netto delle somme destinate alla società Sincrotrone di Trieste, al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, e alle attività di valutazione dell'ANVUR –

per un importo pari a euro 1.674,5 milioni. Rispetto al dato del 2011, consistente in euro 1.655,1 milioni, si registra un aumento di euro 19,4 milioni, consistente in un aumento percentuale di 1,2 punti.

Ricorda, quindi, che l'articolo 2 dispone l'accantonamento della somma di euro 149.509.911, di cui euro 14 milioni per la società Sincrotrone di Trieste; euro 134.509.911 per il riparto della quota destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, pari al 7 per cento del Fondo calcolato come sopra evidenziato (euro 124.509.910), incrementato di 10 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 15, tale somma sarà ripartita con successivo decreto. Segnala in entrambi gli articoli la differenza di un euro in più rispetto al calcolo effettivo. È inoltre accantonato un milione di euro per il finanziamento delle attività di valutazione dell'ANVUR.

Osserva che gli articoli da 3 a 11 specificano alcuni progetti inclusi nella previsione di assegnazione ordinaria e straordinaria a favore degli Istituti. La nota illustrativa specifica, in particolare, che anche per il 2012, in virtù del nuovo assetto organizzativo del Ministero – e, in particolare, della nuova organizzazione del Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca –, nella ripartizione delle disponibilità finanziarie del Fondo, la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca ha operato in stretto contatto con la Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca, che ha competenza sulla vigilanza e il finanziamento dell'ASI, anche al fine di individuare le principali necessità di intervento finanziario straordinario finalizzato a sostenere attività di carattere internazionale cui l'Italia partecipa.

L'articolo 3 riguarda il CNR, la cui assegnazione ordinaria, pari a euro 516,8 milioni, comprende, in particolare, euro 2,6 milioni a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo (articolo 7, comma 4, legge di bilancio 2012)

e euro 24,7 milioni per le assunzioni straordinarie dei ricercatori. I contributi straordinari ammontano complessivamente a euro 139,8 milioni. Al riguardo, segnala che il calcolo effettivo porta a una differenza di un euro in meno rispetto a quanto indicato all'articolo 16. Di questi, euro 70 milioni riguardano i progetti bandiera ed euro 18 milioni i progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse. Si tratta dei progetti bandiera Epigenomica, La fabbrica del futuro, NanoMax, InterOmics, Ritmare – di cui il CNR è capofila – e dei progetti di interesse NEXTDATA, Invecchiamento: innovazioni tecnologiche per un miglioramento della condizione dell'anziano, Controllo della crisi nei sistemi Socio economici complessi. Ulteriori euro 16,6 milioni riguardano lo svolgimento di attività internazionali relative alla partecipazione dell'Italia all'Associazione scientifica internazionale Von Karman, a ESRF di Grenoble e ai programmi ITER-Fusion for energy F4E e Human Frontier Science Program (HFSP), nonché all'implementazione di alcuni progetti della Roadmap europea ESFRI. Infine, euro 35,2 milioni sono destinati a progettualità di carattere straordinario. Si tratta del sostegno al Consorzio «Collezione naturale di composti chimici e Centro di screening – CNCCS», del quale il CNR è socio, del progetto triennale per la creazione di un Centro per la ricerca di nuovi farmaci per le malattie rare trascurate e della povertà, dei progetti TALMUD, GENHOME, Sportello della MATEMATICA e SHARE, nonché del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).

Ricorda che l'articolo 4 concerne l'assegnazione di euro 502,8 milioni in favore dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), senza, tuttavia, specificarne l'articolazione. Al riguardo, la premessa dello schema riferisce che l'ASI provvederà, «nell'ambito dello stanziamento ordinario e delle risorse annualmente assegnate» alla realizzazione dei progetti bandiera COSMO-SKYMed II Generation, SIGMA e Satellite ottico per il telerilevamento, se-

condo le modalità di programmazione ed il profilo pluriennale di spesa previsti dal PNR 2011-2013, nonché al coordinamento del progetto bandiera IGNITOR, a valere sulle specifiche risorse previste dal Fondo integrativo speciale per la ricerca, in collaborazione con l'INAF per aspetti e contenuti di carattere scientifico. Osserva che sembrerebbe doversi dedurre, dunque, che, come già lo scorso anno, nel caso dell'ASI i progetti bandiera sono finanziati con modalità diverse da quelle previste per altri enti.

Osserva che l'articolo 5 concerne l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), la cui assegnazione ordinaria, pari a euro 243,1 milioni, comprende euro 1,6 milioni per le assunzioni straordinarie dei ricercatori. I contributi straordinari ammontano complessivamente a euro 40,3 milioni. Di questi, euro 24 milioni sono destinati al progetto bandiera SuperB Factory e euro 15,3 milioni sono destinati ad attività internazionali, di cui euro 6 milioni per il finanziamento dei programmi ITER e Broader Approach «e per il 50 per cento della quota di partecipazione al programma Fusion for Energy»; euro 285.890 quale integrazione della quota di partecipazione dell'Italia a ITER-Fusion for energy F4E. La quota residua è assegnata quale contributo alla convenzione internazionale sottoscritta dall'Italia con riferimento al progetto XFEL GmbH, e quale contributo alla partecipazione ai progetti EUROFEL, ESS European Spallation Source, ELI NuclearPhysic. Si segnala che tutti questi progetti risultano finanziati anche attraverso l'assegnazione disposta dallo schema in favore del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Infine, un milione di euro è destinato al finanziamento del progetto GSSI, inserendo la nota illustrativa tale finanziamento nell'ambito delle particolari progettualità di carattere straordinario. L'articolo 6 riguarda l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), la cui assegnazione ordinaria, pari a euro 82,2 milioni, comprende euro 1,7 milioni per le assunzioni straordinarie dei ricercatori. I



contributi straordinari ammontano complessivamente a euro 9,8 milioni. Al riguardo, segnala che il calcolo effettivo porta a una differenza di 100 euro in più rispetto a quanto indicato all'articolo 16. Di questi, 2 milioni di euro sono destinati al progetto bandiera ASTRI – astrofisica con specchi a tecnologia replicante italiana ed euro 1,8 milioni sono destinati ad attività internazionali e, in particolare, al sostegno dei progetti Square Kilometre Array – radio-astronomy (SKA) e FLY-EYE. L'assegnazione comprende, altresì, l'importo di euro 6 milioni per il finanziamento del progetto di carattere straordinario ELT ESO Extreme Large telescope. L'articolo 7 concerne l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), la cui assegnazione ordinaria, pari a euro 46,2 milioni, comprende euro 0,8 milioni per le assunzioni straordinarie dei ricercatori. Segnala che non viene, invece, citato l'importo di euro 1.291.142, sopra ricordato, per cui riterrebbe opportuno un chiarimento. I contributi straordinari, per un totale di euro 1,5 milioni, sono interamente destinati ad attività internazionali e, in particolare, al coordinamento dei programmi European Multidisciplinary Seafloor Observatory (EMSO) e European Plate Observing System (EPOS).

Ricorda, poi, che l'articolo 8 specifica che l'assegnazione ordinaria all'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), pari a euro 19 milioni, include euro 0,4 milioni per le assunzioni straordinarie dei ricercatori. Anche in questo caso i contributi straordinari, per un totale di euro 0,3 milioni, sono interamente destinati ad attività internazionali e finalizzati alla partecipazione al programma comunitario EMRP (European Metrology Research Programme) ed all'associazione europea EURAMET e.V. L'articolo 9 concerne l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), la cui assegnazione ordinaria, pari a euro 13 milioni, è comprensiva di euro 0,5 milioni per le assunzioni straordinarie dei ricercatori. I contributi straordinari ammontano complessivamente a euro 3 milioni.

Di questi, un milione di euro è finalizzato ad attività internazionali e, in particolare, alla partecipazione al programma Euro-Argo e all'infrastruttura PRACE – The Partnership for Advanced Computing in Europe. Sono, inoltre, comprese anche quest'anno risorse per euro 2 milioni quale contributo straordinario per la manutenzione della nave oceanografica EXPLORA. La nota illustrativa classifica tale intervento tra le progettualità di carattere straordinario. L'articolo 10 stabilisce che l'assegnazione ordinaria in favore della stazione zoologica «Anton Dohrn», pari a euro 13 milioni, è comprensiva di euro 0,2 milioni per le assunzioni straordinarie dei ricercatori. I contributi straordinari, per un totale di euro 0,2 milioni, sono destinati ad attività internazionali, per il coordinamento delle attività per la realizzazione dell'infrastruttura European Marine Biology Resource Centre (EMBRC). L'articolo 11, che riguarda il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, non reca specifiche circa l'assegnazione dei contributi ordinari, che ammontano a euro 8 milioni. Nell'ambito dei contributi straordinari, complessivamente pari a euro 30,5 milioni, un importo pari a euro 13 milioni viene destinato al progetto bandiera Elettra-Fermi-Eurofel, realizzato dalla Società Sincrotrone di Trieste, di cui il Consorzio è socio di maggioranza. Anche le attività internazionali, alle quali è assegnato un contributo di euro 17,5 milioni, sono realizzate dalla Società Sincrotrone. Si tratta, in particolare, dei progetti (cui si è già accennato con riferimento alle assegnazioni in favore dell'INFN) X-FEL, ESS European Spallation Source, ELI-Estreme Light Infrastructure e del coordinamento di EUROFEL, nonché del coordinamento del progetto NFFA (Nano Foundry and Fine Analysis). Anche l'articolo 12, concernente l'assegnazione in favore dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi», non reca specifiche relative ai contributi ordinari, che ammontano complessivamente a euro 2,3 milioni. I contributi straordinari, per un totale di euro 0,2



milioni, sono interamente destinati al programma europeo per borse di studio Bando COFUND 2008. La nota illustrativa classifica tale intervento tra le progettualità di carattere straordinario. L'articolo 13 concerne le assegnazioni in favore del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche « Enrico Fermi ». In particolare, si specifica che il contributo ordinario, complessivamente pari a euro 1,9 milioni, è comprensivo dell'importo di euro 43.520 relativo alle assunzioni straordinarie dei ricercatori. Non sono previste assegnazioni straordinarie. L'articolo 14 stabilisce l'assegnazione ordinaria in favore dell'Istituto italiano di studi germanici per euro 0,7 milioni, senza ulteriori specifiche, e anche in questo caso non sono previste assegnazioni straordinarie.

Osserva che l'articolo 16 reca le indicazioni per il 2013. Per tale anno si stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 95 per cento dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2012, ricapitolata negli allegati allo schema, con esclusione, cioè, degli importi assegnati quali contributi straordinari e ivi esplicitamente indicati alle disposizioni di cui all'articolo 3, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*; articolo 5, lettere *b)*, *c)*, *d)*; articolo 6, lettere *b)*, *c)*, *d)*; articolo 7, lettera *b)*; articolo 8, lettera *b)*; articolo 9, lettere *b)* e *c)*; articolo 10, lettera *b)*; articolo 11, lettere *a)* e *b)*; articolo 12). Al riguardo, segnala che l'inclusione nella base di calcolo per l'ammontare dell'assegnazione ordinaria delle risorse relative alle assunzioni dei ricercatori, nonché di quelle specifiche per l'organico dell'INGV, determinerà nel 2013, solo per gli enti interessati, una quota di fatto inferiore al 95 per cento dell'assegnazione ordinaria 2012. Segnala, altresì, che non è presente alcuna indicazione per il 2014 come, invece, previsto dal d.lgs. 204 del 1998. L'articolo 17 dispone, per il 2013, un incremento della percentuale da destinare al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti, disponendo che la stessa non sarà inferiore all'8 per cento

dello stanziamento del Fondo. Segnala quindi che ancora una volta, dunque, il riferimento è all'intero ammontare del Fondo. I criteri e le motivazioni di assegnazione saranno disciplinati con decreti ministeriali di natura non regolamentare. Per i progetti bandiera inseriti nel PNR e i progetti di ricerca di particolare interesse si dispone, invece, che la quota del Fondo da destinare agli stessi non sarà superiore all'8 per cento del Fondo, a fronte della previsione di una quota pari all'8 per cento per il 2012 recata dal decreto ministeriale 28 novembre 2011. Sono fatte salve successive rimodulazioni eventualmente da stabilirsi con successivo provvedimento.

Con riguardo alla formulazione del testo, segnala quindi che, nella premessa dello schema, il riferimento corretto alla VII Commissione permanente della Camera dei deputati è « Cultura, scienza e istruzione ». Nella stessa premessa, riterrebbe opportuno valutare l'opportunità di fare riferimento in un solo passaggio al finanziamento di 10 milioni di euro destinati ad incremento della quota per i progetti premiali. Segnala, inoltre, che all'articolo 3, lettera *d)*, primo punto, il nome corretto del progetto è « NEX-TDATA ». Segnala che all'articolo 5, lettera *c)*, primo punto, è necessario sopprimere le parole da « e per il 50 per cento », fino alla fine della voce, in quanto, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla nota illustrativa, all'importo di euro 285.890, corrispondente al 50 per cento della quota destinata all'Agenzia Fusion For Energy (F4E), è dedicato il secondo punto della medesima lettera *c)*. Segnala, infine, che all'articolo 8 il nome corretto dell'associazione europea è « EURAMET e.V. » e che all'articolo 15, le parole « secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente decreto » devono essere sostituite con le parole « come indicato nella premessa del presente decreto ».

Chiede quindi al Governo se, come di prassi, attenderà l'espressione del parere della Commissione, anche oltre il termine

fissato per il 18 maggio 2012, prima dell'adozione definitiva dello schema di decreto n. 467 in esame.

Il sottosegretario Roberto CECCHI conferma che il Governo, come di prassi, attenderà l'espressione del parere della Commissione, anche oltre il termine indicato, prima dell'adozione definitiva del provvedimento in esame.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 8.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

## ALLEGATO

**Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (Nuovo testo C. 4333 Distaso).**

**EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 1.

*Al comma 6, dopo le parole: è concesso, aggiungere le seguenti: , nell'anno 2012,.*

*Conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 140.000 euro per l'anno 2012 e a 40.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

**1. 2.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* I componenti del Comitato scientifico e della giuria di cui agli articoli 2 e 3 non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

**1. 3.** Il relatore.

**(Approvato)**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili: esame del documento conclusivo ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	153
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	154

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili: esame del documento conclusivo.**

*(Esame del documento conclusivo e rinvio).*

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver ricordato che la Commissione, con l'audizione svolta nella seduta del 22 marzo 2012, ha considerato concluso – secondo le determinazioni assunte dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il programma dell'indagine conoscitiva in titolo, avverte che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dei lavori della Commissione, l'ono-

revole Margiotta, conformemente all'incarico conferitogli dalla presidenza, ha predisposto una proposta di documento conclusivo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, illustra la proposta di documento conclusivo da lui predisposta (*vedi allegato*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nel ricordare che il seguito dell'esame del documento conclusivo è previsto per mercoledì 23 maggio prossimo, invita i colleghi interessati a far pervenire, entro la mattinata di martedì 22 maggio, le eventuali proposte di modifica al documento testè presentato, in modo da consentire all'onorevole Margiotta di valutarne l'opportunità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 14.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.**

**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

*1. Il quadro normativo di riferimento.*

*1.1. Obiettivi dell'Unione europea.*

Nel campo delle energie rinnovabili rilievo centrale ha il « pacchetto clima-energia » adottato dal Consiglio europeo nel 2007. Si tratta di indirizzi e misure volti a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere l'uso delle energie rinnovabili, che dovrebbe consentire alla UE, entro il 2020, di ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra (rispetto al 1990), di conseguire un risparmio energetico del 20 per cento e di aumentare al 20 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia.

Tra le misure, oltre alla decisione n. 406/2009/CE diretta a ridurre i livelli delle emissioni anche tramite una maggiore efficienza energetica, rientra anche la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che fissa obiettivi vincolanti per ciascuno Stato membro, coerenti con l'obiettivo medio europeo di una quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale pari almeno al 20 per cento nel 2020.

Per l'Italia tale quota complessiva di energie rinnovabili al 2020 dovrà essere non inferiore al 17 per cento del consumo complessivo nazionale di energia. In attuazione di tale direttiva, l'Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per le energie rinnovabili dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea ai fini della valutazione della sua adeguatezza, che pianifica il progressivo accrescimento di tale quota dal 4,92 per cento del 2005 al 17 per cento del 2020 (1). Nel giugno 2011 è stato altresì predisposto il secondo Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE 2011), che intende dare seguito in modo coerente e continuativo ad azioni ed iniziative già previste nel PAEE2007 e si propone di presentare proposte di medio-lungo termine.

---

(1) La pianificazione è formulata sulla previsione che nel 2020 l'Italia abbia un consumo finale lordo di energia di 133.042 KTOE (tonnellate equivalenti di petrolio), in calo quindi rispetto ai 141.226 KTOE del 2005.

### 1.2. Legislazione e politica nazionale di settore.

Per concretizzare le previsioni del sopra menzionato Piano nazionale di azione per le energie rinnovabili, e in attuazione della citata direttiva 2009/28/CE, è stato adottato il decreto legislativo 28/2011 (in base a delega conferita dalla legge 96/2010).

Il decreto legislativo ha previsto: la razionalizzazione e l'adeguamento dei sistemi di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (energia elettrica, energia termica, biocarburanti) e di incremento dell'efficienza energetica, così da ridurre i relativi oneri in bolletta a carico dei consumatori; la semplificazione delle procedure autorizzative; lo sviluppo delle reti energetiche necessarie per il pieno sfruttamento delle fonti rinnovabili.

In tema di biocarburanti (e bioliquidi) è poi intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (di recepimento della direttiva 2009/30/CE) che prevede l'aggiornamento delle specifiche dei combustibili utilizzati nei trasporti (carburanti), fissate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti.

Particolarmente complesso si presenta, in Italia, il quadro degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali incentivi sono finanziati dalla collettività tramite le bollette dell'energia elettrica e costituiscono – come ha rilevato l'Autorità per l'energia nella sua audizione in Senato nell'ottobre 2010 – la voce di spesa di gran lunga più rilevante tra quelle finanziate dagli utenti sotto la voce « oneri generali di sistema ». Coesistono, infatti, numerosi meccanismi di incentivazione (alcuni fondati su regimi di mercato e altri su regimi amministrativi) che vanno dalle « tariffe incentivate » in base alla delibera CIP 6/92 al sistema dei « certificati verdi », dal sistema « *feed-in-tariffs* » per gli impianti di minor potenza al sistema del « conto energia » utilizzato per gli impianti fotovoltaici, fino ai contributi a fondo perduto per talune energie rinnovabili. Secondo l'Autorità per l'energia « l'incentivazione del fotovoltaico in Italia è oggi una delle più proficue al mondo ». In materia si sono susseguiti, in sei anni (dal 2005 ad oggi), quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione di altrettanti « Conto energia », con cui sono stati disciplinati modalità e misure di incentivazione riferiti ai diversi tipi di impianti da fotovoltaico. Il quarto e ultimo « Conto energia » è stato adottato con decreto ministeriale 5 maggio 2011. Risultano infine predisposti dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e il Ministro dell'Agricoltura, due schemi di decreti ministeriali in materia di energie rinnovabili. I due provvedimenti, all'esame dell'Autorità dell'Energia e della Conferenza Unificata, definiscono i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica (Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

L'obiettivo che il Governo intende raggiungere con tali decreti è quello di programmare una crescita dell'energia rinnovabile più equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi



comunitari al 2020 (dal 26 per cento a circa il 35 per cento nel settore elettrico), consenta di stabilizzare l'incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica.

A tal fine gli incentivi vengono allineati ai livelli europei e adeguati agli andamenti dei costi di mercato (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni) e vengono favorite le tecnologie con maggior ricaduta sulla filiera economico-produttiva nazionale e ad alto contenuto innovativo, introducendo inoltre meccanismi per evitare distorsioni a livello territoriale e conflitti con altre filiere produttive nazionali, in particolare con quella alimentare.

Il sistema, come già previsto dalla precedente normativa, entrerà in vigore: al superamento della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico (previsto tra luglio e ottobre prossimi); il 1° gennaio 2013 per il settore non fotovoltaico.

Viene inoltre introdotto un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva, attraverso un meccanismo di aste competitive per i grandi impianti (superiori a 5 MW) e tramite registri di prenotazione per gli impianti di taglia medio-piccola (sono invece esclusi dai registri i micro impianti).

Il principale meccanismo attuale di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai certificati verdi. Si tratta di titoli emessi dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale dall'articolo 11 del decreto legislativo 79/1999 per superare il vecchio criterio di incentivazione noto come CIP 6. La legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha delineato, peraltro, una ulteriore disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007: il sistema dei certificati verdi è mantenuto per gli impianti di potenza superiore a 1MW, mentre per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW si attribuisce il diritto, in alternativa ai certificati verdi, ad una tariffa fissa onnicomprensiva variabile a seconda delle fonte utilizzata.

I certificati verdi possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima – crescente negli anni – di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999.

Il decreto legislativo 28/2011 sulle energie rinnovabili ha riformato i meccanismi incentivanti la produzione di elettricità da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013, prevedendo un periodo di transizione dal sistema dei certificati verdi a un nuovo sistema consistente in tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e in aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore. Il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per gli anni dal 2011 al 2015, in eccesso di offerta, ad un prezzo di ritiro pari al 78 per cento del prezzo definito secondo i criteri vigenti. A partire dal 2013 la quota d'obbligo di energia rinnovabile da immettere nel sistema elettrico si riduce linearmente negli anni successivi fino ad annullarsi per l'anno 2015.

Altre misure sulle fonti rinnovabili sono contenute nella legge 99/2009, tra cui si segnala quella che consente ai comuni di destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» (fotovoltaici) e di servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini. La medesima legge contiene anche misure di semplificazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di cogenerazione, prevedendo la semplice comunicazione all'autorità competente ai sensi del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) per le unità di microcogenerazione, fino a 50 kWe, e una denuncia di inizio attività (DIA) per gli impianti di piccola cogenerazione, fino a 1 MWe. Il provvedimento è intervenuto anche in materia di geotermia, con una delega al Governo finalizzata al riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche in modo da garantire un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse ad alta temperatura e semplificare i procedimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse a bassa e media temperatura. In attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 22/2010.

Infine, ulteriori disposizioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, con riferimento in particolare alla realizzazione dei relativi impianti o agli incentivi concessi, si trovano nel decreto-legge 105/2010, convertito dalla L. 129/2010, mentre con il decreto ministeriale Sviluppo economico 10 settembre 2010 sono state emanate Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (2).

### *1.3. Promozione del risparmio ed efficienza energetici.*

Accanto alla liberalizzazione dei mercati energetici e allo sviluppo delle energie rinnovabili, la UE e i singoli Stati membri si sono mossi anche sul terreno della riduzione dei consumi attraverso il miglioramento della efficienza energetica. Lo strumento incentivante prescelto è stato quello dei «certificati bianchi» o «titoli di Efficienza Energetica».

Questo strumento di mercato che ha preso avvio nel gennaio 2005 per promuovere l'efficienza energetica negli usi finali. In particolare, i certificati bianchi servono per attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio che le imprese distributrici di energia elettrica

---

(2) Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2012 è stato pubblicato il decreto «Burden Sharing», in attuazione a quanto previsto dall'articolo 37 del Decreto Rinnovabili (decreto legislativo 28/2011), che fissa gli obiettivi per ciascuna Regione relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento definisce:

le modalità di determinazione e conseguimento degli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome;

le modalità di monitoraggio e verifica del raggiungimento degli obiettivi;

le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi.

e gas devono conseguire, attraverso interventi e progetti per accrescere l'efficienza energetica negli usi finali di energia. La valutazione ed il controllo dei risparmi è affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) che certifica i risparmi energetici ottenuti e autorizza poi il Gestore del mercato elettrico (GME) ad emettere i « certificati bianchi » in quantità pari ai risparmi certificati, a favore dei distributori, delle società controllate dagli stessi distributori o a favore di società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO). Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell'Autorità, i distributori devono consegnare annualmente all'Autorità un numero di 'titoli' equivalente all'obiettivo obbligatorio.

L'AEEG ha pubblicato il Quinto Rapporto Annuale sui titoli di efficienza energetica, che rappresenta una sorta di bilancio del primo quinquennio di funzionamento dei certificati bianchi (gennaio 2005-31 maggio 2009) e da cui si evince che il meccanismo per promuovere l'efficienza energetica ha fatto risparmiare oltre 7 miliardi di kilowattora ogni anno, pari al 2 per cento dei consumi elettrici nazionali. Secondo l'Autorità per l'energia, il bilancio del primo quinquennio di attuazione del meccanismo è in attivo anche sotto il profilo costi/benefici. Infatti, a fronte di incentivi per 531 milioni di euro erogati nel periodo 2005-2009 attraverso il contributo tariffario fissato e aggiornato dall'Autorità a valere sulle bollette dei consumatori di elettricità e di gas, è stata evitata l'emissione di 22,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica e sono state risparmiate circa 8,5 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Tep), pari alla produzione annua di una centrale da oltre 800 MW ed ai consumi annui di una città di 2 milioni di abitanti.

Sul piano delle novità legislative, sono state approvate anche negli ultimi anni numerose misure a favore del risparmio e dell'efficienza energetica. In particolare, la legge 99/2009 prevede la predisposizione, entro il 31 dicembre 2009, di un piano straordinario, da trasmettere alla Commissione europea, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico. Il piano dovrà contenere misure di coordinamento e armonizzazione delle funzioni e compiti in materia di efficienza energetica tra Stato ed enti territoriali, misure di promozione di nuova edilizia a risparmio energetico e riqualificazione degli edifici esistenti, incentivi per lo sviluppo di sistemi di microgenerazione, sostegno della domanda di certificati bianchi e certificati verdi, misure di semplificazione amministrativa per lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita, definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, misure volte ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese all'autoproduzione.

Inoltre il Parlamento ha convertito in legge due provvedimenti d'urgenza recanti misure a sostegno del risparmio e dell'efficienza energetica consistenti in detrazioni fiscali. In particolare: il decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, è intervenuto sulla disciplina relativa alla detrazione IRPEF del 55 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici,

introdotta dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007) e prorogata sino a tutto il 2010 dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008). Il decreto-legge ha disposto, in particolare, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, che i contribuenti interessati a tali detrazioni inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione e che la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo e non più in tre rate. La legge 220/2010, legge di stabilità 2011, ha poi prorogato sino a tutto il 2011 il beneficio in questione, prevedendo che per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2011 la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Da ultimo il decreto-legge 201/2011 (cd. « Salva italia », A.C. 4829) all'articolo 4 ha prorogato a tutto il 2012 gli incentivi già vigenti sul 55 per cento, annunciando nel contempo che dal 2013 detti incentivi saranno sostituiti con le detrazioni fiscali del 36 per cento già ora utilizzate per le ristrutturazioni edilizie.

Altre disposizioni in materia sono contenute in alcuni provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie. Il decreto legislativo 56/2010 ha introdotto modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 115/2008, di attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. L'intervento normativo è volto a chiarire aspetti che potrebbero costituire un freno allo sviluppo dell'efficienza energetica e ad introdurre ulteriori elementi necessari allo sviluppo e alla promozione dei servizi energetici.

Con il decreto legislativo 15/2011 è stata recepita la direttiva 2009/125/CE sull'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Il decreto legislativo 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, interviene anche sui sistemi di incentivazione dell'efficienza energetica. Si dispone che gli interventi di incremento dell'efficienza energetica (e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili) sono incentivati mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale per gli interventi di piccole dimensioni o, per le altre fattispecie, mediante il rilascio dei certificati bianchi di cui si razionalizza la disciplina. L'articolo 13 di tale decreto legislativo interviene anche sulla certificazione energetica degli edifici, apportando alcune modifiche al decreto legislativo 192/2005 (3).

Infine, occorre ricordare che il disegno di legge comunitaria 2011 (A.C. 4623) contiene la nuova direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sostituisce la direttiva 2002/91/CE, abrogata dal 1° febbraio 2012.

---

(3) Si ricorda che la certificazione energetica, attestante il fabbisogno annuo di energia di un edificio, è ritenuta a livello comunitario una delle azioni più efficaci per ridurre i consumi nel settore civile che assorbono una parte consistente dell'intero fabbisogno di energia. A partire dal 2005 nel nostro Paese sono state emanate diverse normative che hanno reso obbligatoria la certificazione energetica degli edifici sia di nuova costruzione sia già esistenti (v. in particolare il citato decreto legislativo 192/2005 e successive modificazioni). Le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici sono state predisposte con decreto ministeriale 26 giugno 2009.

*2. Il programma e gli atti dell'indagine conoscitiva sulle fonti rinnovabili.*

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della VIII Commissione, nella riunione del 2 febbraio 2011, ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale opportunità era emersa nel corso della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00350 Alessandri, 7-00356 Zamparutti, 7-00413 Piffari, 7-00446 Realacci e 7-00477 Pili sulle problematiche ambientali relative alla realizzazione di impianti eolici, in occasione della quale, su sollecitazione dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, era stata evidenziata l'esigenza di un'indagine conoscitiva per affrontare organicamente la questione fondamentale del rapporto fra il rispetto degli impegni assunti dall'Italia in materia di riduzione delle emissioni di gas serra e la connessa necessità di mettere in campo adeguate politiche di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, l'intesa con il Presidente della Camera, l'indagine è stata quindi deliberata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 2011 con l'adozione di un programma avente ad oggetto sostanzialmente un approfondimento a largo spettro sull'adeguatezza del quadro normativo nazionale e della relativa fase di attuazione (in corso di predisposizione al momento della deliberazione dell'indagine conoscitiva) ai fini del conseguimento degli obiettivi europei e dei relativi impegni dell'Italia in ordine alla percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili, al fine di comprendere la capacità delle misure messe in campo a riorientare l'economia verso nuove produzioni, nuove tecnologie e competenze, e quindi verso nuovi scenari di compatibilità ambientale e di risparmio energetico.

Secondo quanto riportato nel programma, l'indagine conoscitiva – fondata su un duplice presupposto, il riconoscimento delle politiche ambientali come politiche di sviluppo e l'esigenza di una strategia di sviluppo sostenibile di alto profilo come risposta alla difficile congiuntura economica internazionale – intendeva porsi come «...un contributo per rafforzare azioni che devono muovere dal Ministero dell'ambiente, ma devono coinvolgere scelte del Governo nel suo complesso, indirizzando tutte le iniziative di crescita verso progetti che puntano a ridurre l'inquinamento, migliorare l'efficienza energetica, produrre energia da fonti sempre più pulite, costruire attorno alle attività sostenibili filiere economiche in grado di dispiegare un nuovo modello di sviluppo per il nostro Paese ».

L'indagine conoscitiva quindi, partendo dall'assunto della « green economy » come nuovo modello di sviluppo verso cui sta virando la comunità internazionale e verso cui dovrà muoversi anche l'Italia,

nasceva con l'intento di promuovere, partendo dall'analisi delle problematiche ambientali in tema di politiche per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici, una più approfondita conoscenza delle questioni e delle proposte in campo, allo scopo di sostenere lo sforzo del Paese per raggiungere posizioni competitive nei settori dell'energia pulita e a basso costo.

Pertanto, gli obiettivi dell'indagine – espressamente elencati nel programma della stessa – erano individuati nei seguenti aspetti: « la verifica del livello di contributo effettivo alla lotta ai cambiamenti climatici ed alla realizzazione degli obiettivi del pacchetto clima-energia da parte degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; la verifica del grado del necessario contemperamento tra l'obiettivo strategico di contenimento delle emissioni inquinanti con quello concreto di tutela ambientale dei territori interessati dalla realizzazione degli impianti, e quindi l'impatto paesaggistico e ambientale degli impianti medesimi, anche con riguardo agli effetti sull'assetto idrogeologico del suolo, sull'occupazione del territorio, sulla tutela della biodiversità, nonché sulle vocazioni turistiche delle zone interessate; la verifica delle procedure autorizzative soprattutto con riferimento alle nuove norme di semplificazione in materia di conferenza di servizi, DIA e SCIA; la valutazione dei criteri di buona progettazione, minor consumo di territorio e riutilizzo di aree degradate, quali elementi utili alla valutazione favorevole del progetto di impianto di produzione di energia elettrica; la verifica delle politiche regionali messe in atto per garantire il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia sul tema clima-energia, a partire dall'analisi delle normative regionali e del processo di recepimento delle misure adottate in ambito europeo e nazionale; la verifica del grado di partecipazione e di informazione delle popolazioni interessate dagli impianti, a partire dall'analisi della disciplina riguardante l'introduzione, in favore delle comunità locali, di misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio. »

Il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva, originariamente fissato al 30 giugno 2011, è stato prorogato, da ultimo, al 31 marzo 2012.

Nella prima fase dell'indagine conoscitiva la Commissione ha concentrato la propria attenzione sui punti e sugli obiettivi fissati nel programma dell'indagine conoscitiva. Nella seconda fase, collocabile nel periodo successivo ai rilevanti fatti e accadimenti politici intervenuti in ambito internazionale e nazionale (disastro di Fukushima, *referendum* sul nucleare), la Commissione ha approfondito, nel corso delle audizioni, anche questioni diverse dall'impatto ambientale delle fonti rinnovabili, quali la opportunità di definire strategie e strumenti di sostegno della filiera in un'ottica di rafforzamento delle politiche ambientali come politiche di sviluppo, di ammodernamento complessivo del sistema produttivo del Paese e di riorientamento dell'azione delle istituzioni di governo ai diversi livelli territoriali.



L'indagine conoscitiva è stata quindi orientata verso tematiche e problematiche « nuove », sul piano della sensibilità politico-culturale prima ancora che su quello degli usuali profili di interesse e d'intervento della Commissione. In questo modo, gli accenni contenuti nel programma dell'indagine conoscitiva, da un lato, ad una concezione delle politiche ambientali come politiche di sviluppo e non di mera conservazione e, dall'altro, alla necessità di misure di promozione delle fonti rinnovabili intese come volano per la crescita economica e la progressiva affermazione di un nuovo modello di sviluppo « sostenibile » per il nostro Paese, hanno trovato nel concreto svolgimento delle audizioni, nel dialogo, spesso serrato, fra deputati e soggetti auditi, un primo e fondamentale terreno di verifica e di radicamento, che lascia aperta la possibilità, e forse l'opportunità, di una più ampia riflessione anche in ordine al ruolo e alle competenze dell'organo parlamentare.

L'acquisizione di elementi di conoscenza su temi quali quelli del costo del sistema italiano di incentivazione delle fonti rinnovabili (ed agli effetti negativi « scaricati » sulle famiglie e sulle imprese), della lacuna del quadro di riferimento normativo interno e dell'azione delle pubbliche amministrazioni, del ritardo della politica nella definizione di una strategia di sostegno delle rinnovabili finalmente coerente e sostenibile in termini ambientali, ma anche in termini economici e sociali, consente infatti alla Commissione di sottolineare con forza l'importanza di una rinnovata azione che ponga la questione non più eludibile della « centralità » delle politiche ambientali nell'ambito delle complessive politiche di governo e consenta al nostro Paese di muoversi in sintonia con le nuove impostazioni di lavoro e le nuove competenze delle istituzioni europee.

Nel rinviare, quindi, per il dettaglio, ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito i principali dati di conoscenza raccolti e le principali questioni analizzate.

### *3. I dati raccolti.*

Come già evidenziato, nella prima fase dell'indagine le audizioni hanno consentito di raccogliere dati molto interessanti sulla natura e sull'ampiezza dei fenomeni oggetto dell'attività conoscitiva della Commissione.

Così, ad esempio, le audizioni hanno anzitutto evidenziato il carattere molto sostenuto (in alcuni casi tumultuoso) della crescita delle energie rinnovabili in Italia nel primo decennio del secolo. Dai dati illustrati dai rappresentanti del GSE è emerso, ad esempio, che nel periodo compreso fra il 2000 e il 2010, la potenza installata degli impianti alimentati con fonti rinnovabili è aumentata di 11.986 megawatt (MW), passando da 18.335 a 30.321 MW con un aumento di oltre il 60 per cento.

Più in dettaglio, è stato evidenziato che i tre settori che si sono sviluppati e – che si presume – « che si svilupperanno » maggiormente sono l'eolico, le biomasse e il solare. Il citato aumento complessivo di

quasi 12 mila MW ha riguardato infatti solo in piccola misura il settore idroelettrico e in misura ancor più ridotta quello geotermico, mentre è stato il settore eolico a dare il contributo più consistente, con un incremento di circa 5.500 MW, seguito dal fotovoltaico (più 3.500 megawatt) e dalle bioenergie (biomasse solide, compresa la parte biodegradabile dei rifiuti, biogas e bioliquidi) (più 1.700 megawatt).

I rappresentanti del GSE hanno, inoltre, riferito che analogo ritmo di sviluppo si è avuto anche in termini di produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti, nel periodo 2000-2010, si è passati da 50.978 GWh a ben 75.576 GWh (secondo stime di Terna SpA) di produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un aumento complessivo di oltre il 48 per cento. Anche in questo caso, poi, gli aumenti più significati sono stati registrati nei settori dell'eolico, del fotovoltaico (e delle bioenergie).

Tra tutti i settori citati, poi, quello del fotovoltaico ha avuto un trend ancor più sostenuto. Con riferimento al periodo 1° gennaio 2008 30 aprile 2011, si è passati da 87 MW di potenza installata a 4.913 MW (più 5.547 per cento). Allo scopo di dare un'immagine particolarmente immediata e incisiva del ritmo di crescita del fotovoltaico, i rappresentanti del GSE, auditi dalla Commissione il giorno 18 maggio 2011, hanno voluto aggiungere che (« grazie ad un "contatore" che fornisce in tempo reale la situazione delle domande pervenute ») nei diciotto giorni intercorrenti fra il 30 aprile e la data della loro audizione, il dato della potenza installata era ulteriormente aumentato fino a sfiorare i 5.200 MW. Allo stesso modo, il numero degli impianti è passato dai 7.647 dell'inizio del 2008 ai 198.663 del 30 aprile 2011 (più 2.498 per cento), crescendo ulteriormente nei successivi 18 giorni fino a superare i 200.000 il giorno dell'audizione. È il caso, infine, di ricordare che la produzione lorda di energia fotovoltaica è passata dai 39 GWh del 2007 ai 1.906 GWh del 2010 (più 4787 per cento).

Oltre alla raccolta di dati approfonditi e accurati sull'ampiezza e sul ritmo di crescita del settore, le audizioni hanno inoltre permesso di mettere a fuoco e di analizzare, nel dialogo diretto con i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, le cause principali di tale fenomeno, le questioni che da esso sono scaturite, le possibili linee d'intervento per il loro efficace « governo » sotto il profilo delle politiche ambientali.

Prima di dare conto di tali aspetti, è opportuno ricordare, tuttavia, che le audizioni sono state un'occasione importante per analizzare e per valutare la congruità dei citati dati con gli obiettivi di politica ambientale assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e la loro coerenza con gli strumenti di politica ambientale ed energetica messi in campo dal nostro Paese per il raggiungimento di tali obiettivi, a partire dal Piano di azione nazionale per le rinnovabili (PAN) presentato nel luglio 2010 dal Governo italiano in sede europea e dall'emanazione del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che ha recepito la direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione di energia da fonti rinnovabili.

Sotto questo profilo, le audizioni hanno messo in evidenza luci ed ombre della situazione italiana, dovute non solo alle autonome spinte del mercato nazionale e internazionale verso lo sviluppo del settore delle rinnovabili, ma anche alla pesante crisi economica in atto e, in misura non irrilevante, dalle modalità e dai tempi di revisione e di adeguamento del quadro normativo nazionale di riferimento.

In particolare, per effetto dei citati fattori, l'Italia è venuta a trovarsi, complessivamente, in buona posizione rispetto al raggiungimento degli obiettivi europei di politica ambientale contenuti nel cosiddetto « pacchetto 20-20-20 », ossia 20 per cento in più di energia prodotta da fonti rinnovabili riferita al consumo finale lordo di energia (per l'Italia, l'obiettivo assegnato è « più 17 per cento »), 20 per cento in meno di emissioni di gas a effetto serra e 20 per cento in più di efficienza energetica, obiettivo, quest'ultimo, ad oggi non ancora vincolante.

Le audizioni hanno peraltro consentito di entrare nel merito dei diversi scenari che compongono il quadro complessivo sintetizzato dai citati obiettivi del « pacchetto 20-20-20 » e di verificare in questo modo che la buona posizione complessiva nella quale il Paese è venuto a trovarsi rispetto agli stessi è frutto di una sorta di compensazione venutasi a determinare fra settori cresciuti assai più del previsto (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare nel settore del fotovoltaico) e settori in ritardo rispetto agli scenari ipotizzati in sede governativa (fonti rinnovabili termiche, vale a dire la quota di energia da fonti rinnovabili per la produzione di calore e di raffrescamento e la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti).

Così, ad esempio, con riferimento al percorso per il raggiungimento del citato obiettivo del più 17 per cento (entro il 2020) di energia da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali lordi di energia, molti dei soggetti auditi hanno anzitutto sottolineato quanto sia importante centrare l'obiettivo complessivo di mantenere stabili i consumi complessivi di energia (nel PAN è indicata una variazione minima di tali consumi: da 131 a 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), segnalando, anzi, che tale risultato non è affatto scontato.

In ogni caso, l'opinione generale degli auditi è stata che l'Italia riuscirà a conseguire l'obiettivo fissato nel PAN di una produzione complessiva di 112,5 terawattora al 2020 e che, anzi, tale obiettivo potrà essere raggiunto unicamente grazie alla produzione interna e dunque senza fare ricorso alla prevista importazione di 13/14 terawattora, grazie alla crescita maggiore di tutti i comparti rispetto a quanto previsto al momento della stesura del PAN e, in modo particolare, per effetto della tumultuosa crescita del fotovoltaico, che è certamente in grado di superare il target previsto al 2020 di 8,6 gigawatt.


Al tempo stesso, è stato evidenziato che, ai fini del conseguimento del citato obiettivo complessivo del più 17 per cento, i diversi settori

di produzione dell'energia da fonti rinnovabili sono chiamati a dare ciascuno il proprio apporto, apporto che solo in parte è possibile e opportuno considerare « compensabile » in ragione della strutturale flessibilità del PAN. Al riguardo, ad esempio, è stato sottolineato il fatto che, oltre al settore elettrico, per il quale si è immaginata una crescita da 5 a 8,5 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 1,7, rispetto al valore di partenza del 2010), nel settore termico si dovrebbe passare da 3,2 a 10,4 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 3,2), e in quello dei trasporti da 0,7 a 2,5 megatep (con un effetto moltiplicatore pari a 3,5).

Se, dunque, la situazione è più che buona nel settore elettrico, con un aumento ben al di là delle previsioni nei comparti dell'eolico, delle biomasse e, soprattutto, del fotovoltaico, essa presenta ancora lacune e ritardi negli altri due settori – termico e dei trasporti – che tutti gli auditi hanno considerato necessario colmare in tempi rapidi.


In considerazione del fatto che i dati raccolti si riferiscono ad audizioni svolte ad alcuni mesi fa, si riportano nei seguenti grafici alcuni dati forniti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che riguardano rispettivamente la potenza efficiente lorda da fonti rinnovabili in Italia dal 1996 al 2011 e la produzione lorda da fonti rinnovabili nello stesso periodo con l'evidenziazione dell'apporto delle diverse fonti.

**Graf. 1**



Fonte: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Graf. 2



Fonte: Autorità per l'energia elettrica e il gas

#### 4. L'impatto ambientale delle fonti rinnovabili: questioni e prospettive.

Premessi i dati sullo stato della filiera delle fonti rinnovabili in Italia, occorre evidenziare gli elementi emersi nel corso dell'indagine relativamente all'impatto ambientale delle politiche di sostegno delle rinnovabili.

Molti degli auditi, in particolare i rappresentanti del mondo dell'associazionismo ambientalista, ma anche quelli delle categorie professionali, hanno offerto all'attenzione della Commissione elementi di conoscenza e di giudizio importanti ed aggiornati sulla situazione determinatasi nel corso degli ultimi anni e sulle sue prospettive future.

In tal senso, i rappresentanti del WWF, con un approccio positivo al tema delle fonti rinnovabili, hanno evidenziato come manchi però in Italia una strategia energetica legata anche a un piano industriale che, quindi, non prenda in considerazione solo la produzione di energia rinnovabile, ma anche tutta la filiera e soprattutto individui, per quel che riguarda l'Italia, il ruolo peculiare che il nostro Paese ha nella filiera in questione. In quest'ottica è stata sottolineata l'esigenza di nuovo modello di sviluppo economico, centrato sulla *green economy* e dunque, sulla costruzione di una filiera nazionale integrata delle rinnovabili, con politiche di sostegno non solo alla fase della produzione di energia, ma anche a quella della produzione di componenti e materiali per l'energia e, soprattutto, a quella della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

Parimenti, i rappresentanti del WWF hanno richiamato l'attenzione sull'esigenza di uno sviluppo delle fonti rinnovabili in sintonia con una pianificazione del territorio perché tali fonti comportano consumo di suolo e quindi richiedono una organica programmazione del territorio da parte delle regioni e dei comuni, strumento essenziale per governare in modo sostenibile i processi di realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili e scongiurare il rischio concreto che questo settore entri in competizione e in conflitto con l'agricoltura e con i valori fondamentali della tutela del paesaggio, della natura e della biodiversità. In un'ottica di mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili si muovono anche le proposte dei rappresentanti del WWF di considerare prioritariamente l'installazione di tali impianti nelle aree industriali dismesse o nei siti inquinati e, per il fotovoltaico, sui tetti degli edifici e dei capannoni industriali o sulle coperture dei distributori di carburante e dei parcheggi.

Sulla ragionevolezza di una scelta energetica in favore delle fonti rinnovabili si sono espressi anche i rappresentanti di Legambiente che, partendo dai dati al 2010 della diffusione delle « nuove fonti rinnovabili » (quasi il 20 per cento dei consumi elettrici delle famiglie), esclusi, quindi, la geotermia di vecchio stampo e l'idroelettrico storico, nonché dai dati del ricorso da parte degli enti comunali italiani ad almeno una fonte di energia rinnovabile (circa il 94 per cento dei comuni), e dai dati degli occupati diretti o dell'indotto (circa 100 mila occupati), hanno rilevato come alla forte crescita e diffusione di tale settore debba corrispondere una politica di pianificazione circa la corretta integrazione degli impianti nel paesaggio. In questa prospettiva i rappresentanti di Legambiente hanno accolto con favore l'approvazione delle Linee guida per l'inserimento degli impianti da fonti rinnovabili nel paesaggio, con le quali le regioni hanno acquisito la piena potestà per stabilire le condizioni per il più efficace e integrato sviluppo degli impianti nel territorio. Tale potestà – secondo il monitoraggio presentato alla Commissione da Legambiente – risultava essere stata esercitata, alla data del giugno 2011 – da 15 regioni, ma solo in Puglia e nella provincia di Bolzano si era tradotta nella definizione di un quadro completo, con indicazioni per tutte le fonti rinnovabili, inoltre nella traduzione regionale delle Linee guida è stata rilevata dai rappresentanti di Legambiente l'assenza di una visione di accompagnamento dello sviluppo delle fonti rinnovabili all'interno dei diversi territori.

Legambiente ha quindi fatto presente: la necessità di una politica di *burden sarin*, ossia di ripartizione tra tutte le regioni dell'obiettivo assegnato all'Italia in sede europea dell'aumento del 17 per cento, entro il 2020, della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia (vedi sul punto paragrafo 1), in modo da suddividere l'onore e l'onere dell'installazione di fonti rinnovabili fra tutte le regioni italiane, ciascuna con la propria specificità, sempre nella consapevolezza degli obiettivi europei al 2020 per l'energia e il clima come sfida di innovazione, intorno alla quale innescare politiche sia di spinta alle rinnovabili che di efficienza energetica, con grandi vantaggi in termini di minori importazioni, bollette meno care;



l'esigenza di semplificazione e quindi di regole chiare per gli investitori; la necessità di certezze per gli incentivi in un'ottica comunque di progressiva riduzione verso la *grid parity*.

I rappresentanti di Italia Nostra, premesso l'orientamento favorevole allo sviluppo delle fonti rinnovabili in una strategia energetica del Paese, hanno quindi evidenziato come le caratteristiche dell'Italia (Paese a bassa ventosità media, relativamente piccolo, densamente popolato, ricchissimo di valori paesaggistici, storico-culturali) dovrebbero far propendere per uno sfruttamento dell'energia solare e di quella geotermica, abbandonando quindi la strada dell'energia eolica, i cui impianti sono stati ritenuti fonti di danni ambientali in diverse aree di straordinario valore paesaggistico e naturalistico, quasi sempre nelle regioni del Sud.

Gli stessi rappresentanti di Italia Nostra hanno quindi denunciato, al momento dell'audizione, il ritardo nella pubblicazione del cosiddetto *burden sharing* regionale, considerato uno strumento fondamentale per fare in modo che gli obblighi assunti in sede internazionale siano concretamente tradotti in impegni e in azioni a livello nazionale, ma anche a livello regionale e locale, e che le istituzioni di governo territoriale emanino strumenti programmatici e linee guida per i procedimenti amministrativi coerenti e omogenei e mettano in campo quindi azioni condivise nel rispetto dei tempi. È stato infatti affermato che il *burden sharing* sia essenziale per scongiurare il rischio di comportamenti amministrativi non corretti e del diffondersi di una distorta visione che, soprattutto a livello comunale, porti gli enti comunali a considerare l'installazione sul loro territorio di impianti di questo tipo non come un bene utile per tutta la collettività, ma come una forma di rendita vitalizia a proprio vantaggio o di surrettizio supporto alla disastrosa situazione della finanza locale.

Diversamente i rappresentanti di *Mountain Wilderness*, del Comitato nazionale del Paesaggio e di Amici della Terra, hanno manifestato una posizione critica su alcune specie di fonti rinnovabili e, in particolare, sulla proliferazione incontrollata di impianti eolici industriali di grandi dimensioni che mette a repentaglio parti rilevanti del paesaggio italiano e dunque del suo patrimonio storico, artistico e culturale. In quest'ottica sono state avanzate anche proposte di moratoria nell'installazione di nuovi impianti eolici, ovvero di un parziale smantellamento di quelli esistenti con loro riconversione in impianti fotovoltaici. Ad avviso di tali rappresentanti occorrerebbe infatti considerare le esternalità negative di gran parte delle fonti rinnovabili (consumo di suolo, trasformazione del territorio, dissesto idrogeologico, impatti diretti e indiretti sulla fauna, perdita di biodiversità) e occorrerebbe valutare attentamente che il modo più efficiente per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> trova esplicitazione negli interventi di efficienza energetica e nell'utilizzo delle rinnovabili termiche, ritenute peraltro meno costose rispetto a quelle elettriche.

In modo forse meno esplicito, sono state inoltre rivolte critiche anche alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici « più piccoli », fino ad un megawatt di potenza, ed al crescente aumento di impianti a biomasse che, complessivamente considerati, rischiano, da un lato, di sottrarre terreno all'agricoltura e, dall'altro, di dirottare dalle

colture alimentari a quelle industriali le attività agricole anche in ambito nazionale, dopo che in ambito internazionale si sono già diffusi i gravi effetti, ambientali e sociali, delle operazioni di conversione di amplissimi territori naturali talvolta molto preziosi in diverse parti del pianeta, come, per esempio le foreste, in colture a scopo energetico.

Dai rappresentanti della LIPU è giunta invece la richiesta di una revisione complessiva del quadro normativo interno che preveda: una ridefinizione degli incentivi all'eolico soprattutto secondo una griglia di criteri paesaggistici e ambientali e un subordinamento della potenza eolica prevista nel PAN a una reale sostenibilità naturalistico-ambientale; un riorientamento delle nuove risorse finanziarie disponibili verso la ricerca e l'innovazione tecnologica e in direzione dello sviluppo delle rinnovabili termiche e di quelle applicate al settore dei trasporti, nonché in direzione di un rafforzamento degli strumenti a sostegno del risparmio e dell'efficienza energetica piuttosto che verso l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

##### *5. Le fonti rinnovabili come driver della crescita: le principali criticità.*

Come già anticipato, nel corso della prima fase dell'indagine conoscitiva sono venuti progressivamente emergendo temi ulteriori rispetto a quello dell'impatto ambientale delle fonti rinnovabili.

Tali ulteriori questioni, dalla analisi dei costi del sistema italiano degli incentivi alle fonti rinnovabili alla discussione sulle misure per la costruzione ed il sostegno di una filiera integrata nazionale delle rinnovabili fino al progressivo emergere di una rinnovata consapevolezza del ruolo delle fonti rinnovabili come volano per la ripresa economica del Paese e per la progressiva affermazione di un nuovo modello di sviluppo «sostenibile», hanno potuto contare sulla ricchezza dei contributi offerti dai soggetti auditi.

La prima e la più generale fra le questioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva è stata quella relativa alla possibilità o meno di considerare le politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, della generazione del calore e nei trasporti, insieme con l'efficienza energetica, come una occasione non solo per alcune innovazioni positive, dalla diversificazione degli approvvigionamenti all'abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>, ma anche per la creazione di una filiera industriale capace di un autonomo sviluppo e, perfino, di produrre in forma strutturale un cambiamento del sistema energetico e produttivo del Paese.

A questa prima questione, le audizioni dei rappresentati degli operatori del mercato e delle associazioni di categoria, ma anche dei rappresentanti dei soggetti istituzionali, di regolazione e di ricerca, hanno consentito di rispondere affermativamente. Le rinnovabili possono essere davvero un fattore di spinta anticiclico e di ripresa dell'economia italiana, ma a condizione di affrontare le principali criticità che attualmente minano le possibilità di sviluppo di lungo periodo del settore, ancorando il settore delle rinnovabili ai principi

e alle regole di mercato, mettendolo al riparo da logiche assistenzialistiche e speculative, ponendo al centro della sua costruzione il principio della sostenibilità, non solo ambientale, ma anche economica e sociale.

### *5.1 Il costo degli incentivi.*

Le audizioni hanno permesso di evidenziare, anzitutto, quale criticità degna di particolare attenzione quella rappresentata dall'elevato costo del sistema italiano di incentivazione delle rinnovabili. Come affermato dal presidente dell'ISTAT, «la crescita rapida nel settore delle energie da fonti rinnovabili è stata favorita da una politica di incentivi estremamente generosa per la generazione elettrica, nonostante le manchevolezze nelle procedure autorizzative, nella rimodulazione degli incentivi e nell'accesso alla rete, che sono state affrontate, parzialmente, solo nell'ultimo biennio».

Molti degli auditi, inoltre, hanno fornito eloquenti dati di confronto fra il livello degli incentivi italiani e quello dei partner europei del nostro Paese. L'ENEL, ad esempio, ha segnalato negativamente che, qualora si dovessero applicare le tariffe tedesche alla capacità di fotovoltaico installata in Italia al 2010, il costo per i consumatori, che attualmente è compreso tra i 3 e i 3,5 miliardi di euro all'anno, «si ridurrebbe a meno di 2,5 miliardi di euro all'anno», con una diminuzione molto forte (fra il 16,6 e il 33,3 per cento) del costo delle rinnovabili sulla bolletta elettrica dei cittadini e delle imprese.

Inoltre, secondo le stime effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il costo annuo delle incentivazioni delle fonti rinnovabili che confluiranno nella bolletta si potrà attestare, al 2020, intorno a un valore di 10-12 miliardi di euro, comportando, quindi, per gli anni 2010-2020 un onere di 100 miliardi di euro complessivi a carico dei cittadini, delle famiglie e delle imprese del nostro Paese.

Sulla questione del costo eccessivo degli incentivi, soprattutto nel settore elettrico, hanno insistito anche i rappresentanti di Confindustria che hanno denunciato l'attuale sistema di incentivazione («ha una rilevanza enorme sul costo complessivo dell'energia per il sistema industriale, un costo devastante») e hanno sottolineato la necessità urgente di una loro riparametrazione sui livelli prevalenti nel mercato europeo, in ragione del duplice fatto «che il mercato elettrico europeo è un mercato integrato e che lo è, "purtroppo", anche il mercato dei capitali!».

All'opposto, alcuni operatori del mercato e alcune associazioni di categoria, pur riconoscendo l'esigenza di un attento monitoraggio del livello degli incentivi, al fine di scongiurare il rischio di fenomeni distorsivi del mercato e di interventi ispirati a logiche puramente speculative, hanno sottolineato il fatto che le misure di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili hanno un forte, positivo ritorno sia per l'erario che per la collettività nazionale.

I rappresentanti di APER, di Greenpeace, di operatori del mercato o come Power-One Italia e Solon, hanno tenuto a sottolineare i benefici prodotti dalle rinnovabili, direttamente o indirettamente, in

termini di diminuzione delle importazioni di fonti fossili e quindi di risparmio sulla bolletta energetica del Paese, di costi che saranno evitati, a partire dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di minor costo dell'energia prodotta nelle ore e nei periodi di picco della domanda, nonché di maggior gettito di IVA, IRPEF, IRPEG e IRAP per l'erario e di nuova occupazione qualificata in settori tecnologicamente innovativi.

Lo stesso presidente dell'ISTAT ha riconosciuto che in un Paese come l'Italia, che dipende dall'estero per oltre l'80 per cento del proprio fabbisogno energetico (contro il 55 per cento circa della media UE) e che, nel solo 2010, ha fatto segnare un disavanzo energetico che ha pesato per 52 miliardi di euro sulla bilancia commerciale, le fonti rinnovabili costituiscono un importante elemento di risparmio nei conti con l'estero stimabile in 6-7 miliardi di euro. Peraltro sempre il presidente dell'ISTAT, con riferimento al fotovoltaico, ha precisato che lo sviluppo incontrollato e la perdurante mancanza di una robusta filiera industriale nazionale hanno finito per determinare (per effetto della massiccia importazione di componentistica per pannelli fotovoltaici) un passivo commerciale stimabile nel 2010 in oltre 8 miliardi di euro.

In ogni caso, quasi unanimemente, è stata riconosciuta la necessità di una revisione al ribasso degli incentivi, in ragione della diminuzione dei costi degli impianti, di un indifferibile contenimento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese (da più parti stimati, per il solo comparto del fotovoltaico, intorno ai 6-7 miliardi di euro nel 2011), e, non ultimo, dell'esigenza di « non crescere troppo e troppo in fretta » se davvero si vuole riuscire nell'intento di battere ogni logica speculativa e di massimizzare le ricadute positive della crescita delle rinnovabili sull'intero sistema economico, orientando gli investimenti non solo sull'eolico e sul fotovoltaico (per i quali, peraltro, l'Italia non aveva – e in parte ancora non ha – un'industria pronta), ma anche sulle filiere tecnologiche, sulla manifattura e sulla ricerca, che potevano e possono senz'altro produrre effetti positivi e ripercussioni interessanti per l'intero sistema economico, come del resto già avvenuto in altri Paesi.

## 5.2. La mancanza di certezza del quadro normativo.

La stabilità e la completezza e chiarezza del quadro normativo di riferimento rappresentano la seconda criticità evidenziata dagli auditi l'indagine conoscitiva. Rappresentanti di aziende *leader* sul mercato e rappresentanti del sistema delle piccole imprese, del mondo dell'associazionismo e della cooperazione, degli istituti di ricerca e delle istituzioni territoriali hanno posto la questione della ineludibile necessità di un quadro normativo chiaro e stabile nel medio-lungo periodo in modo da porre fine ai continui « *stop and go* » nel regime degli incentivi.

Più nello specifico, molti degli auditi hanno lamentato il grave ritardo (7 anni) con cui si è proceduto all'emanazione delle linee guida governative in materia di autorizzazioni per la realizzazione di

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Come da più parti sottolineato, questo ritardo ha portato inevitabilmente all'accumularsi di un oneroso e defatigante contenzioso, oltre che all'inaccettabile aumento dei cosiddetti « oneri di sistema » a carico delle imprese che volevano fare investimenti.

Ed anche oggi, che in parte si è provveduto a colmare almeno le lacune più gravi (con la predisposizione del Piano d'azione per le energie rinnovabili e delle citate linee guida per l'autorizzazione all'installazione degli impianti, l'emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2011 e del cosiddetto « Quarto conto energia »), da più parti, al momento dell'audizione, è stata denunciata la mancata pubblicazione di provvedimenti governativi fondamentali per una pianificazione di medio-lungo termine degli investimenti e degli interventi, come i due decreti sul fotovoltaico (« Quinto conto energia ») e sulle altre fonti rinnovabili o come il decreto sul cosiddetto « *burden sharing* regionale ».

Inoltre, da parte di quasi tutti gli auditi è stato segnalato l'ulteriore dato negativo, rappresentato dal fatto che ai gravi ritardi nella emanazione degli atti normativi, si siano sommati, anche in questo caso, ritardi altrettanto gravi e inaccettabili, da un lato, nella pubblicazione dei provvedimenti attuativi e applicativi di quegli stessi atti normativi e, dall'altro, nell'approntamento degli indispensabili strumenti e strutture amministrativi di monitoraggio della tempistica delle procedure e, più in generale, di controllo e verifica dell'efficacia e dell'impatto degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi adottati.

I rappresentanti di Edison SpA, ad esempio, sentiti solo un mese dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2011, hanno ritenuto di dover sottolineare che « il decreto legislativo, così come strutturato, non è assolutamente efficace se non si definisce la tariffa a regime per il fotovoltaico ma anche per l'eolico, per le biomasse e per l'idroelettrico. Ci sono numerosi investimenti avviati e bloccati – così, testualmente – perché non si conoscono i decreti attuativi e, quindi, la definizione economica del loro rendimento...[*che non può che dipendere*] in particolare... dalla tariffa per tipologie di intervento (tecnologie e taglia), dal periodo dell'incentivo [*predeterminato o commisurato alla vita media utile di ogni impianto e*] dalla soglia di potenza per l'accesso al meccanismo delle aste ».

A loro volta, i rappresentanti del GSE, auditi ad un mese e mezzo dall'emanazione del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, nel sottolineare il numero « copioso » dei decreti attuativi (ben venti decreti) hanno formulato un vivo auspicio che si riuscisse ad averli entro il termine massimo prescritto di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Purtroppo, è qui il caso di segnalare che ad oltre un anno dall'entrata in vigore di quel provvedimento legislativo, molti dei venti decreti attuativi non sono stati emanati. Così come solo alcune delle regioni hanno fatto proprie le sopra citate linee guida governative in materia di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, senza considerare poi l'esigenza di identificare e mettere in campo meccanismi e strumenti normativi

e procedurali semplici, capaci di durare nel tempo, di consentire un monitoraggio continuo, di eliminare e ridurre al minimo il rischio del contenzioso, di agevolare i controlli sul rispetto da parte delle regioni e degli enti locali dei criteri e dei parametri normativi fissati e dell'adeguamento delle loro strutture organizzative.

### 5.3. *Lo squilibrio del sistema degli incentivi.*

La terza criticità emersa dalle audizioni è relativa allo squilibrio del sistema degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili verso il settore elettrico (e al suo interno verso il comparto del fotovoltaico e dell'eolico), a danno dei settori del calore e dei trasporti, nonché a danno delle azioni per il risparmio energetico e per il miglioramento dell'efficienza energetica nell'industria e nell'edilizia in modo particolare.

Senza ripetere cose e concetti già detti in precedenza, sembra opportuno dare conto qui, quantomeno, della questione dell'efficienza energetica, considerata da tutti gli auditi uno strumento « efficace per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti, ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e anche per contribuire a superare la crisi economica, visto che l'impatto sulla filiera industriale italiana sarebbe certamente molto forte e positivo ». In virtù di tale giudizio, *Nomisma* ha poi sottolineato l'urgenza di procedere, anzitutto, al recepimento della direttiva 2010/31/CE, molto importante per le nuove costruzioni e per quelle investite da rilevanti interventi di ristrutturazione edilizia. Inoltre, la stessa associazione ha sottolineato l'importanza di interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche in considerazione del fatto che « l'energia impiegata in Italia nel settore civile incide per il 36 per cento sul totale dei consumi nazionali di energia ».

Analogamente, i rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas hanno sostenuto che, stante l'attuale livello dei costi nei diversi settori, la maggiore convenienza risiederebbe nella promozione dell'efficienza energetica, da considerare non in alternativa ma in termini di complementarietà rispetto al percorso di promozione e sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. A riprova di tale valutazione, è stata presentata una stima secondo la quale mentre « un TEP in più di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili comporta un onere annuo di circa 930 euro nel caso di fonti incentivate con gli attuali certificati verdi, e di circa 3500 euro nel caso del fotovoltaico (che, nella curva dei costi delle rinnovabili, è la fonte a oggi più costosa), lo stesso TEP in meno nei consumi finali per effetto di interventi di risparmio energetico comporta un incentivo e dunque un onere annuo di meno di 100 euro ».

A sua volta, l'ENEA ha osservato che « investire per cambiare il paradigma del bilancio energetico del Paese senza agire massimamente sull'efficienza energetica è come versare acqua in un secchio, con un buco che perde acqua ». Per questo, secondo l'ENEA « bisogna assicurarsi assolutamente che le cifre di efficienza energetica siano al massimo livello ».



Quanto alle proposte per il miglioramento dell'efficienza energetica, vale la pena di segnalare, anzitutto, che molti degli auditi hanno sottolineato l'opportunità di procedere alla conferma e alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali che consentono la detrazione del 55 per cento delle spese sostenute per l'efficientamento energetico degli edifici.

Dai rappresentanti di *Nomisma* è pervenuta, inoltre, la proposta di prendere in considerazione le buone pratiche adottate in Paesi come la Francia, dove, in attesa della prevista emanazione di una specifica disciplina europea, è stato deciso di procedere ad un monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> complessivamente prodotte dal patrimonio edilizio pubblico, ai fini della riduzione di almeno il 40 per cento dei consumi di energia e di almeno il 50 per cento delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici pubblici nell'arco temporale di otto anni.

#### 6. *Ulteriori questioni.*

Oltre alle questioni sopra riportate, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sono emerse ulteriori problematiche, di carattere più settoriale, di cui, per la loro rilevanza all'interno del sistema delle fonti rinnovabili, è opportuno dare conto.

In tal senso, occorre segnalare innanzitutto la questione, più volte sottolineata nel corso delle audizioni, della necessità di interventi diretti a promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento della rete elettrica, considerata elemento fondamentale per un effettivo potenziamento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Sotto questo profilo, vanno evidenziate almeno due aspetti: il primo relativo alla necessità di continuare a « sensibilizzazione » Terna SpA e gli operatori di reti di distribuzione, affinché gli impianti necessari per il trasporto dell'energia elettrica siano potenziati in tempi più rapidi e nel modo più coerente possibile con lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, tenendo presente, in particolare, la necessità di superare l'attuale situazione, per la quale spesso gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non possono essere, come si dice in termini tecnici, « dispacciati », cioè non possono produrre, a causa di limitazioni strutturali delle reti di trasporto dell'energia.

Il secondo aspetto attiene alla promozione degli investimenti e degli interventi necessari a garantire tempi certi di allacciamento degli impianti alle reti, superando, se necessario, l'attuale sistema risarcitorio che rappresenta l'unico strumento attualmente esistente, rivelatosi del tutto insufficiente a risolvere il problema dei ritardi negli allacciamenti degli impianti alle reti, a tutela degli operatori che subiscono un danno per effetto dei citati ritardi nell'allacciamento del proprio impianto.

Al tempo stesso, da più parti si è riconosciuta la necessità di intervenire in tempi rapidi per stroncare il pericoloso fenomeno di un'abnorme crescita delle richieste di concessione. Al riguardo, i rappresentanti di Terna SpA hanno riferito che, con riferimento ai soli

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili superiori ai 10 megawatt, le richieste di connessione ammontavano un anno fa ad una potenza totale di oltre 130 mila megawatt, a fronte di una potenza massima di poco più di 56.000 megawatt di energia. Si tratta, con ogni evidenza, di un mercato fatto di richieste di connessione, totalmente scollato dal mercato fatto di impianti e foriero sicuramente di gravi distorsioni e di altrettanto gravi fenomeni speculativi e forse anche di inammissibili fenomeni di illegalità.

Un'ulteriore questione riguarda il previsto superamento del sistema di incentivazione tramite certificati verdi delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico (eolico, geotermico, biomasse solide, compresa la parte biodegradabile dei rifiuti, biogas, ecc.), disposto – come già detto – dal decreto legislativo 28/2011, e l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, di un nuovo sistema basato su tariffe fisse per i piccoli impianti (fino a 5 MW) e su aste al ribasso per gli impianti di taglia maggiore.

Così, ad esempio, mentre i rappresentanti di taluni operatori del mercato hanno giudicato molto positivamente il meccanismo dell'asta al ribasso, ritenuto uno strumento di implementazione degli elementi di competitività del sistema in forza della sua naturale capacità di evitare quelle asimmetrie informative che « fatalmente generano rendite di posizione », da parte di altri si è espressa una valutazione molto più prudente.

In tal senso, pur riconoscendosi che, in astratto, il meccanismo delle aste è corretto ed efficiente, si è ritenuto di dover focalizzare l'attenzione sulle preoccupazioni relative alla sua effettiva applicabilità, rappresentando, ad esempio, la possibile situazione nella quale « si realizzano progetti di impianti, si ottengono le autorizzazioni, ma non si riesce a partire con gli investimenti perché tutto sarà collegato all'asta... all'espletamento delle procedure delle aste » e al rischio che meccanismi e procedure amministrative « complesse » come quelle delle aste si prestino in Italia ad appesantimenti burocratici e all'emergere di un contenzioso onerosissimo e paralizzante.

Infine, occorre segnalare un'ultima questione, e segnatamente quella relativa alla definizione di regole e meccanismi capaci di tenere insieme l'obiettivo della promozione degli impianti a biomasse (anche come strumento per un uso più efficiente dei rifiuti, dei reflui zootecnici e dei sottoprodotti delle attività agricole e forestali) e quello, se possibile ancor più fondamentale, della vocazione alimentare delle attività agricole, che nel nostro Paese significa prima di tutto vocazione alla produzione di cibo di qualità.

Sotto tale profilo, le audizioni hanno consentito progressivamente di far emergere alcuni elementi imprescindibili che devono presiedere allo sviluppo, quasi unanimemente sostenuto, di questo comparto di produzione di calore e di energia elettrica e della connessa filiera agricola. Si tratta dello sviluppo di impianti a biomasse, ma entro un quadro complessivo fondato su una loro equilibrata integrazione nelle pianificazioni urbanistiche, della priorità riconosciuta alla realizzazione di impianti di piccola taglia, alimentati da filiere « corte », che garantiscono un bilancio energetico positivo consentono all'agricoltore

di rimanere « al centro del sistema », anche dal punto di vista dell'incremento del reddito garantito dalla riconversione a fini di produzione di energia delle attività agricole.

### 7. Conclusioni.

Le risultanze dell'indagine conoscitiva consentono alla Commissione di confermare quanto già enucleato nel programma dell'indagine medesima che – è bene ricordare – partiva dalla consapevolezza della « *green economy* » come nuovo modello di sviluppo verso cui l'Italia deve necessariamente muoversi, anche al fine di garantire gli impegni internazionali assunti nell'ambito della lotta ai cambiamenti climatici.

Nella crisi grave economica che stiamo vivendo le fonti rinnovabili nel loro insieme (dal solare, all'eolico, alle biomasse, ed altro), insieme all'efficienza energetica, all'innovazione, alla ricerca, e in generale a tutti i settori della *green economy*, rappresentano un importante volano per la ripresa dell'economia, oltre a consentire all'Italia il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e a rendere il nostro Paese più competitivo.

Le energie rinnovabili, che rappresentano uno dei settori più rilevanti della *green economy*; potranno giocare un ruolo strategico nella messa a punto di un nuovo modello di sviluppo, che riequilibri i fattori economici, sociali e ambientali, consentendo quindi di fronteggiare in modo innovativo le difficoltà dell'attuale contesto economico.

Se si considerano i benefici che potranno derivare dall'espansione della filiera delle fonti rinnovabili sia in termini di maggiore occupazione, di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, di mancato *import* di combustibili fossili, di *export* netto nell'industria e di riduzione del prezzo di picco dell'energia, si comprende la rilevanza che la Commissione attribuisce a tale settore nel cui ambito occorrerà comunque garantire la dovuta tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Tali valori dovranno quindi trovare una forma di tutela « bilanciata » nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, verso cui ormai tende la politica dell'Unione europea, che sta, infatti, cercando di integrare tale forma di sviluppo. Basti pensare alla Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che pone la crescita sostenibile al centro di una visione strategica complessiva e ambiziosa al fine di trasformare l'Europa in un'economia dal profilo energetico altamente efficiente e a basse emissioni di CO<sub>2</sub>. In tale prospettiva anche il pacchetto clima-energia rappresenta una tappa importante nella promozione dello sviluppo sostenibile in quanto traduce in obiettivi vincolanti per gli Stati membri gli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra assunti a livello internazionale. Appare evidente che, in quest'ottica, sarà necessario tenere conto dell'ottima efficienza energetica delle rinnovabili nella produzione di energia termica, promuovendone pertanto, nelle condizioni più appropriate, la massima diffusione possibile.

È bene inoltre sottolineare come, in occasione del dibattito in preparazione del vertice Rio+20 e della fase che si aprirà dopo tale

consesso, si stia analizzando l'ipotesi di far progredire la transizione globale verso un'economia verde, così da promuovere la tutela dell'ambiente, contribuire all'eradicazione della povertà e stimolare una crescita a basse emissioni di CO<sub>2</sub> ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

In tale ambito, le energie rinnovabili potranno sicuramente giocare un ruolo centrale nella definizione del nuovo modello di sviluppo.

L'intensa attività conoscitiva portata a compimento dalla Commissione ha consentito di far chiarezza su alcuni aspetti che, ancora oggi, vengono spesso portati a sostegno di posizioni fortemente critiche nei confronti di una politica di ulteriore espansione delle energie rinnovabili. Se è vero che gli incentivi al settore pesano per circa il 10 per cento sulla bolletta elettrica di famiglie e imprese, è altrettanto vero che nel medio periodo i benefici supereranno di gran lunga gli oneri. Per il solo fotovoltaico si spendono annualmente circa 5,5 miliardi di euro; se, come risulta da valutazioni condivise, tale importo crescesse ulteriormente fino ad arrivare alla soglia, stimata in 7 miliardi di euro, considerata essenziale per arrivare senza conseguenze negative per il settore alla *grid-parity*, il saldo positivo al 2030 sarebbe veramente notevole. Analizzando i numerosi studi al riguardo, relativi al complesso delle fonti rinnovabili, si passa da stime molto prudentziali che valutano il saldo positivo in circa 20 miliardi di euro (irex annual report 2012 – scenario BAU di minor diffusione delle rinnovabili) a valutazioni che superano di molto i 70 miliardi (stima dell'Osservatorio internazionale sull'industria e la finanza delle rinnovabili).

E proprio in tale prospettiva dovrebbero muoversi le scelte che il Governo si appresta a fare con l'emanazione del Quinto Conto Energia che, invece, secondo lo schema predisposto, appare, rispetto alla previgente disciplina, come un deciso passo indietro e rischia seriamente di scoraggiare il settore delle fonti rinnovabili anche con ingiustificati appesantimenti burocratici. Quanto al fotovoltaico, la prevista soglia dei 12 Kwp per l'iscrizione al registro mette a rischio lo sviluppo di tante aziende innovative: Inoltre destano perplessità la mancata conferma del sistema autoregolante di riduzione delle tariffe già previsto nel IV conto energia, la soppressione del premio automatico in tariffa per gli impianti installati su coperture bonificate dall'amianto, nonché la drastica riduzione del *budget* che non garantisce continuità al mercato e la previsione della certificazione energetica degli edifici come « barriera » di accesso agli incentivi.

Pertanto, pur comprendendo l'impostazione generale del Quinto Conto Energia che opportunamente punta alla razionalizzazione degli incentivi e quindi alla sostenibilità degli stessi anche sotto il profilo degli oneri generati per i consumatori, la VIII Commissione ritiene che vada fatto uno sforzo ben maggiore per tutelare e salvaguardare la filiera industriale italiana delle rinnovabili, che va consolidandosi sempre più e che in molti casi ha avuto la capacità e il merito di assumere posizioni di assoluto rilievo nel mercato nazionale ed internazionale.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. C. 4989, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	178
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	191

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5093 Palmieri</i> ) .....	179
--	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	185
Proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina. Nomina n. 143 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	189
AVVERTENZA .....	190

##### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.*

##### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. C. 4989, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione inizia la discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che la Commissione ha esaminato, in sede referente, la proposta di legge in titolo, adottando come testo base, in data 28 marzo 2012, un nuovo testo che, come modificato dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (Bilancio), che hanno espresso su di esso parere favorevole.

Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in oggetto, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 9 maggio 2012.

Comunica, infine, il contingentamento dei tempi di discussione, quale definito nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel rinviare alle considerazioni già svolte durante l'esame in sede referente, esprime piena soddisfazione per il testo elaborato dalla Commissione a conclusione dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Tullio FANELLI concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e propone di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4989, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, quale risultante dagli emendamenti approvati in quella stessa sede (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al predetto testo base è fissato per le ore 14.10 della giornata odierna. Non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.10.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo base in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1 e 2.

Intervengono, per dichiarazioni di voto, i deputati Carlo MONAI (IdV), Deborah BERGAMINI (PdL), Silvia VELO (PD), Marco DESIDERATI (LNP) e Antonio ME-REU (UdCpTP).

La Commissione, con votazione nominale finale, approva all'unanimità il nuovo testo della proposta di legge in oggetto, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

**La seduta termina alle 14.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali.**

**C. 4891 Gentiloni Silveri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5093 Palmieri).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5093 Palmieri che, vertendo sulla stessa materia della proposta di legge C. 4891 Gentiloni Silveri, si intende a quest'ultima abbinata.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge C. 5093, testé abbinata alla proposta di legge C. 4891, prevede anch'essa un'ampia gamma



di interventi a sostegno della digitalizzazione, delle *startup* tecnologiche, del potenziamento da parte delle amministrazioni pubbliche dei servizi *on line* per i cittadini e dell'inclusione digitale.

Fa presente che si limiterà ad un'illustrazione sintetica dei contenuti della proposta, rinviando al prosieguo dei lavori per un puntuale confronto con le iniziative assunte sul tema dal Governo.

In particolare, osserva che l'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, ossia la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale.

L'articolo 2 reca le definizioni concernenti alcune espressioni utilizzate nell'ambito del provvedimento.

L'articolo 3 prevede che ogni anno il Governo presenti al Parlamento il Piano annuale per l'Agenda digitale nazionale che indica le iniziative realizzate e quelle programmate in materia, con riferimento, tra le altre cose, alla realizzazione delle reti di comunicazioni fisse e mobili a banda larga; alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e alle politiche di inclusione digitale.

L'articolo 4 istituisce la Consulta permanente per l'innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la funzione di organismo consultivo permanente per la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale. Sarà composta da professori competenti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti di imprese e università.

L'articolo 5 istituisce una Commissione parlamentare bicamerale per l'innovazione digitale con funzioni prevalentemente di indirizzo.

L'articolo 6 identifica come «*startup* innovative», non in via esclusiva, le imprese italiane che hanno beneficiato o hanno le caratteristiche per beneficiare di qualche forma di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogata da abilitatori *startup*, ossia quei soggetti che concorrono finanziariamente all'avvio e alla crescita delle *startup*. Il comma 2 dell'articolo 6 novella l'articolo 2463-*bis* c.c. relativo alla società a responsabilità limitata semplificata, istituita dal

decreto-legge n. 1 del 2012 cosiddetto decreto «liberalizzazioni». Si tratta di società costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni, con un capitale sociale, in deroga alla normativa generale, compreso tra 1 e 10 mila euro. In particolare, le modifiche introdotte, tra l'altro, prevedono che:

il requisito dell'età (massimo 35 anni) non debba essere posseduto da tutti i soci bensì da uno o più dei soggetti che costituiscono la s.r.l e che questi ultimi alla data della costituzione detengano più della metà del capitale sociale;

il divieto di cessione delle quote della società a soci privi dei requisiti di età si applichi solo nei confronti dei soci che detengano complessivamente almeno la metà del capitale.

A quest'ultimo riguardo rileva l'opportunità di riformulare più puntualmente la disposizione in questione, al fine di escludere che, per effetto della cessione delle quote, si verifichi il venir meno della titolarità della maggioranza del capitale da parte dei soci che non abbiano compiuto 35 anni.

Rileva che il comma 3 dell'articolo 6 in esame estende alle *startup* innovative costituite in forma di s.r.l. semplificata la novellata disciplina del terzo comma dell'articolo 2643-*bis* del codice civile, concernente le modalità di indicazione di alcuni dati afferenti alla società.

L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per l'Italia, finalizzato alla promozione del finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, con una dotazione finanziaria, per il primo triennio, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2012, a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro per l'anno 2014.

L'articolo 8 disciplina l'individuazione tramite gara del soggetto gestore del Fondo per l'Italia, che a sua volta, seleziona i soggetti beneficiari.

L'articolo 9 disciplina i vincoli all'autonomia operativa dei soggetti beneficiari del Fondo, prevedendo che una quota dei

capitali raccolti (almeno il 70 per cento) dai soggetti beneficiari siano investiti in società non quotate nelle fasi di sperimentazione (*micro-seed capital e seed capital*), costituzione o avvio dell'attività (*startup capital*), sviluppo del prodotto (capitale di espansione).

L'articolo 10 prevede misure di sostegno per le imprese in fase di *startup* che abbiano optato per il regime di contabilità semplificata o che siano costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile. Per tali imprese si prevede, quindi, l'applicazione dell'ACE, ossia dell'aiuto economico alla crescita, istituito dal decreto-legge n. 201 del 2011. Si tratta di una deduzione fiscale, pari al rendimento dell'incremento del capitale investito dalle imprese, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato, incrementandolo di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.

L'articolo 11 include le *startup* innovative operanti in Italia fra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE.

L'articolo 12 prevede una specifica agevolazione, fiscale e contributiva, per un'impresa *startup* innovativa che remunererà una prestazione d'opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società stessa secondo le forme e i modi previsti dalla legge. In particolare, tali quote sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, l'istituzione presso la Società CONSIP di un'apposita direzione per la promozione dell'acquisto di prodotti e servizi di imprese *startup* innovative all'interno della pubblica amministrazione, tramite l'istituzione di un albo di fornitori ad esse riservato. Ai sensi del comma 3, un decreto del Ministero dell'economia e finanze stabilirà la disciplina delle facilita-

zioni delle *startup* innovative. Al riguardo, con riferimento alla prevista istituzione di Consip, osserva che Consip è una società per azioni del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne è l'azionista unico. Sebbene tale società operi secondo gli indirizzi strategici del MEF e svolga un'attività con finalità di interesse e di profilo pubblico disciplinata dalla legge, la sua organizzazione è – in quanto organo avente forma privatistica – disciplinata dal diritto societario. Di norma sono infatti gli statuti delle società a totale partecipazione pubblica che provvedono ad adeguare l'organizzazione interna alle nuove attività e funzioni ad esse eventualmente conferite dalla legge. Rileva altresì che le previsioni contenute nell'articolo in esame potrebbero essere coordinate con le norme recentemente introdotte in materia di acquisto di beni e servizi dal decreto-legge n. 52 del 2012, attualmente all'esame del Senato, il quale disciplina, tra l'altro, i compiti conferiti al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione.

L'articolo 14 riguarda la selezione di alcuni capoluoghi di provincia italiani che presentano caratteristiche particolarmente favorevoli per le *startup* innovative, nei quali applicare a tali imprese le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa sulle zone franche urbane. Agli oneri si provvede, ove non risultasse sufficiente il maggior gettito delle imposte indirette (si deve ritenere indotto dagli effetti positivi sull'economia derivanti dalle agevolazioni in commento), a valere sui proventi della lotta all'evasione fiscale. Al riguardo, ferma restando l'opportunità di un approfondimento sull'idoneità della copertura finanziaria, rileva che non appaiono definite le modalità con le quali si procederà ad accertare l'ammontare dei proventi dell'evasione fiscale da utilizzare con finalità di copertura.

L'articolo 15 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori

privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.

L'articolo 16 dispone che la costituzione di una *startup* innovativa avviene attraverso la Camera di commercio. Al riguardo, segnala che risulterebbe opportuno fare riferimento, anziché alla Camera di commercio, allo sportello unico per le imprese. Inoltre, l'articolo prevede, per le *startup* che operano in attività particolari come l'edizione di giochi per computer, la produzione di *software* non connesso all'edizione e alla ricerca e allo sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, viene inoltre prevista per 6 anni la possibilità di stabilirsi in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.

L'articolo 17 prevede l'esenzione totale dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per i primi tre anni di attività per le nuove imprese *startup* innovative con fatturato inferiore a 1 milione di euro. Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire se il fatturato sia da riferirsi complessivamente al primo triennio di attività o debba essere considerato su base annuale.

L'articolo 18 dispone per le imprese di nuova costituzione con fino a nove dipendenti relative all'edizione di giochi per computer, alla produzione di *software* non connesso all'edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, uno sgravio contributivo pari al 100 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i dipendenti assunti con contratti di apprendistato fino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 19 propone l'introduzione di una riduzione dell'IRAP del 20 per cento sui lavoratori delle piccole e medie imprese impegnati in attività di formazione. Al riguardo, segnala l'opportunità di precisare se la riduzione sia riferita all'aumento della quota deducibile ai fini IRAP del costo del lavoro, ovvero se la riduzione riguardi l'aliquota o l'imposta lorda dovuta. Andrebbe altresì precisato il coordinamento dell'agevolazione con quella già prevista dall'articolo 2 del decreto-legge

n. 201 del 2011 per l'assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. Più in generale rilevo che la rubrica dell'articolo fa riferimento ad agevolazioni per spese di « formazione del personale sui nuovi media e tecnologie », laddove la disposizione fa riferimento unicamente a « attività di formazione ».

L'articolo 20 dispone che, a titolo sperimentale per il triennio 2012-2014, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di microimprese e di piccole imprese italiane non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa, qualora le operazioni di cessione tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano, siano effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni e ciascuna operazione sia di importo inferiore a 5 mila euro.

L'articolo 21 esenta le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, dall'obbligo di emissione della fattura, salvo che sia richiesta dal cliente. I corrispettivi relativi a tali prestazioni devono comunque essere annotati in un apposito registro.

L'articolo 22 estende il regime speciale IVA previsto per il settore dell'editoria alla cessione in formato elettronico dei prodotti editoriali definiti dall'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

L'articolo 23 intende introdurre agevolazioni fiscali in favore delle aziende che operano nel settore del *software* video ludico, sotto forma di credito di imposta in favore dei soggetti che operano nella filiera del *software* video ludico, — ivi compresi quelli che finanziano progetti di ricerca in tale ambito — ovvero di esclusione da imposta degli utili reinvestiti, nonché delle somme investite in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di *venture capital* e dedicati alle imprese del settore video ludico. Per i crediti di imposta previsti ai commi 1, 2 e 3 è richiesta la preventiva autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo,

osserva preliminarmente che la disposizione in esame non specifica cosa si intenda per « *software* video ludico ». Inoltre i crediti di imposta previsti dai commi 1 e 2 appaiono di natura permanente laddove la copertura del provvedimento di cui all'articolo 37 è limitata al triennio 2012-2014.

L'articolo 24 istituisce, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti a favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. L'agevolazione è erogata nel rispetto delle regole *de minimis* dell'Unione europea (vale a dire entro il limite ritenuto compatibile, in quanto di lieve entità, con il divieto di aiuti di Stato previsto dall'Unione europea) ed è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

L'articolo 25 disciplina l'accessibilità dei siti internet della pubblica amministrazione per le persone disabili, deboli e svantaggiate.

L'articolo 26 reca una serie di modifiche al Codice dell'amministrazione digitale al fine di garantire la più ampia accessibilità alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 27 stabilisce che il materiale didattico e formativo utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado sia soggetto a obbligo di deposito legale, ai fini della costituzione dell'archivio nazionale della produzione editoriale e ad obbligo di deposito della versione digitale accessibile agli alunni disabili.

L'articolo 28 stabilisce che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell'economia digitale.

L'articolo 29 dispone che le campagne informative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti abbiano come oggetto prin-

cipale l'illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti mediante strumenti telematici digitali.

L'articolo 30 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, in ogni nuovo contratto di servizio della RAI sia prevista l'attuazione di un piano di alfabetizzazione informatica e sulle potenzialità dell'economia digitale.

L'articolo 31 autorizza, per il triennio 2013-2015, l'assunzione di vincitori e idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale di livello dirigenziale, a tempo indeterminato, per l'area informatica, nel settore dei sistemi informativi automatizzati, anche avvalendosi delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni pur di diverso comparto.

L'articolo 32 prescrive alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, mediante un contratto di *Italian Open Data Licence* (IODL), salvo eventuali eccezioni da esplicitare e motivare espressamente nel sito internet dell'amministrazione.

L'articolo 33 prevede che la riservatezza dei dati personali sia assicurata dalle pubbliche amministrazioni mediante l'adozione di efficaci modelli organizzativo-gestionali che garantiscano la conformità dei *software* posseduti e utilizzati in ambito pubblico « ai diritti di licenza d'uso lecitamente acquisiti ».

L'articolo 34 sancisce – dal 1° gennaio 2013 – l'obbligo, per l'UNEP (Ufficio notificazioni e protesti) del Ministero della giustizia di effettuare le notificazioni richieste dagli uffici giudiziari esclusivamente per via telematica.

L'articolo 35 disciplina la diffusione delle tecnologie digitali nella sanità.

L'articolo 36 semplifica le procedure per l'installazione di impianti con tecnologie di connessione *wireless WiFi* o *Hi-perlan*.

L'articolo 37 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri quantificati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 recati dal provvedimento, mediante riduzione lineare delle

dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, nell'ambito delle spese rimodulabili, con eccezione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università; del fondo unico per lo spettacolo; delle risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'IRPEF; delle risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

In conclusione, si sofferma, su alcuni profili di carattere generale.

In particolare, con riferimento alle numerose disposizioni di agevolazioni fiscali previste dal provvedimento, segnala che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nello stabilire il divieto di aiuti di Stato tali da alterare la concorrenza prevede una procedura di autorizzazione da parte della Commissione europea degli aiuti che, in deroga, possano essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Tale procedura autorizzatoria è prevista dal provvedimento unicamente per i crediti di imposta di cui all'articolo 23, mentre per la sola agevolazione di cui all'articolo 24 si fa riferimento alla fruizione della stessa nel rispetto dei limiti di *minimis* vale a dire entro quegli importi ritenuti dalla Commissione europea come di lieve entità e quindi non tali da alterare la concorrenza. Ricorda, tuttavia, che con il regolamento 800/2008/CE sono stati ritenuti compatibili con il mercato interno tutti gli aiuti riconducibili a determinate categorie, tra le quali rientrano anche « gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione ».

Inoltre, come già segnalato in premessa, rileva che si pone l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni del testo e le iniziative avviate dal governo su questa materia. In particolare ricordo che dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012 (decreto-legge « semplificazioni »), che ha istituito la Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana, entrata in funzione il 1° marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di accelerare il percorso di attuazione dell'Agenda digitale italiana, coordinando gli interventi dei diversi soggetti pubblici

diretti a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, potenziare l'offerta di connettività a larga banda, incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Ricorda che la Cabina di Regia è articolata in sei gruppi di lavoro che curano i principali *target* dell'Agenda digitale: infrastrutture e sicurezza; *e-Commerce*; alfabetizzazione digitale e competenze digitali; e-Government; ricerca e innovazione e smart cities e communities. Entro il 30 giugno 2012 la Cabina di Regia dovrà produrre la relazione « la strategia italiana per un'Agenda digitale » che si tradurrà concretamente in progetti operativi e in un apposito pacchetto normativo. Su questi temi è poi tornato il DEF 2012 che individua l'agenda digitale come una delle quattro priorità a cui andranno destinati i fondi strutturali recentemente riprogrammati, unitamente allo sblocco della quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sviluppo e coesione. Ricorda, infine, che le azioni previste riguardano il completamento del piano nazionale banda larga nel Mezzogiorno, la diffusione della banda larga ultraveloce e la realizzazione di *data center* per la creazione di un sistema di cloud computing propriamente rivolto a scuole, biblioteche digitali, educazione televisiva.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.**

**Atto n. 463.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Settimo NIZZI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2009/140/CE, in materia di comunicazioni elettroniche, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011). Al riguardo rileva preliminarmente che risulta già avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione, allo stadio di parere motivato, per il mancato recepimento della direttiva; il termine di recepimento è infatti scaduto il 25 maggio 2011. Il termine per l'esercizio della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 scade invece il 13 luglio 2012.

Ricorda preliminarmente che la direttiva 2009/140/CE interviene modificando le direttive 2002/21/CE, 2002/20/CE, 2002/19/CE, concernenti, rispettivamente, l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime. La nuova direttiva interviene in vari ambiti, quali la disciplina delle attività di regolazione; gli obblighi di informazione delle autorità alla Commissione europea; la definizione del « potere di mercato »; la gestione delle radiofrequenze e dei diritti di uso; la sicurezza e l'integrità delle reti. Al ri-

guardo, lo schema di decreto legislativo in oggetto, attraverso puntuali modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) interviene, tra gli altri, nei seguenti ambiti di particolare interesse per la Commissione: indipendenza e compiti dell'AGCOM; analisi dei mercati; obblighi delle imprese detentrici di significativo potere di mercato; trasparenza e tutele per gli utenti; gestione efficiente dello spettro radio; disposizioni relative a reti e impianti; sicurezza ed integrità delle reti; numero di emergenza unico europeo (112).

Per quanto riguarda l'indipendenza e i compiti dell'AGCOM, lo schema di decreto in oggetto, oltre a rafforzare, all'articolo 3, le garanzie di indipendenza dell'AGCOM, attraverso la previsione che l'Autorità è chiamata ad esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e con risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento dei propri compiti, prevede, all'articolo 4, la trasmissione alla Commissione europea ed al BEREC (organismo di coordinamento delle autorità di regolazione nazionali) delle informazioni sui ricorsi contro le decisioni del Ministero e dell'AGCOM, nonché l'integrazione degli obblighi informativi da parte delle imprese nei confronti del Ministero e dell'Autorità con le informazioni sugli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché la presentazione, da parte delle imprese con significativo « potere di mercato » dei dati contabili sui mercati al dettaglio collegati con i mercati all'ingrosso.

Per quanto concerne l'analisi dei mercati, ricorda che tra i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/140/CE figura la revisione delle procedure di analisi dei mercati rilevanti per le attività di regolazione nei servizi di comunicazione elettronica (articolo 9, comma 4, lettera o), della legge n. 217 del 2011). In base alla direttiva, appaiono assumere un particolare rilievo le raccomandazioni che la Commissione europea e il BEREC possono adottare al fine di



definire l'ambito delle analisi dei mercati rilevanti per le attività di regolazione. In particolare, gli articoli 7, 8 e 17 dello schema intervengono sulla materia. L'articolo 7 dello schema, che novella l'articolo 12 del Codice, interviene sui tempi e sulle procedure per l'adozione di provvedimenti relativi all'identificazione, alla definizione e all'analisi di un mercato rilevante nonché di provvedimenti che influenzino gli scambi tra gli Stati membri. In particolare, si introduce la previsione, nel caso in cui la Commissione europea ritenga, in base alla procedura di consultazione già prevista dall'articolo 12, comma 3, del codice, un provvedimento dell'Autorità incompatibile con il mercato unico, che la misura venga modificata o ritirata.

L'articolo 8 dello schema introduce l'articolo 12-*bis* del Codice, volto a disciplinare l'intervento della Commissione europea nel caso in cui questa ritenga che una misura correttiva per gli operatori proposta dall'AGCOM crei un ostacolo al mercato unico o dubbi della compatibilità della misura con il diritto dell'Unione europea. In particolare, si prevede che in tal caso la misura possa essere sospesa per tre mesi dalla notifica della Commissione europea, periodo nel quale l'Autorità di regolazione, insieme alla Commissione europea e al BEREC, coopereranno per il superamento dei profili problematici individuati. Al termine del periodo, l'AGCOM potrà decidere se mantenere, revocare o modificare la decisione, comunicando la decisione alla Commissione europea.

L'articolo 17 modifica la procedura per l'analisi dei mercati rilevanti di cui all'articolo 19 del Codice. In particolare, viene introdotta la previsione che l'analisi dei mercati rilevanti sia effettuata tenendo conto dei mercati individuati nelle raccomandazioni della Commissione europea e del BEREC. Si prevede inoltre che l'analisi dei mercati rilevanti sia effettuata ogni tre anni (o, con una proroga da notificarsi con motivazione alla Commissione europea ed in assenza di obiezioni da parte della stessa ogni sei) oppure entro due anni dall'adozione di una nuova raccomandazione (il testo attuale prevede che l'analisi

venga effettuata a seguito dell'aggiornamento delle raccomandazioni e, in ogni caso, ogni diciotto mesi). Se l'AGCOM non conclude l'analisi nei tempi previsti, il BEREC può fornirle, su richiesta, assistenza.

Qualora all'interno delle analisi dei mercati rilevanti venga individuata un'impresa dotata di un significativo potere di mercato (vale a dire una posizione equivalente ad una posizione dominante che si verifica quando l'impresa ha la possibilità di comportarsi in maniera indipendente da clienti, concorrenti e consumatori) sia in un mercato specifico sia in un secondo mercato diverso e strettamente connesso, lo schema di decreto in esame prevede, all'articolo 15, attraverso una modifica dell'articolo 17 del Codice, che possano essere prese misure correttive o di imposizione di obblighi nei confronti di tale impresa anche nel secondo mercato.

Per quanto attiene agli obblighi delle imprese detentrici di significativo potere di mercato, rileva che l'articolo 36 dello schema di decreto in esame, nel novellare in più punti il sopra menzionato articolo 49 del Codice, prevede, tra l'altro, che l'AGCOM possa imporre all'operatore detentore di significativo potere di mercato di concedere agli altri operatori l'accesso agli elementi di rete che non sono attivi, di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti nonché di fornire l'accesso a servizi correlati, come identità, posizione e presenza.

Si prevede poi che l'Autorità, nel valutare l'opportunità di imporre obblighi in materia di accesso e di risorse di rete, tenga conto degli investimenti pubblici effettuati.

L'articolo 38 dello schema di decreto in oggetto introduce un ulteriore obbligo che può essere imposto dall'AGCOM alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato. Il nuovo articolo 50-*bis* del Codice (introdotto dal citato articolo 38) prevede che, nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati si siano rivelati inefficaci in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di ac-

cesso, l'AGCOM, a titolo di misura eccezionale e previa autorizzazione della Commissione europea, può imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso dei suddetti prodotti in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Questa entità commerciale fornirà prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese del settore, compresa la società madre, negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni. L'obbligo di separazione funzionale è compatibile con la contemporanea imposizione degli altri obblighi previsti dal codice. L'adozione della misura in commento dovrà essere preceduta da una dettagliata analisi degli aspetti elencati nel comma 3 del nuovo articolo 50-*bis*.

Il nuovo articolo 50-*ter* del Codice (anch'esso introdotto dal citato articolo 38 dello schema di decreto in esame) stabilisce che un'impresa verticalmente integrata, designata come avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, qualora intenda trasferire i propri beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi o intenda istituire un'entità commerciale separata per la fornitura di prodotti di accesso ai fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni, deve informare anticipatamente e tempestivamente l'AGCOM, per consentire a quest'ultima di valutare l'effetto del trasferimento o dell'istituzione. L'entità commerciale separata può essere destinataria degli obblighi previsti dal codice.

L'obbligo di informare preventivamente e tempestivamente l'AGCOM sussiste anche per le imprese, designate come aventi significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, che intendono cedere tutte, o parte significativa, delle le proprie attività nelle reti di accesso locale, a un'entità giuridicamente separata appartenente a una diversa proprietà. L'obbligo di informazione è finalizzato alla valutazione dell'effetto della transazione sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici.

Per quanto riguarda la trasparenza e le tutele per gli utenti, evidenzia che gli articoli 49 e 50 dello schema di decreto in oggetto, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera g), della legge n. 217 del 2011, rafforzano le prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.

In particolare, l'articolo 49 novella l'articolo 70 del Codice introducendo ulteriori obblighi di informazione nei contratti con gli utenti e disciplinando il diritto di recesso dal contratto, che non deve comportare penali o costi di disattivazione, quando avviene a seguito della mancata accettazione da parte dell'utente di modifiche contrattuali proposte dall'impresa.

L'articolo 61 dello schema di decreto in oggetto, nel novellare l'articolo 80 del Codice, disciplina il cambiamento di fornitore con diritto alla conservazione del numero, fissando tempi certi per il trasferimento del numero e la sua successiva attivazione e attribuendo all'AGCOM il potere di prevedere sanzioni adeguate in caso di ritardi. I contratti conclusi tra imprese e consumatori non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.

Per quanto concerne la gestione efficiente dello spettro radio, osserva che l'articolo 9, comma 4, della legge n. 217 del 2011 enuncia, tra i principi e criteri direttivi, alla lettera c), la gestione efficiente dello spettro radio e, alla successiva lettera d), la possibilità di introdurre limitazioni non discriminatorie per finalità di interesse generale.

In attuazione di tali principi e criteri, l'articolo 10 dello schema di decreto in oggetto, introducendo l'articolo 13-*bis* del Codice, individua i compiti del Ministero dello sviluppo economico per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'EU, in cooperazione con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea.

L'articolo 11 dello schema di decreto in esame, quindi, sostituisce l'articolo 14 del Codice stabilendo che la ripartizione e

l'assegnazione delle radiofrequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ed enunciando il principio della neutralità tecnologica e dei servizi. Ciò significa che nelle bande di frequenze disponibili possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica e possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Tale principio può subire limitazioni proporzionate e non discriminatorie per evitare interferenze dannose, proteggere dai campi elettromagnetici, assicurare la qualità tecnica del servizio e la massima condivisione delle radiofrequenze, salvaguardare l'uso efficiente dello spettro, salvaguardare la vita umana, promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale, evitare l'uso inefficiente delle radiofrequenze, promuovere la diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media. Quanto disposto dal citato articolo 14 si applica allo spettro radio attribuito successivamente all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive. La disciplina relativa ai titolari dello spettro radio precedentemente assegnato è contenuta invece nel nuovo articolo 14-*bis* del Codice, introdotto dall'articolo 12 dello schema, ai sensi del quale i principi di neutralità si applicano pienamente anche a questi soggetti a decorrere dal 25 maggio 2016 (termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio).

L'articolo 23 dello schema, che novella l'articolo 27 del Codice, elenca i casi nei quali possono essere concessi diritti individuali di uso delle frequenze radio, anziché l'autorizzazione generale, vale a dire la possibilità di svolgere l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in modo libero, previa dichiarazione da inviare al Ministero, che è lo strumento da utilizzare ogniqualvolta sia possibile. I diritti individuali di uso possono essere concessi per evitare interferenze dannose, per assicurare la qualità tecnica del servizio nonché per assicurare un utilizzo efficiente dello spettro; per conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.

Con riferimento alle disposizioni relative a reti e impianti, rileva che il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *m*), della legge n. 217 del 2011 riguarda la promozione di investimenti efficienti e di innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica.

In attuazione di questa indicazione, l'articolo 66 dello schema di decreto in oggetto, che novella l'articolo 86 del Codice, fissa un termine massimo di sei mesi dalla richiesta, per l'adozione, da parte delle autorità competenti, delle occorrenti decisioni per la concessione del diritto di installare infrastrutture.

L'articolo 67 dello schema di decreto in esame, nel modificare l'articolo 89 del Codice, attribuisce all'AGCOM il potere di imporre, agli operatori che hanno diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private, la condivisione di tali infrastrutture o proprietà con altri operatori, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'AGCOM può anche imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio degli edifici, quando ciò sia giustificato dal fatto che la duplicazione del cablaggio sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Inoltre, il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 89 del Codice consente al Ministero dello sviluppo economico di richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione di un inventario della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Per quanto riguarda la sicurezza ed integrità delle reti, ricorda che l'articolo 9, comma 4, lettera *e*), della legge n. 217 del 2011 enuncia, tra i principi e criteri direttivi, il rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti. In materia segnala gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice, introdotti dall'articolo 14 dello schema di decreto in oggetto, che attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico il compito di individuare misure per il rafforzamento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e per la massima limitazione delle conseguenze sul loro funzionamento

e disponibilità, derivanti dalla complessità dei sistemi, dai guasti tecnici, da errori umani, da incidenti o attentati.

Infine, per quanto attiene al numero di emergenza unico europeo (112), rammenta che l'articolo 55 dello schema, che introduce il nuovo articolo 75-*bis* del Codice, attribuisce al Ministero dell'interno poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte alla piena realizzazione del citato numero di emergenza, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta, nei quali, come si legge nella relazione illustrativa, operano soggetti non appartenenti alle autorità incaricate dei servizi di soccorso, che utilizzano sistemi tecnologici in grado di assicurare il conseguimento delle finalità del numero unico di emergenza.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in oggetto, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito della discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina.**

**Nomina n. 143.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, ricorda che con lettera del 17 aprile 2012, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina.

Osserva che, come si evince dalla citata lettera, il 19 dicembre 2011 è scaduto il mandato quadriennale del Presidente dell'Autorità portuale di Messina, professor

ingegner Dario Lo Bosco. Poiché non è stato possibile pervenire al rinnovo dell'incarico entro i termini della *prorogatio*, lo stesso professor Lo Bosco è stato nominato, con decreto ministeriale 13 febbraio 2012, n. 48, Commissario straordinario dell'Ente fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai fini della nomina del nuovo presidente, il 14 luglio 2011, è stato chiesto agli enti pubblici interessati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994, di fornire i nominativi degli esperti tra i quali individuare il nuovo Presidente. Dopo un sollecito inoltrato il 1° dicembre 2011, sono quindi pervenute le designazioni della Provincia, del Comune, della Camera di commercio di Messina e del Comune di San Filippo del Mela i quali hanno indicato, con atto congiunto, il dottor Salvatore Leonardi, il dottor Antonio Samiani e l'Avvocato Calogero Ferlisi; il Comune di Milazzo ha invece proposto il dottor Tommaso Santapaola, mentre il Comune di Pace del Mela ha candidato i dottori Salvatore Leonardi, Romano Fortunato e Leonardo Santoro.

Poiché il numero di designazioni acquisite è risultato superiore alle tre previste dalla norma, gli enti sono stati invitati, il 27 dicembre 2011, a comunicare, entro il 16 gennaio 2012, i nominativi degli esperti in numero complessivamente pari a tre. Tale invito è stato però disatteso, dato che al termine suddetto gli enti hanno ritenuto di dover riconfermare le indicazioni precedenti, ad eccezione del Comune di Pace del Mela che non ha fornito una posizione espressa.

A fronte di ciò e in considerazione dell'imminente scadenza anche del periodo di *prorogatio* del Presidente uscente, si è ritenuto comunque necessario procedere all'individuazione di un nominativo da sottoporre, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 84 del 1994, all'intesa regionale. Il 30 gennaio la Regione è stata quindi invitata a esprimere la prevista intesa sul nominativo dell'Avvocato Calogero Ferlisi, in possesso dei requisiti necessari.

Il 2 marzo 2012, tuttavia, la Regione ha riscontrato negativamente la richiesta del Ministero ed ha contestualmente proposto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, della legge n. 84 del 1994, una propria terna di candidati, con il seguente ordine preferenziale: dottor Ammiraglio Tommaso Santapaola; dottor contrammiraglio Giovanni Zuccalà; comandante dottor Antonino De Simone. A questo riguardo, la provincia di Messina, assieme al Comune di Messina, alla Camera di Commercio di Messina e al Comune di San Filippo del Mela, nel sottolineare invece il proprio assenso alla nomina dell'avvocato Ferlisi, ha evidenziato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti come la Regione Sicilia, senza fornire alcuna motivazione in merito, non abbia espresso il suo assenso sulla proposta di nomina del citato avvocato, comunicando invece un'ulteriore terna di nominativi, senza prendere in considerazione quelli a suo tempo individuati dagli enti interessati.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tuttavia, preso atto delle indicazioni fornite dalla Regione e rilevata la necessità di provvedere tempestivamente al ripristino della normale amministrazione presso l'Ente portuale messinese, ha proposto la nomina a Presidente dell'Autorità portuale di Messina del capitano di vascello Antonino De Simone, che, come emerge dal suo *curriculum* professionale in distribuzione, per la professionalità posseduta e per i rilevanti incarichi rico-

perti, risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Al riguardo, chiede comunque al Governo una conferma in merito al fatto che il candidato alla presidenza dell'Autorità portuale di Messina, in quanto dipendente pubblico, non potrà, all'atto dell'assunzione del nuovo incarico, continuare a svolgere la precedente attività lavorativa.

Tutto ciò considerato, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce dei chiarimenti che saranno resi dal Governo, sia in ordine alle risposte che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe aver fornito alle richieste formulate dalla provincia di Messina unitamente agli altri enti interessati, sia in merito alla posizione del candidato alla presidenza successivamente all'assunzione dell'incarico.

#### **La seduta termina alle 15.20**

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *ATTI DEL GOVERNO*

*Proposta di nomina dell'ingegner Francesco Messineo a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.  
(Nomina n. 142).*



ALLEGATO

**Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. (C. 4989, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE  
DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2010, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 1 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente *more uxorio* e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al citato comma 2 è aumentata in misura pari all'importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è determinato sommando l'importo attribuito al coniuge, al netto dell'eventuale quota dipendente dallo stato di necessità di quest'ultimo, e l'eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima »;

b) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato è prorogato automaticamente ai soli fini dell'attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non dà diritto a compensi retribuzioni o altri emolumenti.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

- Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. Testo unificato C. 4258 e abbinate (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* .. 192
- Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 192

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna.**

**Testo unificato C. 4258 e abbinate.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 maggio 2012.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, richiamata la relazione svolta, e sottolineato il relativo interesse della Commissione nelle materie disciplinate dal provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.**

**Testo unificato C. 1172 e abbinate.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 maggio 2012.

Alberto TORAZZI (LNP) esprime alcune perplessità sul sistema sanzionatorio delineato nell'articolo 35 del testo in esame. In particolare giudica eccessivamente severe le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione degli obblighi e dei divieti regolamentati dall'articolo che per determinate fattispecie possono arrivare anche alla cifra di 5.000

euro e che potrebbero riguardare anche le attività svolte da chi detiene animali da affezione in situazioni particolari, ad esempio in fattorie o masserizie. Riterrebbe quindi opportuna una ulteriore riflessione da parte della Commissione sui richiamati profili.

Andrea LULLI (PD) condivide l'opportunità di un ulteriore approfondimento di alcuni aspetti del provvedimento in esame.

Elisa MARCHIONI (PD) *relatore*, condivide la proposta del collega Torazzi sull'opportunità di rinviare l'espressione del parere al fine di potere approfondire i profili problematici evidenziati.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	194
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	195

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	198
---	-----

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.**

**C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di sollecitare l'espressione del parere della V Commissione (Bilancio) sul provvedimento

in esame. Al riguardo, fa presente che il Presidente della V Commissione, con lettera in data 9 maggio 2012, ha comunicato che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica sul testo unificato in titolo, che è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato per quanto riguarda gli oneri previsti, la relativa copertura finanziaria e la prescritta clausola di salvaguardia; in particolare, la predetta relazione tecnica reca una stima degli oneri derivanti dal provvedimento – che la stessa Ragioneria generale dello Stato giudica solo parziale – che quantifica gli oneri annui per il prossimo decennio in 213 milioni di euro per l'anno 2012, 184 milioni di euro per l'anno 2013 e 168 milioni di euro per l'anno 2021. Avverte, pertanto, che lo stesso Presidente della V Commissione, a fronte di tali oneri, ha ritenuto utile trasmettere alla XI Commissione la richiamata relazione tecnica, al fine di consentire ogni opportuna decisione al riguardo.

Per tali ragioni, facendo seguito a quanto già convenuto nella precedente seduta, propone di tornare a deferire il provvedimento al Comitato ristretto, al fine di procedere alla ridefinizione del testo unificato dei progetti di legge in esame, anche alla luce delle ulteriori novità nel frattempo intervenute con le recenti riforme previdenziali.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.**

**C. 5103 Damiano.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, fa presente, innanzitutto, che con il suo intervento introduttivo intende procedere ad una prima sintetica illustrazione del provvedimento in esame, fornendo alla Commissione una « fotografia » del contenuto della proposta di legge e una ricostruzione delle problematiche esistenti in materia di requisiti per l'accesso al sistema pensionistico previgente alla « riforma Fornero », ferma restando la possibilità di approfondire ulteriormente la tematica nel corso del dibattito, in vista dell'individuazione di soluzioni adeguate al problema. Rilevata, quindi, l'importanza della proposta normativa in discussione, ricorda che sul tema il Parlamento ha più volte sollecitato il Governo ad agire a tutela dei lavoratori più in difficoltà, ricevendo, peraltro, numerose rassicurazioni in ordine ad un futuro intervento in tal senso.

Passando al merito del provvedimento, osserva che la proposta di legge in esame interviene su due aspetti della recente riforma del sistema previdenziale, con

l'obiettivo di ampliare la platea dei lavoratori nei confronti dei quali continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di accesso e la decorrenza dei trattamenti pensionistici. Al riguardo, ricorda, in via preliminare, che l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha attuato una revisione complessiva del sistema pensionistico, ridefinendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia e per il pensionamento anticipato. Segnala che il comma 14, tuttavia, ha disposto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette « finestre » e sistema delle quote) continuino ad applicarsi a una serie di categorie di lavoratori. In particolare rammenta che, oltre ai lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, si tratta: dei lavoratori collocati in mobilità (o in mobilità lunga) sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità); dei lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011; dei lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; dei lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; dei lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave (a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni). Rileva che la definizione delle modalità di attuazione delle deroghe, nei limiti di risorse predeterminate, è rimessa a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2012. Da ultimo, osserva che sulla materia è intervenuto anche l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, il quale ha previsto che (sempre nel

limite delle risorse e con le procedure previste dal decreto-legge n.201) sono inclusi nell'ambito di coloro a cui continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati (in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto) dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, il lavoratore deve risultare, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (che deve risultare da elementi certi ed oggettivi) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011.

Fa presente che la proposta di legge in esame interviene, quindi, su quelle che considera due criticità della riforma previdenziale. Segnala che, in primo luogo (comma 1), essa modifica l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di prevedere che la data da considerare per individuare le categorie di lavoratori, che si trovino in determinate condizioni e siano in possesso di specifici requisiti, ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici, sia differita dal 4 dicembre al 31 dicembre 2012. Osserva che, in secondo luogo (comma 2), essa modifica l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, al fine di prevedere che le previgenti disposizioni in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici trovino applicazione, per quanto riguarda i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivi all'esodo, nel caso in cui il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla previgente disciplina avrebbe comportato la maturazione (e non già la « decorrenza », come attualmente previsto)

del trattamento previdenziale entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, di riforma del sistema previdenziale. Rileva dunque che, come evidenziato nella relazione illustrativa, la modifica si rende necessaria in quanto, per i lavoratori in questione, l'accesso al trattamento pensionistico è spostato, per effetto delle cosiddette « finestre », fino a 18 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento medesimo, con la conseguenza che il richiamato termine di 24 mesi finirebbe per essere in gran parte neutralizzato, producendo effetti concreti solo per una platea molto esigua di lavoratori. Al riguardo, fa notare che la relazione ricorda anche che un ordine del giorno in tale direzione è stato accolto dal Governo nel corso dell'esame parlamentare della riforma previdenziale.

In conclusione, nel segnalare che, per l'attuazione del meccanismo delle deroghe di cui al citato comma 14, è aperto un tavolo tecnico con le parti sociali presso il Ministero competente, che dovrebbe portare all'emanazione del previsto decreto ministeriale, ritiene comunque importante che la Commissione avvii oggi un percorso di modifica anche della normativa primaria, riservandosi di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito prima di proporre eventuali ipotesi per il seguito dell'iter.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) si domanda se la proposta di legge in esame individui anche possibili norme di copertura finanziaria dei prevedibili oneri.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, osserva che la definizione di una copertura finanziaria adeguata può rappresentare un problema molto concreto, che va idoneamente approfondito.

Cesare DAMIANO (PD) si augura anzitutto che l'esame del presente provvedimento possa rappresentare un'occasione per la Commissione per superare possibili divisioni politiche tra gli schieramenti e sollecitare un'azione tesa a portare a com-

pimento un'opera di salvaguardia dei lavoratori esclusi dalle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Ricordato, peraltro, che tale provvedimento non fa altro che riprendere il contenuto di diversi atti d'indirizzo *bipartisan* presentati in Assemblea sull'argomento, durante l'esame di precedenti provvedimenti di natura economica assunti dal Governo, giudica necessario che la Commissione assuma la responsabilità politica di punteggiare ulteriormente l'Esecutivo su questo versante, anche considerato che le misure preannunciate dallo stesso Governo sono ancora in fase di studio e appaiono lontane dall'essere soddisfacenti. Pur dichiarando di essere consapevole della parzialità dell'intervento normativo posto in essere con tale provvedimento, a fronte di un numero elevatissimo di lavoratori che rischiano seriamente di rimanere per lungo tempo senza stipendio e pensione, auspica una riflessione approfondita sul tema, che sappia distaccarsi dalla pura logica dei numeri, in favore di una impostazione concettuale che ponga le ragioni dei lavoratori in primo piano, facendo derivare le necessarie risorse dal riconoscimento dei diritti e non viceversa.

Passando al dettaglio del provvedimento, rileva che esso, oltre a spostare al 31 dicembre 2011 la data da considerare per individuare le categorie di lavoratori «derogati», consentendo anche di far rientrare nella deroga importanti accordi raggiunti in sede ministeriale presso stabilimenti produttivi di rilievo assoluto (come quelli di Termini Imerese, in ragione dei quali il Governo sarebbe comunque chiamato ad intervenire), riconosce la possibilità di fruire del precedente regime in caso di maturazione – e non più di decorrenza – dei requisiti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Con riferimento a tale secondo aspetto, rileva che fare riferimento alla decorrenza del trattamento avrebbe determinato effetti concreti solo per una platea molto esigua di lavoratori, a causa delle cosiddette «finestre» di scorrimento: l'intervento in oggetto, dunque, serve a «sterilizzare» tale effetto

negativo, salvaguardando quanti più lavoratori possibile. Richiamata l'esigenza che Governo e Parlamento si impegnino con serietà per individuare una copertura finanziaria adeguata al provvedimento, ritiene in ogni caso che l'atto in questione rappresenti solo un passo iniziale lungo la risoluzione della problematica, che richiederà necessariamente, negli anni a venire, l'assunzione di misure più strutturali, quali, ad esempio, il ripristino del sistema delle quote.

Si augura, in conclusione, una sollecita approvazione del provvedimento, con il quale ritiene si possa rappresentare al Governo un intendimento comune del Parlamento in tale delicata materia.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nel condividere l'impianto complessivo del testo in esame, a cui peraltro fa notare di aver apposto la sua firma, ritiene che l'esame del presente provvedimento debba muoversi entro limiti precisi, ovvero secondo una logica di mero aggiustamento delle misure già adottate dal Governo, che contempra, peraltro, l'individuazione delle adeguate coperture finanziarie. Riterrebbe sbagliato, quindi, configurare l'intervento in oggetto in termini più estesi ovvero come una nuova scrittura del sistema delle deroghe, dal momento che ci si porrebbe su un piano di azione che rischia di avere confini illimitati (dato il numero imponente di lavoratori coinvolti), obbligando a scelte politiche di carattere più strutturale – come il ritorno al vecchio regime previdenziale – che sarebbe preferibile evitare o, comunque, delegare ai Governi futuri. Auspica, quindi, che l'impianto attuale del provvedimento, che prevede solo alcune correzioni al sistema delle deroghe, estendendo per un biennio gli effetti della salvaguardia a favore di determinati lavoratori, rimanga inalterato fino alla sua approvazione definitiva, evitando di rincorrere soluzioni normative che sarebbero di difficile attuazione dal punto di vista finanziario e rischierebbero, in ogni caso, di lasciare escluse talune categorie di lavoratori. Fa presente, infine, che, se proprio si volesse individuare una soluzione



più sistematica alla problematica, si dovrebbe pensare a soluzioni di tipo solidaristico, come quelle preannunciate dal Ministro Fornero recentemente, giudicate di gran lunga preferibili rispetto a qualsiasi forma di estensione del regime delle deroghe.

Silvano MOFFA, *presidente*, viste le rilevanti finalità del provvedimento, preannuncia la sua intenzione di sottoscrivere la proposta di legge in esame.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa notare che il provvedimento in esame si muove secondo una logica di riduzione del danno, rappresentando il minimo intervento che si possa compiere nei confronti dei tantissimi lavoratori in difficoltà, che sono stati esclusi dall'accesso alla pensione e che rischiano di rimanere senza alcuna forma di remunerazione per molti anni. Fa notare, quindi, che la finalità del provvedimento è quella di offrire una tutela immediata, seppur parziale, nei confronti di quei lavoratori, rinviando qualsiasi altra decisione di carattere strutturale, che auspica possa essere assunta sotto il segno di una maggiore gradualità nell'innalzamento dell'età pensionabile. Ritenendo che sia stato un errore abrogare il sistema delle quote e reputando preferibile un ritorno al sistema previdenziale previgente, si augura quanto meno che l'approvazione della presente proposta di legge possa consentire di compiere alcuni passi in avanti nella direzione della tutela dei lavoratori.

Luigi MURO (FLpTP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte nella corrente seduta, fa notare che la sua relazione introduttiva — lungi da voler anticipare l'individuazione di soluzioni precise alla problematica in oggetto — è stata volta ad illustrare il provvedimento, « fotografandolo » nei suoi tratti essenziali e rimettendo all'esito del dibattito e alla dialettica tra i gruppi qualsiasi altro sviluppo: per tali ragioni, si dichiara convinto della possibilità di migliorare la situazione dei lavoratori interessati, nel presupposto di un utile lavoro comune.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.**

**Atto n. 465.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 15 maggio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che — come confermato anche dal rappresentante del Governo nella precedente seduta — il 10 maggio scorso la Conferenza Stato-regioni ha espresso un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il relatore per la positiva istruttoria sinora svolta, giudica di massima importanza il provvedimento in esame, che recepisce una normativa europea fortemente attesa dai lavoratori. Preso atto, inoltre, del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-regioni, auspica che si possa acquisire anche la documentazione preannunciata dalle parti sociali, in vista dell'assunzione di scelte ponderate e meditate: chiede, pertanto, se vi sia la possibilità di rinviare alla prossima settimana la deliberazione di competenza della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ricordare che le parti sociali hanno già provveduto a manifestare la loro posizione sulla materia attraverso un avviso comune, che risulta peraltro incluso nella documentazione allegata allo schema di decreto in titolo, fa presente che – secondo quanto anticipato dal rappresentante del Governo nelle precedenti sedute – potrebbero nel frattempo pervenire eventuali osservazioni integrative, certamente utili, ma la cui

assenza non potrebbe, comunque, assumere un carattere ostativo rispetto al parere parlamentare.

Preso atto, in ogni caso, che non vi sono problemi da parte dei gruppi nel rimandare alla prossima settimana la deliberazione di competenza della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	200
---	-----

#### RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione .....	202
7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.	
7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	203

#### SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. C. 4771 Di Virgilio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	206
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	206
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i> ) .....	209

#### SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute, Renato Balduzzi.

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.**

**C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto

stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda, inoltre, che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge C. 3703-B. È stato quindi richiesto il trasferimento di tale provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, poi deliberato dall'Assemblea nella seduta del 9 maggio 2012.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali e dà la parola al relatore, onorevole Bocciardo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, fa presente – come già ricordato dal presidente Palumbo – che il disegno di legge in oggetto è stato approvato in prima lettura dalla Camera, in sede legislativa, il 22 dicembre 2010, e, quindi, modificato dal Senato, in sede deliberante, il 7 marzo scorso.

Ringrazia, quindi, tutti i gruppi per aver sostenuto nuovamente l'assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento, che merita di essere approvato in tempi rapidi, avendo esso la finalità di introdurre disposizioni più severe a garanzia dei requisiti di sicurezza delle protesi mammarie e a tutela del diritto all'informazione delle pazienti. Si tratta di una materia particolarmente rilevante per la tutela della salute, anche alla luce della preoccupante vicenda avente ad oggetto l'impianto delle protesi mammarie *Poly Implant Prothese* (PIP).

Entrando nel merito dell'articolato, fa presente che il disegno di legge si compone di sei articoli; in questa sede evidenzierà, in particolare, le modifiche introdotte dal Senato, poiché è su queste ultime che la Camera è chiamata a pronunciarsi.

L'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le regioni (o le province autonome) ad istituire il registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e me-

dicina plastica ed estetica. Vengono definiti: le finalità dell'istituzione dei registri, gli obiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento degli stessi dati.

Viene poi rimessa ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina concernente i tempi e le modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale, nonché il trattamento dei dati stessi.

Nel corso dell'esame presso il Senato, con riferimento alle categorie di dati raccolti dai registri, sono state inserite le informazioni relative alla tipologia degli impianti e quelle relative al materiale di riempimento utilizzato ed alla etichettatura del prodotto.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce il divieto di applicazione di impianti protesici mammari a soli fini estetici su soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età. Nel corso dell'*iter* al Senato è stata inserita la disposizione che prevede l'inapplicabilità del citato divieto nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.

È stato altresì aumentato da 15.000 a 20.000 euro l'ammontare della sanzione amministrativa applicabile a carico degli operatori sanitari che, in violazione del suddetto divieto, provvedono all'esecuzione dell'impianto, ed è stata prevista per questi ultimi la sospensione dalla professione per tre mesi.

Ricorda, poi, che i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 del provvedimento non hanno subito modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.

In particolare, l'articolo 3 stabilisce i requisiti professionali necessari per l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici.

L'articolo 4 disciplina le modalità di custodia e di accesso ai registri regionali, definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, nonché

gli obblighi delle strutture sanitarie. Per l'omissione dell'obbligo di raccolta, aggiornamento e trasmissione dei dati ai registri è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 500 a 5.000 euro.

L'articolo 5 prevede la trasmissione, con cadenza biennale, di una relazione al Parlamento da parte del Ministro della salute sui dati raccolti nei suddetti registri, mentre l'articolo 6, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Auspica, infine, che si pervenga ad una rapida approvazione del disegno di legge in discussione, tenuto conto anche del fatto che durante l'esame in sede referente si è registrato un generale consenso da parte dei gruppi, tanto che non sono stati presentati emendamenti al testo del provvedimento, come modificato dal Senato.

Il ministro Renato BALDUZZI esprime compiacimento per l'avvenuto trasferimento del provvedimento in sede legislativa, evidenziandone l'importanza, specialmente in relazione ai gravi episodi verificatisi in materia di impianto di protesi mammarie, che hanno interessato l'opinione pubblica nei mesi precedenti. Si associa, pertanto, all'auspicio formulato dal relatore affinché si addivenga celermente alla definitiva approvazione del disegno di legge in discussione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sia fissato alle ore 17 di lunedì 21 maggio 2012.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## RISOLUZIONI

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sui lavori della Commissione.**

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, comunica di aver appreso informalmente che la relazione tecnica presentata dal Ministero della salute in riferimento alla proposta di legge concernente il governo delle attività cliniche (C. 278 e abb.) sarebbe stata valutata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. A questo proposito, ritiene che la risposta della Commissione debba essere determinata, considerato che è stato svolto un lavoro molto serio al fine di risolvere i problemi che erano stati evidenziati in ordine al precedente testo, nonché il fatto che si tratta di un provvedimento atteso dal Paese.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che non è questa la sede per aprire una discussione su quest'argomento, evidenziando che, più opportunamente, occorre attendere le determinazioni che saranno assunte dalla Commissione bilancio la quale, all'esito della valutazione negativa della relazione tecnica, potrà adottare un parere con delle condizioni. Ricorda anche che, su richiesta formulata nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi nella giornata di ieri, nella giornata di martedì 22 maggio avrà luogo una nuova audizione di rappresentanti della Conferenza Stato-regioni sul nuovo testo unificato adottato dalla Commissione in materia di governo delle attività cliniche.

**7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.****7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.**

(Discussione congiunta e rinvio).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il 16 maggio è stata presentata la risoluzione n. 7-00862 Farina Coscioni vertente sulla medesima materia, oggetto della risoluzione Murer 7-00820. Pertanto le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Delia MURER (PD), illustrando la risoluzione di cui è prima firmataria, fa presente che l'ultima indagine ISTAT risalente all'ormai lontano 2006 ha dimostrato che le donne italiane tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita sono stimate in 6.743.000 e, in particolare, circa un milione di donne ha subito stupri o tentati stupri.

Inoltre, nel marzo 2010, il Parlamento europeo ha approvato una relazione sulla violenza contro le donne in Europa, nella quale sono formulate una serie di proposte. In particolare, il Parlamento europeo ha considerato come spesso la violenza sessuale avviene tra le mura domestiche, in famiglia, e come in tali casi quasi mai la vittima ha la forza di denunciare il proprio compagno: solo quando la violenza arriva ai figli il muro d'omertà si rompe e la donna esce allo scoperto.

Fa poi notare che in molti Stati, Italia inclusa, lo stupro è, salvo poche eccezioni, perseguito solo su querela di parte e non d'ufficio.

Per le ragioni sopra esposte, specifica che con la risoluzione in esame si vuole impegnare il Governo ad individuare tutte le risorse finanziarie atte a ripristinare la dotazione del fondo contro la violenza alle donne, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), finalizzato alla preven-

zione, all'informazione, alla sensibilizzazione nei confronti del fenomeno della violenza contro le donne, nonché al sostegno dei centri antiviolenza e delle case-rifugio; a promuovere, insieme alle regioni, ognuno per le proprie competenze, un piano formativo uniforme su tutto il territorio nazionale e corsi d'aggiornamento, avvalendosi anche di formatrici e formatori provenienti dalle realtà istituzionali (sanitarie, giudiziarie, sociali) già operanti e dai centri antiviolenza, dall'associazionismo femminile e dal privato sociale; a promuovere, insieme alle regioni e alle aziende ospedaliere, l'apertura in tutti i pronto soccorso di sportelli in cui siano presenti gruppi di operatrici/operatori dedicati alla presa in carico delle vittime di violenza; a predisporre tutte le iniziative necessarie affinché i medici di medicina generale siano uno degli interlocutori qualificati alla presa in carico delle persone vittime di violenza capaci di fornire tutti gli strumenti informativi necessari, quali i numeri di riferimento dei centri antiviolenza presenti sul territorio, il numero nazionale 1522 e i numeri delle case protette, promuovendo altresì corsi di formazione professionale.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), illustrando la risoluzione di cui è prima firmataria, si sofferma, in particolare, sulla Convenzione europea per la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne, non ancora firmata e quindi non ratificata dall'Italia, nella quale sono indicate diverse misure che gli Stati membri sono chiamati ad adottare per prevenire la violenza, per proteggere le vittime e perseguire gli autori dei reati allo scopo di promuovere una reale eguaglianza fra uomini e donne.

Ritiene, dunque, che il Governo debba impegnarsi ad adottare le iniziative necessarie perché l'Italia aderisca in tempi brevi alla suddetta Convenzione per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e, a questo proposito, auspica che di questo ulteriore impegno di possa te-



nere conto nel testo di una risoluzione unitaria che potrà essere adottata dalla Commissione.

Specifica, inoltre, che, attraverso la risoluzione in esame, si intende altresì impegnare il Governo a istituire l'Osservatorio nazionale sulla violenza di genere che monitori gli episodi di violenza e renda più incisive le misure di contrasto; ad assumere iniziative per stanziare risorse adeguate al fine di promuovere la diffusione in tutte le zone d'Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, dei centri anti-violenza e delle case-rifugio, quali strutture indispensabili per la tutela delle vittime di violenza sessuale, nonché per il contrasto a tale crimine, per la sensibilizzazione della società nei confronti di tale fenomeno e per la promozione di una cultura che riconosca il valore e i diritti delle donne; ad assumere iniziative per istituire un registro dei centri accreditati in base a precisi criteri, nonché un coordinamento nazionale dei centri anti-violenza; a realizzare una campagna contro la violenza che informi le donne delle tutele e dei servizi esistenti, che favorisca nelle scuole la maturazione di una coscienza di genere e una cultura del rispetto dell'altra/o, senza discriminazione o lesione del diritto alla libertà della persona umana femminile.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente, che con riferimento al tema della violenza sulle donne, che viene affrontato dalle onorevoli proponenti sotto diversi profili, riconducibili alle competenze di diverse Amministrazioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui compete anche la delega alle pari opportunità – in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo *stalking* – ha avviato numerosi interventi di grande rilievo rispondenti alle istanze più volte reiterate in tale ambito dall'associazionismo e dalla società civile.

Osserva, poi, che in particolare nella seconda metà del 2011, il Dipartimento per le pari opportunità ha emanato tre avvisi pubblici dedicati rispettivamente: al potenziamento delle reti anti-violenza ter-

ritoriali, promosse dagli enti locali (per un costo pari a 3 milioni di euro); al sostegno ai centri anti-violenza pubblici e privati (per un costo pari a 6 milioni di euro) e all'apertura di nuovi centri, a carattere residenziale, nelle aree del Paese dove è maggiore il gap tra la domanda e l'offerta (per un costo pari a 4 milioni di euro); alla formazione degli operatori sanitari (per un costo pari a 1,7 milioni di euro) con apertura nei « Pronto Soccorso » di percorsi dedicati alle vittime di violenza.

In ordine alla formazione degli operatori sanitari sottolinea, in via preliminare, che tale aspetto rientra nelle competenze esclusiva delle Regioni. Ciò nonostante, il Dipartimento per le Pari Opportunità – consapevole dell'importanza della formazione in ambito sanitario – ha emanato, nel novembre 2011, il predetto avviso pubblico per il finanziamento di progetti pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di violenza di genere e *stalking*. Ciò, con l'obiettivo di incentivare – sul territorio nazionale – gli interventi formativi rivolti agli operatori sanitari dediti a percorsi di prima assistenza, con particolare attenzione alle donne vittime di maltrattamento e/o violenza sessuale, in modo tale da garantire un'adeguata assistenza specializzata. Gli interventi prevedono altresì l'introduzione – presso i Pronto Soccorso – di percorsi dedicati alle vittime di violenza sessuale, domestica e *stalking*.

Fa inoltre presente che – al fine di garantire servizi quanto più omogenei e diffusi sul territorio nazionale – è in corso di avvio il monitoraggio sull'andamento delle attività previste dal citato Piano Nazionale, mediante un apposito Comitato, previsto dal Piano, composto dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, delle regioni e delle autonomie locali. Tale monitoraggio consentirà di acquisire una conoscenza completa delle azioni e degli interventi di contrasto alla violenza di genere, posti in essere su tutto il territorio nazionale, e di attuare una proficua sinergia tra i soggetti pubblici e privati impegnati nell'erogazione dei servizi. In tal senso potrà essere conseguita,

inoltre, una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei servizi in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

Attraverso l'attività del Comitato sarà inoltre possibile monitorare, a livello nazionale, i percorsi di formazione specialistica effettuati, i destinatari coinvolti e l'eventuale attivazione, nei presidi sanitari di Pronto Soccorso, di percorsi espressamente dedicati alla violenza contro le donne.

Precisa, inoltre, che – nello scorso mese di aprile – il Dipartimento per le pari opportunità ha stipulato una Convenzione con l'ISTAT per realizzare una nuova indagine nazionale sulla « Sicurezza delle donne ».

Tale indagine persegue l'obiettivo di fornire le stime della violenza fisica e sessuale di cui sono vittime le donne, la dinamica della violenza, le conseguenze e i fattori di rischio con particolare attenzione alla violenza da partner, nell'ambito della quale sarà rilevata la violenza psicologica, economica, fisica e sessuale e la storia stessa della violenza.

La nuova indagine permetterà anche di operare un monitoraggio dei risultati ottenuti a seguito dell'introduzione del reato di *stalking* nel nostro ordinamento e conterrà una specifica sezione dedicata alla violenza compiuta sulle donne con disabilità (il costo ammonta ad un milione di euro).

Osserva, poi, che il Ministero della salute, per la parte di propria competenza, ha reso noto che – nell'ambito del programma nazionale ECM (Educazione Continua in Medicina) sono stati predisposti corsi formativi rivolti specificamente al personale sanitario in ordine alla tematica della violenza sessuale.

Tale programma – che riguarda tutto il personale operante nella sanità pubblica e/o privata nazionale – prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi annuali per ogni area specialistica e per tutte le professioni sanitarie.

Nell'ambito delle iniziative di più ampio respiro dedicate alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza nei

confronti delle donne, occorre altresì segnalare il Protocollo di Intesa – siglato il 3 luglio 2001) – dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento per le pari opportunità.

L'accordo – di durata triennale – ha previsto, tra l'altro, lo sviluppo di iniziative volte ad ottimizzare il servizio di pubblica utilità antiviolenza « 1522 » e la specifica formazione del personale delle Forze di polizia per uniformare le linee di comportamento nel rapporto con le vittime della violenza.

Mariella BOCCIARDO (Pdl) dichiara, a nome del gruppo del Popolo della libertà, di condividere il contenuto della risoluzione presentata dall'onorevole Murer. Rileva, tuttavia, come vi siano due punti che non sono stati affrontati dalle risoluzioni testé illustrate dalle colleghe e che a suo avviso meriterebbero, invece, di essere inseriti nel testo di una risoluzione in materia di violenza contro le donne.

Il primo punto attiene all'esigenza di rendere giustizia alle vittime: a questo proposito, ricorda che in questa legislatura è stata approvata la legge sullo *stalking* e che la Camera ha approvato un progetto di legge sulla violenza sessuale, attualmente fermo presso la competente Commissione del Senato (S. 1675). Il secondo punto afferisce, invece, alla necessità di aumentare le misure di sicurezza a tutela delle donne, a fronte dell'aumento dei casi di violenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro.**

**C. 4771 Di Virgilio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che stante l'assenza del rappresentante del Governo, non è possibile procedere nella seduta odierna all'esame degli emendamenti. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.**

**C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente era stata presentata da parte del relatore una proposta di testo unificato da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame del provvedimento in Commissione.

Carla CASTELLANI (Pdl) auspica che la Commissione possa adottare il testo base nella seduta odierna, evidenziando come sia opportuno garantire un percorso certo alla proposta di legge recante disposizioni in materia di assistenza psichiatrica, considerando anche che la Commissione ne ha iniziato l'esame oltre due anni or sono e che anche nelle legislature precedenti erano stati discussi progetti di

legge analoghi, senza però che il relativo esame sia stato concluso.

Fa inoltre presente che, con la proposta in discussione, non s'intende affatto stravolgere la filosofia che ispirava la legge n. 180 del 1978, quanto piuttosto cercare di risolvere i problemi che sono rimasti irrisolti in tutti questi anni, tenuto conto del fatto che i dipartimenti di psichiatria non costituiscono una risposta adeguata, anche in considerazione delle situazioni ad altissimo rischio che si vengono a creare.

Laura MOLTENI (LNP) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Castellani.

Evidenzia, in particolare, come l'esigenza di assicurare il prosieguo dell'*iter* in Commissione della proposta di legge in discussione nasce anche dal fatto che il Governo non ha dato attuazione concreta a quanto previsto dal decreto cosiddetto «svuota-carceri», per il quale era prevista entro il 31 marzo l'adozione di un provvedimento recante i requisiti per disciplinare il passaggio al Servizio sanitario nazionale.

Gianni MANCUSO (Pdl) auspica che la proposta del relatore possa essere adottata come testo base nella seduta odierna evidenziando che essa non intende sopprimere la logica della legge n. 180 del 1978 bensì aggiornare quest'ultima, alla luce dei numerosi problemi che sono emersi nel corso di questi anni.

Vittoria D'INCECCO (PD) esprime forti perplessità nei confronti della proposta di legge in esame, innanzitutto per l'approccio che essa segue, di settorializzazione di persone che avrebbero bisogno di cure e di assistenza. Ritiene, inoltre, che tale provvedimento sia fortemente invasivo dell'ambito di competenza delle regioni e che vi sia, inoltre, un problema di limitatezza delle risorse finanziarie.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole D'Incecco. Rileva, inoltre, che il 31 marzo scorso scadeva il termine

entro cui regioni ed enti locali si sarebbero dovuti dotare di piani per l'accoglienza degli internati degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma ad oggi non è stato presentato alcun progetto. Sarebbe pertanto più opportuno chiedere al Governo ragione di questo ritardo, considerato che la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è prevista entro il 1° febbraio 2013.

Entrando nel merito della proposta presentata dal relatore, esprime la propria contrarietà soprattutto nella parte in cui essa prevede gli interventi sanitari obbligatori nonché il trattamento sanitario necessario extraospedaliero.

Delia MURER (PD), facendo riferimento al tema della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, ritiene che il Governo dovrebbe riferire in merito alla situazione attuale. Ricorda, infatti, che in Assemblea era stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a rendere nota la situazione, regione per regione, concernente i pazienti già internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e la loro presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale.

Richiama, quindi, le preoccupazioni espresse dall'onorevole Miotto nel corso della seduta precedente, concernenti, rispettivamente, il fatto che venga sostanzialmente proposto un modello manicomiale, la limitatezza delle risorse finanziarie, nonché l'invasività delle competenze delle regioni, ciò che potrebbe determinare l'adozione di un parere contrario da parte delle Commissioni I e per le questioni regionali.

Ricorda altresì come lo stesso Governo abbia espresso molte criticità su questo testo, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui verrebbe svolto il trattamento sanitario obbligatorio.

Per le ragioni suddette, nutre molte perplessità in ordine alla concreta possibilità che l'iter di questo provvedimento possa effettivamente proseguire in Commissione.

Sabina FABI (LNP), in considerazione delle competenze delle regioni in materia

di assistenza psichiatrica, ritiene che il testo, una volta adottato dalla Commissione, debba essere inviato a queste ultime affinché possano esprimere la loro opinione in merito.

Livia TURCO (PD) dissente fortemente dall'impostazione della proposta di legge in esame, ritenendo che essa non tenga affatto conto di quelli che sono i problemi reali nel settore dell'assistenza psichiatrica. A questo proposito, fa presente, che in un momento di forte crisi economica e sociale come quella attuale, i problemi concernenti la salute mentale passano completamente in secondo piano. Ciò comporta che le situazioni di estrema fragilità ricadano totalmente nell'ambito privato e della famiglia. Reputa, quindi, necessario occuparsi dei problemi concreti, del pesantissimo arretramento della qualità dei servizi, che ricade sugli operatori, sui malati e sulle loro famiglie.

Ciò considerato, sarebbe opportuno, a suo avviso, che l'iter di questo provvedimento si fermasse qui, anche per non rischiare di invadere le competenze delle regioni.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda che il gruppo del partito democratico non ha partecipato ai lavori del Comitato ristretto a causa della forte contrarietà verso la scelta di prevedere il trattamento sanitario obbligatorio, ciò che significa privare i pazienti della libertà di rifiutare il trattamento.

Ricorda, poi, che il provvedimento in esame ha registrato un dissenso radicale da parte di tutti coloro che sono intervenuti nel corso delle audizioni svoltesi, nonché da parte di entrambi i Governi che si sono succeduti nell'arco di questa legislatura.

Concorda, dunque, con le considerazioni svolte dall'onorevole Turco, circa la necessità di risolvere i problemi concreti che si pongono in materia di assistenza psichiatrica anziché portare avanti un provvedimento che non avrà alcun esito.

Antonio PALAGIANO (IdV), annunciando il voto contrario da parte del suo

gruppo di appartenenza alla proposta formulata dal relatore, invita quest'ultimo almeno a differire il momento dell'adozione del testo base, al fine di cercare di trovare una intesa sulle disposizioni più controverse quali quella concernente il trattamento sanitario obbligatorio e quella riguardante il trattamento sanitario necessario extraospedaliero.

Carlo CICCIOLO (PdL), *relatore*, ribadisce il proprio intento di adottare come testo base per il seguito dell'esame in Commissione la proposta di testo unificato

da lui elaborata e presentata il 28 marzo scorso.

La Commissione delibera, quindi, di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di testo unificato elaborata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

## ALLEGATO

**Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. Il Servizio sanitario nazionale SSN, garantisce la promozione e la tutela della salute mentale del cittadino, della famiglia e della collettività attraverso i Dipartimenti di salute mentale istituiti presso le Aziende sanitarie locali.

2. Ogni dipartimento di salute mentale assicura le attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da disturbi psichici di qualsiasi gravità, avendo come obiettivo la continuità degli interventi psichiatrici per l'intero ciclo di vita.

## ART. 2.

*(Attività di prevenzione).*

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce, mediante i dipartimenti di salute mentale, tutte le attività finalizzate alla prevenzione dei disturbi mentali in ambito scolastico, lavorativo e in ogni situazione socio-ambientale a rischio psicopatologico.

2. Le regioni e le province autonome adottano appositi protocolli per le attività di prevenzione, in collaborazione con esperti e con rappresentanti delle associazioni dei familiari delle persone affette da disturbi mentali, delle organizzazioni di volontariato e di altre associazioni *no profit* operanti nel settore.

## ART. 3.

*(Attività di cura).*

1. Le attività terapeutiche psichiatriche prevedono la centralità operativa del dipartimento di salute mentale che eroga prestazioni assistenziali e sanitarie in ambito ospedaliero, territoriale, residenziale e semiresidenziale. Nelle competenze del dipartimento di salute mentale, oltre ai servizi previsti per la tutela salute mentale, sono previsti anche servizi per la doppia diagnosi relativamente alle dipendenze patologiche.

2. Il dipartimento di salute mentale coordina le proprie attività per il trattamento della psicopatologia di persone caratterizzate da fragilità sociale di interesse sanitario con le attività svolte dagli altri servizi sociali e sanitari presenti sul territorio.

3. Alla persona affetta da disturbi mentali è garantita la libertà di scelta del medico, dell'operatore sanitario e del luogo di cura, compatibilmente con l'organizzazione sanitaria e con le strutture in grado di offrire un trattamento adeguato allo stato di salute psichica e fisica dell'interessato.

4. Le regioni e le province autonome assicurano, nell'area di emergenza e accettazione all'interno degli ospedali sedi dei servizi di psichiatria, la presenza di uno spazio, operativo ventiquattro ore su ventiquattro, per gli interventi urgenti, le emergenze e le osservazioni psichiatriche.



5. Le regioni e le province autonome istituiscono, inoltre, *équipe* mobili per le aree metropolitane, nonché per interventi urgenti, garantiti ventiquattro ore su ventiquattro, a livello territoriale e domiciliare. Le regioni e le province autonome istituiscono, altresì, in ogni azienda sanitaria locale, presso un dipartimento di salute mentale, almeno un centro di ascolto e di orientamento specialistico, finalizzato alla raccolta di richieste provenienti da pazienti, familiari, istituti e istituzioni e strutturato in modo da poter fornire adeguate e tempestive indicazioni per risolvere problematiche specifiche.

6. Il dipartimento di salute mentale è organizzato in modo da poter svolgere funzioni assistenziali in ambito ospedaliero, domiciliare, territoriale, residenziale e semiresidenziale. Il dipartimento di salute mentale presta assistenza al malato in fase di acuzie e garantisce la presa in carico successiva al ricovero o la consultazione attraverso un contratto terapeutico con il paziente o il suo rappresentante legale e, ove opportuno, con i familiari che convivono con il malato o che si occupano in modo continuativo dello stesso, fatta eccezione per le condizioni di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (ASO), e di trattamento sanitario obbligatorio di cui all'articolo 4.

#### ART. 4.

*(Gli interventi sanitari obbligatori e necessari).*

1. Le procedure di intervento sanitario obbligatorio, accertamento sanitario obbligatorio (ASO) e trattamento sanitario obbligatorio, che assume la definizione di trattamento sanitario necessario (TSN), sono attivate quando la garanzia della tutela della salute è ritenuta prevalente sul diritto alla libertà individuale del cittadino.

2. L'accertamento sanitario obbligatorio è proposto sia da un medico del Servizio sanitario nazionale, sia da un medico del dipartimento di salute mentale

per l'effettuazione di un'osservazione clinica. I dipartimenti di salute mentale devono prevedere strutture idonee, preferibilmente presso la sede del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA), per l'effettuazione di un'osservazione clinica che non superi le quarantotto ore di degenza, al termine delle quali sono segnalate al paziente e al medico curante le conclusioni cliniche riguardanti la successiva assistenza da erogare al paziente.

3. L'accertamento sanitario obbligatorio può essere proposto solo qualora:

a) il medico ritiene necessaria una valutazione diagnostica, prima di esprimersi sulla necessità di un trattamento psichiatrico;

b) il medico proponente non sia stato in grado di effettuare una seconda visita per la convalida prevista dalla normativa vigente, per il rifiuto attivo del paziente.

4. La proposta motivata di cui al comma 3 deve contenere anche indicazioni sul luogo più opportuno per l'esecuzione dell'ASO, con preferenza, nell'ambito del servizio territoriale, del centro di salute mentale (CSM), di un ambulatorio di medicina generale, ovvero del Pronto soccorso del presidio ospedaliero. In ogni caso l'ASO non può essere eseguito negli spazi di degenza del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC).

5. La proposta motivata di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Sindaco del Comune dove si trova il paziente da sottoporre all'accertamento sanitario obbligatorio.

6. Il trattamento sanitario necessario per malattia mentale (TSN) ha la durata di quindici giorni e si applica con la procedura di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il trattamento sanitario necessario può essere interrotto ove il paziente non presenti più le suddette condizioni. Qualora tali condizioni permangano, dopo i primi quindici giorni, il trattamento sanitario necessario può essere prolungato con proposta motivata del responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), presso il quale il

paziente è stato ricoverato, al Sindaco e al giudice tutelare. Il trattamento sanitario necessario può essere effettuato:

a) in condizione di degenza ospedaliera nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) presso le strutture residenziali di riabilitazione delle aziende sanitarie locali;

c) presso il domicilio del paziente, qualora sussistano adeguate condizioni di sicurezza per lo stesso e per la sua famiglia e venga assicurata la somministrazione della terapia quotidiana o periodica.

7. Il trattamento sanitario necessario può essere effettuato quando:

a) esistano condizioni cliniche che richiedono un trattamento terapeutico urgente;

b) non vi sono diverse possibilità di trattamento, anche in relazione al contesto di vita del paziente e al suo livello di autonomia;

c) l'assenza di trattamento sanitario comporta comunque un serio rischio di aggravamento per la tutela della salute del malato, non essendo il paziente consapevole della malattia e rifiutando gli interventi terapeutici.

8. Il trattamento sanitario necessario deve essere preceduto dalla convalida della proposta, di cui al terzo comma dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da parte di uno psichiatra del dipartimento di salute mentale. In attesa del provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario necessario, il paziente, quando se ne ravvedono le condizioni di urgenza, può essere ricoverato presso la struttura del dipartimento di emergenza e accettazione destinata agli interventi urgenti e alle osservazioni psichiatriche ai sensi del comma 5. La proposta del trattamento sanitario necessario deve contenere le motivazioni che indu-

cono all'intervento e la sede di attivazione delle stesse.

9. Il servizio psichiatrico di diagnosi e cura presente nelle aziende ospedaliere garantisce spazi adeguati ad accogliere pazienti in trattamento volontario e in trattamento sanitario obbligatorio. Esso assicura, inoltre, un'adeguata consulenza per i problemi di salute mentale dei pazienti ricoverati negli altri reparti dell'ospedale generale.

#### ART. 5.

*(Trattamento sanitario necessario extraospedaliero).*

1. Il trattamento sanitario necessario extraospedaliero è attivabile nel caso in cui è possibile adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

2. È istituito il trattamento necessario extraospedaliero prolungato, senza consenso del paziente, finalizzato alla cura di pazienti che necessitano di trattamenti sanitari per tempi protratti in strutture diverse da quelle previste per i pazienti che versano in fase di acuzie, nonché ad avviare gli stessi pazienti a un percorso terapeutico-riabilitativo di tipo prolungato. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato ha la durata di sei mesi e può essere interrotto o prolungato. Comunque non può essere protratto continuativamente oltre i dodici mesi. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato è un progetto terapeutico prolungato, formulato dallo psichiatra del dipartimento di salute mentale in forma scritta, nel quale sono motivate le scelte terapeutiche vincolate e non accettate dal paziente a causa della sua patologia. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato è disposto dal sindaco entro quarantotto ore dalla trasmissione del progetto da parte del dipartimento di salute mentale ed è approvato dal giudice tutelare. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato è finalizzato a vincolare il paziente al rispetto di alcuni principi terapeutici, quali l'accettazione delle cure e la perma-

nenza nelle comunità accreditate o nelle residenze protette, per prevenire le ricadute derivanti dalla mancata adesione ai programmi terapeutico-riabilitativi. Nel corso del trattamento sono disposte azioni volte a ottenere il consenso del paziente al programma terapeutico e la sua collaborazione. Lo psichiatra responsabile del trattamento necessario extraospedaliero prolungato verifica periodicamente l'andamento del progetto e presenta al giudice tutelare, ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni tre mesi, un aggiornamento sull'andamento dello stesso. Il trattamento necessario extraospedaliero prolungato può prevedere esclusivamente le limitazioni della capacità o della libertà di agire del paziente espressamente specificate dal giudice tutelare in sede di approvazione del progetto del medesimo trattamento. In caso di gravi o protratte violazioni del progetto da parte del paziente, lo psichiatra responsabile del trattamento necessario extraospedaliero prolungato è ne dà comunicazione al giudice tutelare, il quale, su proposta dello stesso psichiatra, provvede alle modifiche necessarie o alla sospensione del trattamento necessario extraospedaliero prolungato. Il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno per la persona sottoposta al trattamento necessario extraospedaliero prolungato.

3. Qualora, anche successivamente all'inizio del trattamento necessario extraospedaliero prolungato, il paziente presti il proprio consenso all'effettuazione o alla prosecuzione del trattamento medesimo, si può ricorrere a un contratto terapeutico vincolante per il proseguimento delle cure, che preveda il mantenimento degli accordi intercorsi tra il paziente, i suoi familiari e lo psichiatra responsabile del trattamento. Il contratto terapeutico vincolante può sostituire il trattamento necessario extraospedaliero prolungato, dopo che ne sia stata data comunicazione al sindaco e al giudice tutelare, che può revocare la nomina dell'amministratore di sostegno. Il dipartimento di salute mentale è responsabile della corretta erogazione delle terapie previste dal contratto terapeutico

vincolante e dell'adesione allo stesso da parte sia delle persone preposte alla cura sia del paziente.

4. Nei casi in cui il paziente, dopo aver sottoscritto il contratto terapeutico vincolante, rifiuti ugualmente le terapie ivi previste, lo psichiatra responsabile del trattamento ne dà comunicazione al sindaco e al giudice tutelare, proponendo, se lo ritenga necessario, l'attivazione o la ripresa del trattamento necessario extraospedaliero prolungato.

5. Allo scopo di un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad elaborare delle linee guida per l'attuazione degli interventi sanitari necessari di cui ai presenti articoli 4 e 5.

#### ART. 6.

*(Attività di riabilitazione).*

1. Il dipartimento di salute mentale assicura le attività riabilitative psico-sociali attraverso le seguenti strutture:

a) strutture ambulatoriali, anche con interventi domiciliari;

b) strutture residenziali, quali presidi di cura e riabilitazione intensiva o estensiva, a ciclo diurno o continuativo, e residenze sanitarie assistite;

c) strutture residenziali o semiresidenziali di natura socio-assistenziale.

2. Il dipartimento di salute mentale attua il reinserimento del paziente nel contesto familiare o abituale ovvero il suo inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie con progetti personalizzati, verificati periodicamente dallo psichiatra cui compete la presa in carico del paziente. Le attività di riabilitazione garantiscono la qualità delle atti-

vità svolte, fino all'inserimento lavorativo in attività ordinaria, nelle cooperative di inserimento lavorativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, o nei programmi regionali di inserimento lavorativo di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in organico collegamento e in continuità terapeutica con il dipartimento di salute mentale e con gli eventuali centri terapeutico-riabilitativi accreditati cui è stato affidato il paziente.

3. Le procedure di accreditamento delle strutture residenziali private devono prevedere la definizione della tipologia strutturale tra le seguenti: comunità terapeutica, residenza protetta, casa alloggio o centro diurno. Tali procedure devono altresì assicurare le risorse umane necessarie e prevedere le attività che possono essere svolte nelle strutture medesime e i sistemi impiegati per il controllo della qualità.

#### ART. 7.

*(Rapporti tra DSM e le università).*

1. Nell'ambito delle convenzioni stipulate tra le regioni e le università, previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 512/92 e successive modificazioni, le cliniche psichiatriche universitarie sono tenute:

*a)* allo svolgimento di attività assistenziale sanitaria sovrarazionale, attraverso un'adeguata dotazione di posti letto e l'attivazione di centri di riferimento per la diagnosi e la terapia dei disturbi mentali e per l'effettuazione di specifici interventi psicoterapeutici e riabilitativi;

*b)* ad assumere la responsabilità della tutela della salute mentale in un'area territoriale definita, di norma attraverso la gestione di un dipartimento di salute mentale, a seguito di convenzione tra l'azienda universitaria e l'azienda sanitaria locale di competenza.

#### ART. 8.

*(Obbligo del medico psichiatra del servizio pubblico di recarsi al domicilio del paziente).*

1. Al fine di prevenire l'aggravarsi delle condizioni cliniche in caso di esordio della psicopatologia segnalato dai familiari o conviventi o di assicurare la continuità assistenziale, il dipartimento di salute mentale assicura la visita a domicilio del paziente il prima possibile e, comunque, entro cinque giorni dalla segnalazione o dall'appuntamento fissato nell'ambito del progetto terapeutico, al quale il paziente, senza giustificato motivo, non si sia presentato. In caso di omissione, il direttore del dipartimento di salute mentale deve fornire, per iscritto, alla direzione sanitaria dell'azienda da cui dipende adeguate giustificazioni, al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari.

#### ART. 9.

*(Obblighi di informazione nei confronti dei familiari).*

1. Lo psichiatra del dipartimento di salute mentale è tenuto a informare sullo stato di salute mentale del paziente e sulle cure necessarie il coniuge, i genitori, i fratelli, i figli maggiori di età o i parenti conviventi o, previa autorizzazione del giudice tutelare, gli eventuali conviventi stabili che si prendono cura abitualmente del paziente.

#### ART. 10.

*(Disposizioni per garantire l'incolumità dei familiari).*

1. Nei casi in cui la convivenza con la persona affetta da disturbi mentali comporta rischi per l'incolumità fisica della persona stessa o dei suoi familiari, il dipartimento di salute mentale, in collaborazione con i servizi sociali del comune di residenza del malato, trova una solu-

zione residenziale idonea alle esigenze della persona nell'ambito degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

## ART. 11.

*(Adempimenti delle regioni).*

1. Le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le strutture residenziali di riabilitazione intensiva presso cui sia possibile disporre il trattamento sanitario necessario, garantendo almeno un posto per 20 mila abitanti.

2. Se le regioni e le province autonome, dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno dato attuazione alle disposizioni di cui alla legge medesima, il Governo, dopo averle

diffidate ad adempiere, nomina un commissario *ad acta* che provvede ad adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione della legge.

## ART. 12.

*(Copertura finanziaria).*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo pari a 300 milioni di euro annui, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
---	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. Atto n. 464 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2001/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	216
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	221

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici COM(2011)896 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	225
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 def. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	234
ALLEGATO ( <i>Bozza di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	239



## SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) ..... 237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 238

AVVERTENZA ..... 238

## SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.**

**C. 5076 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 maggio 2012.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive**

**76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.**

**Atto n. 464.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 maggio 2012.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, valutata la tecnicità del provvedimento e ricordato che il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato contestandole il mancato recepimento della direttiva 2010/35/UE, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2001/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.**

**Atto n. 462.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ricorda che l'articolo 9 della legge comunitaria 2010 (L. n. 217 del 2011) reca una delega al Governo per il recepimento nell'ordinamento interno di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: le direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. La direttiva 2009/136/CE, in particolare, modifica – all'articolo 2 – il quadro normativo comunitario dettato dalla direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, attuato nel nostro ordinamento con il cd. Codice della *privacy*, il D.Lgs n. 196/2003. Lo schema di decreto legislativo in esame è, quindi, volto a dare attuazione all'articolo 2 della citata Direttiva 2009/136/CE (il cui termine di recepimento era il 25 maggio 2011) allo scopo di adeguare il quadro normativo nazionale a quello comunitario che – sulla base della strategia (EU2020) e delle linee direttrici della cd. «Agenda digitale europea» – prevede una maggior tutela dei consumatori contro le violazioni dei dati personali e lo spam nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Ricorda in proposito che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato in quanto sei mesi dopo il termine previsto (25 maggio 2011), non ha ancora recepito nel diritto interno la direttiva 2009/136/UE (procedura 2011/847).

L'attuazione della Direttiva 2009/136/CE avviene, in base al provvedimento in esame, mediante modifiche ed integrazioni al citato D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Sullo schema in esame il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere favorevole con alcune osservazioni e raccomandazioni il 29 marzo 2012.

Lo schema consta di 3 articoli. Essendo gli articoli 2 e 3 relativi, rispettivamente, all'invarianza finanziaria e all'entrata in vigore, l'intervento sostanziale si concentra nell'articolo 1, composto da 13 commi, interamente modificativo di disposizioni

del più volte citato D.Lgs n. 196/2003, Codice della *privacy* (da ora in poi: Codice).

Il comma 1 novella l'articolo 4 del Codice che adegua le definizioni (chiamata telefonica, reti di comunicazione elettronica, rete pubblica di comunicazioni) a quelle attualmente adottate nell'ordinamento comunitario e contenute nella versione consolidata della direttiva 2002/58/CE, modificata dall'articolo 2 della direttiva 2009/136; in particolare è aggiunta la definizione di «violazione di dati personali» (comma 3, lettera *g-bis*), funzionale al rafforzamento del diritto alla *privacy* degli utenti delle reti. Si segnala inoltre, ai sensi del successivo comma 12 (vedi *ultra*) la sostituzione, nell'intero Codice, della definizione di «abbonato» (comma 2, lettera *f*) con quello di «contraente».

Il comma 2 modifica l'articolo 32 del Codice in materia di titolarità ed obblighi in tema di sicurezza dei dati. Oltre ad una modifica della rubrica (lettera *a*) esplicitamente riferita ai fornitori di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, il riformulato comma 1 estende anche agli altri soggetti cui sia affidata l'erogazione del servizio gli obblighi di adozione di adeguate misure di sicurezza dei dati personali (di cui all'articolo 31) oltre a quelli di comunicazione previsti dal nuovo articolo 32-*bis* del Codice, introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 (lettera *b*). Lo stesso comma 2 aggiunge, dopo il primo, due commi all'articolo 32 con cui si prevede (lettera *c*), in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera *b*) della direttiva: che, dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, fermi restando gli altri obblighi di sicurezza, sia garantito l'accesso ai dati del solo personale autorizzato per fini legalmente autorizzati (comma 1-*bis*); la disposizione integra le previsioni dell'articolo 30 del Codice; che le misure di sicurezza garantiscano che i dati relativi al traffico e all'ubicazione nonché gli altri dati archiviati o trasmessi siano protetti da distruzione e perdita, anche accidentali, da archiviazione, trattamento accesso o divulgazione non auto-

rizzati o illeciti nonché che sia assicurata una politica di sicurezza (comma 1-ter).

Come accennato, il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto aggiunge al Codice un articolo 32-bis, che detta una serie di adempimenti cui i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica sono tenuti obbligatoriamente in caso di violazione di dati personali (articolo 2, paragrafo 4, lettera c) della direttiva). Si tratta sostanzialmente dell'obbligo di comunicazione, senza indebito ritardo, dell'avvenuta violazione al Garante della *privacy* e all'interessato, contraente del servizio. La comunicazione del fornitore al contraente non è obbligatoria nel caso di dati protetti dallo stesso fornitore e quindi inintelligibili a un eventuale soggetto che vi abbia indebitamente accesso. Nonostante la citata protezione, la comunicazione rimane invece obbligatoria quando la violazione dei dati possa arrecare pregiudizio anche ad una terza persona (cui sarà estesa la comunicazione) ovvero quando il Garante ritenga comunque che la violazione possa avere «presumibili ripercussioni negative».

L'articolo 32-bis precisa, altresì, il contenuto della comunicazione al contraente o ad altra persona (ovvero la natura della violazione dei dati personali, le misure raccomandate per minimizzare le conseguenze della violazione nonché l'indicazione dei punti di contatto del fornitore presso cui ottenere maggiori informazioni). La comunicazione al Garante della *privacy* contiene, invece, le conseguenze della violazione nonché le misure apprese dal fornitore per porvi rimedio.

Il nuovo articolo 32-bis prevede, poi, che lo stesso Garante possa emanare istruzioni sugli obblighi di comunicazione delle violazioni da parte del fornitore e che quest'ultimo debba tenere un aggiornato inventario delle violazioni dei dati personali, per finalità di controllo da parte dello stesso Garante.

Il successivo comma 4 dell'articolo 1 integra la formulazione dell'articolo 121 del Codice estendendo l'ambito di applicazione della disciplina del titolo IX (Comunicazioni elettroniche) ai servizi di co-

municazione elettronica accessibili al pubblico che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva).

Il comma 5 novella l'articolo 122 del Codice, relativo all'utilizzo delle informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente al fine di evitare l'uso indesiderato dei *cookies* (le stringhe di testo che memorizzano le scelte di navigazione sulla rete *Internet*). Attualmente, il comma 1 dell'articolo 122 vieta l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. La disposizione è modificata prevedendo – secondo le previsioni dell'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva – che l'accesso alle suddette informazioni sia condizionato al preventivo consenso dell'interessato (da esprimere oralmente o per iscritto, ex articolo 13 del Codice). In tal modo, in conformità alla direttiva 2009/136/CE, viene introdotto il principio dell'*opt-in* (consenso al trattamento) in luogo di quello dell'*opt-out* (rifiuto o opposizione al trattamento); fanno eccezione a tale regola le semplici archiviazioni tecniche di dati e le trasmissioni effettuate a seguito di un servizio richiesto dallo stesso interessato al fornitore. Il nuovo comma 2-bis introduce, infatti, il generale divieto dell'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere ad informazioni archiviate nel terminale di un utente o contraente a fini di archiviazione delle informazioni stesse o di monitorare le operazioni compiute (ad es. l'elenco dei siti visitati). Ad integrazione del contenuto del nuovo comma 1, il comma 2 dell'articolo 122 (che ora individua i limitati casi in cui i Codici deontologici degli *internet providers* permettono temporaneamente l'accesso e il trattamento delle informazioni memorizzate nei terminali degli utenti da parte degli stessi fornitori sulla base del consenso dello stesso utente) è modificato prevedendosi che, per l'espressione del consenso, possano utilizzarsi specifiche configurazioni

di programmi o dispositivi di facile utilizzabilità da parte dell'utente e del contraente.

Il comma 6 dell'articolo 1 novella il comma 3 dell'articolo 123 del Codice precisando che il consenso del contraente o utente al trattamento temporaneo dei suoi dati da parte del fornitore del servizio di comunicazione elettronica a fini commerciali o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, deve essere manifestato preliminarmente; il trattamento, quindi, potrà avvenire solo dopo il consenso dell'avente diritto (articolo 2, paragrafo 6, della direttiva).

Il comma 7 modifica i commi 1 e 5 dell'articolo 130 del Codice in materia di comunicazioni indesiderate (articolo 2, paragrafo 7, della direttiva). Il citato comma 1 consente solo con il consenso dell'interessato l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare, è premesso a tale comma un periodo che fa salva la disciplina degli articoli 8 e 21 del D.Lgs n. 70/2003 ovvero l'adempimento degli obblighi di specifica informativa per le informazioni commerciali e l'applicazione delle relative sanzioni. Una ulteriore modifica riguarda il comma 5 che, nell'attuale formulazione, vieta in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità commerciali o comunque a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di accesso (cancellazione, rettifica, ecc.) ai propri dati personali. Nel comma 5 è inserito il richiamo al citato articolo 8 del D.Lgs n. 70/2003 (quindi agli obblighi di informativa specifica) nonché il divieto delle comunicazioni commerciali con cui si invita l'utente o il contraente a visitare siti *web* che non rispettano i predetti obblighi di informativa.

Il comma 8 dell'articolo 1 aggiunge al Codice della *privacy* l'articolo 132-*bis*, rubricato « Procedure istituite dai fornitori »

con cui si prevede l'obbligo per questi ultimi di regolamentare la prassi interna per adempiere alle richieste degli utenti di accesso ai propri dati personali. La norma stabilisce, altresì, obblighi informativi nei confronti del Garante della *privacy*, che può richiedere ai fornitori notizie sulle procedure istituite, sul numero di richieste ricevute, sulle risposte fornite (articolo 2, paragrafo 9, della direttiva).

Una ulteriore disposizione (articolo 162-*ter*) è aggiunta al Codice dal comma 9. La norma detta il quadro sanzionatorio per le violazioni dell'articolo 32-*bis* del Codice (aggiunto dal comma 3 dell'articolo 1) ovvero per le infrazioni degli obblighi dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica a seguito di una violazione di dati personali (articolo 2, paragrafo 10, della direttiva). Si prevedono le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei fornitori: da 25.000 a 150.000 euro per la mancata tempestiva comunicazione al Garante della violazione di dati personali (comma 1); da 150 a 1.000 euro per ogni omissione o ritardata comunicazione della violazione agli interessati (contraente a altra persona); da 20.000 a 120.000 euro per la mancata tenuta dell'inventario delle violazioni di dati personali. Le sanzioni indicate sono irrogabili anche ai soggetti cui il fornitore abbia affidato l'erogazione dei servizi ove questi non abbiano tempestivamente comunicato al fornitore le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione all'interessato previsti dal nuovo articolo 32-*bis* a seguito dell'avvenuta violazione dei suoi dati personali.

Il comma 10 integra il contenuto del comma 1 dell'articolo 164-*bis* del Codice prevedendo ipotesi di minore gravità anche per gli illeciti puniti dal nuovo articolo 162-*ter*. Nelle ipotesi meno gravi, avuto anche riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite sono applicati in misura pari a due quinti.

Il comma 11 aggiorna l'articolo 168 del Codice in relazione al nuovo articolo 32-*bis* prevedendo come reato le false dichia-

razioni o attestazioni di notizie o circostanze (o produzione di atti o documenti falsi) sia nella comunicazione al Garante della *privacy* dell'avvenuta violazione di dati personali da parte del fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, sia nella comunicazione al fornitore, ai fini degli adempimenti conseguenti alla violazione di dati personali, da parte del soggetto cui il fornitore stesso abbia affidato l'erogazione del servizio. Entrambi gli illeciti sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi del successivo comma 12, alla definizione di «abbonato» è sostituita quella di «contraente», ritenuta maggiormente aderente alla natura contrattuale del rapporto col fornitore del servizio di comunicazione elettronica.

Infine, gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto sono relativi alla disposizione finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Ricorda infine che il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte volte all'istituzione di un nuovo quadro giuridico europeo per la protezione dei dati personali nell'Unione europea, comprendente:

la proposta di regolamento (COM(2012)11) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) che abroga la direttiva 95/46/CE;

la proposta di direttiva (COM(2012)10) concernente la tutela della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI.

Tra le disposizioni della proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati riguardanti aspetti di particolare rilievo sul piano delle comunicazioni elet-

troniche si segnala che l'articolo 17 introduce il diritto all'oblio in aggiunta a quello della cancellazione dei dati. In particolare l'interessato avrà il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano e la rinuncia a un'ulteriore diffusione di tali dati. Qualora abbia reso pubblici dati personali, il responsabile del trattamento è tenuto ad informare i terzi che stanno trattando tali dati della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi *link*, copia o riproduzione dei suoi dati personali. L'articolo 20 sancisce il diritto di non essere sottoposto a misure basate sulla profilazione, ampliando il contenuto della direttiva 95/46/CE, sulla base della raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla profilazione. In particolare, si stabilisce che chiunque ha il diritto di non essere sottoposto a una misura che produca effetti giuridici o significativamente incida sulla sua persona, basata unicamente su un trattamento automatizzato destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità o ad analizzarne o prevederne in particolare il rendimento professionale, la situazione economica, l'ubicazione, lo stato di salute, le preferenze personali, l'affidabilità o il comportamento. La profilazione è consentita soltanto se il trattamento: *a)* è effettuato nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, oppure *b)* è espressamente autorizzato da disposizioni del diritto dell'Unione o di uno Stato membro che precisi altresì misure adeguate a salvaguardia dei legittimi interessi dell'interessato, oppure *c)* si basa sul consenso dell'interessato. Gli articoli 31 e 32 introducono l'obbligo di notificazione e comunicazione delle violazioni di dati personali, sviluppando la notificazione prevista all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche). In particolare l'articolo 31 stabilisce che in caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento notifichi la violazione all'autorità di controllo senza ritardo, ove possibile entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. L'articolo 32 (Co-



municazione di una violazione dei dati personali all'interessato) stabilisce che, quando la violazione dei dati personali rischia di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato, il responsabile del trattamento, dopo aver provveduto alla notificazione, comunichi la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo. L'articolo 79 specifica i livelli massimi (da 250.000 a un milione di euro, e per le imprese, dallo 0,5 per cento al 2 per cento del fatturato mondiale annuo) per le sanzioni pecuniarie amministrative, che le autorità di controllo nazionali saranno abilitate a comminare a seconda del tipo di violazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'atto entro il prossimo 26 maggio. Tenuto conto tuttavia del fatto che la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nel novembre 2011 e che, sulla base di informazioni fornite dal Governo, è probabile il deferimento in Corte di Giustizia dell'UE dello Stato italiano per mancato recepimento delle direttive, con conseguente condanna pecuniaria, occorre accelerare l'approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri, previsto per il prossimo 25 maggio. A tal fine sarebbe quanto mai opportuno che le Commissioni parlamentari riuscissero ad esprimere il parere entro la giornata di martedì 22 maggio 2012.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.**

**Atto n. 463**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato adottato in attuazione dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) recante una delega al Governo per il recepimento nell'ordinamento interno di due direttive in materia di comunicazioni elettroniche: le direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato in quanto sei mesi dopo il termine previsto (25 maggio 2011), non ha ancora recepito nel diritto interno la direttiva 2009/140/CE.

La direttiva 2009/140/CE, in particolare, modifica tre direttive, tutte recepite nel nostro ordinamento mediante il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»: direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime; direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Lo schema di decreto legislativo in esame novella pertanto il D.Lgs. n. 259/2003, d'ora in avanti Codice; le principali innovazioni introdotte dallo schema in esame riguardano i seguenti aspetti.

L'articolo 1 dello schema novella alcune delle definizioni recate dall'articolo 1 del Codice, sia per dare attuazione alla direttiva 2009/140/CE, sia per tener conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

L'articolo 2, che novella l'articolo 3 del Codice, individua le condizioni e le procedure per l'imposizione di provvedimenti riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e



applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali. Tali provvedimenti devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. I provvedimenti possono essere imposti solo se appropriati, proporzionati e necessari e la loro attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.

L'articolo 3 (comma 3) dello schema novella l'articolo 7 del Codice al fine di rafforzare l'indipendenza dell'AGCOM. Si prevede che l'Autorità eserciti i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo; che la stessa disponga di risorse finanziarie e umane adeguate per lo svolgimento dei propri compiti e per la partecipazione attiva al BEREC, l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25 novembre 2009.

Gli artt. 7 e 8 provvedono alla revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica (articolo 9, comma 4, lettera o), della legge n. 217/2011), come previsto dai principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/140/CE: l'articolo 7 dello schema, che novella l'articolo 12 del Codice, interviene sui tempi e sulle procedure per l'adozione di provvedimenti relativi all'identificazione, definizione e analisi di un mercato rilevante, mentre l'articolo 8 dello schema, che introduce l'articolo 12-bis del Codice, disciplina l'intervento della Commissione europea nel caso in cui questa ritenga che una misura correttiva proposta dall'AGCOM crei un ostacolo al mercato unico o dubiti della compatibilità della misura con il diritto dell'UE.

L'articolo 10 dello schema, che introduce l'articolo 13-bis del Codice, individua i compiti del Ministero dello sviluppo economico per la pianificazione strategica

e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'EU, come previsto dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), della legge n. 217/2011.

L'articolo 11 dello schema sostituisce l'articolo 14 del Codice stabilendo che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati ed enunciando il principio della neutralità tecnologica e dei servizi (nelle bande di frequenze disponibili possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie usati per i servizi di comunicazione elettronica e possono essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica). Tale principio può subire limitazioni proporzionate e non discriminatorie nei casi espressamente previsti.

Il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM possono stabilire norme volte a impedire l'accaparramento di frequenze, fissando scadenze rigorose per l'effettivo utilizzo dei diritti d'uso da parte del titolare e applicando sanzioni, compresa la revoca, in caso di mancato rispetto delle scadenze.

Quanto disposto dal sopra illustrato articolo 14 si applica allo spettro radio attribuito successivamente all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive. La disciplina relativa ai titolari dello spettro radio precedentemente assegnato è contenuta nel nuovo articolo 14-bis del Codice, introdotto dall'articolo 12 dello schema, ai sensi del quale i principi di neutralità si applicano pienamente anche a questi soggetti a decorrere dal 25 maggio 2016 (termine previsto dalla direttiva per la conclusione del periodo transitorio).

Il nuovo articolo 14-ter del Codice, introdotto dall'articolo 12 dello schema, disciplina i casi e le procedure per il trasferimento o l'affitto dei diritti individuali di uso delle radiofrequenze. È possibile compiere tali atti solo per le radiofrequenze delle bande individuate dalla Commissione europea; da tale possibilità sono espressamente escluse le frequenze usate per la diffusione televisiva. I diritti di uso di frequenze in bande con limitata

disponibilità possono essere trasferite solo ad operatori già titolari di autorizzazione e previo assenso del Ministero dello sviluppo economico; le altre frequenze possono essere cedute secondo la disciplina dettata dall'articolo 25, comma 8, del Codice ovvero previa comunicazione allo stesso Ministero.

Gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice, introdotti dall'articolo 14 dello schema, attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico il compito di individuare misure per il rafforzamento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e per la massima limitazione delle conseguenze sul loro funzionamento e disponibilità derivanti dalla complessità dei sistemi, dai guasti tecnici, da errori umani, da incidenti o attentati, come previsto dai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e), della legge n. 217/2011.

L'articolo 23 dello schema, che novella l'articolo 27 del Codice, elenca i casi nei quali possono essere concessi diritti individuali di uso delle frequenze radio, anziché l'autorizzazione generale, che è lo strumento da utilizzare ogniqualvolta sia possibile.

L'articolo 36 dello schema novella in più punti l'articolo 49 del Codice, prevedendo, tra l'altro, che possa essere imposto all'operatore detentore di significativo potere di mercato: di concedere agli altri operatori l'accesso agli elementi di rete che non sono attivi; di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti; di fornire l'accesso a servizi correlati, come identità, posizione e presenza.

Si prevede poi che l'Autorità, nel valutare l'opportunità di imporre obblighi in materia di accesso e di risorse di rete, tenga conto degli investimenti pubblici effettuati.

L'articolo 38 dello schema introduce un ulteriore obbligo che può essere imposto dall'AGCOM alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato. Il nuovo articolo 50-*bis* del Codice, introdotto dal citato articolo 38, prevede che, nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati si siano

rivelati inefficaci in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, l'AGCOM, a titolo di misura eccezionale e previa autorizzazione della Commissione europea, può imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso dei suddetti prodotti in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Questa entità commerciale fornirà prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese del settore, compresa la società madre, negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni. Il nuovo articolo 50-*ter* del Codice (anch'esso introdotto dal citato articolo 38 dello schema) stabilisce che un'impresa verticalmente integrata, designata come avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, qualora intenda trasferire i propri beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi o intenda istituire un'entità commerciale separata per la fornitura di prodotti di accesso ai fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni, deve informare anticipatamente e tempestivamente l'AGCOM, per consentire a quest'ultima di valutare l'effetto del trasferimento o dell'istituzione. L'entità commerciale separata può essere destinataria degli obblighi previsti dal codice. L'obbligo di informazione sussiste anche per le imprese, designate come aventi significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, che intendono cedere tutte, o parte significativa, delle proprie attività nelle reti di accesso locale, a un'entità giuridicamente separata appartenente a una diversa proprietà.

Gli articoli 49 e 50 dello schema, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera g), della legge n. 217/2011, rafforzano le prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica: l'articolo 49 novella l'articolo 70 del Codice introducendo ulteriori obblighi di informazione nei contratti con gli utenti e disciplinando il diritto di recesso dal contratto, che non deve comportare penali

o costi di disattivazione, quando avviene a seguito della mancata accettazione da parte dell'utente di modifiche contrattuali proposte dall'impresa. L'articolo 50, che sostituisce l'articolo 71 del Codice, specifica le informazioni che devono essere rese pubblicamente disponibili.

L'articolo 61 dello schema, che novella l'articolo 80 del Codice, disciplina il cambiamento di fornitore con diritto alla conservazione del numero, fissando tempi certi per il trasferimento del numero e la sua successiva attivazione e attribuendo all'AGCOM il potere di prevedere sanzioni adeguate in caso di ritardi. I contratti conclusi tra imprese e consumatori non possono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.

L'articolo 63 dello schema, che modifica l'articolo 83 del Codice, prevede meccanismi di consultazione pubblica attraverso i quali il Ministero dello sviluppo economico e l'AGCOM possano tenere conto del parere degli utenti finali, inclusi in particolare gli utenti disabili, dei consumatori, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica.

Il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera f), della legge n. 217/2011, prevede di rafforzare le prescrizioni a garanzia degli utenti finali, con particolare riferimento ai disabili, agli anziani, ai minori e ai portatori di esigenze sociali particolari. In attuazione di questa previsione, alcuni articoli dello schema contengono disposizioni applicabili alle suddette categorie di utenti. Si ricordano in particolare l'articolo 9, relativo agli obiettivi e principi dell'attività di regolamentazione; l'articolo 19, relativo all'interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale; l'articolo 41, relativo ai telefoni pubblici a pagamento e agli altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale; l'articolo 42, che reca misure destinate agli utenti finali disabili in relazione alla fornitura dell'accesso da postazione fissa, alla fornitura di servizi telefonici, agli elenchi

abbonati e ai servizi di consultazione; l'articolo 50, che consente all'AGCOM di imporre alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica di informare i contraenti disabili sui prodotti e servizi a loro destinati; l'articolo 51, relativo alla pubblicazione di informazioni, da parte delle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica, sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili; l'articolo 53, relativo alla garanzia di accesso e di scelta equivalente per gli utenti finali disabili; l'articolo 56, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico provveda affinché l'accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali; l'articolo 58, diretto a garantire che gli utenti finali disabili possano avere ampio accesso ai servizi forniti attraverso la numerazione destinata a servizi armonizzati a valenza sociale; l'articolo 62, relativo agli obblighi di trasmissione che possono essere imposti dal ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 55 dello schema, che introduce il nuovo articolo 75-*bis* del Codice, attribuisce al Ministero dell'interno poteri di indirizzo e coordinamento per individuare e attuare iniziative volte alla piena realizzazione del numero di emergenza unico europeo 112, anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta, nei quali, come si legge nella relazione illustrativa, operano soggetti non appartenenti alle autorità incaricate dei servizi di soccorso, che utilizzano sistemi tecnologici in grado di assicurare il conseguimento delle finalità del numero unico di emergenza (cosiddetti *call center* laici). Per l'esercizio dei propri poteri attribuiti al Ministero dell'interno, questo si avvale di un'apposita commissione consultiva composta da rappresentanti dello stesso Ministero, del Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, e della difesa, nonché da rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta al-

cun compenso e rimborso spese. L'articolo 56 dello schema, che novella l'articolo 76 del Codice, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provvede affinché gli utenti finali dei servizi di comunicazione elettronica, compresi i telefoni a pagamento, possano chiamare gratuitamente il numero di emergenza unico europeo 112 e i numeri di emergenza nazionale. Le chiamate al numero unico europeo devono ricevere lo stesso trattamento, in termini di rapidità ed efficacia, di quelle indirizzate ai numeri nazionali. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'AGCOM, ed inseriti nel piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

Il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *m*), della legge n. 217/2011 riguarda la promozione di investimenti efficienti e di innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica. In attuazione di questa indicazione, l'articolo 66 dello schema, che novella l'articolo 86 del Codice, fissa un termine massimo di sei mesi dalla richiesta, per l'adozione, da parte delle autorità competenti, delle occorrenti decisioni per la concessione del diritto di installare infrastrutture.

L'articolo 67 dello schema, che modifica l'articolo 89 del Codice, attribuisce all'AGCOM il potere di imporre, agli operatori che hanno diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private, la condivisione di tali infrastrutture o proprietà con altri operatori, nel rispetto del principio di proporzionalità. L'AGCOM può anche imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio degli edifici, quando ciò sia giustificato dal fatto che la duplicazione del cablaggio sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 89 del Codice consente al Ministero dello sviluppo economico di richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione di un inventario della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che anche in questo caso, come con riferimento all'atto del Governo n. 462, la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'atto entro il prossimo 26 maggio. Tenuto conto tuttavia del fatto che la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato nel novembre 2011 e che, sulla base di informazioni fornite dal Governo, è probabile il deferimento in Corte di Giustizia dell'UE dello Stato italiano per mancato recepimento delle direttive, con conseguente condanna pecuniaria, occorre accelerare l'approvazione definitiva del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri, previsto per il prossimo 25 maggio. A tal fine sarebbe quanto mai opportuno che le Commissioni parlamentari riuscissero ad esprimere il parere entro la giornata di martedì 22 maggio 2012.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.**

COM(2011)895 def.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.**

COM(2011)896 def.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.**

COM(2011)897 def.

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, ricorda che il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti « settori speciali », vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895) e una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896). Le nuove norme sono volte a sostituire le direttive 2004/17/CE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi), allo scopo di avvicinare, per quanto possibile, la disciplina dei settori « speciali » a quella dei settori classici.

Secondo la tabella di marcia fissata per l'esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.

Ai fini dell'elaborazione delle nuove misure la Commissione ha tenuto conto dei risultati di due consultazioni pubbliche svolte nel 2011 su due libri verdi riguardanti rispettivamente la modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici, e l'estensione degli appalti elettronici nell'UE. Il Libro verde in materia di appalti pubblici è stato esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, dalla nostra Commissione che, in esito all'esame, ha approvato un documento finale il 14 aprile 2011, successivamente trasmesso alle Istituzioni dell'UE. Il 27 gennaio 2012 la Commissione europea ha risposto apprezzando le osservazioni formulate dalla Camera e assicurando che sono state tenute in debito conto ai fini della preparazione delle nuove proposte in esame.

Per chiarire e adeguare il campo di applicazione dell'attuale quadro normativo, le proposte prospettano la revisione della definizione di determinati concetti chiave quali organismi di diritto pubblico, appalti pubblici di lavori e servizi, e appalti misti, nonché del concetto di diritti

speciali o esclusivi. Si procede, inoltre, alla soppressione dell'attuale distinzione tra i cosiddetti « servizi A » (prioritari), soggetti integralmente alle procedure previste dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e « servizi B » (non prioritari) la cui aggiudicazione deve rispettare unicamente le disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla trasmissione di un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti. La futura direttiva che sostituirà la 2004/18 continuerà ad applicarsi alle attività riguardanti il gas e l'energia termica, l'elettricità, l'acqua, i servizi di trasporto, i porti e gli aeroporti, i servizi postali, l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.

Ai sensi degli articoli 12-14 del COM(2011)896, la futura direttiva si applicherà: (a) agli appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento dalle amministrazioni aggiudicatrici il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5 milioni di euro e che riguardi i lavori di genio civile, nonché i lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi; (b) agli appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 200 mila euro allorché tali appalti siano connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera precedente; (c) ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo, a condizione che i risultati appartengano esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice; (d) agli appalti pubblici e ai concorsi nel settore della difesa e della sicurezza, ad eccezione degli appalti disciplinati dalla specifica direttiva 2009/81/CE, a meno che la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro non possa essere garantita nel quadro di una procedura di aggiudicazione prevista dalla futura direttiva.



Ai sensi del COM(2011)895, le nuove norme si applicheranno agli appalti il cui valore stimato al netto dell'IVA, sia uguale o superiore alle seguenti soglie: 400 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione; 5 milioni di euro per gli appalti di lavori. Il COM(2011)896 fissa le seguenti soglie: 5 milioni di euro per gli appalti di lavori; 130 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione organizzati o aggiudicati da autorità governative centrali; 200 mila euro per gli appalti di forniture e servizi e per i concorsi di progettazione organizzati e aggiudicati da amministrazioni locali. Qualora ricorrano determinate condizioni, saranno esclusi dal campo di applicazione della futura direttiva gli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica.

Le amministrazioni aggiudicatrici potranno continuare ad avvalersi delle procedure aperte, ristretta o negoziata, precedute da indizione di gara, adeguandole per renderle conformi alle future direttive. Potranno altresì ricorrere ai partenariati per l'innovazione (nuova procedura, della quale darò conto successivamente) e alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva del bando di gara: tenuto conto del suo impatto negativo sulla concorrenza, il ricorso a quest'ultima procedura dovrebbe essere limitato a casi eccezionali. È fatta salva la facoltà degli Stati membri di non recepire nell'ordinamento nazionale la procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.

Un'importante novità della riforma prospettata dalla Commissione consiste nell'ampia diffusione degli appalti online, per semplificare la pubblicazione di informazioni e rendere più efficaci e trasparenti le procedure di aggiudicazione.

Le nuove misure prospettano un'attenuazione della distinzione tra selezione dei candidati e assegnazione del contratto di appalto: l'obiettivo è quello di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di scegliere la soluzione più pratica in termini di svolgimento della procedura (ad

esempio, valutando i criteri di aggiudicazione prima di quelli di selezione o prendendo in considerazione come criterio di aggiudicazione l'organizzazione e la qualità del personale assegnato all'esecuzione dell'appalto). Il COM(2011)895 prevede la possibilità per gli enti appaltanti di stabilire un sistema di qualificazione basato su regole e criteri obiettivi di esclusione e selezione degli operatori economici che chiedono di essere qualificati. Dovrà essere conservato un elenco degli operatori economici qualificati, eventualmente suddiviso in categorie in base alla tipologia di appalto per la cui realizzazione è valida la qualificazione.

Con riferimento alla fase di selezione dei candidati, vengono prospettate inoltre una serie di semplificazioni quali la possibilità per i candidati e gli offerenti di presentare in via preliminare autocertificazioni al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, e di procedere solo in una fase successiva alla presentazione effettiva di prove documentali che tuttavia sarà facilitata dall'introduzione del passaporto europeo per gli appalti pubblici.

Il passaporto europeo dovrà contenere l'identificazione dell'operatore economico, attestare che quest'ultimo non è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi precedentemente richiamati e non è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, dimostrare la sua iscrizione in un albo professionale o in un registro commerciale e il possesso di una particolare autorizzazione. Il passaporto europeo dovrà essere riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste.

Si prospetta l'esclusione dalla partecipazione ad un appalto dell'offerente condannato con sentenza definitiva per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici e riciclaggio dei proventi di attività illecite. Dovranno essere altresì esclusi dalla partecipazione all'appalto gli operatori oggetto di una sentenza passata in giudicato nella quale si attesta che essi non sono in regola con gli obblighi relativi al paga-



mento di imposte o di contributi di sicurezza sociale. È prevista tuttavia la possibilità per i candidati interessati di fornire all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

L'aggiudicazione degli appalti dovrà avvenire sulla base di criteri obiettivi che assicurino il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, nonché la valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettive. In base ad entrambe le proposte, gli appalti dovranno essere aggiudicati sulla base di uno dei seguenti criteri: (a) offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, determinata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto in questione; (b) prezzo più basso (i costi potranno essere valutati, a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice unicamente sulla base del prezzo e secondo un approccio costo-efficacia quale il calcolo del costo del ciclo di vita).

Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno respingere l'offerta qualora non vengano rispettati gli obblighi stabiliti dalla legislazione UE e da quella internazionale in materia ambientale, di diritto del lavoro e di previdenza sociale.

Conformemente all'Accordo sugli appalti pubblici sottoscritto in ambito OMC (*Government Procurement Agreement* – GPA) si prevede un regime di aggiudicazione semplificato valido per le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali. In particolare tali amministrazioni potranno utilizzare un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara; in tal caso non dovranno pubblicare un bando di gara distinto prima di avviare la procedura di aggiudicazione; inoltre, di comune accordo con i partecipanti, potranno fissare in maniera più flessibile determinati limiti di tempo.

Tenuto conto della necessità che gli Stati membri godano di un ampio margine di discrezione nella scelta del fornitore, entrambe le proposte prospettano un regime specifico per l'aggiudicazione degli

appalti riferiti servizi sociali o altri servizi specifici (servizi sanitari, servizi amministrativi in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura, servizi di assicurazione sociale obbligatoria, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, servizi forniti da associazioni sindacali e servizi religiosi). Tale regime contempla, in particolare, soglie più elevate, vale a dire 1 milione di euro per quanto riguarda i servizi che rientrano nel campo di applicazione del COM(2011)895, e 500 mila euro per quelli disciplinati dal COM(2011)896.

Le direttive proposte danno agli acquirenti la possibilità di basare le loro decisioni di aggiudicazione sui costi del ciclo di vita dei prodotti, servizi o lavori da acquistare. Il calcolo del costo del ciclo di vita dovrà comprendere: a) i costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione di materie prime o alla generazione di risorse, all'uso e al fine vita; b) purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, i costi ambientali esterni direttamente connessi al ciclo di vita quali i costi di emissione dei gas ad effetto serra o di altre emissioni inquinanti, o altri costi di riduzione dei cambiamenti climatici.

Al fine di facilitare gare d'appalto transfrontaliere, si prevede la creazione di un registro online dei certificati, e-Certis, che dovrà essere aggiornato e verificato su base volontaria dalle autorità nazionali. L'utilizzo di e-Certis sarà obbligatorio; inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici saranno tenute a richiedere soltanto i modelli di certificati o formulari di prova documentale disponibili in e-Certis entro due anni dalla data di recepimento della futura direttiva.

Una questione rilevante per quanto riguarda l'esecuzione dell'appalto è costituita dalle modifiche del contratto durante la sua esecuzione. Con riferimento a tale aspetto, si prospetta, alla luce dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'introduzione di un approccio volto a contemperare, da un lato, l'esigenza di garantire la correttezza delle procedure procedendo in caso di modifi-

che sostanziali ad una nuova aggiudicazione, e dall'altro un certo grado di flessibilità al fine di adattare un appalto in corso di esecuzione per fare fronte a circostanze impreviste. Non saranno considerate sostanziali le modifiche qualora: *a)* il loro valore non superi le soglie fissate dalle due proposte e sia inferiore al 5 per cento del prezzo del contratto iniziale, a condizione tuttavia che non alterino la natura globale del contratto; *b)* siano state previste nella documentazione di gara sotto forma di clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili che ne stabiliscono la portata e la natura. È previsto l'obbligo per l'ente aggiudicatario di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea un avviso relativo a tali modifiche.

Le amministrazioni aggiudicatrici, in situazioni espressamente previste dalla normativa nazionale in materia di appalti, potranno procedere alla risoluzione di un contratto relativo alla conclusione di un appalto pubblico durante il suo periodo di validità qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: *a)* le deroghe previste in caso di appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice ad un'altra persona giuridica non si applicano in seguito ad una partecipazione privata alla persona giuridica alla quale è stato aggiudicato il contratto; *b)* una modifica del contratto costituisce una nuova aggiudicazione; *c)* la Corte di Giustizia dell'UE stabilisce che un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro ha aggiudicato l'appalto in questione senza rispettare gli obblighi derivanti dai trattati e dalla normativa UE in materia di appalti.

Nelle proposte in esame viene individuata una procedura speciale, il « partenariato per l'innovazione », nell'intento di favorire lo sviluppo e l'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi. Il partenariato, che sarà strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, dovrà prevedere che le parti raggiungano obiettivi intermedi e che il pagamento della remunerazione avvenga mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'ente

aggiudicatario potrà decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato e di avviare una nuova procedura di appalto per le fasi restanti, a condizione di avere acquisito i relativi diritti di proprietà intellettuale. L'appalto dovrà comunque essere aggiudicato in base alle regole di procedura negoziata con previa indizione di gara.

Per garantire un migliore accesso delle PMI al mercato degli appalti si prospetta innanzitutto una riduzione degli adempimenti amministrativi nella fase di selezione, e in particolare: *a)* la semplificazione degli obblighi di informazione; *b)* la suddivisione dell'appalto pubblico in lotti, omogenei o eterogenei, per renderlo più accessibile alle PMI. Al fine di garantire la concorrenza, nel bando di gara potrà essere precisato il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un unico offerente.

Al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione ed i favoritismi, vige l'obbligo per gli enti appaltanti di trasmettere all'organo di vigilanza il testo dei contratti di appalto conclusi affinché possa esaminarli e rilevare eventuali segnali sospetti. L'accesso a tali documenti dovrà essere garantito a tutti i soggetti interessati, a meno che ciò sia contrario all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi soggetti.

Per assicurare un'applicazione ed un controllo coerenti della politica in materia di appalti ed una valutazione sistematica dei suoi risultati in tutta l'UE, si propone l'istituzione in ogni singolo Stato membro di un organo unico indipendente preposto al controllo ed al coordinamento delle attività di attuazione. Il sistema di controllo pubblico, al quale dovranno essere soggette tutte le amministrazioni aggiudicatrici, dovrà essere trasparente ed organizzato in modo tale da evitare conflitti di interesse.

Ritiene quindi utile informare la Commissione che al Parlamento europeo le proposte, che seguono la procedura legi-

slativa ordinaria, sono state assegnate alla Commissione per il mercato interno e la tutela dei consumatori, che ne ha avviato l'esame il 29 febbraio scorso. L'esame in prima lettura in plenaria è previsto per il 10 dicembre 2012.

Passando quindi ad una analisi della proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897), segnala che l'obiettivo della proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione – presentata dalla Commissione il 20 dicembre 2011, anche a seguito di due consultazioni pubbliche *on-line* tenute tra il 12 maggio e il 9 luglio 2010 e dal 5 agosto al 30 settembre 2010 – è di fornire un quadro giuridico certo nel settore delle procedure di aggiudicazione delle concessioni, ed eliminare gli ostacoli che, da un lato, impediscono agli operatori economici di accedere ai mercati delle concessioni, dall'altro sconsigliano amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di ricorrere a tali strumenti per perseguire i propri fini.

Secondo la Commissione europea l'assenza di un quadro giuridico certo cui ispirare procedure di aggiudicazione a livello nazionale conformi ai principi del diritto dell'Unione impedisce agli operatori economici di entrare nel mercato europeo delle concessioni; accresce il rischio di cancellazione o cessazione anticipata di contratti aggiudicati illegalmente; limita l'intenzione stessa delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di ricorrere a tali forme di partenariato pubblico-privato.

La Commissione ritiene che gli ostacoli all'accesso al mercato delle concessioni siano dovuti alle significative differenze tra le varie discipline nazionali, con particolare riferimento – tra l'altro – alle norme procedurali, ai requisiti di pubblicità e trasparenza, e ai criteri di selezione e di aggiudicazione. Tale frammentazione giuridica sarebbe ulteriormente aggravata da talune pratiche (non prive di profili di opacità) attuate dalle autorità e dagli enti aggiudicatori, quali l'affidamento diretto dei contratti di concessione o comunque l'applicazione di criteri non oggettivi.

Tutto ciò – secondo la Commissione – produce condizioni di disparità per gli operatori economici, i quali sono esposti all'aggravio dei costi, ad esempio, per le consulenze giuridiche o per l'acquisizione di conoscenze approfondite delle specifiche condizioni locali. Ulteriore motivo d'intervento indicato dalla Commissione è l'attuale insufficiente tutela giuridica degli offerenti, poiché le vigenti norme concernenti i mezzi di ricorso nel settore degli appalti pubblici non si applicano alle concessioni di servizi (e in una certa misura anche alle concessioni di lavori). Secondo la tabella di marcia fissata per l'esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.

La proposta riguarda le procedure applicate da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori per concessioni, sia di lavori sia di servizi, il cui valore sia pari o superiore ai 5.000.000 di euro. Per quanto riguarda le concessioni il cui valore sia compreso tra i 2.500.000 e i 5.000.000 di euro vige soltanto l'obbligo di pubblicare l'avviso di aggiudicazione della concessione.

L'ambito di applicazione della proposta dovrebbe quindi estendersi a tutti i servizi, anche quelli di interesse economico generale. Segnalo che, in sede di esame della proposta presso la Commissione IMCO (Mercato interno e tutela del consumatore) del Parlamento europeo, il rappresentante della Commissione europea ha precisato che ai servizi sociali si applicano esclusivamente le disposizioni relative agli obblighi di informazione.

La proposta di direttiva fornisce una definizione più precisa dei contratti di concessione, con riferimento al concetto di rischio operativo. In particolare, si precisa che il diritto di gestire i lavori o i servizi indicati nella definizione dei vari tipi di concessione comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale, e che l'assunzione di tale rischio a carico del concessionario sussiste nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei

costi sostenuti per la gestione dell'opera o dei servizi oggetto della concessione. Nella proposta si specificano inoltre le forme che il rischio economico può assumere: (a) il rischio relativo all'uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio; (b) il rischio relativo alla disponibilità delle infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.

La proposta fornisce inoltre riferimenti relativi alla durata massima delle concessioni: il limite di durata di una concessione è fissato nel periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.

È espressamente prevista una serie di fattispecie per le quali deve escludersi l'applicazione della disciplina alla procedura di aggiudicazione. La maggior parte di tali esclusioni ripete un regime analogo a quello previsto nella proposta di riforma della direttiva appalti. In particolare si esclude l'applicazione della disciplina in esame ove si tratti di: concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata; concessioni aggiudicate da una *joint venture*, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all'allegato III, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori; concessioni aggiudicate da una *joint venture*, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di cui all'allegato III, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure da un ente aggiudicatore a una *joint venture* di cui fa parte.

L'applicazione della proposta è inoltre esclusa rispetto alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni si svolgono, l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza. Infine si prevede che l'applicazione della proposta sia esclusa in caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici o da enti aggiudicatori ad enti controllati, oppure nel caso in cui l'aggiudicazione dipenda da un rapporto di cooperazione per l'esecuzione

congiunta dei compiti di servizio pubblico tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori. A tal proposito sono previste disposizioni volte a garantire che tali forme di cooperazione pubblico-pubblico esentate dal regime proposto non provochino distorsioni della concorrenza nei confronti di operatori economici privati.

La proposta fissa il principio per cui amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori debbano indicare nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Non è consentita la modifica della descrizione della concessione, dei criteri di aggiudicazione e dei requisiti minimi. È previsto altresì l'obbligo generale per amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di garantire nel corso della procedura di aggiudicazione parità di trattamento a tutti gli offerenti. Sempre in tema di trasparenza è previsto che tutte le norme per l'organizzazione della procedura di aggiudicazione della concessione, comprese le norme relative alla comunicazione, alle fasi della procedura e alla tempistica, siano stabilite in anticipo e comunicate a tutti i partecipanti. Quest'ultimo aspetto è tuttavia temperato attraverso una articolata disciplina che consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di svolgere negoziazioni durante la procedura di aggiudicazione.

È previsto che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che intendano aggiudicare una concessione, debbano rendere nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione, nel quale occorre inserire una serie di informazioni necessarie, oltre alle informazioni eventualmente ritenute utili dai soggetti aggiudicatori. Il bando di concessione deve essere conforme ai modelli uniformi stabiliti dalla Commissione.

La proposta prevede altresì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, entro 48 giorni dall'aggiudicazione di una concessione, debbano pubblicare un avviso nel quale si dà conto

dell'esito della procedura. Tale obbligo di avviso dell'aggiudicazione è previsto anche per le concessioni di servizi il cui valore sia pari o superiore ai 2.500.000 euro, escluse le concessioni in materia di servizi sociali ed altri servizi specifici.

È inoltre introdotta la pubblicazione obbligatoria dei bandi e degli avvisi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, stabilendo una procedura *ad hoc* di comunicazione di tali atti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori alla Commissione europea.

Diverse disposizioni della proposta hanno l'obiettivo di generalizzare l'uso dei mezzi elettronici di comunicazione per gli adempimenti previsti dalle procedure di aggiudicazione. Entro cinque anni dal 30 giugno 2014 (data indicata come termine ultimo entro il quale gli Stati devono adeguare il diritto nazionale alla direttiva), gli Stati membri debbano garantire che tutte le procedure per l'aggiudicazione di concessioni siano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica.

Riguardo ai criteri di selezione e valutazione qualitativa dei candidati, le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali. Le condizioni di partecipazione devono rispondere a principi di non discriminazione e di concorrenza effettiva nonché di proporzionalità all'oggetto della concessione.

La proposta prevede che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad escludere i candidati che abbiano subito una condanna in via definitiva per: partecipazione a un'organizzazione criminale; corruzione; frode; reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato; riciclaggio dei proventi di attività illecite. La proposta prevede altresì che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori debbano escludere il candidato/offrente qualora siano a conoscenza di una sentenza passata in giudi-

cato che ne dichiari la posizione di irregolarità rispetto agli obblighi di pagamento di imposte o di contributi di previdenza sociale in conformità delle disposizioni giuridiche del paese in cui è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

La proposta prevede la possibilità per il candidato/offrente che si trovi in una delle situazioni che danno luogo ad esclusione (obbligatoria o facoltativa) di fornire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prove a suffragio della sua affidabilità nonostante l'esistenza di motivi di esclusione. È previsto infine l'obbligo generale per gli Stati membri di adottare norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi.

Per quanto riguarda l'aggiudicazione, essa deve basarsi su criteri obiettivi ispirati a principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. Tali criteri devono essere connessi all'oggetto della concessione e non possono attribuire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore un'incondizionata libertà di scelta. La proposta impone alle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di indicare nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri di aggiudicazione da essi scelti; in alternativa i criteri di aggiudicazione sono semplicemente elencati in ordine decrescente di importanza.

La proposta lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere che amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (purché sia coerente rispetto all'oggetto della concessione e non si traduca in libertà incondizionata di scelta). La verifica da parte di amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori della congruità del-



l'offerta rispetto ai criteri di aggiudicazione selezionati deve avvenire sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

La proposta consente ai soggetti aggiudicatori un approccio che tenga in considerazione i seguenti costi relativi al ciclo di vita: (a) costi interni, quali i costi di acquisizione, l'uso (ad esempio, consumo energetico e costi di manutenzione) e il fine vita (ad esempio, costi di raccolta e riciclaggio); (b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, purché determinabili in termini monetari (ad esempio il costo delle emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici). Ai soggetti aggiudicatori è richiesta l'indicazione nei documenti di gara della metodologia specifica impiegata per la valutazione del costo di vita del prodotto/lavoro/servizio. Inoltre si stabiliscono principi cui la metodologia adottata deve comunque conformarsi: in particolare la metodologia deve essere fondata su informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori, concepita per un'applicazione ripetuta o continua, ed infine accessibile a tutte le parti in causa.

La proposta lascia alla discrezionalità dei legislatori nazionali la decisione di rendere obbligatorio o facoltativo l'obbligo, a carico di amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, di richiedere all'offerente l'indicazione (nella sua offerta) delle parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché dei subappaltatori proposti. Tale previsione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Inoltre viene definito un regime per quanto riguarda le eventuali modifiche delle concessioni in vigenza delle stesse. In particolare, si introduce il concetto di modifica sostanziale delle disposizioni di una concessione (in vigenza della stessa); tale modifica, considerata dalla proposta alla stregua di una nuova aggiudicazione, obbliga amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori all'avvio *ex novo* di una procedura in conformità della direttiva. In linea di principio, la proposta considera

sostanziale una modifica che renda la concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa; tuttavia sono previste condizioni specifiche in presenza delle quali la modifica è comunque considerata sostanziale.

La proposta esclude che una modifica sostanziale richieda una procedura *ex novo* di aggiudicazione se nello stesso tempo: (a) è stata resa necessaria da circostanze imprevedibili per un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligenti; (b) non altera la natura generale della concessione; (c) l'aumento dei prezzi non superi il 50 per cento del valore della concessione originale nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici.

Le disposizioni in esame contemplano, infine, l'estensione dell'ambito di applicazione delle direttive sui ricorsi (direttive 89/665/CEE e 92/13/CE, modificate dalla direttiva 2007/66/CE) a tutti i contratti di concessione che superano la soglia, così da garantire l'effettiva possibilità di adire il giudice per ricorrere contro una decisione di aggiudicazione, e stabilisce alcune norme minime in materia giurisdizionale che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori devono rispettare.

A conclusione della relazione, ritiene utile informare la Commissione sull'*iter* della proposta presso il Parlamento europeo. La proposta è stata assegnata alla commissione mercato interno e tutela del consumatore (IMCO), ed è stato nominato relatore l'on. Philippe Juvin (PPE). L'esame è stato avviato il 29 febbraio, e la prima lettura da parte dell'Assemblea è prevista per l'11 dicembre 2012.

Sandro GOZI (PD) ringrazia l'onorevole Ronchi per l'approfondita relazione, e sottolinea l'importanza della materia, che merita adeguato approfondimento. In tale quadro, riterrebbe particolarmente utile poter svolgere una audizione del Ministro Moavero, tenuto conto della portata giuridica ed economica degli atti in esame.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, condivide la proposta formulata dall'ono-



revoles Gozi, ed auspica che sugli atti possa svolgersi un approfondito dibattito.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR).**

**COM(2011)873 def.**

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura GARAVINI (PD), *relatore*, evidenzia come la proposta di regolamento all'ordine del giorno, recante la disciplina relativa al sistema europeo di sorveglianza alle frontiere EUROSUR (COM(2011)873), assuma particolare rilievo in quanto costituisce un passaggio fondamentale per tradurre concretamente l'obiettivo della gestione integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea, di cui all'articolo 77 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si tratta, in altri termini, di concorrere a realizzare compiutamente, sul piano pratico, la politica europea in materia, ispirata all'esigenza di coniugare l'obiettivo della sicurezza con la salvaguardia dei diritti fondamentali e della libertà di movimento che trova nel sistema Schengen la sua realizzazione più avanzata.

Alcuni dei dati riportati nella valutazione di impatto che accompagna la proposta aiutano a comprendere le ragioni per le quali è indispensabile rendere più efficiente la collaborazione all'interno dell'UE per un effettivo controllo delle frontiere esterne.

Tra il 2009 e il 2010 sono stati registrati più di 100 mila tentativi di attraversamento irregolare. Solo nei primi sei mesi del 2011 sarebbero stati individuati 74.300 passaggi non autorizzati, di cui il

96 per cento alle frontiere esterne di Spagna, Grecia, Italia e Malta, notoriamente i paesi più esposti, per la loro collocazione geografica, al fenomeno dell'immigrazione clandestina dalla sponda sud del Mediterraneo.

Va considerato che i dati richiamati non escludono l'eventualità di attraversamenti non registrati i quali tuttora, considerata la spregiudicatezza e la fantasia che caratterizza l'attività delle organizzazioni criminali che controllano i flussi di immigrazione clandestina, nonostante gli innegabili progressi dei sistemi di controllo, sfuggono in una dimensione difficile da quantificare ad un completo monitoraggio.

Il tema riveste particolare importanza per il nostro paese che negli scorsi anni ha ripetutamente sollecitato i partner europei e le istituzioni dell'UE ad una più fattiva solidarietà che consenta di distribuire in termini più equi, sotto il profilo della gestione amministrativa e dei conseguenti costi finanziari, il peso della gestione degli immigrati clandestini.

Merita al riguardo segnalare che l'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea reca un esplicito riferimento alla condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, con una più equa distribuzione degli oneri, anche finanziari.

L'interesse ad una lotta più efficace all'immigrazione clandestina non trae origine soltanto da ragioni umanitarie ovvero di ordine pubblico, connesse alle condizioni inumane di sfruttamento di cui sono vittime i migranti. Occorre infatti considerare che molto spesso le reti criminali che gestiscono il fenomeno si avvalgono spesso delle stesse vie e degli stessi metodi anche per il traffico di droga, di armi, di sostanze radioattive e il sostegno alle attività terroristiche.

Il progetto EUROSUR, di cui alla proposta di regolamento in esame, è stato avviato dalla Commissione europea nel febbraio 2008. Recentemente, a seguito dell'emergenza immigrazione verificatasi nel Mediterraneo dopo i rivolgimenti po-

litici nei paesi del Nord Africa, si è deciso di garantirne la piena operatività al più tardi nel 2013.

Il progetto mira ad aumentare la conoscenza della situazione alle frontiere esterne dell'UE e la capacità di reazione delle autorità degli Stati membri preposte al controllo di frontiera e di FRONTEX.

Il sistema EUROSUR intende offrire alle competenti autorità degli Stati membri la possibilità di avvalersi dei vantaggi derivanti dalla condivisione delle informazioni per il contrasto all'immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e per la tutela stessa dei migranti, attraverso un uso più mirato, tempestivo ed economicamente vantaggioso dei dispositivi di intercettazione esistenti.

Gli Stati membri e FRONTEX tra il 2008 e il 2011 hanno avviato in via sperimentale EUROSUR, sulla base di una tabella di marcia definita dalla Commissione europea attraverso una serie di iniziative coordinate.

Le misure, comprendenti l'istituzione di centri nazionali di coordinamento e di una rete di comunicazione informatica protetta per lo scambio di dati tra i vari centri nazionali e tra questi e FRONTEX, sono state finanziate fino al 75 per cento a valere sul Fondo europeo per le frontiere esterne, sullo strumento di finanziamento per l'adesione all'area Schengen, sul Settimo programma quadro per la ricerca e sviluppo nonché sul bilancio di FRONTEX.

Il Governo italiano, attraverso il Ministero dell'interno italiano ha partecipato al progetto fin dalle sue prime fasi sperimentali.

In particolare, il 20 gennaio scorso è stato istituito presso la Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle Frontiere un Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione, presso cui operano rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto. Tale Centro di coordinamento dovrebbe coincidere con il Centro nazionale previsto dalla proposta di regolamento in esame.

Per l'istituzione dei centri nazionali di coordinamento, gli Stati membri riceveranno il sostegno di diversi Fondi iscritti nel bilancio dell'UE. Per il periodo 2012-2020, la Commissione ritiene che i costi EUROSUR ammonterebbero a 338,7 milioni di euro, di cui 99,6 milioni per i Centri nazionali di coordinamento.

Si tratta di capire se il regolamento sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero se le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione del Centro già istituito presso il Ministero dell'interno siano adeguate allo scopo.

Il Ministero dell'interno italiano ha inoltre fatto sapere, in una nota a corredo della proposta in esame, che la previsione per cui i centri nazionali eserciterebbero anche poteri di « gestione » delle risorse deputate alla realizzazione del progetto non sarebbe in linea con le norme nazionali vigenti in tema di coordinamento delle Forze di polizia, atteso che deriverebbe per il Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione la possibilità di impartire direttamente ordini, anziché semplici direttive, non solo alla Polizia di Stato ma anche ad altri destinatari, quali la Marina Militare e il Corpo delle Capitanerie di Porto. Il Ministero ritiene che andrebbe chiarita la portata della disposizione che, all'articolo 5, fa riferimento alla « gestione efficace ed efficiente delle risorse e del personale » che dovrebbe essere intesa come gestione delle risorse del Centro e non come gestione operativa di tutte le risorse deputate alla sorveglianza di frontiera e al contrasto all'immigrazione illegale.

L'articolo 6 definisce i compiti dell'agenzia FRONTEX, consistenti nella istituzione e amministrazione della rete di comunicazione EUROSUR e nella istituzione e aggiornamento del quadro situazionale europeo e del quadro comune di *intelligence* prefrontaliera.

Il Capo II della proposta contiene disposizioni relative alle caratteristiche e all'utilizzo dei quadri situazionali nazionali, del quadro situazionale europeo e del quadro comune di *intelligence* prefrontaliera.

L'articolo 9, in particolare, specifica che il quadro situazionale nazionale consta delle informazioni raccolte da diverse fonti, di cui è proposto un elenco.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel Capo II, la nota fornita dal Ministero dell'Interno italiano lamenta il rischio che possano derivarne, per il carattere eccessivamente dettagliato, contraddizioni con le disposizioni dell'ordinamento nazionale nel settore del coordinamento delle forze di polizia, laddove risulterebbe più efficace un richiamo al «rispetto degli ordinamenti nazionali». A tale proposito la nota suggerisce che all'articolo 9 si eviti un elenco puntuale delle possibili fonti di informazione e che nel regolamento si inseriscano solo statuizioni di principio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi EUROSUR, rinviando al «manuale pratico» di cui all'articolo 19 le previsioni relative agli orientamenti tecnici, operativi, raccomandazioni e migliori prassi, che non incidono sull'ordinamento nazionale.

In proposito appare necessario che il Governo si pronunci chiarendo quali sarebbero se le fonti ritenute suscettibili di determinare situazioni di criticità, tanto più che nel testo si richiama anche la categoria residuale di «altre fonti» la cui individuazione è evidentemente rimessa alla discrezionalità del Centro nazionale.

Particolarmente importante appare l'articolo 12 in base al quale l'Agenzia FRONTEX è tenuta a facilitare l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri. L'Agenzia può fornire ai centri nazionali che le richiedano informazioni sulle frontiere esterne combinando dati provenienti da sistemi di segnalazioni delle navi, immagini satellitari, sensori montati su qualsiasi piattaforma. L'Agenzia può anche respingere una richiesta presentata da un centro nazionale a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie e per altre ragioni giustificate.

Tenuto conto che FRONTEX opera anche attraverso attrezzature messe a disposizione dagli Stati membri, si tratta di

capire se il testo dell'articolo 12 affida interamente alla discrezionalità dell'Agenzia la possibilità di fornire o negare informazioni agli Stati membri. Non si dovrebbe, in altri termini, trascurare il rischio di una mancata trasmissione, da parte di FRONTEX, di informazioni che potrebbero rivelarsi essenziali per sostenere la capacità di reazione dello Stato membro interessato.

Proprio allo scopo di migliorare la capacità di reazione delle autorità di contrasto, in base alla proposta ciascun Stato membro è tenuto a suddividere le sue frontiere esterne terrestri e marittime in sezioni di frontiera, ognuna delle quali è dotata di un centro locale o regionale di coordinamento che provvede alla gestione efficace ed efficiente di personale e risorse. Sulla base dell'analisi dei rischi eseguita dall'Agenzia FRONTEX e previa consultazione degli Stati membri interessati, l'Agenzia provvederà ad assegnare alle sezioni livelli di impatto diversi (basso, medio o alto) a seconda della possibile esposizione a fenomeni di immigrazione irregolare o criminalità transfrontaliera.

È inoltre previsto che l'Agenzia FRONTEX operi in collaborazione con altri organismi, tra cui l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), il Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo, il Centro satellitare dell'UE e al Commissione europea.

Vengono inoltre disciplinati lo scambio di informazioni e la cooperazione con i paesi terzi vicini a fini di prevenzione della migrazione irregolare e della criminalità transfrontaliera, a tal fine prospettandosi l'eventualità di accordi bilaterali ovvero anche multilaterali tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi vicini interessati.

I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri rappresentano i punti di contatto per lo scambio di informazioni. Opportunamente viene escluso lo scambio di informazioni di cui un paese terzo potrebbe avvalersi per identificare persone o gruppi di persone che rischiano grave-

mente di essere sottoposte a tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti o altra violazione dei diritti fondamentali.

Come ricordato in precedenza, l'articolo 19 demanda alla Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'Agenzia, il compito di predisporre un manuale pratico per l'attuazione e la gestione di EUROSUR che contiene orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi.

Si affida poi a FRONTEX il compito di garantire il monitoraggio tecnico e operativo di EUROSUR (articolo 20).

Il regolamento dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1° ottobre 2013.

Per quanto concerne specificamente i profili di sussidiarietà, la Commissione europea sottolinea che l'obiettivo di una migliore condivisione delle informazioni per il contrasto all'immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera e per la tutela stessa dei migranti non possa essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possa essere realizzato meglio attraverso un intervento legislativo a livello di Unione. La Commissione europea è inoltre dell'avviso che il sistema EUROSUR proposto rispetti pienamente le competenze territoriali dei singoli Stati membri, in virtù della sua impostazione decentrata, la cui struttura portante è costituita dai centri nazionali di coordinamento. Tali considerazioni appaiono pienamente condivisibili. È infatti evidente che la materia non può prescindere da una disciplina dell'UE nel suo complesso, al di là delle iniziative, comunque insufficienti, che potranno essere adottate dai singoli paesi membri.

Alla luce della illustrazione svolta, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che sottopone alla valutazione della Commissione ai fini di una sua approvazione in una prossima seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Legge comunitaria 2012.**

**C. 4925 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che sui provvedimenti in titolo sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti e che nella giornata odierna si esprimerà anche la Commissione Finanze.

Siamo inoltre in attesa delle risposte al questionario trasmesso alle organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e delle parti sociali.

Si potrebbe pertanto – tenuto conto del fatto che i provvedimenti sono inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea del mese di giugno – fissare un termine per la presentazione di emendamenti.

D'intesa con il relatore sul disegno di legge comunitaria, onorevole Gozi, propongo, se non vi sono obiezioni, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di giovedì 24 maggio prossimo.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME  
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE*

*Comunicazioni del Presidente.*

ALLEGATO

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (COM (2011) 873 def.)**

**BOZZA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere EUROSUR (COM (2011) 873 def.);

considerato che:

la proposta intende consolidare e migliorare la disciplina relativa ad EUROSUR, strumento indispensabile per dotare gli Stati membri, le istituzioni e gli organismi specializzati dell'UE, a partire da Frontex, della concreta possibilità di monitorare efficacemente lo stato della situazione alle frontiere esterne dell'UE e, conseguentemente, la gestione di situazioni di crisi quali sono quelle che si sono ripetutamente verificate nel recente passato con riferimento al fenomeno dell'immigrazione clandestina;

sempre più frequenti risultano i casi di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione europea, soprattutto da soggetti provenienti dai paesi della sponda meridionale del Mediterraneo in direzione di Italia, Spagna, Grecia e Malta;

le organizzazioni criminali che controllano e lucrano sulla tratta di esseri umani e sull'immigrazione clandestina favoriscono gli attraversamenti anche per il traffico di sostanze stupefacenti, di armi e nel sostegno ad attività terroristiche;

il rafforzamento degli strumenti di conoscenza e il coordinamento delle atti-

vità poste in essere dagli stati membri e l'UE presuppone l'adozione di una disciplina europea, trattandosi di situazioni di emergenza che, come più volte è stato segnalato dall'Italia e dagli altri paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione clandestina, non possono essere demandate alle competenze dei singoli paesi;

la proposta appare, quindi, pienamente rispondente al principio di sussidiarietà in quanto volta a rafforzare lo scambio di informazioni e il coordinamento delle iniziative tra gli Stati membri e con le istituzioni europee;

al fine di rafforzare gli strumenti di conoscenza, operativi e di coordinamento, la proposta prevede, in particolare, l'istituzione di appositi Centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera;

rilevato che l'articolo 12 stabilisce che FRONTEX è tenuta a facilitare l'applicazione comune degli strumenti di sorveglianza, quali satelliti e sistemi di segnalazione delle navi, da parte degli Stati membri, fermo restando che la stessa agenzia può tuttavia respingere (paragrafo 4) una richiesta presentata da un centro nazionale a motivo di restrizioni tecniche e finanziarie e per altre ragioni giustificate;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,



esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* verifichi la Commissione di merito se le funzioni che la proposta assegna ai centri nazionali di coordinamento per la sorveglianza di frontiera possano essere svolte dal Centro nazionale di coordinamento per l'immigrazione, già operante presso la Direzione centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere del

Ministero dell'interno al fine di evitare nuovi oneri;

*b)* valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 12 della proposta, se non sia opportuno precisare che non può essere interamente demandata alla discrezionalità di FRONTEX la possibilità di negare informazioni agli Stati membri, qualora si tratti di informazioni nella disponibilità dell'agenzia che potrebbero rivelarsi indispensabili per uno Stato membro le cui frontiere siano investite da tentativi di attraversamento irregolare.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	241
DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. S. 3284 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	241
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	245
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 e abb. Ulteriore nuovo testo unificato (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	243
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) .....	246

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE, indi del presidente Davide CAPARINI.

**La seduta comincia alle 8.50.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Mario PEPE (PD), *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 3284 Governo.

La Commissione concorda.

##### **DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.**

##### **S. 3284 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del Senato). (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, finalizzato ad attuare le previsioni del Documento di economia e finanza 2012 inerenti all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, con l'obiettivo di eliminare inefficienze e ottenere risorse da destinare alla crescita. In tal senso segnala anche l'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, dà inizio ad un ciclo di *spending review* mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato; le analisi individuano eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Riferisce che l'articolo 1 reca l'istituzione di un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro per i rapporti col Parlamento delegato per il programma di Governo, dal

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze, che svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili. Rileva che l'articolo 2 prevede la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche. Osserva che tra i compiti affidati al Commissario rileva quello di coordinare l'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organi, uffici, agenzie o soggetti pubblici, e gli enti locali, nonché assicurare una riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche; nei confronti delle regioni, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, potrà formulare proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole anche al Ministro dell'economia e delle finanze. Evidenzia che l'articolo 3 stabilisce la durata della nomina del Commissario e la sua indennità. Sottolinea che sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce semestralmente al Parlamento e la relazione è trasmessa alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 4. Quanto ai poteri del Commissario, osserva, questi potrà segnalare al Consiglio dei ministri o al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate; potrà inoltre proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o, per le regioni, al

Presidente della regione interessata, la revoca o l'annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi e l'introduzione di nuovi obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Fa notare che i poteri di annullamento e revoca, previsti anche per ragioni di opportunità, dovranno essere modulati ed esercitati compatibilmente con il livello di autonomia e di indipendenza delle amministrazioni e degli organi che adottano le procedure. L'articolo 5, rileva, dispone che i provvedimenti adottati saranno segnalati al Presidente della Corte dei conti che, per quanto riguarda le Regioni, li comunicherà alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente. Riferisce che l'articolo 6 detta i requisiti di nomina del Commissario. Passa quindi ad illustrare il Capo II del provvedimento, che contiene norme riguardanti il miglioramento della qualità delle procedure di acquisto centralizzato. Riferisce che l'articolo 7 prevede un rafforzamento del *benchmark* delle convenzioni Consip da parte delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, introducendo l'obbligo di rispettare i parametri prezzo-qualità dei bandi Consip. Evidenzia che l'articolo 8 prevede la pubblicazione da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dei dati sugli acquisti delle pubbliche amministrazioni, mentre l'articolo 9 prevede l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza per le pubbliche amministrazioni. Rileva che l'articolo 10 esclude, a fini di semplificazione, l'obbligatorietà, per le centrali di committenza e per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono, del parere tecnico di DigitPA nei casi di acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. Sottolinea che l'articolo 11 elimina l'obbligo di attendere trentacinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati

attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, mentre l'articolo 12 specifica le modalità attraverso cui procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta pubblica. Evidenzia che l'articolo 13, al fine di semplificare le procedure di acquisto dei beni e servizi sotto la soglia dell'Unione europea e considerata la possibilità di utilizzo, da parte degli enti locali, degli strumenti elettronici di acquisto, prevede la cancellazione dell'attribuzione ai segretari comunali dell'emolumento attualmente previsto per gli stessi nel caso di contratti per i quali fungano da ufficiali roganti. Si sofferma quindi sull'articolo 14, che al fine di ridurre i consumi energetici da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede la possibilità di ricorrere a contratti di servizio energia, caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività ad un unico fornitore, anche in deroga alle competenze attualmente previste in capo all'Agenzia del demanio in tema di decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzioni sugli immobili.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ravvisa l'esigenza che la relazione sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica si cui all'articolo 4 sia trasmessa anche alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali.

Mario PEPE (PD), *presidente*, reputa opportuno che le Regioni svolgano un più incisivo ruolo nel processo di attuazione della razionalizzazione della spesa pubblica. Ritiene quindi necessario che le previsioni del decreto-legge contemplino misure volte ad attivare un efficace ciclo di *spending review* in conformità ai contenuti recati dalla legge delega sul federalismo fiscale e dai decreti legislativi di attuazione della medesima.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), *relatore*, sulla base delle considerazioni svolte dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.**

**C. 762 e abb. Ulteriore nuovo testo unificato.**

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Claudio Molinari, illustra il provvedimento in titolo, che intende estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo. Riferisce che il provvedimento delinea, all'articolo 1, l'estensione delle tutele assicurative ai lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, con particolare riferimento all'indennità contro la disoccupazione e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A tali fini, segnala, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo; per le lavoratrici rientranti nelle predette categorie è corrisposta un'indennità di maternità. Rileva che ai sensi del comma 18 dell'articolo 1, con regolamento adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, previo parere in sede di Conferenza unificata. Fa notare che il comma 20 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire una maggiore corrispondenza tra l'imponibile contributivo e quello fiscale al fine di prevedere per le spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e

coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, una deduzione riferita in termini percentuali al compenso annuale fatturato. Osserva che l'articolo 2 prevede la predisposizione di un « foglio di ingaggio », teso a formalizzare i rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo, mentre l'articolo 3 disciplina i requisiti degli agenti degli artisti di spettacolo, quali figure professionali a cui i lavoratori dello spettacolo possono affidarsi per la promozione e gestione della propria professionalità. Riferisce che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro dei lavoratori e degli agenti degli artisti dello spettacolo, al quale possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui

all'articolo 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti. Osserva che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del suddetto registro.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.05.**

ALLEGATO 1

**DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. (S. 3284 Governo).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, in corso di esame presso le commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> del Senato, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

considerati necessari e indispensabili gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti ad eliminare inefficienze e criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici e ad ottenere risorse da destinare alla crescita;

rilevata l'opportunità di attivare incisive modalità di interlocuzione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una efficace modulazione degli interventi volti alla razionalizzazione della spesa pubblica di Regioni ed enti locali;

considerata la necessità di determinare una riduzione della spesa anche attraverso la soppressione di tutta una serie di enti pubblici non elettivi ed attraverso una razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato;

evidenziata l'esigenza che le Regioni svolgano una più incisiva funzione nel processo di attuazione della razionalizzazione della spesa pubblica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) sia precisato che le norme contenute nel provvedimento e riferite alle autonomie territoriali siano conformi al dettato costituzionale con riferimento al titolo V della Costituzione ed alla piena attuazione del processo federalista, con specifico riferimento alle previsioni della legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima;

2) sia previsto che la relazione sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica si cui all'articolo 4 sia trasmessa anche alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali.



## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. (C. 762 e abb. Ulteriore nuovo testo unificato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante « Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago »;

considerato che il provvedimento reca misure tese ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo;

rilevato che il contenuto del provvedimento afferisce alle materie di competenza esclusiva statale « sistema tributario e contabile dello Stato » e « previdenza sociale », ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *o*) della Costituzione, e considerato, peraltro, che con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell'attività professionale assumono rilievo

materie di competenza legislativa concorrente quali le « professioni » e la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali »;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata nel quadro della procedura di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, relative alla nuova figura professionale degli agenti degli artisti di spettacolo, in analogia a quanto previsto all'articolo 1 per i lavoratori dello spettacolo e con riferimento al registro di entrambe le categorie previsto all'articolo 4.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2011 .....	247
Comunicazioni del Presidente .....	247

*Giovedì 17 maggio 2012. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2011.**

Il senatore Giuseppe ESPOSITO (PdL), Vicepresidente, e il deputato Ettore ROSATO (PD) procedono all'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge, quindi, una discussione nella quale intervengono Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, il senatore Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI) e il deputato Fabrizio CICCHITTO (PdL).

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, dichiara infine concluso l'esame della relazione.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Massimo D'ALEMA (PD), *presidente*, svolge comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e le iniziative da assumere in esito alle valutazioni sull'attuazione della legge n. 124 del 2007. Intervengono il deputato Ettore ROSATO (PD), il deputato Fabrizio CICCHITTO (PdL), il senatore Giuseppe ESPOSITO (PdL), Vicepresidente, e il senatore Francesco RUTELLI (Per il Terzo Polo-ApI-FLI).

**La seduta termina alle 9.45.**

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Subemendamenti approvati</i> ) .....	15
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 definitivo ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	16
Comunicazioni del Presidente .....	16
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi e C. 5119 Rampelli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	18
AVVERTENZA .....	18

### II Giustizia

INTERROGAZIONI:	
5-06758 Bernardini: Sull'esclusione di alcuni impiegati direttivi dalla nomina a dirigente penitenziario .....	35
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	46
5-06759 Bernardini: Sulla carenza di organico di personale del carcere di Messina .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48

## SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti, C. 2419 Cassinelli, C. 4505 Razzi, C. 4614 Cavallaro e C. 2512 Monai ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	36
ALLEGATO 3 ( <i>Ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	50
Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento. C. 5117 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
AVVERTENZA .....	45

**III Affari esteri e comunitari**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	94
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 473 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	96
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 474 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	97
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 475 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	98

## SEDE CONSULTIVA:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo unificato C. 124 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	98
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo C. 278 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. Testo unificato C. 2618 e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ....	99
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> ) .....	100
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo – A (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni</i> ) .....	103
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	105
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 e abb. – A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	105

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Atto n. 466 (Rilievi alle Commissioni I e II) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	106
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i> ) .....	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	107
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. C. 4826 e abb. – A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	108
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	117

**VI Finanze****SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori .....	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	124
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	128
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	131
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	129
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-06863 Lo Monte e Zeller: Estensione ai lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011 della possibilità di regolarizzare l'omessa comunicazione di inizio lavori ai fini della fruizione della detrazione del 36 per cento sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio ..	130
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	136
5-06864 Fluvi: Trasferimento del colonnello della Guardia di Finanza Umberto Rapetto ..	130
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	138

**VII Cultura, scienza e istruzione****SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Nuovo testo C. 4432 Senatore Malan, approvato dal Senato, e abbinate C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	143
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la	

conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333 Distaso ed altri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	144
ALLEGATO ( <i>Emendamenti del relatore</i> ) .....	152
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012. Atto n. 467 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	151
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili: esame del documento conclusivo ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	153
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	154
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. C. 4989, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	178
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	191
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. C. 4891 Gentiloni Silveri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5093 Palmieri</i> ) .....	179
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	185
Proposta di nomina del capitano di vascello Antonino De Simone a presidente dell'Autorità portuale di Messina. Nomina n. 143 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	189
AVVERTENZA .....	190
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. Testo unificato C. 4258 e abbinate (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	192
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 e abbinate (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	192
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnacchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	194



Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103 Damiano ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	195
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Atto n. 465 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	198
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	200
<b>RISOLUZIONI:</b>	
Sui lavori della Commissione .....	202
7-00820 Murer: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza.	
7-00862 Farina Coscioni: Iniziative a tutela delle donne vittime di violenza ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	203
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. C. 4771 Di Virgilio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	206
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	206
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Testo unificato elaborato dal relatore adottato come testo base</i> ) .....	209
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. Atto n. 464 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	216
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/136/CE recante modifica della direttiva 2001/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori. Atto n. 462 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	216
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/140/CE recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Atto n. 463 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	221

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici COM(2011)896 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	225
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR). COM(2011)873 def. (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	234
ALLEGATO ( <i>Bozza di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	239

**SEDE REFERENTE:**

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	238
AVVERTENZA .....	238

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI****SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori .....	241
DL 52/12: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. S. 3284 Governo (Parere alle Commissioni riunite 1 <sup>a</sup> e 5 <sup>a</sup> del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	241
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	245
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 e abb. Ulteriore nuovo testo unificato (Parere alla XI Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	243
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	246

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2011 .....	247
Comunicazioni del Presidente .....	247

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 13,60



\*16SMC0006590\*